

UN ANNO E UN GIORNO

MIGRAZIONI PER LA LIBERTÀ NEL BASSO MEDIOEVO

FRANCESCO PANERO



CENTRO
INTERNAZIONALE
DI STUDI SUGLI
INSEDIAMENTI
MEDIEVALI

INSEDIAMENTI UMANI, POPOLAMENTO, SOCIETÀ

*collana diretta da
Francesco Panero e Giuliano Pinto*

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUGLI INSEDIAMENTI MEDIEVALI

UN ANNO E UN GIORNO

**MIGRAZIONI PER LA LIBERTÀ
NEL BASSO MEDIOEVO**

FRANCESCO PANERO

Cherasco 2022

Consiglio direttivo del CISIM: *Sergio Barbero - Giuseppe Gullino - Bruno Taricco*
- *Diego Lanzardo (segretario) - Francesco Panero (presidente e legale rappresentante)*

Comitato scientifico: *Enrico Basso - Claudia Bonardi - Laura Bonato - Giuseppe Gullino - Enrico Lusso - Viviana Moretti - Flavia Negro - Francesco Panero - Giuliano Pinto - Paolo Pirillo - Aldo A. Settia*

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
2022

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUGLI INSEDIAMENTI MEDIEVALI
Palazzo Comunale - Via Vittorio Emanuele II, 79 - 12062 Cherasco (CN)
Tel. 0172 427010 - Fax 0172 427016
www.cisim.org

ISBN 978 88 945 569 64

CAPITOLO I

Prologo. La mobilità geografica dei contadini e i tentativi signorili per legarli alla terra

1. Migrazioni per la libertà personale e per motivi economici

Gli storici del diritto molto spesso ricordano che la libertà medievale era un diritto relativo e molto sfaccettato. Pertanto, anziché parlare di una “libertà” assoluta – costituita da diritti astratti¹ –, preferiscono parlare di una pluralità di libertà, che a diversi livelli, e parzialmente, potevano essere in possesso degli individui, contadini o cittadini che fossero. Effettivamente la libertà di interrompere un rapporto di dipendenza attraverso l’emigrazione, e quelle di accedere agli ordini sacri, di trasmettere i propri beni in eredità, di contrarre matrimonio senza imposizioni da parte del proprio signore, non erano proprie di tutti gli uomini e le donne del medioevo. Ne erano esclusi, infatti, i *servi* e le *ancillae*, legati ereditariamente a un *dominus*.

Questi ultimi, per esercitare tali “libertà personali”, dovevano ottenere una carta di liberazione dai loro signori (la *manumissio*, regolamentata dalla legge), spesso pagando un riscatto per la propria persona, come prevedevano sia il diritto romano, sia quello longobardo, sia le altre leggi nazionali dell’alto medioevo². Oppure erano costretti a fuggire dalle terre sulle quali risiedevano e dalla signoria al cui dominio erano legati ereditariamente: l’emigrazione – che in questo caso era illegittima, comportava grandi difficoltà e spesso metteva in pericolo la vita dei migranti, che potevano essere catturati, puniti e riportati al luogo d’origine dai loro padroni – consentiva talvolta di conseguire di fatto la libertà personale in terre più o meno lontane, senza l’autorizzazione del proprio *dominus*³.

¹ J.-F. POUURET, *Le concept de liberté au Moyen Âge*, in *Liberté et libertés. VIII^e Centenaire de la Charte des franchises d’Aoste*, Actes du colloque international d’Aoste (20 et 21 septembre 1991), réunis par A. FOSSON, J.-G. RIVOLIN, Aoste 1993, pp. 27-38.

² M. MELLUSO, *La schiavitù nell’età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Besançon 2000; N. MORARD, *Servage et manumissions dans le canton de Fribourg à la fin du Moyen-Âge (XIV^e-XV^e siècle)*, in «Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands», 28 (1967), p. 91 sgg.; F. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell’Italia medievale*, Torino 1999.

³ Cfr. cap. II.

Ma nel medioevo erano coinvolti nei movimenti migratori anche uomini e donne personalmente liberi – la maggioranza della popolazione – che trasferendosi magari in località prossime al vecchio insediamento, riuscivano a realizzare un miglioramento della propria situazione economica, ottenendo nuove terre da dissodare a condizioni più favorevoli: in questo caso le migrazioni consentivano di pervenire a una *melior condicio*, a un livello più elevato di “libertà economica”, ossia di realizzare un’autonomia superiore a quella goduta in precedenza⁴.

Molti contadini liberi emigravano spesso verso un borgo franco fondato da un comune urbano, dove potevano avere non soltanto terre a condizioni più vantaggiose o inserirsi nelle attività di un nuovo mercato rurale, ma anche ottenere l’affrancazione dai tributi signorili e da certi tributi o servizi che le comunità rurali erano tenute a prestare a favore della città dominante (“oneri rustici”): mentre erano equiparati, nei diritti e nei doveri, ai *cives* della città fondatrice, questi contadini acquisivano nuovi diritti di tipo politico, in quanto corresponsabili, a partire da quel momento, nella partecipazione attiva alla vita del comune rurale o addirittura alla sua amministrazione; infatti quasi sempre la comunità di un borgo franco veniva orientata a organizzarsi come “comune” dalla stessa città dominante che l’aveva fondato⁵. In questi casi, dunque, le franchigie comunali equivalevano ad esenzioni fiscali e a privilegi⁶, che non vanno confusi con gli atti di *manumissio*, che davano invece la libertà giuridico-personale a un *servus* o a un’*ancilla*⁷.

E vi erano anche molti contadini – pure essi liberi dal punto di vista giuridico-personale – che, dopo aver venduto i diritti d’uso, o il “dominio utile”, che avevano sulla terra in concessione a tempo indeterminato, emigravano verso una città: alcuni di loro riuscivano a investire le proprie fortune (quantunque modeste, il più delle volte), accumulate nel contado, in attività commerciali o artigianali, che col tempo permettevano loro di partecipare attivamente, in quanto contribuenti, alla vita politica della città, nel gruppo dei *populares*, a fianco di piccoli e medi proprietari terrieri e mercanti/

⁴ Per il concetto di *melior condicio* conseguito spesso dai rustici liberi in seguito all’emigrazione, specialmente dopo un inurbamento, cfr. F. PANERO, *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell’Italia medievale*, Vercelli 1990, p. 238 sgg.

⁵ Cfr. cap. IV.

⁶ R. FOSSIER, *Les franchises rurales en Europe occidentale au Moyen Âge: fondements et problèmes*, in *Liberté et libertés* cit., pp. 39-54.

⁷ Cfr. capp. II-III.

imprenditori: anche questa volta la libertà conseguita non era soltanto di tipo economico ma anche politico.

L'inurbamento dei *rustici* consentiva dunque il raggiungimento di forme di autonomia (di "libertà" sul piano economico, se vogliamo), spesso impensabili nel contado, anche quando si trattava di uomini già liberi dal punto di vista giuridico-personale. Del resto, come recitava un vecchio adagio tedesco, «l'aria delle città rende liberi»⁸, non solo per via delle nuove prospettive economico-politiche, ma talvolta anche giuridiche, considerato il fatto che persino alcuni *servi* e nuovi *adscripticii*⁹ riuscivano a ottenere la "libertà personale" dopo la residenza per un anno e un giorno nel centro urbano o nel borgo di immigrazione – in alcuni territori della Germania, in area elvetica, in Savoia, nella Franca Contea, nel ducato di Borgogna, nella Vecchia Catalogna e in altre regioni dell'Europa occidentale (o, per periodi più lunghi, in Italia) – senza essere nel frattempo rivendicati dal *dominus* della loro persona¹⁰.

Le migrazioni bassomedievali, dunque, avevano spesso come obiettivo principale non solo il conseguimento della "libertà giuridico-personale" (nel caso di *servi*, *ancillae*, *mancipia*, *coloni/adscripticii*, *villani intuitu personae*, *homines de corpore*, *homines proprii*, *remences*, uomini di manomorta di condizione servile), ma soprattutto il miglioramento della condizione economica per individui personalmente già liberi (*rustici*, *homines*, *massarii*, *libellarii*, *villani respectu tenimentorum*, mezzadri e manovali): questi concetti verranno spesso ribaditi nelle pagine che seguono. Il contadino che si inurbava vedeva poi nel cambiamento della sua attività una possibilità di progresso del suo *status* anche quando l'impiego nella manovalanza del settore edilizio o portuale o in un'azienda dedita all'artigianato spesso gli offrivano inizialmente appena di che sostenere sé e la propria famiglia¹¹. Sfuggire alle fatiche e, in molti casi, alla condizione di pura sussistenza offerto dal lavoro dei campi era talvolta un traguardo ambito dai figli più giovani di famiglie relativamente numerose, i quali, essendo per lo più uomini liberi, potevano scegliere tra un nuovo tipo di vita in città e in centri semiurbani – dove le attività artigianali e commerciali erano in costante cre-

⁸ Cfr. cap. II, paragrafo 1.

⁹ Cfr. paragrafo 4 di questo capitolo.

¹⁰ Cfr. paragrafo 3 di questo capitolo e cap. II.

¹¹ Cfr. *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale*, a cura di R. COMBA, G. PICCINI, G. PINTO, Napoli 1984.

scita nei secoli XI-XIII e promettevano diverse possibilità di ascesa sociale¹² – oppure continuare a fare i contadini in villaggi di nuova fondazione dotati di franchigie o in borghi franchi comunali, protetti dalla giustizia cittadina nei confronti delle violenze signorili, con l’opportunità di mettere a coltura nuove terre a condizioni vantaggiose.

Città in espansione e decine di migliaia di nuovi villaggi attraversarono in quei tre secoli – e ancora nel periodo di depressione e di crisi che contrassegnò tutto il secolo XIV e i primi decenni del XV – centinaia di migliaia di persone (se non addirittura milioni di individui) in tutta l’Europa occidentale¹³.

Anche se in netta minoranza¹⁴, molte di queste persone erano però di condizione servile e in quanto tali soggette ereditariamente alla potestà di un signore, che poteva disporre della loro persona, che ereditava le terre assegnate loro in concessione perpetua e i loro beni “peculiari” (diritto definito *ius manusmortuae* in area transalpina) qualora non avessero avuto eredi diretti, che aveva il diritto di concedere o di negare loro di sposarsi fuori dalla signoria, che esigeva un tributo arbitrario (*tallia, questa*) per la protezione che offriva¹⁵. In verità non si trattava solo di *servi* di origine altomedievale, il cui numero era fortemente diminuito fra XI e XII secolo¹⁶, ma anche di gruppi di contadini liberi che avevano rinunciato volontariamente alla loro libertà personale. Infatti, di fronte alla mobilità incontrollata di gruppi sempre più numerosi di contadini, a partire dal secolo XII in alcune regioni d’Italia e d’Europa molti signori – grazie al supporto giuridico del diritto romano che glossatori e commentatori stavano reinterprestando, consentendo così ai notai di inserire nuove clausole nei contratti di locazione a tempo indeterminato – diedero impulso alla diffusione di patti agrari che, pur essendo talvolta vantaggiosi sul piano economico per i contadini stessi (gra-

¹² Cfr. cap. V.

¹³ A questo proposito sono particolarmente interessanti le suggestioni suggerite da E. LE ROY LADURIE, *Les paysans français d’ancien régime. Du XIV^e au XVIII^e siècle*, Paris 2015, pp. 15-72. Tuttavia queste considerazioni dovranno sempre essere comprovate da dati concreti e da stime relative al numero dei villaggi di nuova fondazione nei territori analiticamente studiati: cfr. capp. IV-V.

¹⁴ F. PANERO, *Forme di dipendenza rurale nel Medioevo. Servi, coltivatori liberi e vassalli contadini nei secoli IX-XIV*, Bologna 2018, pp. 19-65.

¹⁵ La taglia era imposta anche agli uomini liberi, che però solitamente cercavano di ottenere una sua precisa definizione per quanto riguardava tempi della riscossione e importo, attraverso una carta di franchigia: F. PANERO, *Il servaggio bassomedievale. “Tailables” e “Mainmortables” nell’area alpina occidentale*, Acireale-Roma 2019, p. 91 sgg.

¹⁶ PANERO, *Forme di dipendenza rurale* cit., p. 22 sgg.

zie alla quantità e alla qualità delle terre loro assegnate a tempo indeterminato), limitavano fortemente la loro libertà di movimento e consentivano in certe situazioni ai concedenti di recuperare il dominio utile sulle terre allagate e i beni mobili prodotti sul fondo (*conquestum*), come se i coltivatori concessionari fossero stati della medesima condizione degli antichi *coloni* o *adscripticii* o *servi glebae*¹⁷.

Nel continuo confronto dialettico tra coltivatori dipendenti, liberi o “già liberi”, e signori/proprietari terrieri le migrazioni dei contadini continuarono tuttavia per tutto il basso medioevo a essere la strada principale per cercare di conseguire miglioramenti economici, per affrancarsi da tributi eccessivamente onerosi, per ottenere, o riottenere, la libertà giuridico-personale¹⁸. Libertà, quest’ultima, che in molti casi essi avrebbero *de iure* potuto raggiungere solo se provvisti di una “carta di manumissione”, come abbiamo detto, concessa dai propri padroni come avveniva per gli schiavi che si intendevano liberare.

Del resto, parallelamente alle iniziative contadine che inducevano a un’emigrazione o sollecitavano un’affrancazione signorile da tributi esosi o arbitrari – oppure alla concessione di una “carta di franchigia” che stabilizzava questi tributi arbitrari – o consentivano di ottenere una vera e propria manumissione dalla condizione ereditaria di servitù o di *adscriptio glebae*, si svolgeva una parte significativa delle attività e dei progetti politici delle comunità urbane e rurali, che dal secolo XII in avanti riuscirono ad affermarsi, autonomamente o con il consenso signorile contrattato, come “comuni”, che finivano per diventare soggetti politici antagonisti ai signori del contado¹⁹.

2. Note sui legami alla terra nel medioevo: una discussione a partire da Marc Bloch

Negli ultimi quarant’anni diversi studi hanno consentito di riprendere e affrontare su basi euristiche rinnovate un tema – quello della servitù medievale – che nella prima metà del Novecento aveva impegnato i maggiori storici della società, dell’economia e del diritto in un vasto dibattito, che tal-

¹⁷ Cfr. paragrafo 4 di questo capitolo.

¹⁸ Cfr. cap. III.

¹⁹ F. PANERO, *Comunità, carte di franchigia, comuni. Insediamenti umani fra area alpina e Pianura padana occidentale (secoli XI-XV)*, Acireale-Roma 2020, pp. 19-88.

volta aveva assunto toni molto aspri, come per esempio avvenne in Francia nel serrato confronto di Léo Verriest con gli studi di Marc Bloch²⁰.

Così la discussione, che sembrava chiusa dopo la scomparsa di Bloch – fiero combattente nella sua intensa militanza storiografica sulle questioni della servitù e della libertà, ma anche coraggioso difensore della Libertà, fino alla morte, nel 1944, di fronte all'occupazione nazista del proprio Paese²¹ –, riprese grazie agli studi di Georges Duby, Pierre Bonnassie, Dominique Barthélemy e altri studiosi, nell'ultimo quarto del Novecento. Dunque, il tema della servitù medievale in Francia è tornato a essere di attualità, anche se l'aspetto giuridico dei legami alla terra è rimasto ai margini delle indagini più recenti²².

In Inghilterra e in Spagna, invece, data la presenza rispettivamente del *villeinage* e della condizione dei *remences*, si è spesso affrontata la questione della “servitù della gleba” medievale – che Marc Bloch riteneva essere una realtà del mondo tardoantico (che si esprimeva attraverso il “colonato”), profondamente mutata e sostanzialmente superata dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente – richiamando le specificità regionali, come in particolare fecero Paul Vinogradoff e Jaume Vicens Vives²³.

Quanto all'Italia e alla Germania, poi, gli storici del diritto, spesso senza prendere in considerazione gli studi francesi, sin dai primi decenni del secolo XX indagarono la servitù medievale in una prospettiva di continuità

²⁰ M. BLOCH, *Blanche de Castille et les serfs du Chapitre de Paris*, in «Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France», XXXVIII (1911), pp. 224-272, ora anche in ID., *La servitù nella società medievale*, trad. it., Firenze 1975 (nuova ediz. a cura di G. CHERUBINI, Firenze 1993); ID., *Servo della gleba. Storia di un modo di dire*, in ID., *La servitù cit.*, pp. 153-179 (I ediz. in «Revue Historique», 136, 1921, pp. 220-242); ID., «*Servus glebae*», *Ibid.*, pp. 179-187 (I ediz. in «Revue des Etudes Anciennes», 4, 1926, pp. 352-358); ID., *I colliberti. Studio sulla formazione della classe servile*, *Ibid.*, pp. 189-295 (I ediz. in «Revue Historique», 157, 1928, pp. 1-48 e 225-263); L. VERRIEST, *Institutions médiévales. Introduction au Corpus des records de coutumes et des lois des chefs-lieux de l'ancien comté de Hainaut*, Paris 1946, p. 125 sgg. La critica di Verriest maturò negli anni immediatamente successivi alla morte di Bloch.

²¹ Cfr. M. BLOCH, *L'Histoire, la Guerre, la Résistance*, Paris 2006.

²² La bibliografia francese è vastissima: ci si limita a citare alcuni studi di P. BONNASSIE, *La Catalogne du milieu du X^e siècle à la fin du XI^e siècle. Croissance et mutations d'une société*, Toulouse 1975, pp. 576 sgg., 824 sgg.; ID., *Survie et extinction du régime exclavagiste dans l'Occident du haut moyen-âge (IV^e-XI^e siècles)*, in «Cahiers de civilisation médiévale», XXVIII (1985), pp. 307-343; D. BARTHÉLEMY, *La société dans le comté de Vendôme de l'an Mil au XIV^e siècle*, Paris 1993, pp. 40 sgg., 474-505; ID., *Qu'est-ce que le servage, en France, au XI^e siècle?*, in «Revue Historique», 582 (1992), pp. 233-284; G. DUBY, *Servage*, in *Encyclopaedia Universalis*, Paris 1996, 20, p. 934 sgg. (con rinvio a diversi studi precedenti).

²³ P. VINOGRADOFF, *Villainage in England. Essays in English Medieval History*, Oxford 1968, pp. 223 sgg., 313 sgg.; J. VICENS VIVES, *Historia de los remensas (en el siglo XV)*, Barcelona 1945.

con il mondo antico, postulando un allentarsi dei vincoli schiavili nell'alto medioevo e ipotizzando contemporaneamente un "livellamento" delle varie condizioni di dipendenza rurale nella direzione del "servaggio"²⁴, condizione che intorno all'anno Mille, secondo il loro modo di vedere le cose, non sarebbe stata troppo diversa da quella del "colonato" tardoantico, che una legge teodosiana definiva "servitù della terra", per via dei vincoli ereditari alla terra coltivata per i *coloni* personalmente liberi – vincoli diffusisi a partire dai tempi di Diocleziano e di Costantino –, in contrapposizione con lo *status* degli schiavi o *servi (de persona)*²⁵.

L'errore dell'appiattimento cronologico – nel quale sono spesso incorsi gli storici italiani e tedeschi, in particolare – e, insieme, la sovrapposizione di concetti profondamente diversi fra loro (quelli della schiavitù e del colonato tardoantichi, da un lato, e quelli della servitù altomedievale e del nuovo servaggio ereditario bassomedievale) hanno per lo più generato situazioni di confusione e perplessità, nelle quali ci si può districare soltanto applicando un rigoroso metodo di analisi storica, che anche grazie all'edizione di nuovi documenti va riproponendo un'esegesi rinnovata delle fonti già analizzate nella prima metà del Novecento.

Così, in occasione di due tavole rotonde, organizzate rispettivamente dall'Université de Paris X-Nanterre nel 1997 e dall'École Française de Rome nel 1999, le forme diversificate di schiavitù, servitù e servaggio (diversificate dal punto di vista socio-economico delle condizioni di vita e degli oneri imposti), sono state tutte ricondotte alla "dipendenza ereditaria", l'unica condizione giuridica che consenta di operare una corretta distinzione con le forme di "dipendenza libera" (sempre temporanea, anche quando i patti di

²⁴ Della vasta bibliografia esistente cfr. soltanto G. VON BELOW, *Geschichte der deutschen Landwirtschaft des Mittelalters in ihren Grundzügen*, Stuttgart 1966² (I ediz. 1937), p. 103 sgg.; K. BOSL, *Modelli di società medievale*, con introduz. di O. Capitani, Bologna 1979, pp. 84 sgg., 142 sgg.; G. LUZZATTO, *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli IX e X*, ora in ID., *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo*, Bari 1966 (I ediz. 1909); P. VACCARI, *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna 1926.

²⁵ Cfr. J.-M. CARRIÉ, *Un roman des origines: les généalogies du "colonat du bas-Empire"*, in *Opus*, II (1983), pp. 205-251, alle pp. 217 sgg., 233 sgg.; F. DE MARTINO, *Il colonato fra economia e diritto*, in *Storia di Roma*, 3, *L'età tardoantica, I, Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, p. 789 sgg.; G. GILIBERTI, *Servi della terra. Ricerche per una storia del colonato*, Torino 1999, pp. 47 sgg., 107 sgg.; A. MARCONI, *Il colonato tardoantico nella storiografia moderna (da Fustel de Coulanges ai nostri giorni)*, Como 1988, pp. 81-100; F. PANERO, *La cosiddetta "servitù della gleba": un problema aperto*, in ID., *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna 1984, pp. 207-276. Ma cfr. ora F. PANERO, *La "servitù della gleba" e il villanaggio. Italia centro-meridionale (secoli XII-XIV)*, Acireale-Roma 2022.

lavoro fossero stati di lunga durata) e quindi, sul piano del metodo storico, di procedere nella direzione di un'esegesi corretta della documentazione disponibile²⁶.

È proprio grazie a questa nuova impostazione dell'esame critico delle fonti – e segnatamente di quelle relative alla contrattualistica agraria – che negli ultimi anni si sta progressivamente definendo un quadro ben diverso da quello tradizionale, anche se la discussione è ancora molto vivace su alcuni aspetti del servaggio bassomedievale: per esempio, sulla realtà del *villeinage* inglese, dopo la messa a punto di Christopher Dyer²⁷ e le più recenti considerazioni di Gianfranco Pasquali, che partono proprio dalla contrattualistica agraria²⁸, si attendono nuovi risultati interpretativi grazie ad alcune ricerche, di prossima pubblicazione²⁹, che affrontano contemporaneamente il tema dal punto di vista dell'analisi socio-economica e da quello dell'analisi storico-giuridica, due percorsi d'indagine storica che non si devono confondere, ma piuttosto integrare, avendo entrambi la finalità di definire natura e caratteri della dipendenza libera e servile.

3. Considerazioni generali sulla servitù e sulla libera dipendenza nell'Europa occidentale durante l'età carolingia e postcarolingia: alcuni risultati della ricerca

Come introduzione al tema che affrontiamo è opportuno riflettere subito su alcune questioni generali relative ai problemi posti dagli studi sulla dipendenza ereditaria, vale a dire “servile”. La ricerca più aggiornata sui temi

²⁶ *Les formes de la servitude: esclavages et servages de la fin de l'Antiquité au monde moderne. Actes de la table ronde de Nanterre (12-13 décembre 1997)*, in «Mélanges de l'École Française de Rome – Moyen Âge», 112 (2000), pp. 493-631; *La servitude dans les pays de la Méditerranée chrétienne au XII^e siècle et au-delà: déclinante ou renouvelée? Actes de la table ronde de Rome, 8-9 octobre 1999*, Ivi, pp. 633-1055. Considerati i collegamenti diretti con queste Note, mi permetto di rinviare ai miei contributi presentati alle due tavole rotonde: F. PANERO, *Le nouveau servage et l'attache à la glèbe aux XII^e et XIII^e siècles: l'interprétation de Marc Bloch et la documentation italienne*, in *Les formes de la servitude* cit., pp. 551-561; Id., *Persistenze della servitù altomedievale e forme di nuovo “servaggio” nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, in *La servitude* cit., pp. 761-773. Cfr. anche il volume miscelaneo *Forms of Servitude in Northern and Central Europe. Decline, Resistance and Expansion*, a cura di P. FREEDMAN, M. BOURIN, Turhout 2005; PANERO, *Il servaggio bassomedievale* cit.

²⁷ C. DYER C., *Villeins, Bondmen, Neifs, and Serfs: New Serfdom in England, c. 1200-1600*, in *Forms of Servitude in Northern and Central Europe* cit., pp. 419-435.

²⁸ G. PASQUALI, *Rapporti e patti di lavoro nelle campagne inglesi nei secoli X-XII*, in *Contratti agrari e rapporti di lavoro nell'Europa medievale*, a cura di A. CORTONESI, M. MONTANARI, A. NELLI, Bologna 2006, pp. 65-86.

della servitù altomedievale e del servaggio del basso medioevo ci consente di fare il punto su alcuni aspetti essenziali che possiamo così sintetizzare:

a) Il termine *servus* viene utilizzato nelle leggi germaniche per indicare la condizione dello “schiavo” – un dipendente “ereditario” privo di personalità giuridica, spesso prigioniero di guerra, escluso dalla vita della comunità e talvolta ancora equiparato agli animali da lavoro, come accadeva per lo schiavo rurale nell’antichità – e, in Italia, conserva tale significato fino all’età longobarda avanzata. Un avvicinamento del *servus* allo stato giuridico dei liberi poteva tuttavia avvenire attraverso la “manumissione condizionata”, una forma di liberazione che però consentiva al padrone di conservare il patronato perpetuo sui liberti, che dunque continuavano a essere considerati dei dipendenti non-liberi³⁰. Infatti lo *status* dei liti o *laeti* (presso i Franchi e gli Alemanni), dei lazzi (presso i Sassoni), degli aldi (presso i Longobardi) e dei colliberti, secondo la legge romana, pur consentendo un avvicinamento giuridico e sociale ai dipendenti liberi, continuava a imporre la condizione di dipendenza ereditaria³¹.

b) La diminuzione progressiva, a partire dall’età carolingia, delle attestazioni di manumissioni condizionate è però un segno concreto dell’inserimento degli stessi *servi* non manumessi nella “comunità cristiana”, sicuramente favorito dalla legislazione dei secoli VIII e IX che, pur non pervenendo a una abolizione completa delle forme più rigide di schiavitù e della “servitù rurale ereditaria”, sotto l’influenza della predicazione di alcuni vescovi, monaci e missionari, riconosceva ai liberti condizionati e ai *servi* propriamente detti la piena dignità umana. A partire dall’età carolingia divenne spesso superfluo subordinare la partecipazione dei *servi* alla vita della comunità contadina a un atto di liberazione condizionata perché ormai il *servus* non era più considerato uno “schiavo”, ossia un semplice strumento di lavoro, sradicato dalla comunità, come accadeva in età tardoantica e nella prima età longobarda (a parte vanno tuttavia sempre considerati i *servi* nella fase di tratta, che è opportuno continuare a definire “schiavi”, vocabolo che comincia a diffondersi intorno all’anno Mille e, come è noto, si deve

²⁹ A. SCIASCIA, *Il “villeinage” in Inghilterra. Una forma di servaggio istituzionalizzato (secoli XII-XIV)*, Acireale-Roma 2022 (c.s.).

³⁰ PANERO, *Servi e rustici* cit., pp. 15-64.

³¹ K. MODZELEWSKI, *L’Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana*, Torino 2008, p. 173 sgg.

alla loro provenienza prevalente, ancora nel tardo medioevo, dal mondo slavo: sono infatti spesso definiti *servi sclavi*)³².

c) Nell'Italia centrosettentrionale il numero di *servi* di origine altomedievale diminuisce progressivamente fra X e XI secolo e in alcune aree la servitù scompare nel secolo XII, salvo alcune eccezioni. Scompare in concomitanza con lo sfaldamento della *curtis* bipartita e con l'affermazione delle signorie territoriali di banno³³. Nel Lazio, per esempio, Pierre Toubert ha rilevato una sostanziale assenza nella documentazione dei vocaboli *servi*, *ancillae*, *mancipia* fin dall'inizio del secolo XI³⁴. Vi sono nondimeno alcune eccezioni a questo processo, verificabile un po' in tutta l'Europa occidentale. Fa, per esempio, eccezione il territorio di Bologna dove la servitù – assolutamente marginale nel secolo XII – rinacque all'inizio del XIII in seguito all'approvazione di uno statuto comunale, che consentiva ai liberi che avessero sposato un'*ancilla* di essere esonerati dal pagamento dei tributi al comune. Di conseguenza, nel corso di cinquant'anni, il numero dei *servi* crebbe in modo eccezionale: infatti per il diritto romano i figli di un libero e di una *ancilla* erano *servi*. Così, a Bologna, la popolazione servile – che alla fine del secolo XII poteva coinvolgere approssimativamente il 2% della popolazione – alla metà del secolo XIII contava circa seimila persone, vale a dire il 7/8% della popolazione complessiva della città e del contado bolognese, che si può stimare per quell'epoca intorno agli 80.000 abitanti³⁵.

d) Queste trasformazioni della servitù, nella direzione della libera dipendenza, fra IX e XI secolo, spiccano in un'indagine condotta su circa cinquemila atti scritti del regno di Francia da Michel Parisse: «L'évolution des hommes s'est accompagnée d'un changement des mots en usage, *mancipium*, *servus*, *homo (proprius)*, ce changement s'opérant lentement sans coupure ni mutation brusque. Il me paraît, pour finir, que le non libre carolingien est devenu un serf, dont on relève les charges juridiques, puis un

³² P. BONNASSIE, *Survie et extinction du régime esclavagiste* cit., pp. 307-343; G. ROSSETTI, *I ceti proprietari e professionali: status sociale, funzioni e prestigio a Milano nei secoli VIII-X*, I, *L'età longobarda*, in *Atti del X Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto 1986, p. 192 sgg.; CH. VERLINDEN, *L'esclavage dans l'Europe médiévale*, I, *Péninsule ibérique, France*, Brugge 1955; II, *Italie, Colonies italiennes du Levant, Levant latin, Empire byzantin*, Gent 1977.

³³ PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 27 sgg.

³⁴ P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e à la fin du XII^e siècle*, Rome 1973, p. 475 sgg.

³⁵ F. PANERO, *Manumissioni collettive di servi in Francia e in Italia nel secolo XIII: riflessioni per una comparazione storica*, in *Il "Liber Paradisus" e le liberazioni collettive nel XIII secolo. Cento anni di studi (1906-2008)*, a cura di A. ANTONELLI, M. GIANANTE, Venezia 2008, pp. 351-368.

paysan, qui n'est plus que dépendant supportant des charges à caractère économique. En tous cas il convient de nuancer ou de corriger les définitions abruptes données du serf de la pleine période féodale»³⁶.

e) Accanto agli schiavi di tratta, ai *servi* integrati nelle comunità rurali e ai *colliberti/aldii*, nell'alto e nel basso medioevo sono documentati, oltre a piccoli proprietari terrieri (allodieri), contadini dipendenti liberi, che la documentazione dell'Europa occidentale induce a ritenere fossero la maggioranza della popolazione quantunque, per la natura dei documenti scritti, non sia possibile pervenire a un calcolo di tipo statistico nemmeno su base regionale o subregionale³⁷.

4. Libera dipendenza, mobilità contadina e forme di nuovo servaggio "personale e reale" in Italia nei secoli XII-XIV

In Italia, con l'affermazione delle signorie di banno fra X e XI secolo, emerge un ceto di contadini subordinati, di condizione giuridica libera, denominati *homines, rustici, libellarii, massarii*. Qualche volta sono anche chiamati *villani*, vale a dire *habitatores villae*. La libertà dei *rustici* italiani è denunciata dalla loro possibilità di disporre di un patrimonio mobiliare e immobiliare, di sposarsi liberamente, di testimoniare in tribunale, di abbandonare la terra ottenuta in locazione alla scadenza del contratto, o anche prima della scadenza, pagando una penale. La mobilità di questi contadini nell'Italia centrale e settentrionale è ben documentata fin dai secoli X-XI, quando li vediamo spostarsi con estrema frequenza verso le città, verso nuovi villaggi, verso castelli da poco costruiti nelle campagne: essi si spostavano senza problemi da un luogo all'altro anche perché avevano acquisito il diritto di vendere il "dominio utile" sulla terra detenuta in locazione a tempo indeterminato. La loro dipendenza dal signore locale, dunque, si interrompeva con l'emigrazione dal luogo in cui abitavano³⁸.

³⁶ M. PARISSÉ, *Histoire et sémantique: de "servus" à "homo"*, in *Forms of servitude* cit., pp. 19-56, a p. 46. In parte diversa è l'interpretazione delle trasformazioni della servitù in Borgogna fra VI e XV secolo nel pur apprezzabile libro di N. CARRIER, *Les usages de la servitude. Seigneurs et paysans dans le royaume de Bourgogne (VI^e-XV^e siècle)*, Paris 2012, p. 86: «je ne vois pas de différence fondamentale entre le servage des *servi* du IX^e siècle et celui des *homines* des XII^e-XIII^e, du moins pour les régions étudiées dans le présent ouvrage».

³⁷ R. FOSSIER, *L'infanzia dell'Europa. Economia e società dal X al XII secolo*, Bologna 1987, pp. 484-491; F. PANERO, *Schiavi, servi e "homines alterius" nelle città e nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (secoli IX-XII)*, in *Città e campagna*, LVI Settimana di Studio del CISAM, Spoleto 2009, paragrafo 2.

³⁸ PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., pp. 25 sgg., 154 sgg.

Nel corso del secolo XI non si poneva, quindi, il problema dei legami alla terra per i contadini dipendenti, perché da un lato i *servi* propriamente detti erano un gruppo nettamente minoritario e dall'altro i *libellarii*, che attraverso un patto scritto (*libellum*) s'impegnavano ad abitare sul *resedium* avuto in locazione, per tutta la durata del contratto, potevano in realtà emigrare quando volevano. La stessa condizione è riscontrabile per i *massarii* liberi, che regolavano i loro patti di lavoro attraverso la consuetudine locale.

Nonostante sia questa la situazione che generalmente è documentata per i secoli X-XI, la storiografia giuridica italiana all'inizio del Novecento ha orientato diversamente gli studi. Infatti negli stessi anni in cui Marc Bloch combatteva contro l'idea che vedeva la dipendenza dei non-liberi del medioevo caratterizzata dai legami alla terra – e dimostrava che la locuzione «*servus glebae*», per definire il *colonus-adscripticius*, era stata coniata, all'inizio del secolo XII, dal giurista bolognese Irnerio nel commentare il *Digestum vetus*, dunque con riferimento all'età tardoantica e non al secolo XI³⁹ – uno storico del diritto italiano, Pietro Vaccari, sviluppava una teoria esattamente opposta. Questa teoria era già stata enunciata da un altro storico del diritto della fine dell'Ottocento, Antonio Pertile, che a sua volta si accostava al pensiero giuridico tedesco e all'interpretazione del revisionismo marxista, che in Italia si sarebbe espresso attraverso la scuola economico-giuridica⁴⁰. Per Vaccari i “servi della gleba” non erano i *servi et ancillae* carolingi (da lui definiti “schiavi”), ma sarebbero stati i contadini dipendenti privi di un contratto scritto. Quantunque non fosse mai stata apertamente criticata la posizione interpretativa di Marc Bloch, l'interpretazione di Pietro Vaccari fece scuola. Quali sono i documenti che hanno dato forza a questa teoria, accolta anche da alcuni storici tedeschi (come Karl Bosl, per esempio)⁴¹ e da alcuni storici del diritto francesi (Pierre Collinet, Jean Balon)⁴², oltre che da quelli italiani?

³⁹ BLOCH, *Servo della gleba* cit., p. 164 sgg.

⁴⁰ Karl Marx riteneva che la condizione dei *villani* inglesi si potesse estendere a tutti i coltivatori dipendenti che prestavano *corvées*, come del resto avveniva sul continente per la realtà alto-medievale del servo casato (*self-sustaining serf*); tale ipotizzato livellamento gli permetteva quindi di parlare di “servi della gleba”: K. MARX, *Il Capitale*, Torino, Einaudi (PBE), 1978, libro I, cap. 24, pp. 883 sgg., 912 sgg.; libro III, cap. 47, pp. 1062-1079.

⁴¹ Cfr. nota 24.

⁴² P. COLLINET, *Le colonat dans l'empire romain*, in *Le servage*, Bruxelles, Recueils de la Société Jean Bodin, II, 1959, p. 91 sgg.; J. BALON, «*Ius Medii Aevi*», I, *La structure et la gestion du domain de l'Église au Moyen Âge dans l'Europe des Francs*, Namur 1963, I, p. 171 sg.

I documenti presi in considerazione da Vaccari erano atti dei secoli XII e XIII relativi alla Toscana e all'Emilia Romagna, in cui alcuni contadini s'impegnavano in forma scritta a diventare *adscripticii* o *coloni conditionales*, come gli antichi *coloni* del tardo Impero romano. Egli citava inoltre alcuni atti di liberazione dei *coloni* dalla condizione di servaggio, della stessa epoca. Per Vaccari in sostanza tutto ciò avrebbe costituito una prova della continuità della condizione dei *coloni/adscripticii* fra tarda antichità e basso medioevo. Lo storico del diritto trascurava però il fatto che il termine *colonus* nell'alto medioevo poteva indicare sia discendenti di *adscripticii* della tarda antichità, sia contadini dipendenti provvisti di contratto scritto e liberi di spostarsi⁴³. Aveva invece ragione per quanto riguarda la diffusione in alcune regioni di contratti di *adscriptio terrae*, che tuttavia, dobbiamo precisare, per l'età medievale (sostanzialmente dopo la Prammatica sanzione di Giustiniano e dopo lo stanziamento dei Longobardi in Italia), salvo eccezioni, sembrano essere documentati solo a partire dal secolo XII.

Lo spoglio di migliaia di documenti editi e inediti, condotto negli ultimi trentacinque anni da chi scrive, consente di confermare che – come già rilevava Marc Bloch – fu il giurista bolognese Irnerio a coniare in forma di glossa la locuzione “servitù della gleba” per indicare i *coloni* tardoantichi. Se però Irnerio si limitò inizialmente a commentare il *Digestum Vetus*, ben presto, nel secolo XII, lo stesso glossatore (probabilmente) e, soprattutto, altri giuristi offrirono la possibilità ai notai di applicare ai rapporti quotidiani, ossia in forma contrattuale, questa antica condizione di dipendenza, riesumando i vincoli dell'*adscriptio*. Dunque, la “rinascita” del diritto romano nello *Studium* di Bologna non si risolveva solamente nel commento delle antiche leggi sul colonato (dopo Irnerio, basti citare Martino, Bulgaro, Azzone, Accursio o Roffredo)⁴⁴, ma diventava uno strumento operativo per i giuristi pratici (come, ad esempio, Rolando da Lucca) che ogni giorno si confrontavano con l'esigenza di dirimere vertenze fra dipendenti e signori⁴⁵.

Sia dai formulari notarili, sia dai contratti agrari risulta dunque che questa nuova forma di subordinazione traeva forza da un patto, per lo più scritto: soltanto in questo modo nell'Italia centrosettentrionale si potevano legittimamente vincolare alla terra dei contadini originariamente liberi. Mol-

⁴³ PANERO, *La “servitù della gleba” e il villanaggio* cit., p. 38 sgg.

⁴⁴ M. CARVALE, *La legge e la tradizione. Glossatori civilisti e decretisti sul rapporto tra legge antica e legge nuova: qualche nota*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 9 (2018), p. 57 sgg.

⁴⁵ E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996; E. CONTE, S. MENZINGER, *La Summa trium librorum di Rolando da Lucca (1195-1234)*, Roma 2012, p. 380 sgg., 391 sg.

ti affittuari perciò, per salvaguardare la loro libertà, spesso chiedevano ai proprietari di assicurarli espressamente che non li avrebbero mai considerati *manentes perpetui*, cioè che non facevano invece nel secolo XI, prima della nuova diffusione delle norme dell'antico diritto romano sul colonato: chiedevano pertanto di inserire nei patti agrari formule del tipo «ullo modo non agemus neque molestabimus vos seu liberos vestros ... de manentia et omni colonaria seu ascripticia vel non ascripticia conditione» o simili⁴⁶. La chiarezza non era mai eccessiva, visto che solo la condizione di “manenza colonaria” permetteva ai signori fondiari di esercitare la propria giurisdizione “privata” su questi gruppi di contadini e di sottrarli al banno “pubblico” delle signorie territoriali (come *de iure* potevano fare nei confronti dei *servi* propriamente detti).

A questi tentativi dei signori si opponevano con forza anche i comuni urbani, che alla fine del secolo XII stavano estendendo la loro giurisdizione al contado. Tanto per citare un paio di casi, se la consuetudine pisana dei secoli XI e XII permetteva la libera emigrazione dei *rustici* verso la città, la reazione signorile fu quella di farli impegnare, quando era possibile, a rimanere sul fondo coltivato in qualità di *adscripticii*, proprio attraverso clausole iugulatorie inserite nei contratti del secolo XII; quando però furono chiari i tentativi signorili di considerare come *coloni*-ascrittizi anche i coltivatori dipendenti liberi che regolavano i propri rapporti di subordinazione con patti consuetudinari, il comune intervenne per ripristinare il precedente diritto consuetudinario, ammettendo che fossero trattati come ascrittizi solo coloro che avevano sottoscritto un patto in tal senso o i loro figli (che fossero rimasti sulla terra in concessione dei genitori per più di trent'anni)⁴⁷. A Firenze la permanenza in città per dieci anni di *coloni*, *villani*, *homines alterius* (cioè di quelle categorie specifiche di contadini che si erano impegnati a rimanere sulla terra signorile *in perpetuum* e che poi erano fuggiti) cancellava ogni impegno assunto in precedenza con i *domini*: in questo caso va ripetuto che non si trattava di semplici affittuari, di massari con contratto a tempo indeterminato o con terre avute in concessione con patti consuetudinari, oppure di mezzadri – per i quali la libertà di movimento era esplicitamente riconosciuta dalle norme comunali e dalla consuetudine –,

⁴⁶ *Regesto del capitolo di Lucca 1910-1939*, a cura di P. GUIDI, O. PARENTI, Roma 1910-1939, I, p. 442, doc. 997, 30 lug. 1145; II, p. 104 sg., doc. 1178, 27 lug. 1159; p. 263, doc. 1409, 1 dic. 1179.

⁴⁷ PANERO, *La “servitù della gleba” e il villanaggio* cit., pp. 81 sgg., 126. Cfr. cap. VI, note 38-40.

ma di coloro che erano formalmente classificati come “servi della gleba” per via dell’accettazione dei nuovi patti di colonato⁴⁸.

Anche nella Sicilia e in alcune aree del Meridione d’Italia nei secoli XII e XIII con la locuzione *villani intuitu personae* si indicavano contadini legati alla terra; ma qui, per ragioni etniche, a creare questa nuova condizione intervenivano non tanto i contratti agrari post-irneriani bensì soprattutto le leggi della monarchia normanna, che consentivano di inquadrare tra i *villani intuitu personae* – contrapposti ai *villani liberi* (*villani respectu tenimentorum*) – in particolare, anche se non esclusivamente, la popolazione musulmana ribelle⁴⁹.

In questo quadro è interessante rilevare che invece non è stato finora possibile trovare, per i secoli XII e XIII, contratti relativi alla Valle padana (Piemonte, Lombardia, Veneto)⁵⁰, nei quali i contadini s’impegnino a vincolare se stessi e i propri eredi *in perpetuum* al fondo coltivato. La ragione sta probabilmente nel fatto che qui il diritto longobardo continuava a essere applicato anche quando in Emilia Romagna, in Toscana e in tutta l’Italia centrale e meridionale prevaleva ormai nettamente il diritto romano. Nel diritto longobardo la condizione dei *coloni* non è contemplata, infatti presso i Longobardi erano gli *aldii* a rappresentare la categoria dei liberi con libertà condizionata, ma questa era una categoria in via di estinzione fin dal secolo X.

Comunque, anche nelle regioni in cui il nuovo colonato risulta maggiormente diffuso, come la Toscana, la Liguria orientale, la Romagna, l’Umbria, le Marche (Sicilia ed alcune regioni del Meridione comprese), è evidente che coinvolgeva soltanto una minoranza dei coltivatori: infatti piccoli proprietari terrieri e contadini dipendenti continuavano a mantenere la loro libertà giuridica ed effettiva – per lo meno quando non vi fossero state violenze e soprusi signorili – e continuavano a spostarsi da un luogo all’altro con crescente intensità, come del resto dimostrano le diverse decine di mi-

⁴⁸ PANERO, *Schiavi, servi e “homines alterius”* cit., paragrafo 3. Cfr. anche cap. VI di questo volume.

⁴⁹ S. CAROCCI, *Le libertà dei servi. Reinterpretare il villanaggio meridionale*, in «Storica», XIII (2007), pp. 51-94; ID., *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014, p. 311 sgg.; O. CONDORELLI, «*Villani intuitu personae*» e «*villani respectu tenimentorum*». *Vincoli di dipendenza personale e categorie del diritto comune nella Sicilia dei secoli XII-XIII*, in *El Derecho frente a la relación del hombre con la tierra en el tránsito de la edad media a la edad moderna*, a cura di E. MONTANOS FERRÍN, Madrid 2019, pp. 25-109; PANERO, *La “servitù della gleba” e il villanaggio* cit., p. 141 sgg.

⁵⁰ Vi sono nondimeno alcune, isolate attestazioni tarde per il Trentino e il Friuli, e ciò induce senz’altro a proseguire nelle ricerche: PANERO, *La “servitù della gleba” e il villanaggio* cit., p. 104 sg.

gliaia di nuovi insediamenti fondati ex novo (o ampliati) in tutta la penisola e nell'Europa occidentale durante i secoli XII e XIII⁵¹.

All'inizio del secolo XIV le categorie di dipendenti che i giuristi medievali definivano *servi glebae* tendono a scomparire, in seguito all'intervento politico dei comuni urbani nel contado e grazie all'organizzazione delle comunità rurali e alla grande diffusione, al Centro e al Nord della penisola, di contratti agrari a breve termine. Anche al Sud la legislazione sveva e quella angioina tendevano progressivamente a limitare il potere dei vassalli e degli enti ecclesiastici verso i *villani*, per potenziare l'autorità della monarchia.

In conclusione, il mito storiografico della “servitù della gleba” medievale – quindi dell'ipotetica impossibilità per molti gruppi di contadini di emigrare – si spiega con il fatto che la rinascita del diritto romano consentì in alcune regioni la diffusione di contratti agrari che applicavano clausole tratte dal diritto giustiniano sugli antichi *coloni/adscripticii* (oltre alle ragioni politiche connesse con la conquista normanna della Sicilia musulmana), permettendo ai proprietari terrieri di frenare l'intensa mobilità contadina a partire dal secolo XII. Ma tali contratti non consentirono alla “servitù della gleba” di diventare espressione di un nuovo servaggio diffuso nella penisola perché né la giurisprudenza dell'epoca, né i comuni urbani del Centro-Nord (protesi a imporre la loro giurisdizione su tutti gli abitanti del contado), e neppure la monarchia normanno-sveva nel Sud della penisola, tollerarono che leggi antiche, ispiratrici di patti consensuali – o, nel Mezzogiorno d'Italia, i rapporti preesistenti con gruppi di antichi *adscripticii/ena-pógraphoi* –, potessero diventare una consuetudine generale.

La “servitù della gleba” in Italia restò pertanto circoscritta soltanto ad alcune regioni, dove peraltro, come abbiamo detto, non giunse mai a coinvolgere la maggioranza dei dipendenti rurali nei secoli XII-XIV. La stessa situazione si riscontra nella maggior parte delle regioni dell'Europa occidentale⁵², fatta eccezione per l'Inghilterra, la Vecchia Catalogna, alcune aree

⁵¹ *Ibid.*, p. 59 sgg. Per quanto riguarda i nuovi insediamenti di fondazione medievale, nella vasta bibliografia sull'argomento basti citare *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO, Cherasco-Cuneo 2002; *Le terre nuove*, a cura di D. FRIEDMAN, P. PIRILLO, Firenze 2004.

⁵² Cfr. M. BOURIN, *Villages médiévaux en Bas-Languedoc. Genèse d'une sociabilité (X^e-XIV^e siècle)*, Paris 1987, p. 213 sgg.; EAD., *Les 'homines de mansata' en Bas-Languedoc (milieu du XII^e siècle-milieu du XIV^e siècle): théorie, pratiques et résistances*, in *La servitude cit.*, pp. 883-917; P. FREEDMAN, *Servitude in Roussillon*, in *La servitude cit.*, pp. 867-882.

della Francia, dove il *villeinage*⁵³ e lo *status* dei *remences*⁵⁴ e dei *mainmortables*⁵⁵ ebbero nel corso del secolo XIII un posto importante (quantunque minoritario, anche se non definibile con precisione sul piano statistico) nel quadro delle relazioni di dipendenza. Dunque, soprattutto dopo il Mille l'intensa mobilità geografica delle persone consentiva di modificare costantemente i rapporti di lavoro, le condizioni socio-economiche dei lavoratori, la struttura delle comunità e la fisionomia degli insediamenti urbani e rurali⁵⁶.

⁵³ Cfr. note 27-29.

⁵⁴ I nuovi risultati delle ricerche esposti nel recente studio di L. TO FIGUERAS, *Servitude et mobilité paysanne: les origines de la "remença" catalane (XII^e-XIII^e siècle)*, in *La servitude* cit., pp. 827-865, sembrano orientati nella direzione delle conclusioni formulate dalle indagini sulle regioni italiane. Cfr. anche i saggi di P. Benito i Monclús, F. Garcia-Oliver, R. Lluch Bramon, P. Orti Gost, F. Sabaté, L. To Figueras, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali. Dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, a cura di R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS, Cherasco 2015.

⁵⁵ PANERO, *Il servaggio bassomedievale* cit., p. 55 sgg.; ID., *La "servitù della gleba" e il villaggio* cit., p. 229 sgg. Cfr. cap. II.

⁵⁶ Cfr. cap. V.

PARTE I

*Migrazioni e iniziative dei contadini
per ottenere la libertà personale*

CAPITOLO II

«Un anno e un giorno»: migrazioni per la libertà nell'area elvetica sud-occidentale

1. Premessa

Stadtluft macht frei, «L'aria delle città rende liberi», recita un adagio di origine tedesca. «Questa celebre formula, che suona come un detto giuridico – ha scritto Max Weber –, non è tratta dal linguaggio delle fonti, ma è stata coniata dalla letteratura del XIX secolo, in primo luogo nella versione “l'aria rende liberi” ... che rimanda alla derivazione dell'antico principio “l'aria fa proprio”, cioè sottopone il forestiero al signore fondiario o cittadino nel cui territorio egli viene a trovarsi»¹.

Fino a che punto è corretta questa espressione? Effettivamente il linguaggio delle fonti d'Oltralpe dei secoli XIII-XV è in parte diverso e spesso suona così: «se l'immigrato “in villa *per annum et diem* pacifice fuit demoratus”, sia trattato come gli altri *burgenses liberi*», come per esempio leggiamo nelle franchigie di Aubonne del 1234² e come, fra gli altri documenti, sostanzialmente stabilisce anche una variante del testo del privilegio fiscale concesso da Federico II ai *burgenses* di Berna nel 1218³. E ancora

¹ M. WEBER, *Economia e società: l'economia in rapporto agli ordinamenti e alle forze sociali*, trad. it., Roma 2003, p. 255, nota 13. Cfr. anche B. BOUCKAERT, *L'aria delle città rende liberi. Le città medievali come comunità volontarie*, in «Biblioteca della libertà», 127 (1994), pp. 5-58 (il quale affronta gli aspetti dell'autonomia politica delle città medievali e della libertà dei *cives pleno iure*); H. PLANITZ, *Die deutsche Stadt im Mittelalter*, Graz-Köln 1954, p. 127; J. SCHWARZ, *Stadtluft macht frei. Leben in der mittelalterlichen Stadt*, Darmstadt 2008. Il capitolo II riprende, con alcune modifiche, il saggio dello scrivente edito in *All'incrocio di due mondi. Comunità, ambiente, culture, tradizioni delle valli alpine dal versante padano a quello elvetico*, a cura di E. BASSO, Cherasco 2021, pp. 11-42.

² Cfr. nota 65 e i documenti citati nei paragrafi 2 e 4.

³ *Fontes Rerum Bernensium*, II, a cura di M. VON STÜRLER, Berna 1877, p. 4, doc. 3, 15 apr. 1218: «Omnis homo qui venerit in hunc locum et remanere voluerit, libere sedebit et remanebit. Si autem fuerit servus alicuius et dominum negaverit, tenetur eum dominus infra annum cum VII propinquis consanguineis eius convincere servum suum esse; alioquin si die et anno elapso non fuerit comprobatus, liber in urbe remanebit et de cetero non tenetur ei vel alicui respondere. Si vero confessus fuerit dominum, aut infra annum deducet eum aut in urbe liberum relinquet. Quod si infra annum non fuerit eductus, elapso anno de cetero liber remanebit. Quicumque ius burgensie in civitate cupit obtinere, cuiuscumque fuerit conditionis, debet omnia iura civitatis implere, nisi de communi consensu civium exemptus fuerit et absolutus». Si devono però rilevare alcune

nel 1493 la comunità di Ginevra dichiarava che per consuetudine «*burgenses seu cives civitatis Gebennensis et ibi habitantes per annum et diem sunt franchi, liberi et immunes ab omni talliabilitate et servitute*»⁴: ossia, dopo un anno e un giorno di residenza in città gli abitanti di Ginevra erano considerati liberi dal punto di vista giuridico-personale e affrancati dal pagamento della taglia signorile.

Tra le attestazioni più antiche della prescrizione di un anno e un giorno di area germanica si può ricordare un diploma di Federico I del 1186 – che confermava, con qualche integrazione, un precedente diploma che si faceva risalire a Carlo Magno – concesso alla città di Brema, quantunque all'epoca fosse ancora a carico del sedicente libero l'onere della prova della propria libertà, anche se in realtà la prova era costituita dallo stesso periodo di prescrizione di un anno e un giorno senza che nel frattempo fossero intervenute rivendicazioni signorili (fatta eccezione per i *servi* della chiesa bremense, che non avrebbero potuto avvalersi della medesima prova). Invece, quarant'anni dopo, per esempio nelle consuetudini scritte della città di Hagen, era il semplice periodo di prescrizione a provare, senza altra formalità, la libertà dell'immigrato⁵.

In Italia, l'idea che la residenza in città rendesse liberi gli inurbati di con-

varianti e numerose aggiunte (che fanno sospettare interpolazioni fatte dalla comunità di Berna, successivamente al 1218, per uniformare le franchigie, secondo il dettato del diploma, a quelle concesse a Freiburg im Breisgau e al diritto vigente nella città di Colonia: «*secundum ius Coloniensis civitatis*») rispetto all'edizione in *Historia diplomatica Friderici secundi*, a cura di J.L.A. HULLARD-BRÉHOLLES, Parigi 1852, I/2, p. 541 sg., edito con la data 16 apr. 1218, dove il nucleo principale e sostanziale del privilegio (peraltro presente anche nel doc. 3 cit.) è costituito dall'affrancazione dei *burgenses* da ogni servizio e tributo a favore dell'Impero, ad eccezione del censo per l'occupazione del suolo edificabile con le relative pertinenze nel borgo di Berna, e stabilisce che «... *burgenses ibidem nunc commorantes et postmodum illuc transmeantes in nostrum et imperii Romani dominium recepimus et defensionem, in perpetuum vos liberos facientes et posteros vestros et absolventes ab omni servitii exactione qua oppressi fuistis, nisi tamen a censu domorum et arearum vestrarum ...*». Per questo il documento nella sua formulazione integrale è collocato fra i diplomi spuri in MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, XIV/3, a cura di W. KOCH, Hannover 2010, p. 23 sgg., doc. 439, 15 apr. 1218.

⁴ Cfr. nota 78 e paragrafo 4.

⁵ MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, X/4, a cura di H. APPELT, Hannover 1990, p. 226 sgg., D. 955, 28 nov. 1186: «*Si quis vir vel mulier in civitate Bremensi ... per annum et diem nullo impetente permanserit et si quis postea libertati eius obviare voluerit, actori silentio improbationis imposito liceat ei dicti temporis prescriptione libertatem suam probare, excepta omni familia Bremensis ecclesie et omnium ecclesiarum ad eam sue rationis pertinentium*»; *Elenchus fontium historiae urbanae*, I, Leiden 1967, p. 213 sg., doc. 137, a. 1227, art. 9 (consuetudini scritte della città di Hagen): «*Quicumque annum et diem in civitate manserit sine aliqui impetitione, de cetero liber permanebit*».

dizione servile si deve probabilmente ai provvedimenti legislativi del comune di Bologna, che nel 1256-57 portarono alla liberazione collettiva di circa seimila servi della città e del contado, con un grandissimo impatto sulla mentalità dei contemporanei e dei posteri. I prologhi del *Liber Paradisus* divennero infatti «il presidio della memoria pubblica di un evento giudicato di portata epocale per la storia cittadina». Sul tema specifico della difesa cittadina della libertà, il prologo del libro relativo al Quartiere di Porta San Procolo recita: «nobilis civitas Bononie que semper pro libertate pugnavit ... redemit omnes quos in civitate Bononie ac episcopatu reperit servili conditione adstrictos et liberos esse decrevit»; e nel prologo del Quartiere di Porta Stiera si legge: «et cum sit civitas nobilis atque franca in ea tantum liberi commorentur»⁶.

Prima di quella data nella città di Bologna vi erano centinaia di *servi* (migliaia, nel contado) impegnati nel servizio domestico, nell'agricoltura o collaboratori nelle attività dei loro padroni – essi comunque non dovevano verosimilmente superare il 7 o l'8% della popolazione⁷ –, ma anche dopo si ricostituirono nel distretto bolognese forme di dipendenza perpetua assimilabili a «una quaedam quasi species servitutis» e sostanzialmente in tutte le città europee del tardo medioevo è documentata la presenza di schiavi di tratta⁸. Quindi le modalità con cui “l'aria delle città” poteva rendere liberi i residenti e gli immigrati – per quanto attiene alla condizione giuridica personale, ma anche dal punto di vista economico-fiscale (qualora fossero intervenute carte di franchigia, che esoneravano individui personalmente già liberi dal pagamento di tributi)⁹ – vanno considerate con attenzione luogo per luogo contestualizzando il singolo caso nel processo più generale delle trasformazioni della dipendenza dei *rustici* liberi, del servaggio rurale e della schiavitù di tratta tardomedievale.

⁶ M. GIANANTE, *I prologhi del “Liber Paradisus”: fonti e problemi*, in *Il “Liber Paradisus” e le liberazioni collettive del XIII secolo. Cento anni di studi (1906-2008)*, a cura di A. ANTONELLI, M. GIANANTE, Venezia 2008, pp. 201-228, alle pp. 202, 204, 207. Il tema della libertà messo in rapporto con la vita delle città si riscontra anche in alcuni proverbi medievali, quali ad esempio «Hec optanda civitatibus bona maxima: pax, libertas, concordia», oppure «Absque equalitate libera haud videtur civitas»: *Proverbia sententiaequae latinitatis medii aevi*, a cura di H. WALTER, Göttingen 1966, II/2, p. 276, n. 10582a; II/7, p. 32, n. 34372a4.

⁷ Questa percentuale viene calcolata partendo dall'elenco dei *servi* e delle *ancillae* del *Liber Paradisus* e tiene conto della popolazione complessiva della città e del suo contado stimata alla metà del Duecento: cfr. F. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999, p. 287 sgg.

⁸ *Ibid.*, pp. 291, 346 sgg.

⁹ F. PANERO, *Comunità, carte di franchigia, comuni. Insediamenti umani fra area alpina e Pianura padana occidentale (secoli XI-XV)*, Acireale-Roma 2020, pp. 49-88.

Per esempio, nel territorio di Barcellona – dove la condizione di “nuovo servaggio” di *homines solidi* e *rustici-remences* (indubbiamente influenzata dall’applicazione pratica delle riflessioni dei giuristi post-irneriani a partire dal secolo XII) era piuttosto estesa nel basso medioevo¹⁰ – la permanenza incontrastata per un anno e un giorno dei contadini immigrati, nelle città e nei villaggi regi, oppure in borghi affrancati da signori laici o ecclesiastici, consentiva alle comunità di considerarli liberi a tutti gli effetti, come esplicitano le consuetudini della Catalogna dell’inizio del Duecento¹¹.

A Tolosa addirittura tutti gli immigrati tra la fine del secolo XII e l’inizio del XIII erano ritenuti liberi, anche se gli abitanti della città potevano avere al loro servizio *hommes de corps* di condizione servile e contadini dipendenti non liberi che lavoravano i propri fondi agricoli (*hommes de casala-*

¹⁰ L. TO FIGUERAS, *Mobilità contadina e servaggio (Catalogna, Aragona e Francia meridionale)*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali. Dall’Italia nord-occidentale alla Catalogna*, a cura di R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PARNERO, L. TO FIGUERAS, Cherasco 2015, pp. 15-40. Cfr. anche il caso citato in *The Acts of the Parliaments of Scotland*, I, London 1844, p. 34.

¹¹ PERE ALBERT, *Commemoracions*, in JOAN DE SOCARRATS, *In Tractatum Petri Alberti canonici Barchinonensis de consuetudinibus Cathalonie in dominos et vassallos*, Lugduni 1551, pp. 337-338: «Verumtamen si filii ipsorum rusticorum (i figli dei *rustici-homines solidi* della Catalogna Vecchia, ossia del settore orientale della diocesi di Barcellona, e in quelle di Vic e Girona), vel etiam ipsi rustici recesserunt sine voluntate dominorum de locis suis, et postea habitaverint in villis principis vel ecclesiarum seu nobilium Cathalonie, et intra annum et unum diem non fuerit de eis ab eorum dominis contradictum, seu non fuerint requisiti, quod se redimant a dominis suis, transacto ipso anno et uno die, securi et liberi possint de antiqua et approbata consuetudine Cathalonie remanere». Un decreto regio di Pietro III di Aragona, del 1283, richiama invece il termine di prescrizione di un anno, un mese e un giorno: «Item quod in terris sive locis ubi homines redimi consueverint non transferant domicilia sua ad loca nostra nisi se redimerint, et non possint redimere honores nec possessiones, set eas alienent personis non prohibitis, vel deserant dominis propriis, instrumentis ipsorum honorum eisdem restitutis. In locis vero ubi homines redimi non consueverint, si transferant domicilia sua ad loca nostra restitutis instrumentis, deserant possessiones suas dominis propriis vel personis non prohibitis alienent. Que quidem observari volumus, prout antiquitus in quolibet loco est fieri assuetum. De hominibus vero dictorum locorum qui nunc sunt in locis nostris ita volumus observari quod, si fuerint de locis illis in quibus redimi se consueverint, se redimant nisi iure aliquo vel prescrizione anni mensis et diei vel ultra poterunt se tueri. Super possessionibus vero et honoribus eorundem, sive sint de locis ubi redimi consueverunt sive de aliis, volumus taliter observari quod si tenent mansatam bordam vel pernatam aut alia bona talia, unde posset competenter hospicium tenere, quod dicta bona teneantur vendere prescrizione temporis non obstante, nec alio jure poterint se tueri» (*Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y del Principado de Cataluña*, I, Madrid, 1896, p. 147 sg., paragrafo XVII). Cfr. anche R. LLUCH BRAMON, «*Possit ire et redire quo voluerit libere*». *Els esforços senyoriais per evitar la mobilitat dels remences (segles XIII-XV)*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile* cit., pp. 155-175. Cfr. cap. III, nota 65.

ge). Altrove, per contro, nella seconda metà del Duecento, lo *status* di servaggio cadeva in prescrizione solo dopo trent'anni di permanenza in città, senza che vi fossero state però nel frattempo rivendicazioni da parte dei signori, come avveniva per esempio a Pamiers, in Occitania¹².

A queste diversificate forme della dipendenza servile e dei diritti riconosciuti agli immigrati si contrappone un orientamento relativamente più omogeneo (quantunque non del tutto uniforme) nelle città, nei centri minori e nei villaggi di nuova fondazione dell'area elvetica sud-occidentale che prenderemo in considerazione.

2. Il periodo di prescrizione di un anno e un giorno

Nella carta di franchigia concessa nel 1214 alla comunità del borgo di Neuchâtel dai signori locali fu ammessa la facoltà dei *burgenses* di ricorrere alla giustizia d'appello del vescovo di Losanna, a garanzia dei diritti personali (propri degli uomini liberi) dei componenti di una comunità dalle crescenti aspirazioni autonomistiche¹³. Furono altresì loro riconosciuti i diritti di testare e di ereditare, nonché ai parenti assenti di rivendicare l'eredità entro un anno e un giorno (diversamente, avrebbero ereditato i signori del luogo). Inoltre – per quanto concerne il tema specifico che intendiamo affrontare – al fine di favorire l'incremento della popolazione residente, in pieno accordo con gli stessi *burgenses* i signori offrivano delle specifiche garanzie anche ai forestieri (*advenae*) che avessero inteso stabilirsi nel borgo e impegnarsi a sostenere gli oneri pubblici a favore della comunità e del *dominatus*. I forestieri stabilmente residenti da almeno un anno e un giorno erano infatti equiparati agli altri *burgenses*/contribuenti, purché non fossero *homines* degli stessi signori del luogo, che invece avrebbero dovuto mantenere i consueti legami di dipendenza dalla medesima signoria¹⁴.

¹² M. MOUSNIER, *Ville et servage en Languedoc toulousain: l'air de la ville rend-il libre?*, in *La servitude dans les pays de la Méditerranée chrétienne au XII^e siècle et au-delà: déclinante ou renouvelée?*, in «Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge», 112 (2000), pp. 919-939, alle pp. 919 sgg., 927 sgg. Cfr. CH. HIGOUNET, *Paysages et villages neufs du Moyen Âge*, Bordeaux 1975, pp. 296 sg., 320 sg.; R. FOSSIER, *Franchises rurales, franchises urbaines dans le nord de la France*, in ID., *Hommes et villages d'Occident au Moyen Âge*, Paris 1992, pp. 245-261.

¹³ M. DE TRIBOLET, *Les premiers seigneurs de Neuchâtel et leur justice (milieu XII^{ème} siècle-milieu XIII^{ème} siècle)*, in *La juridiction ecclésiastique, I, Le Moyen Âge*, Dijon 1977, pp. 77-86.

¹⁴ G.A. MATILE, *Monuments de l'histoire de Neuchâtel*, Neuchâtel 1844, I, pp. 52-55, doc. 62, apr. 1214: «Si aliquis advena dummodo non sit de hominibus nostris (questi ultimi vanno intesi come *homines proprii* dei signori di Neuchâtel, residenti fuori dal nuovo insediamento), ad vil-

Qualora gli ex signori degli immigrati avessero rivendicato la giurisdizione sugli stessi entro un anno e un giorno (legittima, se si fosse trattato di *homines proprii*, di condizione servile, oppure se si fosse trattato di liberi dipendenti in debito verso i signori stessi) sarebbe stata fatta giustizia consentendo agli antichi signori di prelevare due terzi dei beni del fuggitivo allontanatosi per propria colpa, oppure un terzo se la colpa fosse stata dei signori. Se poi il fuggitivo, contestato entro il periodo di prescrizione, non avesse voluto comporre le proprie vertenze con i *domini*, la comunità gli avrebbe garantito un domicilio sicuro per quaranta giorni e i signori di Neuchâtel gli avrebbero fornito un salvacondotto per un giorno e una notte affinché potesse fuggire altrove¹⁵.

Il riferimento al periodo di un anno e un giorno di residenza incontrastata – periodo di tempo che in concreto significa “un anno intero” – si ricollegava all’antica legge salica, che al titolo XLV, *De migrantibus*, mette in luce la necessità del consenso della comunità affinché il migrante potesse essere accolto pacificamente nella località di immigrazione: «Si quis super alterum in villa migrare voluerit et unus vel aliqui de ipsis, qui in villa consistunt, eum suscipere voluerit, si vel unus extiterit, qui contradicat, migranti ibidem licentiam non habeat»¹⁶. La stessa norma aggiunge ancora: «Si vero quis admigravit et ei infra XII menses nullus testatus fuerit, ubi admigravit securus sicut et alii vicini maneat». Dunque – commenta Karol Modzelewski, il quale ha scritto pagine fondamentali sulle comunità di vicinato germaniche e slave altomedievali – «Il diritto di opporsi all’insediamento di un forestiero in un villaggio spettava solo ai suoi abitanti. Se nel giro di un anno nessuno di loro protestava, a quel punto il forestiero diventava “uno di loro”,

lam nostram de Novocastro confugerit, et non requisitus ibi per annum et diem moram fecerit, et si ministerialibus ville vel nobis representaverit et ad ea que communibus usibus sunt necessaria iuverit, burgenses deinceps eum pro coburgense habebunt et nos cum ipsis ei manutenentiam exhibebimus si oportuerit. Si autem non iuverit pro coburgense non habebitur nec manutenentia ei exhibebitur. Infra villam tamen pro auctoritate ville non permittemus ei dedecus inferri; sed si extra villa occiditur vel capitur nec vendicabimus eum nec sequemur».

¹⁵ *Ibid.*, p. 54 sg.: «Si infra annum et diem requiratur, requirenti fiet ratio de ipso, ita quod si culpa sua fugerit et cum requirenti componit, requirens capiet duas partes omnium rerum fugitivi. Si vero culpa requirentis fugit et cum eo componat, terciam partem tantum rerum. Si vero non componat, conservabit illum villa per quadraginta dies infra quos prebebimus ei ducatum per unam diem et noctem ut confugiat quo confugere voluerit».

¹⁶ *Pactus Legis Salicae*, a cura di K.A. ECKHARDT, in MGH, *Leges nationum Germanicarum*, IV/1, Hannover 1962, titolo XLV, p. 79, par. 4.

acquistando così il diritto permanente a usare le risorse presenti nelle terre comuni»¹⁷.

Certamente le questioni emerse dal documento citato del 1214 e da quelli che vedremo in seguito non riguardavano solamente il consenso della comunità di immigrazione, ma soprattutto l'esigenza di evitare opposizioni da parte del signore del luogo di provenienza dell'immigrato; opposizioni che, al di là di eventuali contestazioni di debiti a carico dei migranti di condizione libera, solitamente ricadevano su *servi* fuggitivi subordinati ereditariamente alla potestà del signore e, in quanto tali, nelle regioni transalpine considerate, soggetti al pagamento della taglia arbitraria e ai diritti di manomorta successoria signorile sulle terre assegnate in concessione perpetua ai contadini e sui beni mobili prodotti sul fondo agricolo¹⁸.

In alcune carte di franchigia, peraltro, si faceva divieto a *servi* e *homines proprii* di altri signori di insediarsi in certe villenove. Per esempio, a Saint-Prex nel 1234 i canonici della cattedrale di Losanna autorizzarono l'immigrazione dei propri uomini, compresi i tagliabili di condizione servile: innanzitutto a questi i funzionari del capitolo canonico avrebbero potuto assegnare i casali e i sedimi abitativi; invece gli uomini soggetti ad altre signorie sarebbero stati accolti nella villanova solo se debitamente autorizzati dai loro *domini*¹⁹. A Cossonay nel 1398 venivano accolti tutti i forestieri che intendessero insediarsi stabilmente nel borgo ed essere contribuenti utili alla comunità (*ydoneos ... utiles*), eccetto i *talliabiles* (evidentemente se soggetti alla taglia arbitraria e perpetua di un altro signore)²⁰.

3. «*Taillables*» perpetui e «*mainmortables*» nell'area elvetica sud-occidentale: migrazioni, atti di affrancazione e di manumissione

Per poter definire correttamente “servi” i contadini soggetti al pagamento della taglia – un tributo dovuto da uomini ligi, da contadini personalmente liberi e da *servi* per la protezione garantita dal signore –, era ne-

¹⁷ K. MODZELEWSKI, *L'Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana*, trad. it., Torino 2008, p. 278.

¹⁸ F. PANERO, *Il servaggio bassomedievale. “Taillables” e “Mainmortables” nell'area alpina occidentale*, Acireale-Roma 2019, pp. 55 sgg., 91 sgg.

¹⁹ D. ANEX, *Le servage au Pays de Vaud (XIII^e-XVI^e siècle)*, Montreux 1973, p. 59, nota 44, doc. a. 1234: «In residuo ville debent dare casalia hominibus capituli primo et postea advenis et liberis hominibus qui non habeant aliquam proclamacionem ab aliquo domino, quia non debet ibi recipi homo alicuius domini sine licencia sua, nec servus nec liber».

²⁰ *Ibid.*, p. 59, nota 43, doc. a. 1398: «Item dominus seu eius castellanus debent recipere omnes ydoneos volentes intrare burgensiam de Cossonay ... si videantur utiles et non sint talliabiles».

cessario che fosse espressamente documentata la loro sottomissione personale ed ereditaria a un signore, come per esempio indica inequivocabilmente un atto del 1280 con il quale un contadino dipendente e i suoi figli, abitanti a Farvagny-le-Petit, riconoscevano di essere *talliabiles* perpetui di un signore, Enrico di Pont, esattamente come i loro antenati negli ultimi quarant'anni. Essi pertanto, oltre al pagamento annuale della taglia e ad altre prestazioni, promettevano che non avrebbero giurato fedeltà ad altri signori o a comunità di città, borghi o castelli. In caso contrario il loro signore avrebbe potuto pignorare i loro beni e le loro persone, ovunque si fossero trovati²¹.

Un altro documento del 1287 equipara i *talliabiles* di condizione servile ai dipendenti *glebe astrictos*, documentati fin dalla prima metà del XII secolo in alcune regioni dell'Italia centrale e meridionale e nella Vecchia Catalogna a seguito dell'applicazione nei patti agrari di formule desunte dalle riflessioni dei glossatori e dei commentatori del diritto giustiniano. Infatti alcuni uomini del villaggio di Maracon riconoscevano con quell'atto di essere tali nei confronti del *domicellus* Iocelino di Pont: «esse homines talliabiles Iocelini domicelli, condomini de Pont et heredum suorum imperpetuum, et suo dominio esse astrictos tanquam homines talliabiles et sicut servos suos et glebe astrictos»²².

Con l'emigrazione dei dipendenti di condizione servile si aprivano inevitabilmente vertenze con i signori ai quali essi o i loro antenati si erano obbligati per una dipendenza perpetua.

Nel 1264 il conte Rodolfo III di Gruyère contestò infatti a un suo liberto condizionato (*colibertus*)²³ l'emigrazione a Friburgo, ma finì per comporre la vertenza con la comunità, alla quale riconobbe i diritti giurisdizionali su questo suo dipendente, Rodolfo Miewangierre, che avrebbe potuto conservare la dignità di *burgensis* fintanto che avesse mantenuto la propria dimo-

²¹ N. MORARD, *Servage et manumissions dans le canton de Fribourg à la fin du Moyen-Âge (XIV^e-XV^e siècles)*, in «Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands», 28 (1967), p. 93: il *dominus* Enrico di Pont e i suoi eredi «res et heredes nostros et omnia bona nostra presentia et futura possint capere et detinere tanquam sua propria ubicumque invenirent si deficeremus in aliquo de premissis».

²² *Ibid.*, p. 100. Cfr. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 216 sgg.; ID., *La "servitù della gleba" e il villanaggio. Italia centro-meridionale (secoli XII-XIV)*, Acireale-Roma 2022. Cfr. nota 11.

²³ Per un aggiornamento sulla questione dei *colliberti* fra Italia e Francia – tema affrontato magistralmente da M. BLOCH, *I colliberti. Studio della formazione della classe servile* (I ediz. 1928), ora in ID., *La servitù nella società medievale*, trad. it., n. ediz. a cura di G. CHERUBINI, Firenze 1993, pp. 189-295 – cfr. F. PANERO, *Forme di dipendenza rurale nel Medioevo. Servi, coltivatori liberi e vassalli contadini nei secoli IX-XIV*, Bologna 2018, pp. 67 sgg., 106 sgg.

ra a Friburgo²⁴. Anche un atto del 1313, documenta la rinuncia dei signori di Bellegarde – previo un accordo oneroso tra le parti, che prevedeva un esborso di ben 24 libbre d’argento di Losanna da parte dei *servi* emigrati da Botterens – a far valere i loro diritti sui *servi* diventati ormai *burgenses* di Friburgo²⁵.

Talvolta, per evitare l’emigrazione o per sanare preventivamente ogni vertenza con i propri “tagliabili-servi”, i signori decidevano di trasformare i *taillables* che si trovavano in condizione di servaggio ereditario in dipendenti liberi, soggetti alla giustizia e a tributi di natura pubblica, e quindi li liberavano, solitamente previo risarcimento a carico dei *servi* – che dunque non sempre vivevano in condizioni di miseria, ma in molti casi possedevano un patrimonio mobiliare consistente e terre in concessione, che spesso potevano cedere ad altri tagliabili della signoria con l’autorizzazione dei signori –, attraverso un atto di manumissione. Per esempio, un documento del Vallese del 1278 ci informa che il *dominus Aymo de Porta* «affranchivit et manumisit [et] in recta libertate posuit bona fide Valnerum de Bernua et eius heredes ab omni tallia, exactione, extorsione sive ab omni pilucheria quocumque nomine censeatur, retinens tantummodo in eodem cum eius heredibus regale dominium scilicet clamas, banna et fraverias pro sex libris Maurianensium». Come è evidente, questo atto contempla al tempo stesso sia la manumissione personale del servo e dei suoi eredi, sia l’affrancazione (con un risarcimento importante a favore del signore) dalla taglia e da alcune esazioni presumibilmente arbitrarie, fatti salvi i banni e altri tributi signorili ai quali sarebbe stato soggetto il dipendente se avesse deciso di non cambiare la giurisdizione²⁶.

²⁴ B. DE VEVEY, *Les affranchissements de la mainmorte dans le comté de Gruyère*, in «Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands», 13 (1950-51), pp. 125-138, a p. 129 sg.

²⁵ MORARD, *Servage et manumissions* cit., p. 93 sg.: «Nos Jaqueta relicta quondam Richardi de Corberes domicelli, domini de Belawarda ... recognoscimus Petrum et Borcardum filios quondam Williermerodi de Bottrens, burgenses de Friburgo et eorum eredes liberos esse ... quitantes concorditer predictis fratribus omnes actiones, petitiones ... quas contra eosdem fratres et eorum heredes et contra bona eorum mobilia et immobilia habere possimus ratione alicuius proprietatis homagiique, astrictionis, servitutis ...» (orig. in Archives de l’Etat de Fribourg, *Humilimont*, K 28). Cfr. anche DE VEVEY, *Les affranchissements de la mainmorte dans le comté de Gruyère* cit., pp. 125-138.

²⁶ J.-F. POUDRET, *Coutumes et coutumiers. Histoire comparative des droits des pays romands du XIII^e à la fin du XVI^e siècle*, avec la collaboration de M.-A. VALAZZA TRICARICO, Bern 1998, II, p. 536, nota 939 (edizione di un ampio stralcio del documento).

Un altro documento della metà del Duecento illustra bene il compromesso raggiunto fra signori e contadini *talliabiles* dopo una lite che durava da oltre sei anni²⁷. Due fratelli di Mossel, concessionari di terre dell'abbazia di Hautcrêt – che l'ente monastico definiva «homines ligios talliabiles» –, si rifiutarono di pagare la taglia. Dopo lunghi contrasti con l'abbazia, i contadini accettarono infine la sentenza arbitrale del cappellano di Santa Croce di Losanna, il quale stabilì che i due fratelli «homagium ligium dicto monasterio facerent, talliam tamen minime solituri». Quindi i due contadini dipendenti – seppur tenuti a prestare l'omaggio ligo, dovuto esclusivamente al monastero – vennero affrancati dall'obbligo di pagare la taglia, un tributo che probabilmente non era mai stato pagato dal padre e che avrebbe potuto farli assimilare ai «talliabiles serve condicionis». Pur non ricorrendo nel documento quest'ultima espressione, è molto probabile che proprio il timore di essere considerati dipendenti perpetui – avendo essi ereditato dal padre il dominio utile delle terre in concessione condotte dalla famiglia – li avesse indotti a rifiutarsi di pagare la taglia (forse riscossa *ad libitum* dai *domini*, come avveniva solitamente nei confronti dei *servi*).

Del resto, un altro documento del 1359 chiarisce che i signori per riaffermare il loro dominio perpetuo sui *talliabiles* talvolta richiedevano agli stessi – in occasione del consegnamento periodico delle terre tenute dai contadini a tempo indeterminato – una dichiarazione di impegno a pagare la taglia perpetua, a non cedere a terzi le terre in concessione e a non trasferirsi in un borgo franco (*burgensias facere*), come ad esempio fu richiesto a Perrodus Rapit, che s'impegnò in tal senso per sé e per i propri eredi nei confronti dell'abbazia cistercense di Montheron²⁸.

Per la prima metà del secolo XIV Nicolas Morard ha reperito per il distretto di Friburgo diversi atti di *manumissio*, che comprovano la pregressa condizione servile delle persone liberate – infatti una formula ricorrente è «manumittimus ac liberos facimus et ab omni vinculo servitutis tallie liberamus ...» –, atti che quindi non si possono confondere con le affrancazioni da tributi o con riconoscimenti signorili di franchigie o di privilegi a sin-

²⁷ ANEX, *Le servage au Pays de Vaud* cit., pp. 375-378, Appendice doc. 1, a. 1252-1258.

²⁸ *Ibid.*, p. 379 sg., Appendice doc. 2, 9 lug. 1359: «Promitto pro me et heredibus meis iuramento meo solvere et reddere predictis religiosis et successoribus annuatim et perpetue nomine tallie decem solidos lausannenses censuales in festo beati Andree apostoli. Quas res predictas ego aut heredes mei non possumus vendere aut quoquomodo allienare nec eciam possumus burgensias, gardas facere aliquo loco nisi de voluntate dictorum religiosorum».

goli individui o a intere comunità di uomini personalmente già liberi²⁹. In qualche caso è esplicita l'autorizzazione concessa ai dipendenti ormai liberati dal vincolo servile ereditario a trasferirsi dovunque essi volessero, esattamente come potevano fare gli altri dipendenti signorili di consolidata condizione libera: «concedentes dictis manumissis et cuilibet ipsorum et eorum heredibus quod possint et debeant tanquam homines nostri liberi se transferre ad quemcumque locum voluerint et ibidem manere ...»³⁰.

All'inizio del Trecento vi erano, nondimeno, nel territorio di Gruyère delle situazioni di dipendenza ambigue, che registravano la manumissione di servi tagliabili, ma a condizione che essi restassero vincolati alla terra del *dominus* ottenuta in locazione perpetua: in tal caso si prefigurava anche l'instaurazione di un rapporto di manomorta "reale", che aveva come base la terra ottenuta dai contadini in concessione. Infatti un documento del 1320, relativo a diciotto uomini *taillables* di Rossinière, prevedeva la loro manumissione personale e l'affrancazione dal pagamento della taglia, ma precisava contestualmente che il *dominus* avrebbe continuato a esigere dai dipendenti – da quel momento in poi di condizione libera – l'omaggio ligo (vale a dire un giuramento di fedeltà esclusiva), incompatibile con un loro eventuale giuramento di fedeltà a una comunità di una città, di un castello o di un altro villaggio. In caso contrario essi sarebbero ripiombati nella condizione servile originaria³¹. È evidente che questa volta la *manumissio* era concessa *sub condicione*, sul modello delle tante manumissioni condizionate altomedievali documentate sia nel territorio dominato dai Franchi sia in quello soggetto ai Longobardi a Sud delle Alpi³².

Per quanto riguarda la manomorta, cui erano soggetti i *talliabiles serve condicionis* del Vaud, è stato osservato che i signori ereditavano tutti i beni mobili e immobili dei defunti senza eredi legittimi e che ai *servi* non era le-

²⁹ MORARD, *Servage et manumissions* cit., p. 97 sgg. Nell'analisi di questi atti di *manumissio* l'A. ricorre spesso al verbo *affranchir* – che viene usato normalmente nella lingua francese per indicare sia atti di manumissione che di affrancazione – che in questo caso però non indica semplicemente l'esonero dal pagamento di tributi (affrancazione), ma un vero e proprio atto giuridico di liberazione personale (manumissione).

³⁰ *Ibid.*, p. 99.

³¹ *Ibid.*, p. 102: «Et si contingeret quod nos ... contra premissa faceremus aut in adimplendis premissis deficeremus, ille vel illi nostrum qui hec non facerent, statim ipso facto redeunt perpetuo pro se et suis heredibus homines talliabiles dicti Perrodi ... dicta libertate et manumissione ex tunc eisdem nichil penitus profutura».

³² PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., pp. 261-330. Le manumissioni condizionate sono previste sostanzialmente in tutte le leggi "nazionali" altomedievali, oltre che nella legge romana.

cito donare o fare testamento a favore di terzi³³. Nei confronti degli uomini ligi di condizione libera, invece, alcune consuetudini locali del secolo XIV (per esempio, quelle vigenti sulle terre dell'abbazia di Bonmont) ammettevano che in caso di emigrazione del dipendente il monastero tornasse in possesso delle terre date in concessione e acquisisse la metà dei beni mobili prodotti sul fondo agricolo e sembra quindi lecito ammettere che tale uso valesse anche per le successioni³⁴.

Dunque, se i *servi* erano soggetti all'onere signorile della “manomorta personale”, anche nei confronti dei liberi i signori vantavano diritti di “manomorta reale” per quanto atteneva al dominio utile sulle terre date in concessione e ai beni mobili ivi prodotti dal concessionario (con esclusione di eventuali allodi e di terre avute in locazione da altri proprietari)³⁵. Per esempio, quando il priorato di Romainmôtier nel 1403 liberò con un atto di manumissione e di affrancazione i *servi* di Vallorbe dalla taglia arbitraria, precisò che essi sarebbero diventati uomini ligi di condizione libera, ma sarebbero stati nondimeno soggetti alla manomorta successoria, come tutti gli altri dipendenti dell'ente monastico, dal momento che detenevano terre in concessione a tempo indefinito di proprietà del monastero³⁶.

Infatti, come emerge dal riconoscimento delle consuetudini locali del 1499, nei domini di Romainmôtier gravava il diritto monastico di manomorta su tutti i dipendenti morti senza eredi naturali e legittimi (figli e nipoti in linea diretta), oppure privi di eredi legittimi e indivisi dal deceduto (fratelli, nipoti e cognati che facevano parte dello stesso “fuoco”), anche se ormai i dipendenti del priorato erano tutti quanti di condizione libera: «Ex qua manumortua competit domino excheta omnium bonorum mobilium et immobilium omnium decedentium in terra Romanimonasterii ab hoc seculo sine heredibus naturalibus et legitimis, sive legitimis et indivisis»³⁷.

³³ ANEX, *Le servage au Pays de Vaud* cit., pp. 113, 211, 215. Per esempio, ancora nel 1381 i monaci di Hautcrêt dichiaravano: «omnia bona talliabilium dominis ipsorum pertineant et etiam quidquid acquirit homo talliabilis acquiritur domino suo, nec potest aliquid vendere vel alienare sine domini sui voluntate» (p. 113, nota 90).

³⁴ *Ibid.*, p. 216.

³⁵ *Ibid.*, p. 218 sgg.

³⁶ *Cartulaire de Romainmôtier*, a cura di F. GINGINS-LA-SARRAZ, Losanna 1944, p. 701 sg., doc. 48, 10 dic. 1403: «Affranchiavimus et manumisimus et ab omni iugo et servitute talliabili totaliter liberamus ... condicione tali in praemissis apposita ... quod praenominati homines nostri de Vallorbes, heredes et successores eorumdem, habitantes et habitaturi in dicto loco ... sint et remaneant imperpetuum homines nostri ligii ... et condicionis manus mortuae iusta usum et secundum consuetudinem aliorum hominum nostrorum terrae et potestatis Romanimonasterii».

³⁷ *Ibid.*, p. 792, doc. 70, a. 1499. Va ribadito che ormai tutti gli *homines* di Romainmôtier erano considerati personalmente liberi: «Homines et habitatores terrae et potestatis Romanimonaste-

Tuttavia i contadini di Romainmôtier fin dal 1266 avevano il diritto, riconosciuto dalla consuetudine, di vendere, permutare e impegnare tali beni – detenuti in concessione perpetua (*hereditates*) – ad altri dipendenti del priorato loro pari, senza peraltro dover pagare alcun laudemio³⁸. Dunque tra il 1266 e il 1499, a Romainmôtier i *talliabiles serve condicionis* erano stati allineati gradualmente ai tagliabili liberi ed erano infine scomparsi. Ciò che alla fine del medioevo caratterizzava la dipendenza dall'ente monastico – oltre al pagamento dei canoni d'affitto e della decima e alla prestazione di alcune *corvées* agricole o di opere di trasporto – era essenzialmente la sotmissione degli *homines* alla giustizia del priorato, il pagamento di tasse di mercato e di *subsidia* in caso di necessità dei monaci e il diritto di questi ultimi di recuperare le *hereditates*, ossia le terre allogate a tempo indeterminato, qualora non vi fossero eredi naturali legittimi, o altri eredi legittimi dimoranti per indiviso nella casa dei deceduti, come si è visto³⁹.

In alcune carte di franchigia i conti di Savoia riconobbero il diritto degli abitanti di talune località a trasmettere per donazione e per testamento i propri beni a chicchessia, mentre i parenti avrebbero potuto ereditare dai morti intestati solitamente entro il quarto grado di parentela, come per esempio si precisa nelle franchigie di Tour-de-Vevey del 1378, a meno che, in questo caso, non si fosse trattato di uomini del conte, liberi o tagliabili di condizione servile, che erano esclusi dalle franchigie stesse⁴⁰.

rii sunt homines liberi et iusticiabiles ecclesiae dicti Romanimonasterii et dominorum eiusdem debentque ressortire et baptire in eodem Romanimonasterii et non alibi; et debent sequi calvacatam domini pro utilitate ecclesiae et quando necessitas ulget et debent arma monstrare Castellano Romanimonasterii atque sibi parere» (*Ibid.*, p. 786).

³⁸ *Ibid.*, p. 792: «Ratione dictae manusmortuae possunt dicti homines terre et potestatis Romanimonasterii, vendere, invadiare, permutare, vel alias quovismodo alienare, pari suo hoc est alter alteri hominum et habitatorum dicte terre, partem vel totum hereditatis suae pro necessitatibus suis, absque laudimio solvendo, salvis semper consuetudinibus et iuribus ecclesiae Romanimonasterii; nec tamen potest quisquam aliquid vendere vel transferre cuicumque nisi pari suo». Cfr. anche *ibid.*, p. 481 sgg. (ripreso a p. 620), *Recognitio placiti generalis*, a. 1266: «Quilibet autem de placito generali pro necessitate sua pari suo scilicet homini dicti domini prioris et non aliter potest vendere, alienare, accensare aut invadiare hereditatem suam in toto vel in parte, salvo iure et consuetudinibus domini prioris».

³⁹ *Ibid.*, p. 792 sgg.

⁴⁰ *Chartes communales du Pays de Vaud dès l'an 1214 à l'an 1527*, a cura di F. FOREL, Losanna 1872, p. 168, doc. 59, 7 ott. 1378: «Possunt de bonis et rebus eorum testari, disponere et etiam ordinare in testamento et extra, pro suo libito voluntatis, et quod propinquiores usque ad quartum gradum succedere debent in ipsis; ... retentum est ac etiam reservatum, quod homines nostri talliabiles et liberi non possunt inire franchisesiam dicte ville nec huiusmodi libertatibus uti sine nostris specialibus auctoritate et consensu».

La manomorta “personale” gravante sui tagliabili di condizione servile – è opportuno ribadirlo – non va dunque confusa con la manomorta “reale”, vale a dire con i diritti di successione dei signori concedenti terre a tempo indeterminato (*hereditates*) a contadini di condizione libera, i quali, come dovevano di norma al concedente un laudemio qualora avessero ceduto il dominio utile a terzi (mentre il nuovo concessionario era tenuto a pagare al signore eminente un canone di entrata), così riconoscevano al medesimo signore della terra il diritto di rientrare nel possesso del dominio utile in assenza di eredi diretti o di parenti entro un certo grado o in assenza di testamento, come prevedono le consuetudini locali e le carte di franchigia concesse a diverse comunità⁴¹.

Di fronte alla complessa casistica locale, il duca di Savoia Amedeo VIII intervenne nel 1430 per precisare che tanto i *taliabiles* quanto gli altri *hominines* conviventi nello stesso *albergum* (per lo più fratelli, ma anche non consanguinei) avrebbero ereditato legittimamente dai *consortes* le terre ottenute in concessione perpetua e condotte per indiviso⁴². Del resto, gli Statuti di Amedeo VIII si collocavano con coerenza nel processo, avviato almeno a partire dalla metà del XII secolo, che tendeva a sottoporre alla giurisdizione dei Savoia tutti i sudditi liberi del territorio coordinato dai conti sul piano politico⁴³.

In alcuni documenti di area elvetica, però, il riconoscimento nei confronti dei signori della propria condizione servile da parte dei contadini – dunque nei casi in cui non vi fosse stato un atto di *manumissio* a mutare lo *status* personale dei dipendenti perpetui – risultava compatibile con la possibilità per il servo di emigrare, fermo restando il vincolo perpetuo al signore (in qualità di *serfs forains*), che avrebbe continuato a esigere dal servo emigrato servizi e tributi consueti, come dichiarava nel 1283 un tagliabile/servo, *homo proprius* del capitolo di Losanna: «ego predictus Stephanus volo et concedo quod dictum capitulum et specialiter Iacobus predictus, dominus meus ... possint me petere et requirere tanquam hominem suum proprium et talliabilem, ubicumque essem»⁴⁴. E a questo proposito

⁴¹ PANERO, *Il servaggio bassomedievale* cit., p. 55 sgg.

⁴² *Decreta Sabaudiae ducalia (1430)*, edizione di Torino del 1477, a cura di G. IMMEL, Glashütten-Taunus 1973, libro III, f. 122v: «De feudis homagiis enphiteotibus commissionibus et exchaytis. Altero fratrum vel hominum aliorum taliabilium vel consistorum unum albergum in contrahentium sine liberis decedente non pertinent dominis eorum exchaytis seu manus mortua sed succedunt alii indivisim».

⁴³ Cfr. nota 63 e testo fra le note 71-75.

⁴⁴ P. CHAMPOUD, *Les droits seigneuriaux dans le Pays de Vaud*, Vevey 1963, p. 33.

non vi sono dubbi sul differente rapporto giuridico esistente con il proprio *dominus* fra gli *homines* – che senza altre precisazioni nei documenti vanno di norma considerati dei dipendenti liberi – e gli *homines proprii* (o *homines de corpore*), di condizione servile, come hanno rilevato Georges Duby per il Maconnais e Philippe Dollinger per la Baviera⁴⁵.

Anche Nicolas Morard molto opportunamente sottolinea che se i *taillables* perpetui del territorio di Friburgo erano paragonabili ai “*serfs de corps et de poursuite*” di alcune regioni francesi (com’era il caso dell’*homo proprius* di Losanna appena visto), tuttavia bisogna ricordare «*que de simples vilains pouvaient se dire taillables et être effectivement soumis à la taille, à la mainmorte, sans être pour autant des hommes de corps au sens exact du terme*»⁴⁶. In altre parole, va ricordato ancora una volta, che taglia e manomorta potevano gravare sia su dipendenti liberi sia su *servi*, e per questi ultimi il termine di prescrizione di un anno e un giorno aveva come effetto pratico la loro trasformazione in uomini personalmente liberi (e non solamente affrancati dalla taglia).

D’altro canto, come hanno evidenziato le ricerche di Danielle Anex sul Vaud, quantunque in alcune località fosse significativo il numero di *servi* – per esempio, nella contea di Gruyère –, in genere nella regione era netta la presenza di piccoli allodieri e di coltivatori dipendenti liberi nei secoli XIII e XIV, come emerge per esempio dalle carte della chiesa di Notre-Dame di Losanna e dei monasteri di Romainmôtier, di Hautcrêt, di Bonmont, di Payerne⁴⁷.

Lo stesso atto oneroso di manumissione collettiva di circa 120 nuclei familiari (o individui?) di *talliabiles* e *ascripticii* dipendenti dalla chiesa vescovile di Losanna del 1450 conferma che i contadini, fino a quel momen-

⁴⁵ G. DUBY, *Una società francese nel Medioevo. La regione di Mâcon nei secoli XI e XII*, trad. it., Bologna 1985, pp. 297-300: nonostante nelle diverse citazioni documentarie Duby evidenzi una contrapposizione tra *homines de corpore*, *homines proprii* e dipendenti ereditari, da un lato, e *vicini* (uomini liberi insediati nel *mandamentum*), talvolta esita a definirne lo *status* giuridico; infatti mentre dapprima afferma che alcuni *homines proprii* discendono da liberi che si sono sottomessi a una *commendatio* ereditaria (e quindi non appartengono alla categoria dei *servi* altomedievali), scrive poi che «Nelle fonti del XII secolo non risulta neppure che l’antica terminologia del servaggio sia riservata a coloro che sono vincolati da dipendenza ereditaria e cioè agli “uomini proprii”» (*Ibid.*, p. 299). Dollinger rileva invece in modo netto per la Baviera bassomedievale che il lemma *homo proprius* nel secolo XII tende a sostituire il termine *servus*: PH. DOLLINGER, *L’évolution des classes rurales en Bavière depuis la fin de l’époque carolingienne jusqu’au milieu du XIII^e siècle*, Paris 1949, p. 212.

⁴⁶ MORARD, *Servage et manumissions* cit., p. 91 sgg. (a p. 93 per la citazione).

⁴⁷ ANEX, *Le servage au pays de Vaud* cit. p. 44 sgg.

to ancora in condizione di servaggio, dopo la liberazione sarebbero stati soggetti alla giurisdizione del vescovo come dipendenti liberi, quantunque il presule cercasse poi di renderli *districtabiles* esclusivi dell'episcopato (secondo la logica delle manumissioni *sub condicione*) e imponesse loro di richiedere l'autorizzazione vescovile per emigrare in una città, in un borgo o in un castello sottoposto a un'altra signoria, quantunque ormai godessero della libertà personale⁴⁸. Questo orientamento signorile di imporre la propria giurisdizione esclusiva (*ligesse*) a contadini liberi sembra peraltro estendersi durante il secolo XV, in particolare nel Vaud, come reazione dei signori locali al rafforzamento della signoria territoriale dei Savoia e alle tante opportunità offerte ai rustici di inurbarsi in città comunali o di emigrare verso borghi dotati di franchigie⁴⁹.

4. *L'interpretazione locale della consuetudine di «un anno e un giorno»*

In presenza di queste articolate forme di dipendenza ereditaria esistenti nel contado – che talvolta riservavano al signore un dominio perpetuo, nonostante l'avvenuta manumissione personale dei dipendenti⁵⁰ –, le comunità di *cives* e di *burgenses* liberi cercavano dunque di tutelarsi da eventuali denunce e rivendicazioni di diritti signorili quando accoglievano degli immigrati, che dal canto loro nel corso del Duecento e nei primi decenni del Trecento si trasferivano molto frequentemente nei centri maggiori sia per migliorare la loro condizione economica sia per sfuggire, qualora fossero dipendenti perpetui, agli oneri del servaggio ereditario. Come si è visto per Neuchâtel⁵¹, così pure molte altre comunità dell'attuale

⁴⁸ *Ibid.*, p. 385 sgg., appendice doc. 5, 23 apr. 1450: «Talliabiles, ascripticios et manus mortue utriusque sexus inferius nominatos et eorum quemlibet ipsorumque liberos tam natos quam nascituros et eorum posteritates necnon hereditatesque, tenementa resque possessiones ... franchimus, immuneramus, manumictimus et liberamus ... Ita tamen quod ipsi homines nostri et eorum singuli ipsorumque liberi et posteritates et quilibet eorundem imperpetuum remaneant et esse debeant homines nostri liberi ... et quod numquam possint vel debeant facere, contrahere seu intrare burgensiam, iuramentum vel confederationem alicuius domini, civitatis, ville, castri, opidi vel loci extra terram nostram et dicte nostre Lausanne ecclesie absque nostra vel successorum nostrorum predictorum speciali et expressa licentia super hoc petita et obtenta».

⁴⁹ *Ibid.*, p. 319 sgg. Cfr. anche PANERO, *Comunità, carte di franchigia, comuni* cit., p. 49 sgg.

⁵⁰ Sono molto significative le osservazioni di Morard (*Servage et manumissions* cit., p. 112 sgg.) sulle riserve, in alcuni atti di manumissione, fatte dai signori in relazione alla fedeltà ligia dei manumessi, che nonostante l'acquisizione dello *status* di uomini liberi non avrebbero tuttavia potuto giurare fedeltà ad altri signori o a comunità di *cives* o di *burgenses*. Cfr. anche nota prec.

⁵¹ Cfr. paragrafo 2.

Svizzera⁵² cercavano di farsi riconoscere nelle carte di franchigia, da vescovi e signori territoriali laici, il principio della prescrizione di un anno e un giorno, termine oltre il quale i signori personali degli immigrati non avrebbero più potuto pretendere nulla dai loro *homines proprii* o *talliabiles* di condizione servile.

In un atto di dichiarazione dei diritti del vescovo e degli abitanti di Sion, databile intorno al 1217, il presule statuiva «quod undequaque veniant habitatores in civitate Sedunense, si per annum et diem manserint sine reclamazione alicuius, aut cuiuscumque feudum recipiant, homines sunt episcopi et sibi primo et principaliter tenentur obedire propter regaliam, quam alicui alii domino. Et quam primo venit habitator, primo debeat petere feudum vel casamentum ab episcopo; nec debet recipere ab alio, si episcopus voluerit sibi dare»⁵³. Il vescovo, grazie all'immunità positiva e al diritto di regalia pubblica che esercitava in città⁵⁴, imponeva sostanzialmente la propria giurisdizione agli inurbati che per un anno e un giorno avessero dimorato in città senza essere contestati e reclamati dagli antichi signori: essi venivano pertanto considerati uomini liberi a tutti gli effetti – indipendentemente dalla loro condizione personale d'origine – e in quanto tali diventavano sudditi del vescovo. Quest'ultimo precisava inoltre che anche qualora avessero ricevuto casa e terre *per feudum* da altri, erano nondimeno tenuti a obbedire al signore territoriale ecclesiastico e a rivolgersi a lui, prima che ad altri signori, nella richiesta di *feudum et casamentum*.

Nell'atto del 1217 la comunità di Sion non era chiamata in causa direttamente per quanto riguarda la questione, poiché probabilmente la sua vo-

⁵² La situazione era in parte diversa nelle vicine regioni della Franca Contea e del Ducato di Borgogna, soprattutto per quanto riguardava le terre in concessione perpetua (sulle quali il signore vantava il dominio eminente) e i beni mobili prodotti sui medesimi fondi in concessione: cfr. L. FALLETTI, *Le contraste juridique entre Bourgogne et Savoie au sujet de la mainmorte seigneuriale*, in «Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands», 12 (1948-1949), p. 117 sgg.; 13 (1950-1951), p. 139 sgg.; 14 (1952), p. 131 sgg.; 23 (1962), p. 7 sgg. Per il territorio di Friburgo, Morard (*Servage et manumissions* cit., p. 107 sg.) rileva come in alcuni atti di manumissione personale e di affrancazione dal pagamento della taglia il *dominus* precisasse che i manumessi emigrati dal manso in concessione non potevano vantare diritti sull'eredità paterna, che dunque sarebbe andata (per quanto riguarda il dominio utile) solo agli altri figli e, in loro assenza, al signore stesso, sulla base di quello che in Savoia e in Borgogna era definito “diritto signorile di manomorta”.

⁵³ *Documents relatifs à l'histoire du Vallais*, recueillis et publiés par l'abbé J. GREMAUD, Losanna 1875, I, p. 195 sg., doc. 265, ca. 1217.

⁵⁴ Cfr. E. BASSO, *Vescovi, signori e comunità in area alpina: gli episcopati del Vallese e dell'area subalpina nel riassetto degli ordinamenti territoriali (secoli IX-XI)*, in *All'incrocio di due mondi* cit., pp. 43-62.

lontà di intervenire sul piano politico mirava per il momento a ottenere garanzie dal signore territoriale riguardo ad aspetti economici, alla libertà delle successioni ereditarie dei *cives*, alla protezione vescovile nei confronti di altri signori presenti in città. Invece in una successiva carta di franchigia concessa dal vescovo nel 1338 risultava essere la comunità il soggetto che traeva i maggiori vantaggi dall'inurbamento dei forestieri, i quali infatti sarebbero stati tenuti in particolare a *solvere usagia civitatis* insieme agli altri cittadini⁵⁵. A confermarlo è un atto dell'anno successivo, con il quale la comunità urbana si impegnava espressamente a non accogliere i contadini subordinati al capitolo della cattedrale, sempre che i canonici li avessero legittimamente potuti reclamare entro un anno e un giorno (che è come dire, qualora i dipendenti ecclesiastici fossero di condizione servile o, se liberi, fossero debitori nei confronti del capitolo)⁵⁶.

Anche nella carta di franchigia di Sembrancher del 1239 il conte di Savoia Amedeo IV riconosceva alla comunità la facoltà di accogliere forestieri, che dopo la permanenza nella *villa* per un anno e un giorno *sine contradictione alicuius* sarebbero diventati sudditi del conte⁵⁷. Nella conferma della carta, nel 1322, si precisava poi che oltre alla permanenza per un anno intero l'immigrato, per essere tutelato dal conte e dalla comunità, avrebbe dovuto essere un contribuente assiduo come gli altri *burgenses*, come del resto prevedevano diverse carte di franchigia elargite a comunità di villaggi antichi e nuovi anche in altre aree dei domini sabaudi⁵⁸.

Nell'antico Chablais, la comunità di Saillon nel 1271 ottenne dal conte Filippo I di Savoia il diritto di considerare *burgenses*, con tutti i diritti e doveri di borghesia – ivi compresa l'affrancazione dalla taglia e da ogni altro tributo arbitrario (*iniuste exactiones*) –, tutti coloro che si fossero insediati

⁵⁵ *Documents relatifs à l'histoire du Vallais* cit., IV, p. 160, doc. 1720, 4 lug. 1338: «Item si aliquis habitaverit per annum et diem infra civitatem tenens focum et locum, solvendo usagia civitatis, receptus ab aliis civibus in civem et villam iuraverit, civis sive burgensis esse debeat dicte civitatis nec ab alio aliquo repeti valeat in futurum, si non fuerit a domino suo infra annum requisitus».

⁵⁶ *Ibid.*, IV, p. 211, doc. 1746, 1 apr. 1339: «Item fuit ordinatum et concordatum quod dicti cives non possint nec debeant recipere in concivem suum aliquem de hominibus ipsius capituli in futurum, ubi capitulum vel eius procuratores seu singulares canonici infra annum et diem reclamarent vel contradicerent seu requirerent, reclamaret, contradiceret seu requireret et dictos homines seu hominem suos ipsis civibus vel sindicis ipsorum alter alteri eorumdem».

⁵⁷ *Ibid.*, III, p. 589, doc. 1609, 20 lug. 1239: «Quicumque infra dictam villam absque inquietatione aliqua per annum et diem moram fecerit absque contradictione alicuius, homo domini comitis sit».

⁵⁸ *Ibid.*, III, p. 594, doc. 1610, 12 nov. 1322: «Item quicumque moratus fuerit per annum et diem in dicta villa vel infra confines franchisie dicte ville, et ipse ponat et contribuat sicut alii bur-

stabilmente *in castrum et villam* per il consueto periodo di un anno intero senza contestazioni di alcuno⁵⁹.

Franchigie dello stesso tenore furono concesse dai conti di Savoia ad altre comunità del Vallese nel corso del secolo XIV, per esempio ai *burgenses* di Saint-Maurice nel 1317⁶⁰, agli abitanti di Conthey, Vétroz et Plan-Conthey intorno al 1352 (in questo caso attribuendo agli stessi abitanti la facoltà di promuovere l'attrazione di immigrati, dopo essersi consultati con il castellano)⁶¹ e a quelli di Monthey sempre nel 1352. Nella carta di franchigia accordata da Amedeo VI di Savoia a quest'ultima località si precisava che la prescrizione di un anno e un giorno era valida non solo per i *taillables* di condizione servile, ma anche per gli uomini liberi soggetti ad altri signori⁶²: l'atto denuncia così la politica sabauda tendente a sottrarre sudditi ad altre signorie locali, la stessa politica che i conti di Savoia adottarono fin dal secolo XII al momento della fondazione delle prime villenove⁶³.

Anche Amedeo VIII nell'attribuire una carta di franchigia a Martigny consentiva agli immigrati nel territorio di quel *mandamentum* di essere

genses in expensis communibus et missionibus dicte ville, verus burgensis postea teneatur et censeatur». Cfr. R. MARIOTTE-LÖBER, *Ville et seigneurie. Les chartes de franchises des comtes de Savoie (fin XII^e siècle-1343)*, Annecy-Genève 1973, pp. 44 sgg., 142 sg. (Chambéry, Montmélian, Évian, Saint-Symphorien-d'Ozon, Saint-Genix, Saint-Germain-d'Ambérieux).

⁵⁹ *Documents relatifs à l'histoire du Vallais* cit., V, p. 434, doc. 2176, a. 1271: «Item concedimus quod quicumque moratus fuerit ibidem per annum et diem unum sine requisitione alterius domini, burgensis dicti loci efficiatur et intelligatur».

⁶⁰ *Ibid.*, III, p. 284, doc. 1401, 5 ago. 1317: «Item quicumque moratus fuerit per annum et diem in dicta villa vel infra confines franchisie dicte ville, et ipse ponat et contribuat sicut alii burgenses in expensis communibus et missionibus dicte ville, verus burgensis postea censeatur».

⁶¹ *Ibid.*, III, p. 40, doc. 1178, ca. 1352: «Item si aliquis extraneus habitator per annum et diem habitaverit infra banna et confines dicte franchises receptus a domino nostro, castellano suo et a burgensibus in burgensem, burgensis sit et esse debeat solvendo communitati et ville et alia usagia faciendo; nec a burgensi nec ab aliquo repeti possit, dum tamen infra primum annum a domino suo non fuerit debite requisitus. Burgenses autem alium burgensem facere et recipere possint de consilio castellani et expressa voluntate».

⁶² *Ibid.*, V, p. 54, doc. 1994, 11 mag. 1352: «Item quicumque moratus fuerit per annum et diem infra limites seu confines franchises dicte ville et ipse ponat et contribuat sicut alii burgenses in expensis communibus et missionibus dicte ville, verus burgensis postea censeatur, etiamsi homo liber vel talliabilis cuiuscumque domini vel persone fuerit, dum tamen ipse dominus suus illum infra annum et diem non repetent, vel de iure suo coram loci castellano vocatis scindicis fuerit protestatus, hominibus tamen nostris talliabilibus exceptis». Da notare l'eccezione fatta per i *taillables* del conte, per i quali evidentemente non valeva la prescrizione temporale prevista per gli altri immigrati e quindi in qualsiasi momento avrebbero potuto essere richiamati dal loro signore.

⁶³ E. LUSSO, *Interventi problematici di riordino insediativo lungo l'arco alpino occidentale*, in *Fondare abitati in età medievale: successi e fallimenti. Omaggio a Rinaldo Comba*, a cura di F. PANERO, G. PINTO, P. PIRILLO, Firenze 2017, p. 91 sgg.

equiparati ai *burgenses* nei diritti e nei doveri purché non fossero rivendicati legittimamente dai loro signori entro un anno e un giorno⁶⁴.

Ad Aubonne, nel Vaud, la carta di franchigia del 1234, con la quale i signori confermavano alla comunità gli usi locali, precisava: «Advena etiam qui in villa manere voluerit, in primis secundum usagia ville faciet iuramentum, pro burgensi habendus, si in villa per annum et diem pacifice fuerit demoratus. Si autem ab aliquo fuerit infra annum reclamatus, aliis iuratis suo cum consilio foventibus, per dominum ville suum scilicet ius faciet reclamanti, et domini eidem et rebus eius per unam diem et noctem conductum prestabunt, si a villa de iure recedere compellatur»⁶⁵. Dunque, il forestiero che avesse voluto insediarsi nel villaggio avrebbe dovuto innanzitutto accettare usi, costumi e oneri applicati dalla comunità, ma sarebbe stato considerato *burgensis* a tutti gli effetti solo dopo la permanenza di un anno e un giorno senza contestazioni da parte dei precedenti signori. In caso contrario, avrebbe avuto un salvacondotto per un giorno e una notte, che gli avrebbe consentito di lasciare il villaggio. La carta di franchigia precisa inoltre che una volta integrato nella comunità, l'immigrato, come tutti gli altri *burgenses*/contribuenti, avrebbe potuto eventualmente emigrare a condizione di proporre la vendita della propria casa innanzitutto ai signori/proprietari del sedime abitativo a un prezzo di favore; se questi ultimi non fossero stati interessati ad acquistarla, avrebbe potuto venderla ad altri, fermo restando il diritto del signore di prelevare i laudemi dovuti. Anche in questo caso i signori, insieme alla comunità (*iurati ville*), avrebbero offerto un salvacondotto per un giorno e una notte al migrante e avrebbero protetto i suoi beni eventualmente rimasti nel luogo⁶⁶. Le franchigie di Avenches del 1259 prevedevano che fosse il vescovo di Losanna a garantire all'*adventicius* rivendicato dai propri signori il salvacondotto per un giorno e una notte. In

⁶⁴ *Documents relatifs à l'histoire du Vallais* cit., VI, p. 479, doc. 2494, 18 ago. 1399: «Item si aliquis habitaverit per annum et diem infra dictum mandamentum, tenens focum et locum, usagia et tributa persolvens parrochiani mandamenti predicti, et receptus fuerit ab aliis burgensibus et probis hominibus in burgensem et iuraverit burgesium more solito, burgensis esse debeat, nec ab alio repeti debeat in futurum, si non fuerit a domino suo infra annum et diem requisitus».

⁶⁵ *Chartes communales du Pays de Vaud* cit., p. 10 sg., doc. 2, apr. 1234.

⁶⁶ *Ibid.*, p. 11: «Si quis burgensium a villa recedere voluerit, petita licentia a domino suo, si domum suam vendere voluerit, primo ipsam domino submonebit, pro minori pretio quam alii dimissurus eidem. Dominus vero, si emere noluerit, venditionem faciendam debet, salvo iure suo, concedere et laudare. Qui etiam dominus et iurati ville per unam diem et noctem prestabunt abeunti, et res eius remanentes intactas locis omnibus conservabunt». Il signore/proprietario eminente del sedime abitativo su cui era costruita la casa riscuoteva dal *burgensis* o dal rustico un canone di locazione e vantava diritti signorili sul residente: cfr. F. PANERO, *La giurisdizione si-*

questo caso il periodo di permanenza di un anno e un giorno, se valeva a confermare l'accettazione del migrante di fronte alla comunità, non era tuttavia sufficiente a garantire l'acquisizione della libertà dell'immigrato poiché – salvo imprecisioni nella tradizione testuale – il documento recita: «Item si aliquis adventicius venerit in villa et postquam moratus fuerit ibi per annum et unum diem aliquis eum repetierit, episcopus debet ius facere pro ipso et si forte in villa non poterit remanere quia alius eum evicerit de iure vel recedere voluerit, dictus episcopus debet eum conducere extra villam, recedendo pro posse suo per unam diem et unam noctem»⁶⁷. Dunque, il vescovo – se è corretta la trascrizione “postquam” (ma potrebbe anche essere “priusquam”) – avrebbe reso giustizia al *dominus* anche dopo un anno e un giorno.

Un gruppo di carte di privilegio del Vaud che si differenziano dalle altre sono quelle che fanno riferimento alle franchigie concesse da Amedeo V di Savoia alla comunità di Moudon nel 1285. Queste prevedevano che l'immigrato richiamato dal proprio signore, in quanto *hominem talliabilem*, entro un anno e un giorno, anche se non fosse riuscito a far valere le proprie ragioni avrebbe potuto rimanere a Moudon come abitatore quantunque senza i privilegi dei *burgenses*⁶⁸. Qualora avesse voluto allontanarsi dal borgo, la comunità avrebbe dato protezione a lui e ai suoi beni per un giorno e una notte. Il sostanziale accrescimento dei diritti degli immigrati, che di fatto costituivano una limitazione ai diritti dei signori di rivendicare i propri *servi* entro un anno un giorno – anche se sul piano giuridico si rispettava formalmente la durata di prescrizione – era già stato messo in luce sia da Danielle Anex sia da Jean-François Poudret, i quali hanno rilevato che proprio per questo le franchigie di questo tipo furono richieste ai Savoia anche da altre comunità del Vaud – per esempio a Vevey nel 1370 e a Orbe nel 1404 –, che in tal modo riuscivano a incrementare più facilmente la propria popola-

gnorile sui rustici della “Langobardia” nei secoli X-XII, in *Seignourial Jurisdiction*, a cura di L. BONFIELD, Berlin 2000 (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 21), p. 118 sgg.

⁶⁷ POUURET, *Coutumes et coutumiers* cit., II, p. 439, nota 558.

⁶⁸ *Chartes communales du Pays de Vaud* cit., p. 18, doc. 6, set. 1285: «Si quis venerit apud Meldunum et fecerit ville iuramentum et ibi moram fecerit per annum et diem sciente domino suo, nec infra annum et diem fuerit requisitus, burgensis remanet. Si vero infra annum et diem fuerit requisitus, domino qui requisierit debet facere rationem. Et si non potest se erga dominum qui eum requirit excusare, et dominus ipsius probaverit per duos de paribus suis qui iurent cum domino ipsum esse hominem talliabilem, villa non debet ipsum tenere pro burgense. Potest tamen in villa et infra terminos remanere. Si vero a villa recedere voluerit, villa ipsum et res suas debet conducere per diem et noctem».

zione accogliendo anche i *taillables* di condizione servile senza i problemi che comportavano le contestazioni signorili⁶⁹.

Tra le comunità che ottennero le stesse franchigie di Moudon è emblematica la situazione di Vevey. Si tratta di una “villanova libera” fondata intorno al 1236 nei pressi di un antico insediamento omonimo, *Viviacum*. Il fondatore, Rodolfo di Oron, aveva già riconosciuto alla comunità il diritto di accogliere i forestieri e di tutelare le loro persone e i loro beni se questi ultimi avessero dimorato per un anno e un giorno *sine calumpnia*; aveva anche concesso agli immigrati di *recedere* liberamente dalla villanova offrendo loro un salvacondotto da parte della comunità⁷⁰. Passando sotto la giurisdizione sabauda, il conte Amedeo VI, nel 1370, estese poi alla medesima comunità i diritti riconosciuti dai suoi predecessori agli abitanti di Moudon, rafforzando così anche la capacità attrattiva di Vevey⁷¹.

Già Amedeo V, del resto, fin dall’inizio del suo governo dei domini sabaudi nel 1285, non aveva fatto che confermare gli orientamenti politici dei conti di Savoia i quali, allorché la congiuntura lo avesse permesso, miravano ad accrescere il numero dei *districtables* liberi soggetti alla propria giurisdizione, sottraendoli ad altre signorie di banno del territorio⁷². Egli uniformava così le proprie iniziative di politica territoriale a quelle che con maggior evidenza sul versante subalpino e, in particolare, nella Pianura padana erano attuate dai comuni urbani, che dal secolo XII in avanti a questo scopo favorivano la libera circolazione delle persone promuovendo l’inurbamento dei contadini e le migrazioni verso i borghi franchi di fondazione comunale⁷³.

⁶⁹ ANEX, *Le servage au Pays de Vaud* cit., p. 60 sg. (la studiosa però attribuisce erroneamente alle franchigie la data del 1265); POUDET, *Coutumes et coutumiers* cit., II, p. 439.

⁷⁰ *Chartes communales du Pays de Vaud* cit., p. 13, doc. 3, ca. 1236: «Et hec sunt iura et forma libertatis dicte ville nove libere de Viviaco. Homo qui venit in villam et moratur ibi per annum et diem sine calumpnia, si quis venerit post querens eum qui fuerit sine impedimento non tenetur ei respondere in aliquo. Et quicquid adquisierit omne potest dare et vendere cui voluerit et recedere libere, et villa debet eum conducere per unum diem et per noctem».

⁷¹ *Ibid.*, p. 151 sgg., doc. 56, 7 lug. 1370.

⁷² Cfr. le franchigie di Aigle (*Ibid.*, p. 45, doc. 15, 18 mag. 1314): «Habitans aut residens in dicta villa de Alyo publice per annum et diem, sine requisitione cuiuslibet domini, sit burgensis et pro burgense habeatur ulterius dicte ville».

⁷³ G. FASOLI, *Ricerche sui borghi franchi dell’alta Italia*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», XV (1942), pp. 139-214; *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell’Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO, Cherasco-Cuneo 2002. Cfr. capp. IV-V.

Pure agli immigrati nella villanova di Palézieux (fondata nel 1344 da Umberto di Billens) erano sostanzialmente assicurate le garanzie attribuite alla comunità di Moudon. Tuttavia in questo caso, quantunque si facesse riferimento alla prescrizione di un anno e un giorno, gli antichi signori conservavano sui tagliabili servili immigrati nella villanova e sui loro discendenti diretti il diritto di riscuotere i tributi e i canoni d'affitto consueti, a meno che i *talliabiles* avessero voluto riscattarli chiedendo un formale atto di manumissione e di affrancazione onerosa, che i signori avrebbero dovuto concedere con la mediazione di due testimoni amici delle parti in causa⁷⁴.

Dunque, dal punto di vista giuridico quelle carte di privilegio del Vaud che si uniformavano alle franchigie di Moudon, in buona sostanza, consentivano a tutti i migranti, anche a quelli di condizione servile, di interrompere o trasformare le relazioni di dipendenza ereditaria con gli antichi signori semplicemente insediandosi nel luogo franco, oppure acquisendo nel borgo di immigrazione il diritto di ottenere un atto formale (oneroso) di riconoscimento del loro nuovo *status* di uomini liberi (a Palézieux).

La politica sabauda tendente a sottrarre sudditi a signorie locali laiche ed ecclesiastiche attraverso la fondazione di villenove e la concessione di carte di franchigia a insediamenti preesistenti tuttavia comportava talvolta la necessità di trovare accordi con signori loro alleati. Così nel 1293 Ludovico di Savoia, signore del Vaud, dovette scendere a patti con il priorato di Romainmôtier al quale aveva sottratto uomini, che si erano insediati a Morges. L'accordo stipulato con l'ente monastico, dunque, prevedeva che potessero restare a Morges solamente coloro i quali prima di quella data avessero acquistato una casa diventando contribuenti del signore e della comunità, ma a patto che continuassero a pagare le antiche taglie e i tributi consueti ai monaci; questi ultimi avrebbero invece potuto richiamare al luogo d'origine i contadini che nel frattempo non fossero riusciti ad acquistare casa a

⁷⁴ *Chartes communales du Pays de Vaud* cit., p. 85, doc. 31, 9 mag. 1344: «Non obstantibus vero predictis franchisesiis, consuetudinibus et libertatibus, talliabiles et sui heredes, licet resideant et residentiam faciant in dicto burgo seu villa nova de Palessuez, sunt et remaneant talliabiles; tamen si voluerint se affranchiare et liberos effici, nos dictus Humbertus et heredes nostri ipsos debemus affranchiare, manumittere et liberos aiere (*sic per facere o habere*) ad evidentiam duorum amicorum a nobis et ipsis eligendorum, tam imponendo census super tenementa sua ultra census et tallias nobis debitos quam in pecunia secundum possibilitatem ipsorum». Ritengo si possa interpretare come “riscatto di canoni d'affitto e tributi” la formula «imponendo census super tenementa sua ultra census et tallias». Diversamente si potrebbe pensare che i consueti canoni e tributi continuassero a essere pagati dai contadini, ma in qualità di uomini liberi.

Morges, senza ulteriori precisazioni sul periodo di prescrizione temporale entro il quale il monastero avrebbe potuto rivendicare i propri uomini⁷⁵.

In un successivo progetto di accordo con il vescovo e il capitolo canoniale di Losanna, databile intorno all'anno 1300, Ludovico di Savoia si dichiarava disponibile a restituire ai signori ecclesiastici gli *homines talliabiles vel de corpore* immigrati a Morges, mentre i contadini personalmente liberi, «qui possunt facere alium dominum», avrebbero potuto rimanere nel luogo senza alcun onere, dopo aver restituito ai signori/proprietari eminenti le terre avute in concessione a tempo indeterminato⁷⁶.

Di fronte alla possibilità concreta di perdere i propri tagliabili di condizione servile a seguito di un'emigrazione, talvolta i signori si premunivano facendo impegnare i loro dipendenti non solo a rimanere nell'ambito della signoria, ma a rinunciare al periodo di prescrizione in caso di emigrazione, cosicché fosse possibile ai *domini* richiamarli in qualsiasi momento al precedente luogo di residenza⁷⁷. In ogni caso, la consuetudine della prescrizio-

⁷⁵ POUURET, *Coutumes et coutumiers* cit., II, p. 441 sg., nota 567: «Nos vero predicti amici inter predictas partes talem pacem interponimus et arbitramur, videlicet quod omnes homines dictorum religiosorum qui predictam franchisesiam et burgensiam iuraverant, qui tempore confectionis presencium domos apud Morgiam non habebant, dictis religiosis reddat et restituat ac restitui faciat dictus dominus noster Ludovicus pleno iure, eisdem hominibus dictam franchisesiam ac burgensiam deducendo et faciendo deduci a burgensibus de Morgia absque alia pena et quod eosdem nec alios dictorum religiosorum homines ad dictam franchisesiam et burgensiam nec ad aliam per se vel per alium non admittat nec consenciat admitti. De ceteris vero hominibus dictorum religiosorum qui domos apud Morgiam habebant tempore confectionis presencium, volumus et ordinamus quod burgenses Morgie remaneant de cetero sub hac forma, videlicet quod dicti homines per dictum dominum nostrum dominum Ludovicum vel per gentes suas constringantur super talliis et aliis serviciis dictis religiosis integraliter respondere sicut ante dictam burgensiam respondebant».

⁷⁶ *Recueil de chartes, statuts et documents concernant l'ancien évêché de Lausanne*, a cura di F. GINGINS-LA-SARRAZ, F. FOREL, Losanna 1846, p. 76 sg., doc. 33, ca. 1300: «Item actum est quod homines episcopi, prepositi et capituli, vel homines hominum suorum talliabiles vel de corpore iuratos aut habitatores Morgie, dictus dominus Lodovicus prefatis episcopo, preposito et capitulo vel hominibus ipsorum reddat nec ipsos in Morgia deffendat sed eisdem iuramentum contra mandet nec de cetero ipsos vel alios eiusdem conditionis recipiat in Morgia. De aliis hominibus episcopi, prepositi et capituli, qui possunt facere alium dominum, sic est actum quod si dicti homines voluerint in Morgia morari, terre quas ab episcopo, preposito et capitulo tenerent eisdem episcopo, preposito et capitulo sine contradictione remanerent».

⁷⁷ ANEX, *Le servage au Pays de Vaud* cit., p. 61, nota 52: «Nos Rodulphus dictus Giro de Crimieres, Aymo filius Lamberserii Pougie de Crimieres ... confitemur ... nos et quemlibet nostrum et liberos nostros esse homines talliabiles dicti domini Willermi domini nostri ... Promittimus ... quod nos non faciemus aliquam burgensiam in aliqua villa, civitate vel castro nec subiemus seu intrabimus wardam seu custodiam alicuius domini cuiuscumque conditionis existat, nisi de

ne di un anno e un giorno necessaria affinché il migrante di condizione servile potesse ottenere la libertà, pur non essendo generalizzata, continuava a essere applicata in diverse località elvetiche ancora tra la fine del medioevo e l'inizio dell'età moderna. Infatti, oltre alle comunità che avevano ottenuto specifiche carte di franchigia nei due secoli precedenti, nel 1493, come abbiamo visto, la comunità di Ginevra confermava la consuetudine secondo la quale coloro i quali avessero dimorato in città o nei sobborghi per un anno e un giorno sarebbero stati considerati liberi a tutti gli effetti e avrebbero avuto la facoltà di testare, vendere, donare – e i parenti prossimi avrebbero avuto il diritto di succedere ai medesimi quantunque intestati –, nonostante fossero tagliabili di condizione servile di signori dei territori di Ginevra o della Savoia⁷⁸.

Nel territorio soggetto al priorato di Romainmôtier le consuetudini messe per iscritto nel 1499 riconoscevano ai *districtabiles* la possibilità di emigrare a condizione di rinunciare alla terra in concessione perpetua (*hereditas*) e di pagare il dovuto al priorato, dopodiché i *domini* erano tenuti sia a concedere l'autorizzazione a lasciare il luogo sia a fornire un salvacondotto per un giorno e una notte a protezione delle loro famiglie e dei loro beni mobili⁷⁹. Le consuetudini prendevano anche in considerazione il caso di chi se ne fosse andato con la famiglia da un anno e un giorno: in tale ipotesi le *hereditates* e i beni mobili prodotti sul fondo in concessione sarebbero passati al priorato, a meno che il contadino fosse stato costretto a emigrare a causa della guerra o per povertà e allora egli o i suoi eredi avrebbero potuto

licentia dicti domini Willermi ... Item quod si in futurum contrahamus moram in aliqua villa, civitate seu castro, quod nobis prodesse non possit dicta mora, quantumcumque esset longi temporis seu longissimi ad prescribendam aliquam libertatem» (promessa fatta al signore di Oron nel 1315). Cfr. anche note 22, 28.

⁷⁸ POUURET, *Coutumes et coutumiers* cit., II, p. 439 sg., doc. 1 ott. 1493: «Articulat quod talis se habet consuetudo quod omnes et singuli burgenses seu cives civitatis Gebennensis et ibi habitantes per annum et diem sunt franchi, liberi et immunes ab omni talliabilitate et servitute ita et taliter quod de bonis suis possunt testari, vendere, donare et disponere prout voluerint et eos ab intestato succeditur per proximiores in gradu succedendi non obstante quod sint homines talliabiles alicuius domini seu nobilis ubicumque sint et undecumque sint ipsi domini seu nobiles sive de Sabaudia sive de comitatu Gebennense ...».

⁷⁹ *Cartulaire de Romainmôtier* cit., pp. 794-795, doc. 70, a. 1499: «Si quis hominum dicte terrae Romanimonasterii recedere voluerit extra terram Romanimonasterii cum familia sua ad morandum, licentiam debet petere a domino Romanimonasterii vel eius locum tenente, et satisfacto cuique dominus debet sibi licentiam dare et ipsum cum omnibus bonis suis mobilibus conducere per suos officarios per unam diem et noctem; haereditas autem domino debet remanere et adiudicari atque reportari per iuratos ut supra».

recuperarli dopo aver pagato canoni e tributi trascorsi alla signoria monastica⁸⁰.

Rispetto a questi casi, si rileva per contro che, nonostante nel 1516 il consiglio comunale di Losanna avesse confermato con una lettera inviata alla comunità di Evian che chiunque avesse dimorato per un anno e un giorno in città assolvendo ai doveri dei *burgenses* era ritenuto tale, ancora nel 1572, sempre a Losanna, si aprì una causa per la successione di un cittadino e consigliere comunale, accusato di essere *taillable et mainmortable* di condizione servile e quindi incapace di testare⁸¹.

Del resto, la comunità di Losanna già nel 1568, di fronte a cause intentate da signori fondiari contro alcuni *burgenses* per rivendicare diritti di manomorta successoria in assenza di eredi legittimi – cause che in realtà non mettevano direttamente in discussione la condizione personale di libertà degli inurbati deceduti, trattandosi probabilmente di rivendicazioni relative alla “manomorta reale” (concernente, cioè, il diritto di signori eminenti, qualora non vi fossero eredi diretti dei dipendenti, di recuperare il dominio utile su terre concesse in locazione a tempo indeterminato) – aveva deliberato di concedere i diritti di borghesia solo a quegli immigrati che nel frattempo avessero ottenuto l'affrancazione dall'onere della manomorta. E a questo proposito, osservando non soltanto gli aspetti giuridici, ma anche quelli economici della questione (soprattutto quelli inerenti al recupero delle terre date in concessione perpetua da parte dei signori) – e a conferma che nonostante la relativa omogeneità territoriale anche in area elvetica si evidenziano situazioni piuttosto articolate nel rapporto signori/comunità/immigrati – Poudret conclude: «Cette décision confirme que l'air lausannois ne rendait pas nécessairement libre»⁸². Riprenderemo più avanti questa riflessione guardando alla situazione italiana⁸³.

⁸⁰ *Ibid.*: «Si quis hominum dictae terrae Romanimonasterii extra eandem terram et dominium Romanimonasterii moram personalem cum familia sua traxerit per unum annum et diem continuum, nulla petita nec obtenta licentia a domino seu eius locumtenente, haereditas et bona ipsius sunt exchete domino reportari debent. Si quis tamen paupertate vel guerrarum incommodo aut alia gravi anxietate extra dominium Romanimonasterii recesserit ad morandum, moram etiam fecerit cum familia sua per magnum tempus, si et cum redierit vel eius haeredes redierint, debent eorum haereditatem et bona, rationem faciendo de debitis, rehabere». Cfr. testo fra le note 36-39.

⁸¹ *Extraits des manaux du Conseil de Lausanne (1512-1536)*, a cura di E. CHAVANNES, in *Mémoires et documents publiés par la société d'histoire de la Suisse romande*, XXXVI, *Mélanges*, Losanna 1882, p. 72. Cfr. POUURET, *Coutumes et coutumiers* cit., II, pp. 403 sg., 440.

⁸² POUURET, *Coutumes et coutumiers* cit., II, p. 404.

⁸³ Cfr. cap. VI, paragrafo 4.

CAPITOLO III

Migrazioni e iniziative di contadini per liberarsi dai vincoli del servaggio

1. Introduzione

Negli ultimi trent'anni sono stati pubblicati diversi saggi che fanno il punto, in una prospettiva formale ed evenemenziale, sulle “manumissioni” e “affrancazioni” di contadini dalla condizione di dipendenza, rispettivamente “personale-ereditaria” (vale a dire “servile”) oppure “economico-temporanea”, cioè attinente a tributi e servizi prestati da cittadini e da contadini per lo più liberi¹. Meno studiato è stato il tema delle iniziative poste in essere dai contadini in condizione di dipendenza perpetua per raggiungere lo *status* di libera subordinazione.

Verosimilmente, l'iniziativa contadina – da parte di singoli, di piccoli gruppi di persone o di intere comunità – sta ragionevolmente alla base di molti atti giuridici sia di “manumissione” sia di “affrancazione” parziale da tributi, censi, servizi e oneri di vario tipo a favore di individui e di comunità costituite da *rustici* personalmente liberi. Ma dall'analisi della documentazione scritta le iniziative individuali o comunitarie che inducono i signori a concedere questi atti restano spesso nell'ombra.

¹ Oltre alle pagine fondamentali di M. BLOCH, *Libertà e servitù personali nel Medioevo, in particolare in Francia. Contributo a uno studio delle classi*, in ID., *La servitù nella società medievale*, nuova edizione, con una selezione dei saggi, a cura di G. CHERUBINI, trad. it., Firenze 1993, pp. 68-72, 109-111, 120-123 (con l'avvertenza, però, di distinguere le manumissioni dalle affrancazioni, nella lingua francese tutte formalmente indicate con il vocabolo *affranchissements* e con il verbo *affranchir*), cfr. almeno *Il «Liber Paradisus» e le liberazioni collettive nel XIII secolo. Cento anni di studi (1906-2008)*, a cura di A. ANTONELLI, M. GIANANTE, Venezia 2008; D. BARTHÉLEMY, *La société dans le comté de Vendôme de l'an Mil au XIV^e siècle*, Paris 1993, p. 475 sgg.; F. PANERO, *Manumissioni di “servi” e affrancazioni di “rustici” nell'Italia settentrionale (secoli X-XIII)*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), organizzato da C. Violante e M.L. Ceccarelli Lemut, Pisa 2006, pp. 385-404; ID., *Manumissioni collettive di servi in Francia e in Italia nel secolo XIII: riflessioni per una comparazione storica*, in *Il «Liber Paradisus» e le liberazioni collettive* cit., pp. 351-368; ID., *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino, 1999, pp. 261-330; J.-F. POUURET, *Libertés et franchises dans les pays romands au Moyen Âge. Des libertés aux droits de l'homme*, Lausanne 1986. Il capitolo III riprende, con alcune modifiche, il saggio dello scrivente edito in *Il tarlo dello storico. Studi di allievi e amici per Gabriella Piccinni*, Arcidosso 2021, I, pp. 341-370.

In un saggio recente si è cercato di mettere in luce le motivazioni che stanno alla base della concessione di carte di franchigia nell'area alpina occidentale e segnatamente fra Delfinato, Savoia e Valle d'Aosta². Una decina di anni or sono un'interessante monografia ha aperto la discussione sulle azioni e sulle scritture della politica di alcune comunità rurali piemontesi finalizzate a ottenere carte di franchigia e carte scritte di consuetudine da signori locali e territoriali³.

In questo capitolo intendiamo invece analizzare alcune realtà che vedono come protagonisti dipendenti con vincoli di "servaggio", una forma di dipendenza ereditaria che soprattutto nelle regioni transalpine si diffonde negli ultimi secoli del medioevo con modalità differenziate, che oscillano fra una vera e propria condizione giuridica di servitù (abbastanza simile a quella altomedievale) e uno *status* di subordinazione formalmente perpetuo, che però a certe condizioni può essere superato dai contadini attraverso il riscatto della propria dipendenza. La Borgogna (con le regioni limitrofe) e la Vecchia Catalogna, grazie alla documentazione disponibile, si prestano bene per una riflessione di storia comparata su questo tema.

2. «*Homines talliabiles et manusmortue serve condicionis*»

2.1. *Gli uomini "tagliabili" di Saint-Claude nella Franca Contea*

In un vasto territorio di oltre 1500 kmq, situato fra la Contea di Borgogna e la Savoia, si colloca la Terra di Saint-Claude, uno dei più importanti domini monastici della Franca Contea che, come è stato rilevato pochi anni or sono da Vincent Corriol, fu una terra di "servaggio" dal basso medioevo fino alla Rivoluzione francese⁴. Guardando innanzitutto alla documentazione del basso medioevo, di fronte all'assenza di atti relativi a *servi* propriamente detti ancora all'inizio del secolo XIII – evidentemente perché la servitù di origine altomedievale si stava esaurendo, come era avvenuto fin dal secolo XII anche in molte altre aree dell'Europa occidentale⁵ –, la re-

² F. PANERO, *Comunità e carte di franchigia fra Delfinato, Savoia e Valle d'Aosta (secoli XII-XIV)*, in *Comunità urbane e centri minori dei due versanti delle Alpi occidentali: circolazione di persone e relazioni culturali, politiche e socio-economiche*, a cura di F. PANERO, Cherasco 2020, pp. 33-71.

³ L. PROVERO, *Le parole dei sudditi. Azioni e scritture della politica contadina nel Duecento*, Spoleto 2012.

⁴ V. CORRIOL, *Nommer les serfs dans la terre de Saint-Claude (Jura - début XIII^e - début XVI^e siècle)*, in *Forms of Servitude in Northern and Central Europe, Decline, Resistance and Expansion*, a cura di P. FREEDMAN, M. BOURIN, Turnhout 2005, pp. 59-65.

⁵ PANERO, *Schiavi, servi e villani cit.*, pp. 105-123.

gione comincia a registrare la presenza di contadini in condizione di probabile servaggio ereditario (anche se incerto sul piano giuridico) tra la metà del Duecento e l'inizio del Trecento allorché sono documentati *homines nostri* (cioè appartenenti al monastero) oggetto di transazione e di cessione in feudo⁶. Ma ancora per i primi vent'anni del secolo XIV i dubbi sulla condizione giuridica dei contadini dipendenti di Saint-Claude continuano a persistere poiché le attestazioni di diritti signorili di “manomorta” – vale a dire della facoltà dei *domini* di succedere ai morti intestati e/o privi di eredi diretti, come abbiamo visto nel capitolo precedente – e la prestazione di *corvées* da parte dei contadini non provano assolutamente l'esistenza di vincoli servili ereditari a carico di questi ultimi⁷. Cominciano nondimeno ad apparire nella documentazione scritta vocaboli ed espressioni come *servitus* e «(hominem) franchum et liberum ab omni servitute et exactione», oppure «homines cuiuscumque condicionis existant» (anche se in quest'ultimo caso è possibile che la condizione di riferimento sia solo quella economica e non lo *status* giuridico degli *homines*)⁸. Finalmente in due atti del 1316 due vedove, nel giurare fedeltà ai signori, dichiarano che alla loro morte i beni ereditati dai rispettivi mariti defunti resteranno «en serve condicion» dal momento che i coniugi scomparsi erano *servi* del monastero⁹.

Una prova ulteriore dello sviluppo di nuove forme di servaggio ereditario in questa regione nel secolo XIV viene da alcuni documenti in cui i dipendenti diventano – o riconoscono di essere – «talliabiliter et expectabiliter sine reclamatione», oppure «ligi quitti talliabilis expectabilis absque alio domino levantes et cubantes», ossia dipendenti esclusivi del monastero, re-

⁶ Sul problema posto dalla cessione di diritti signorili su contadini dipendenti cfr. L. BELLONE, *Vendita di uomini o vendita di diritti? L'interpretazione della dipendenza libera e servile in alcuni documenti astigiani dei secoli XII e XIII*, in *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XV*, a cura di R. MUCCIARELLI, G. PICCINI, G. PINTO, Siena 2009, pp. 707-720.

⁷ CORRIOL, *Nommer les serfs* cit., pp. 62-67. Sulla difficoltà di individuare oneri esclusivamente servili cfr. F. PANERO, *Il servaggio bassomedievale. «Taillables» e «Mainmortables» nell'area alpina occidentale*, Acireale-Roma, 2019, pp. 55-80, 109-126. Gli stessi diritti signorili di manomorta successoriale nei confronti di contadini in condizione di servaggio ereditario si confondono spesso con i diritti “pubblici” di successione dei signori locali e territoriali nei confronti di uomini liberi morti intestati e senza eredi diretti, per non parlare del diritto dei titolari del dominio eminente sulle terre date in concessione a tempo indeterminato di entrare in possesso del dominio utile in assenza di eredi diretti o di aventi diritto entro un certo grado di parentela con il concessionario deceduto.

⁸ CORRIOL, *Nommer les serfs* cit., pp. 62-63.

⁹ *Ibid.*, p. 63. I documenti sono editi in *Mémoires et travaux de la Société d'Émulation du Jura pour l'année 1884*, a cura di A. VAYSSIÈRE, Lons-le-Saunier 1885, pp. 179-181.

sidenti su terre monastiche e soggetti al pagamento dei tributi signorili e della taglia perpetua¹⁰.

In una successiva, importante monografia pubblicata nel 2009 Corriol offre anche l'edizione di alcuni documenti che consentono di chiarire sia le modalità con le quali questi dipendenti "perpetui", un tempo uomini liberi, si erano sottomessi a quella forma di dipendenza, sia come riuscissero, a certe condizioni, a liberarsi da una soggezione trasmissibile di padre in figlio, vale a dire, in questi casi, di tipo servile¹¹.

Come è ben evidente dalla documentazione disponibile, tanto a Saint-Claude quanto in altre regioni transalpine, nei secoli XIV e XV per essere considerati *homines talliabiles, de manumortua ac serve condicionis* era di norma necessario aderire a patti – per iscritto oppure davanti a testimoni o accettando consapevolmente di risiedere per un anno e un giorno su terre che per consuetudine erano soggette agli oneri della taglia arbitraria (ritenuta prova di uno *status* servile) e della manomorta – che, contestualmente alla concessione di terre da parte del signore, magari a condizioni economiche particolarmente vantaggiose per il contadino, prevedessero la sottomissione del contadino stesso e dei suoi discendenti al grande proprietario secondo clausole molto simili a quelle applicate nell'Italia centrale e in Catalogna, fin dai secoli XII e XIII, sulla base di formule notarili che si uniformavano alle istruzioni dei giuristi post-irneriani¹².

Vediamo alcuni esempi per chiarire come un contadino dipendente potesse diventare "servo di manomorta" del monastero, dei suoi vassalli o di monaci dotati di una propria prebenda costituita da terre. Un atto della fine del secolo XIV ci consente di riflettere su quest'ultima modalità di assunzione di obblighi servili. Infatti il 21 maggio del 1380 l'abate di Saint-Claude autorizzava il sacrista della chiesa a concedere in locazione perpetua le terre della sua prebenda a *Iohannes Rigaudi*, uno dei numerosi figli di *Perretus*, che a sua volta risultava essere servo *talliabilis* del monastero:

¹⁰ CORRIOL, *Nommer les serfs* cit., p. 63.

¹¹ ID., *Les serfs de Saint-Claude. Étude sur la condition servile au Moyen Âge*, Rennes 2009. Nelle sottomissioni in condizione di servaggio, a partire dal secolo XII in poi, è per lo più lo stato personale paterno (e non quello materno, come avveniva in area romanistica nell'alto medioevo e ancora nel Bolognese all'inizio del secolo XIII) a determinare la forma giuridica di dipendenza dei contadini: cfr. note 14 e 32.

¹² F. PANERO, *Forme di dipendenza rurale nel Medioevo. Servi, coltivatori liberi e vassalli contadini nei secoli IX-XIV*, Bologna 2018, pp. 33-36, 186-188. Per la diffusione della normativa romanistica nelle regioni transalpine cfr. A. GOURON, *Études sur la diffusion des doctrines juridiques médiévales*, London 1987, II, pp. 32-33; P. FREEDMAN, *Catalan Lawyers and the Origins of Serfdom*, in «Medieval Studies», 48 (1986), pp. 288-314.

quest'ultimo è infatti definito nell'atto «homo noster talliabilis ac serve conditionis et manus mortue»¹³. *Iohannes*, contestualmente all'accettazione della terra in locazione perpetua che gli consentiva di costituire un'azienda autonoma rispetto a quella del padre, dichiarava consapevolmente di sottomettere se stesso e i suoi figli in stato di servitù perpetua nei confronti della chiesa monastica: «se donavit, redidit et constituit et per presentes se donat et redit et constituit et de cetero esse pro se et liberis suis naturalibus et legitimis perpetue quibuscumque homo servus et fidelis ac serve conditionis et manus mortue dicte ecclesie»¹⁴. Essendo figlio di un servo del monastero, potrebbe sembrare superflua questa autodedizione in stato di servitù. Ma l'atto scritto diventava essenziale ai fini di garantire al monastero stesso sia di poter subentrare nel possesso della terra data in locazione perpetua a *Iohannes* (il quale, come titolare dell'azienda in concessione, avrebbe prestato *corvéés*, donativi e pagato un canone in denaro), in caso di assenza di eredi diretti, secondo il principio della manomorta, sia di poter imporre al servo, nell'ipotesi di un'eventuale manumissione, la cessione alla chiesa di un terzo dei beni mobili prodotti nell'azienda in concessione. Forse la rinuncia a un terzo dei beni mobili da parte del servo liberato si riallaccia alla consuetudine altomedievale, prevista dal diritto salico per le manumissioni, di pagare il riscatto della propria libertà¹⁵, ma potrebbe anche essere semplicemente una forma di risarcimento – anche questo in vigore fin dall'alto medioevo¹⁶ – richiesto dai *domini* ai contadini dipendenti in quanto concessionari di terre impegnati a coltivare assiduamente il fondo, che dopo la liberazione e l'emigrazione dei coltivatori si sarebbe eventualmente potuto lasciare temporaneamente incolto.

Infatti anche i residenti e i contadini personalmente liberi, secondo la consuetudine locale, potevano trasferire altrove il proprio domicilio senza perdere la possibilità di cedere le loro case e terre in concessione a tempo indeterminato ad altri abitanti del luogo, purché avessero pagato al monastero una somma in denaro equivalente a un terzo del valore dei loro beni mobili, come avviene a *Guichardus* di Bouchoux, che volendo esercitare altrove il proprio mestiere di fabbro, nel 1419 versava al priorato locale la somma di quattro scudi d'oro per poter emigrare¹⁷.

¹³ CORRIOL, *Les serfs de Saint-Claude* cit., pp. 360-361, doc. 21 mag. 1380.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ BARTHÉLEMY, *La société dans le comté de Vendôme* cit., pp. 40-43, 475-483; PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., pp. 266-267.

¹⁶ Cfr. nota 68.

¹⁷ CORRIOL, *Les serfs de Saint-Claude* cit., p. 363, doc. 19 gen. 1419.

Ad alcuni contadini, affrancati dalla manomorta e autorizzati a trasferirsi entro un anno e un giorno – dopo aver risarcito il monastero con un terzo dei loro beni mobili –, era poi espressamente riconosciuto in quel medesimo lasso di tempo il diritto di vendere ad altri residenti, purché soggetti alla manomorta monastica, il dominio utile sulle terre in concessione, come è ben documentato in atti compresi fra il 1484 e il 1519¹⁸. Probabilmente in questi casi si trattava però di uomini personalmente liberi, soggetti alla “manomorta reale” in quanto concessionari di terre monastiche a tempo indeterminato, ma non legati da vincoli ereditari per la propria persona (come avveniva invece nelle situazioni di “manomorta personale”). Fin dalla prima metà del secolo XV era invece vietato cedere le terre di manomorta a *burgenses* affrancati, che di fatto, non essendo uomini soggetti alla manomorta, avrebbero impedito al monastero di succedere ai defunti intestati privi di eredi diretti¹⁹.

Sono, del resto, documentati diversi contratti di accensamento di terre a *homines* che non per questo perdevano la loro libertà personale. In una carta del 1371 il sacrista del monastero di Saint-Claude accensava infatti *perpetue* alcuni *tenementa*, ubicati a Meussia, a *Vuichardo Le Tissot* dietro pagamento di un canone annuo in denaro. *Vuichardo* e i suoi figli legittimi diventavano per questo *homines* soggetti alla giurisdizione del monastero e, nel caso il concessionario fosse morto senza eredi diretti e legittimi, la terra e i suoi beni mobili, sarebbero entrati a far parte del patrimonio monastico, secondo la consuetudine del luogo. Pur trattandosi di un uomo che con-

¹⁸ *Ibid.*, pp. 277-280. Cfr. per esempio lo stralcio del documento del 1501 edito a p. 279, nota 10: «Ipsi Rodetus Vuillard et Guillerma eius uxor et sui predicti possint et valeant ac eisdem licitum sit de bonis suis quibuscumque in loco franco existentis testare, codicillare, disponere et ordinare, ipsaque dare et donare, cui vel quibus sibi placuerit, demptis bonis suis immobilibus in loco manumortue conditionis existentibus si que habeant et teneant de presenti, que vendere et in manibus alieni homini nostrorum manumortue conditionis existenti reponere tenebantur infra annum et diem a data presentim computandum».

¹⁹ *Ibid.*, pp. 278-280; e in particolare pp. 367-368, doc. 30 set. 1451: «Savoir faisons comme ... l'usage et costume de toute ancienneté gardee et obviee en nostre dicte terre et ailleurs ou il a gens, mex, et terres mainmortables, bourgeois ne gens de condition franche ne puent ne doivent acquerir aucuns mex ne terres mainmortables, tenir ne possider icelle, ne ledicts gens de mainmorte vendre ne aliener ausdits bourgeois et gens francs sednon tant seulement a gens de telle condition comm' il sont. ...». Invece un documento del 1357 riconosceva espressamente a *burgenses* e *habitantes* liberi – concessionari di terre e case di proprietà monastica, orientati a trasferirsi in altri territori – la facoltà di vendere il dominio utile ad altri *districtabiles* del monastero, fatti salvi i diritti di laudemio e di entrata percepiti dall'ente ecclesiastico (*Ibid.*, p. 131, doc. trascritto in nota 40).

servava la propria libertà personale, in questo caso si prefigura la possibilità della manomorta successoria (“manomorta reale”) sui beni mobili da parte del monastero, oltre al diritto dei *domini* di ritornare in possesso del dominio utile sulla terra accensata, com’era cosa normale in molte altre regioni europee in situazioni analoghe²⁰.

Affrontando la questione dal punto di vista opposto, possiamo invece osservare con quali modalità i contadini dipendenti della Franca Contea potessero liberarsi dalla condizione di manomorta, che spesso era collegata alla condizione servile, come abbiamo visto.

Con un atto del 1364 Ugo di Chalon affrancava le comunità di Chaux-Choulet e Chaux-Neuve. In questo caso non sembrerebbe trattarsi di una liberazione di *servi* – poiché il termine non appare nel documento – ma di un’affrancazione di contadini liberi soggetti alla giurisdizione signorile e al pagamento dei diritti di successione, diritti che nel documento sono definiti *mainmorte*. Da quel momento gli abitanti dei due villaggi – uomini e donne – avrebbero potuto testare liberamente e alienare i loro beni mobili e immobili, comprese le terre in concessione perpetua (*heritages*). Nel documento non si fa parola degli altri oneri signorili, che evidentemente continuavano a essere in vigore. Vent’anni dopo interveniva l’abate di Saint-Claude, che esercitava la propria signoria su una parte della popolazione delle due località: questa volta i dipendenti del monastero – ma solo questi! – erano definiti esplicitamente «de serve condicion de la mainmorte»; e non vi sono elementi per dubitare che tali dovessero essere (se da tanto o da poco tempo non possiamo dirlo), nei confronti della signoria monastica²¹.

Consideriamo ancora alcuni documenti della stessa epoca. Nel 1376, grazie ai particolari servizi prestati da *Stephanum Foresterii*, un dipendente soggetto alla taglia servile e alla manomorta personale, il *dominus Iacquetus de Castro*, *domicellum* del monastero di Saint-Claude, lo affrancava dai consueti servizi e oneri economici dovuti – «taillia, complenta, corvata, manumortua» – e lo manumetteva dalla *servili conditione* cui era soggetto. In questo modo Stefano e i suoi eredi avrebbero potuto tenere e possedere in perpetuo il manso e il *tenementum* annesso, già in possesso della fami-

²⁰ *Ibid.*, pp. 355-356, doc. 23 ott. 1371. Sulla possibilità dei signori di ricongiungere il dominio utile al dominio eminente sulle terre date in *investitura ad fictum reddendum* a tempo indeterminato a contadini liberi cfr. F. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII-XIII)*, Bologna 1984, pp. 25-28.

²¹ CORRIOL, *Les serfs de Saint-Claude* cit., p. 131 e nota 41 (ampia trascrizione di un brano centrale della carta di affrancazione).

glia (fino a quel momento posseduto in qualità di *taillables* servili), «libere et franche absque aliquo onere», pagando ogni anno un fitto di dodici denari della moneta di Ginevra. Contestualmente però, avendo ottenuto anche la liberazione personale – a vantaggio della propria persona e dei suoi eredi, che in futuro sarebbero stati considerati dipendenti liberi – Stefano doveva cedere al signore un terzo dei propri beni mobili prodotti sul manso quando era in condizione di servaggio: un patrimonio mobiliare che complessivamente veniva valutato oltre trenta fiorini d’oro, visto che ben dieci erano pagati al *dominus*. Questo documento, che è al tempo stesso un atto di affrancazione dagli oneri tradizionali (peraltro non gravanti esclusivamente sui *servi*, come si è visto) e una carta di manumissione personale, prova senza ombra di dubbio che sulle terre dell’abbazia di Saint-Claude – di cui il signore personale di Stefano era un vassallo monastico – vi erano contadini dipendenti di condizione servile e altri di condizione libera (tale diventava infatti Stefano nel 1376), oltre ai *burgenses* residenti nelle *villae* principali di quel territorio²².

L’iniziativa congiunta del *servus* (che aveva prestato fedelmente servizio al proprio signore, ma al tempo stesso era riuscito ad accumulare un patrimonio mobiliare di notevole consistenza) e del *dominus* – grato per i servizi prestati, ma soprattutto allettato dalla quota incamerata del patrimonio del suo servo (un terzo dei beni mobili!) – consentivano a Stefano di ottenere la libertà personale e, di conseguenza, la disponibilità piena del patrimonio mobiliare residuo, ed eventualmente di quello fondiario, posseduto in luogo franco e che i suoi eredi avrebbero potuto accumulare in futuro, oltre alle terre in concessione perpetua riconosciute in possesso alla famiglia, terre che in caso di emigrazione si sarebbero potute cedere a terzi.

Abbastanza simile per gli effetti prodotti è una carta del 1447 con la quale il priore claustrale autorizzava due fratelli di condizione servile, Guglielmo e Giovanni *Ioberti* di Bellefontaine ad abbandonare la casa e la terra paterna in concessione – che peraltro poteva essere retta da altri fratelli, i quali avrebbero continuato invece a essere dipendenti di Saint-Claude – dopo aver ceduto un terzo dei beni mobili loro spettanti. Così, dopo aver versato sei fiorini d’oro (il valore stimato della loro quota di beni mobili), i due fratelli avrebbero avuto tempo un anno e un giorno a lasciare al monastero la terra di loro spettanza. Contestualmente, essi erano affrancati dagli oneri economici e liberati, per quanto concerneva la loro persona, «ab omni ho-

²² *Ibid.*, pp. 357-359, doc. 26 apr. 1376. Per la documentazione dello *status* di *burgenses*: *Ibid.*, pp. 137-139.

magio, taillia, quisia, manumortua, complenta, pillicheria, angaria, perangaria et ab omni iugo et genere servitutis ac dominio et subiectione nostris». In quanto manumessi, i due fratelli avrebbero potuto così agire come uomini pienamente liberi, secondo il diritto romano: «concedentes ... eisdem Guillermo et Iohanne fratribus ... quod ipsi possint et valeant de omnibus et singulis bonis suis quibuscumque testare, codicillare, legare, ordinare et ad eorum libitum et beneplacitum disponere, prout et quemadmodum homines franchi et liberi ac sui iuris existentes civesque romani facere possunt et debent»²³. Dunque, non essendo più *servi*, i due fratelli venivano autorizzati a rilasciare al monastero (o a cedere ad altri dipendenti monastici) la loro terra in concessione e ad andarsene come liberi “cittadini romani”, risarcendo l’ente con un terzo dei loro beni mobili²⁴.

Talvolta però i contadini dipendenti *mainmortables* privi di eredi diretti, anziché percorrere la via della liberazione onerosa (che consentiva temporaneamente di cedere a terzi la terra in concessione perpetua, salvo disposizioni contrarie connesse con la *consuetudo terrae*)²⁵, per conservare i beni fondiari nel possesso della famiglia allargata contrattavano con il monastero l’ingresso di un parente (per esempio, un nipote) nella famiglia nucleare (*focum*) pagando all’ente ecclesiastico una somma a titolo di *introgiium* oppure, se si vuole, come tributo di successione o risarcimento anticipato per il mancato diritto di manomorta futura. Ciò consentiva al contadino di risolvere in qualche modo il problema principale del vincolo servile dei *mainmortables* “de persona”, che nel secolo XV nella regione comportava come conseguenza concreta la perdita delle terre in locazione perpetua da parte della famiglia per mancanza di figli legittimi che facessero “fuoco comune” con il padre titolare dell’azienda²⁶.

2.2. Diritti signorili di manomorta e possibilità di désaveu fra Borgogna e Savoia

Le forme articolate di dipendenza dei contadini del monastero di Saint-Claude e di altre signorie della Franca Contea – *servi* soggetti a manomorta “personale e reale”, liberi soggetti a taglia e manomorta “reale”, liberi af-

²³ *Ibid.*, pp. 365-366, doc. 31 dic. 1447.

²⁴ Diversi altri atti di manumissione personale, contestuali all’affrancazione dai servizi dovuti, dalla taglia e dalla manomorta sono documentati *Ibid.*, pp. 242-245. In alcune carte di manumissione del XV secolo si riconosce esplicitamente ai liberti di disporre liberamente dei propri beni mobili e immobili in relazione ai quali «testari, codicillari et disponere possunt»: *Ibid.*, pp. 274-275.

²⁵ Cfr. sopra il testo fra le note 22-24.

²⁶ CORRIOL, *Les serfs de Saint-Claude* cit., pp. 287-289.

francati da taglia e/o da manomorta, *burgenses* soggetti alla giurisdizione del monastero stesso ma esonerati dalla manomorta – determinavano indubbiamente contaminazioni, abusi e confusioni nell’esercizio dei diritti signorili, e non soltanto nel territorio considerato. Infatti una situazione analoga è documentata in tutta la Franca Contea di Borgogna e, più in generale, nel Ducato di Borgogna. Al centro della questione si collocano, ancora una volta, i diritti di successione dei signori sui morti intestati e su quelli privi di eredi diretti, che per semplificare possiamo distinguere in diritti sul dominio utile relativo alle terre date in concessione perpetua da signori – che conservavano nondimeno la titolarità del dominio eminente – e diritti pubblici sulle successioni da parte dei titolari della giurisdizione territoriale, che spesso coincidevano, come avveniva per il monastero di Saint-Claude.

Ricordiamo che la stessa definizione di manomorta nella Francia sud-orientale faceva riferimento a una “manomorta personale”, gravante sui beni dei *servi*, a una “manomorta reale” connessa con le terre date in concessione a contadini liberi²⁷ e a una “manomorta mista”²⁸. Nella Franca Contea e nel Ducato di Borgogna il tema del riscatto dei contadini – liberi o servi che fossero – dalla manomorta negli ultimi due secoli del medioevo e all’inizio dell’età moderna era diventato dunque centrale nel rapporto esistente con i signori fondiari e territoriali.

In alcune località per affrancarsi da quell’onere era necessario versare addirittura una somma corrispondente al valore dei due terzi dei beni mobili quando si trattava di *servi*, secondo la consuetudine diffusasi progressivamente tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento nella Franca Contea di Borgogna²⁹.

²⁷ *Ibid.*, pp. 78-79 e doc. cit. in nota 38: nel 1289 due figli del fu Pietro Lambes di Sièges prendono in locazione, attraverso un contratto scritto, una parte delle terre già tenute dal padre, versando un canone in denaro ed essendo esonerati dalla taglia; con ogni evidenza si tratta di uomini liberi, soggetti alla giurisdizione del monastero (*expectabiles*, sono definiti), ma se vorranno emigrare dovranno restituire le terre in concessione e versare all’ente un terzo dei loro beni mobili («tamen remanserunt expectabiles ita quod si vellent a nobis vel a dicto tenemento recedere vel burgensium facere dictum tenementum nobis remaneret et in bonis ipsorum haberemus tertiam partem»). Ma in altri contratti è concesso ai dipendenti liberi di vendere ad altri *districtabiles* del monastero il dominio utile delle terre in concessione: cfr. note 18-19.

²⁸ Cfr. nota 76.

²⁹ CORRIOL, *Les serfs de Saint-Claude* cit., p. 249, doc. cit. in nota 32: nel 1497 Pietro Chomard di Messia per ottenere la liberazione personale e per poter emigrare lascia al proprio signore Umberto di Binans «les meix maisons et heritages ... estant de ladite condicion de mainmorte et ... les deux tiers de toutes et singulieres mes biens meubles ... selon ce point de la coustume generale de ce conté de Bourgoingne» (vengono anche citati altri quattro casi analoghi degli anni 1515-1519).

Ancora più gravoso era l'onere per i *taillables* e *mainmortables* del Ducato di Borgogna. Già alla fine del secolo XIV il *Coutumier bourguignon glosé* senza mezzi termini definiva *tailliabilis* colui il quale «solvat dominos denarios alternis annis, aliquando plus, aliquando minus, et non ostendat franchisiam»: i “tagliabili” del ducato erano dunque gli uomini soggetti alla taglia arbitraria (infatti gli affrancati potevano anche essere soggetti alla taglia, ma nella forma definita dalla carta di franchigia)³⁰. È significativo che la rubrica che contempla questa consuetudine collochi lo *status* del *tailliabilis* fra le *servitutes*: di conseguenza, in vita l'uomo tagliabile poteva vendere i propri beni mobili acquisiti sul manso in concessione perpetua, ma al momento della sua morte l'*acquestum* era considerato parte del manso e ciò consolidava un diritto per il signore eminente del manso stesso, che avrebbe potuto recuperare la terra in concessione e tutti (*sic!*) i beni mobili in assenza di eredi diretti legittimi. Il tagliabile di condizione servile poteva nondimeno vendere *rem censualem quam tenet ab alio*, cioè le terre avute a censo da proprietari diversi dal signore della sua persona³¹.

Del resto, nella seconda metà del Trecento le *Consuetudines Burgondie*, relative al Ducato di Borgogna, ammettevano che si potesse essere considerati tagliabili di condizione servile semplicemente dopo un anno e un giorno di residenza in una *ville taillable de serve condicion*, a meno che non si disponesse di una carta di franchigia (e di manumissione, trattandosi di uno *status* equiparabile alla condizione servile, quantunque trasmessa per via paterna)³².

Prendendo invece in considerazione gli uomini che non fossero di dichiarata condizione servile, ma che avessero terre in concessione tagliabili (*heritages taillables et explectables*), le medesime consuetudini ammettono che essi potessero emigrare lasciando la terra in concessione al signore fondiario concedente e tutti i beni mobili al signore territoriale che ammini-

³⁰ *Le coutumier bourguignon glosé (fin du XIV^e siècle)*, a cura di M. PETITJEAN, M.-L. MARCHAND, J. METMAN, Paris 1982, pp. 56-57, rubr. 35: «De servitutibus».

³¹ *Ibid.*, pp. 56-57: «Homo tailliabilis potest vendere ad vitam suam acquestum suum et post mortem applicatur manso. Homo tailliabilis rem censualem quam tenet ab alio quam a domino suo, cuius est homo, potest vendere et alienare».

³² *Ibid.*, p. 249, rubr. 320: «Item, se un homme est d'aucune ville de serve condicion, le seigneur à qui est la ville le puet demander pour son homme taillable, s'il ne monstre franchise». A riprova che questa *franchise* non concerne soltanto l'esonero dalla taglia, ma è da considerarsi una carta di manumissione personale (paragonabile a quella dei *servi*), la glossa che segue precisa: «Et partus non sequitur ventrem, sed patrem, et hec consuetudo approbatur in c. *Licet*, Extra, *De coniugio servorum* (X, 4, 9, 3)».

strava l'alta giustizia nel luogo³³. Qualora il concedente fosse invece lo stesso signore che amministrava la giustizia, l'atto implicava la rinuncia, da parte del *mainmortable*, alle terre concesse *in perpetuum* dal *dominus* al dipendente stesso e a tutti i beni mobili prodotti sul manso, ma consentiva al migrante liberato di conservare le terre avute in locazione da altri signori, avendo altresì la garanzia di possedere i beni futuri³⁴ (ciò che non avrebbe potuto avere se fosse emigrato senza aver prima ottenuto lo scioglimento dei vincoli con il proprio signore)³⁵.

Anche per i tagliabili di condizione servile (*homs serfs mainmortables*) era però possibile separarsi dal signore attraverso un atto di *désaveu*, ossia di scioglimento dei legami di dipendenza dal proprio signore; atto compiuto nel luogo di residenza davanti al signore medesimo o a suoi giudici oppure, se il signore avesse negato al servo di entrare nel suo domicilio, davanti a testimoni e a un *sergent du souverain* (balivo o prevosto del duca)³⁶. In questo caso, l'*hom serf mainmortable* era considerato alla stregua di un vero e proprio *servus*: infatti «ne se puet lier, ne obligier, ne faire contract sanz la licence de son seigneur»³⁷.

Nella complessa situazione della dipendenza servile nel Ducato di Borgogna, stratificatasi nel tempo e consolidatasi nella consuetudine scritta della seconda metà del Trecento – che distingueva: a) i *mainmortables* di semplice manomorta; b) i servi *de leurs corps et de poursuite*; c) i servi di *formariage* e, infine, d) i *serfs servages* – era per i dipendenti possibile scio-

³³ *Ibid.*, p. 250, rubr. 320: «Item, se aucun homme tient d'aucun seigneur aucuns heritages taillables et explectables, lesquelx heritages soient en la haulte justice d'autrui, se li homs qui tient les dites choses se forfait, les dites choses forfeites demeurent au seigneur de qui il les tient, non mie au seigneur de la haulte justice. Les meubles sont au seigneur de la haulte justice par la coustume de Bourgoingne» (ribadiamo che si tratta delle consuetudini in vigore esclusivamente nel Ducato di Borgogna e non nella Franca Contea).

³⁴ *Ibid.*, p. 254, rubr. 325: «La general coustume est telle: quant li homs taillables et explectables s'est desavoué de son seigneur, les biens meubles et heritages qui sont en la justice du seigneur, lesquelx li homs tenoit au temps dudit desadveu, sont et demeurent audit seigneur de qui il se desavoue, s'il ne mouvoient d'autre seigneur ou d'autre censive». D'altro canto, nel caso i *serfs de mainmorte desavoués* si fossero sottomessi successivamente alla signoria diretta del duca in qualità di *bourgeois*, avrebbero avuto la protezione del duca per sé, per i propri discendenti e per i propri beni futuri: «... Et les avons prins, mis et retenuz ... en la sauve et especial garde de mondit seigneur le duc et nostre, ensemble leurs biens» (p. 252).

³⁵ *Ibid.*, p. 258, rubr. 338: «... se homs ou femme de mainmorte va demourer ou faire maisons dessoubz autre seigneur en franc lieu et il se depart senz desavouer, et il meure en lieu franc, et son seigneur le poursuye, il aura toute la succession, meubles et heritages ...».

³⁶ *Ibid.*, p. 253, rubr. 323: «Item, li homs serfs mainmortable se puet par la coustume du país desavouer de son seigneur à la personne de son dit seigneur ...».

³⁷ *Ibid.*, p. 258, rubr. 338.

gliere i loro legami perpetui con i signori, anche se con difficoltà differenziate: in qualsiasi momento per i primi e, via via, con difficoltà crescenti per le categorie b) e c)³⁸, per arrivare infine ai *serfs servages*, che (a parte la possibilità di una decisione unilaterale del *dominus* di liberarli con un atto di manumissione) erano praticamente impossibilitati a farlo, se non quando, trovandosi in estrema miseria, il signore avesse rifiutato di dare loro di che vivere³⁹.

Non meno articolate erano le condizioni contadine di servaggio e di libera dipendenza in Savoia dove a comunità affrancate dalla taglia e dalla manomorta, a coltivatori dipendenti liberi, a uomini ligi (che avevano giurato fedeltà esclusiva a un signore, ma conservavano la loro libertà personale)⁴⁰ nei secoli XIV-XVI si contrapponeva un gruppo, probabilmente minoritario, di uomini qualificati di volta in volta come *homines proprii*, o *talliabiles et serve conditionis* oppure *talliabiles, ascrittios et manusmortue*⁴¹. Questi ultimi erano contadini che avevano assunto l'obbligo, per sé e per i propri discendenti diretti, di risiedere per sempre sulla terra in concessione perpetua, come gli antichi coloni-ascrittizi – secondo la già citata interpretazione e applicazione contrattuale post-irneriana del diritto romano, che in

³⁸ *Ibid.*, pp. 259-260, rubr. 338: le persone di “semplice manomorta” potevano molto facilmente sciogliere i loro legami con il signore, infatti «puent vendre et acquerir ... desavouer leur seigneur, en delaisant ce qu'il ont dessoulz le seigneur tant seulement»; invece «les personnes serves de corps et de poursuite sont ceulx qui ne se puent desavouer sanz bonne cause raisonnable ... combien qu'il aient juste cause de faire desaveul, par droit ilz perdent tous leurs biens, quelle part qu'il soient, et ses serfs ne puent acquerir ne vendre sanz licence»; «Ceulx de formariage sont ceulx qui ne se puent marier fors de desoubz leur seigneur sanz licence, et s'il se marient hors desoubz leur seigneur, il perdent quanque il ont».

³⁹ *Ibid.*, pp. 259-260, rubr. 338: «Serfs servages sont ceulx qui sont serfs de leur chief et de leur teste et doivent chascun III deniers au seigneur pour la rainçon de leur chief. Et puet le seigneur prendre tous leurs biens, quant il lui plaist, leurs personnes mettre en hostages, vendre et alierer quant il lui plaist au seigneur comme son serf, qui ne se puet desavouer de lui par quelque maniere que ce soit, fors que tant que quant li serfs servages n'a que mangier, le seigneur est tenuz de lui donner son vivre».

⁴⁰ L. BELLONE, «*Homines ligii*». *Lessico e semantica della dipendenza nell'arco alpino occidentale (sec. XIII)*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali. Dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, a cura di R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS, Cherasco 2015, pp. 97-111.

⁴¹ J.-F. POUURET, *Coutumes et coutumiers. Histoire comparative des droits des pays romands du XIII^e à la fin du XVI^e siècle*, avec la collaboration de M.-A. VALAZZA TRICARICO, II, Berne, 1998, II, pp. 421-429, 488-493, 496-499. Cfr. L. FALLETTI, *Le contraste juridique entre Bourgogne et Savoie au sujet de la mainmorte seigneuriale*, in «Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands», 12 (1948-1949), p. 117 sgg.; 13 (1950-1951), p. 139 sgg.; 14 (1952), p. 131 sgg.; 23 (1962), p. 7 sgg.; PANERO, *Il servaggio bassomedievale* cit., pp. 58-62.

buona sostanza definivano il carattere principale del “nuovo servaggio” basomedievale – e come tali non avrebbero potuto abbandonarla, dal momento che i signori acquisivano nei loro confronti il diritto di *poursuite* come nei confronti dei *servi*. I *domini* potevano quindi inseguire i loro «tagliabili-ascrittizi» e riportarli al luogo di residenza obbligatoria entro un anno e un giorno dalla loro migrazione, oltre a rivalersi sui loro beni mobili e a recuperare il dominio utile sulla terra data in concessione, diritto che solitamente era definito “manomorta”, come abbiamo visto già per la Borgogna. Solo dopo aver ottenuto una carta di manumissione oppure, in certe località, un atto di *désaveu*, questi «tagliabili-ascrittizi» avrebbero potuto emigrare liberamente e disporre dei loro beni⁴².

Talvolta negli inventari dei diritti e dei redditi (*extentae*) dei conti di Savoia è dato di trovare menzione di figli di contadini *talliabiles* emigrati, senza aver ottenuto il *désaveu* signorile, ma proprio per questo pronti a ritornare, per ricongiungersi magari ai fratelli rimasti sul manso, alla morte del padre, per potergli subentrare nel possesso perpetuo del dominio utile del fondo stesso, che in assenza di eredi presenti al momento della morte del concessionario (o non rientrati entro un certo lasso di tempo) sarebbe ritornato nel possesso diretto del *dominus*⁴³.

Nello sforzo di ricondurre tutta la popolazione del Ducato di Savoia sotto l'autorità del duca e uniformare le norme consuetudinarie relative ai diritti signorili sulla manomorta – come già abbiamo anticipato nel capitolo precedente –, Amedeo VIII, nell'emanare gli Statuti generali del 1430, riconobbe a tutti i residenti sul manso tagliabile in concessione (fratelli, ma anche non consanguinei) il diritto di ereditare le terre in concessione perpetua tenute per indiviso⁴⁴. Questa norma limitò i diritti dei signori di su-

⁴² POUURET, *Coutumes* cit., II, pp. 421-427, 535-538. A p. 536, nota 939, per esempio, è riportato un documento del Vallese del 1278, che è al tempo stesso un atto di manumissione personale e di affrancazione dalla taglia e da altri tributi arbitrari, e che quindi trasforma il *tailable*, già in condizione di servaggio ereditario, in dipendente libero soggetto ai banni e ad altri tributi signorili di origine pubblica: cfr. cap. II, nota 26.

⁴³ M. CHIAUDANO, *La finanza sabauda nel secolo XIII*, Torino, 1933-1937 (BSSS, 131-133), III, p. 170.

⁴⁴ *Decreta Sabaudiae ducalia*, Torino, 1477, n. ediz. a cura di G. IMMEL, Glashütten-Taunus, 1973, libro III, f. 122v. Cfr. cap. II, nota 42. Anche alla luce della documentazione citata più sopra, non è dunque possibile aderire all'interpretazione di N. CARRIER, *L'état princier et la condition des personnes: servage et souveraineté dans les «Statuta Sabaudie»*, in *La loi du prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430)*, I, *Les Statuts de Savoie d'Amédée VIII de 1430: une oeuvre législative majeure*, a cura di M. CAESAR, F. MORENZONI, Torino 2019, p. 221, secondo il quale nella Savoia dei secoli XIV e XV «Toute dépendance paysanne y est présumé dépendance servile».

bentrare nella successione dei contadini dipendenti liberi morti intestati e privi di eredi diretti, ma scalfi appena i diritti signorili sui *talliabiles* di condizione servile, come vedremo⁴⁵.

3. Un confronto con gli «*homines de redimentia*» della Vecchia Catalogna

3.1. Caratteri del servaggio «*de remença*» della Vecchia Catalogna

In occasione del convegno di Torino e Cherasco del 2014, dedicato al tema delle «Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile», Lluís To Figueras si è soffermato su tre aspetti caratterizzanti il servaggio bassomedievale della Catalogna Vecchia: «Prima di tutto la questione dei beni patrimoniali dei contadini servi, o il servaggio come strumento di controllo della circolazione della terra tra le famiglie contadine. In secondo luogo, il ruolo del diritto e dei notai, cioè i quadri giuridici che definiscono la condizione servile. E infine, qual è la relazione tra il servaggio e la mobilità contadina»⁴⁶. Essendo principalmente caratterizzato, nella Vecchia Catalogna bassomedievale, quasi dovunque, dai legami dei contadini alla terra – assunti fin dal secolo XII su basi pattizie, scritte o consuetudinarie – «il servaggio viene interpretato come un meccanismo che consente ai signori di rafforzare un controllo sui beni degli agricoltori e non tanto un insieme di carichi che facevano più oneroso il possesso servile»⁴⁷. Per esempio, le consuetudini della diocesi di Girona consentivano ai signori di riscuotere un tributo per le transazioni relative a tutte le terre dei propri contadini dipendenti che si fossero impegnati *in perpetuum* a risiedere sul manso in concessione, compresi gli appezzamenti che avessero avuto in altre signorie o posseduto per allodio⁴⁸.

D'altro canto, fin dal secolo XIII il possesso della terra a tempo indeterminato consentiva ai contadini *de redimentia*, o di *remença*, di vendere e acquistare il dominio utile sulle terre in concessione, pagando al signore eminente laudemie proporzionali al valore della terra stessa⁴⁹. Inoltre in caso di

⁴⁵ Cfr. testo fra le note 77-79.

⁴⁶ L. TO FIGUERAS, *Mobilità contadina e servaggio (Catalogna, Aragona e Francia meridionale)*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile* cit., pp. 15-40 (la citaz. a p. 16).

⁴⁷ *Ibid.*, p. 17.

⁴⁸ L. TO FIGUERAS, *Habitat dispersé et structures féodales dans l'Espagne du Nord au Moyen âge central*, in *L'habitat dispersé dans l'Europe médiévale et moderne (Flaran, XVIII)*, a cura di B. CURSENTE, Tolosa 1999, pp. 121-144.

⁴⁹ J.M. SALRACH, *El mercado de la tierra en la economía campesina medieval. Datos de las fuentes catalanas*, in «Hispania. Revista española de historia», 191 (1995), pp. 921-952.

donazione di un manso a un ente ecclesiastico da parte del proprietario, il contadino asservito, insediato sul manso, in talune situazioni poteva riscattare con una somma in denaro la propria persona liberandosi così dal *iugo servitutis*⁵⁰. Questi diritti, acquisiti per contratto o per consuetudine dai contadini subordinati ereditariamente a un signore, trovano un ulteriore riconoscimento – si potrebbe dire parallelamente alla diffusione degli impegni alla residenza perpetua – negli usi locali della Vecchia Catalogna, già nella prima metà del secolo XII, allorché al titolare del manso o a un componente della famiglia contadina viene concesso di emigrare dopo aver pagato un riscatto al signore (*redemptio* o *redimentia*>*remença*); riscatto che sembra essere proporzionale, in questo caso, al patrimonio mobiliare dei contadini titolari del manso o dei figli migranti o delle figlie che intendevano sposare uomini di un'altra giurisdizione⁵¹. Oltretutto, il consenso al pagamento di un riscatto ai figli che avessero voluto emigrare semplificava la successione relativa al manso, permessa di preferenza al figlio primogenito e, in subordine, a quelli che vi risiedevano e lo coltivavano assiduamente, garantendo al signore la percezione di canoni, donativi e servizi, nonché i tributi dovuti per la soggezione giurisdizionale⁵².

Di conseguenza, qualora gli oneri signorili fossero troppo esosi, chi disponeva di denaro poteva emigrare dopo aver pagato la *remença* ai signori, come quel centinaio di giovani delle località di Caldes e Llagostera che nel secolo XII erano emigrati, sottraendo in tal modo importanti risorse economiche e forza lavoro alla comunità: così, almeno, lamentavano i residenti⁵³.

Come ha rilevato Ferran Garcia-Oliver, «Non è possibile fornire alcuna cifra complessiva dell'emigrazione catalana, ma una stima prudente non considererebbe meno di 65.000 contadini che tra il 1150 e il 1300 lasciarono la casa per colonizzare la terra tra il Llobregat e l'Ebro – che prenderà il nome di Catalogna Nuova –, le Isole Baleari e il nuovo regno di València.

⁵⁰ J.M. MARQUÈS, *Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)*, Barcelona, 1997, p. 195-196, doc. 127. Cfr. P. BENITO I MONCLUS, «*Se redimere et collum excutere a iugo servitutis*». *Retorica e terminologia della servitù e dei diritti servili nella Catalogna dei secoli XII-XIII*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile* cit., p. 182. Il prezzo del riscatto (*redemptio*) della dipendenza ereditaria è già attestato in atti del 1122 e del 1144 (*Ibid.*).

⁵¹ P. FREEDMAN, *The enservment process in Medieval Catalonia: Evidence from Ecclesiastical Sources*, in «*Viatge*», 13 (1982), pp. 225-229; ID., *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia*, Cambridge 1991, pp. 89-93, 227-230; R. LLUCH BRAMON, *Els remences. La senyoria de l'almoïna de Girona als segles XIV i XV*, Girona 2005, pp. 201-284.

⁵² TO FIGUERAS, *Mobilità contadina e servaggio* cit., pp. 38-39.

⁵³ T.N. BISSON, *Tormented voices. Power, Crisis, and Humanity in Rural Catalonia. 1140-1200*, Cambridge (Mass.) 1998, p. 100.

Contemporaneamente, la Catalogna Vecchia, da cui emersero i primi passi delle conquiste, registra a sua volta un intenso processo di colonizzazione interna, che in questo caso ha avuto come protagonista principale la fitta rete di borghi e città. Ma allo stesso tempo le aree rurali continuarono ad attrarre uomini, a volte chiamati dai signori, al fine di dissodare aree incolte in condizioni favorevoli, altre volte al fine di stabilirsi in mansi separati da antiche corti»⁵⁴.

Le emigrazioni contadine verso terre nuove o città determinavano però, spesso, una reazione signorile – in particolare nella Catalogna Vecchia, dove l'antica rete insediativa rischiava di essere alterata da questi intensi e continui movimenti migratori –, che produceva ulteriori aggravamenti degli oneri servili e, in alcune località, finiva per far estendere il numero dei *remences*, attraverso nuove clausole iugulatorie inserite nei patti agrari e soprusi da parte dei signori, che introducevano con la forza nuove consuetudini (*mals usos*)⁵⁵. Così nella diocesi di Girona tra la fine del secolo XIII e l'inizio del XIV alcuni contadini trasferitisi in centri di nuova fondazione senza aver pagato la *redimentia* (si trattava solitamente dei figli più giovani dei titolari di un manso di *remença*, come si è visto) continuavano a dipendere per la propria persona dai signori del manso paterno, fermo restando il diritto consuetudinario, ormai consolidato, di uomini e donne di emanciparsi pagando una somma differenziata a seconda che fossero giovani, giovinette vergini oppure donne *corruptae* o vedove⁵⁶.

⁵⁴ F. GARCIA-OLIVER, *Terra e libertà. La mobilità contadina in Catalogna, nelle Isole Baleari e nel Paese Valenzano (XII-XIII sec.)*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile* cit., pp. 197-232 (alle pp. 197-198).

⁵⁵ J. VICENS VIVES, *Historia de los remensas (en el siglo XV)*, Barcellona 1978², p. 21. Cfr. anche FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia* cit., pp. 138-139, 144-145.

⁵⁶ J. SOLER I JIMÉNEZ, *La formació de la pobla de Santa Pau a redós del castell dels barons (1248-1331)*, Barcelona 2008, pp. 153-155: «Item quod omnes iuvenes homines dicte cellarie (Santa Pau) presentes et futuri possint semper se redimere a nobis et nostris heredibus et successoribus cum viginti solidis presentis monete barchinonense de terno, quos donet tamen quilibet ipsorum inter omnia pro redempcione, et ultra donet quilibet unam libram cere domine castri que ipsam redempcionem firmaverit et laudaverit. Item quod quelibet iuvenis femina corrupta et quelibet mulier vidua habitatrix dicte cellarie volens se redimere a domino possit hoc facere cum decem solidis predictae monete, quos tamen donet inter omnia pro redempcione, et domina castri habeat inde a qualibet ipsarum unam libram cere pro firma sua redempcionis predictae. Item quod quelibet femina virgo dicte cellarie possit se redimere semper a domino ad bonum usum et consuetudinem terre, scilicet, cum duobus solidis et VIII denariis predictae monete, quos tamen donet pro redempcione, et unam libram cere domine castri, ut est dictum de aliis». Le franchigie fissavano anche l'importo della *ferma de espoli* (cfr. sotto alla nota 60). Cfr. anche TO FIGUERAS, *Mobilità contadina e servaggio* cit., pp. 32-33.

D'altro canto, la fondazione di villenove dotate di franchigie, da parte della monarchia, rappresentava spesso un motivo importante per emigrare. Uno dei casi più conosciuti è quello della villanova di Figueres promossa dal re. Il nuovo insediamento ottenne una carta di franchigia nel 1267, che permetteva agli immigrati nella giurisdizione regia di non riscattarsi dai precedenti signori: «Quod aliquis qui in dicta villa populabit qui sit ecclesie, militis vel hominis ville, et in dicta permaneat non teneatur se redimere a dominio cuius erit sed incontinenti sit noster»⁵⁷. L'atto si uniformava, in questo caso, alla consuetudine che fin dalla seconda metà del secolo XII consentiva ai contadini liberi di cambiare giurisdizione, a meno che i migranti non appartenessero alla categoria degli *ascripticiis colonis qui dicuntur servi glebe*⁵⁸. Ma evidentemente nella seconda metà del Duecento, con l'aumento del numero dei *remences* (a seguito della diffusione degli impegni contrattuali alla residenza perpetua)⁵⁹ e della estensione generalizzata dei *mals usos*, in Catalogna era difficile distinguere i «coloni/ascrittizi» dai rustici liberi, anche perché la ricerca di condizioni economiche migliori induceva tutti i contadini dipendenti, liberi e non-liberi, a migrare molto spesso verso insediamenti più o meno lontani che garantissero la libertà e un maggior benessere, grazie alle franchigie ottenute da alcune comunità e alle molte opportunità di lavoro offerte dalle città regie e dai centri urbani e semiurbani minori.

Pertanto anche i signori elargivano spesso carte di franchigia per arginare le emigrazioni. Carte che a volte abolivano alcuni dei *mals usos* (*eixòrquia*, *intèstia*, *cugucia*, *arsia*, *ferma de espoli*, solitamente convertiti in cen-

⁵⁷ J.M. FONT RIUS, *Cartas de población y franquicia de Cataluña*, Madrid-Barcelona 1969-1983, I/1, pp. 464-466, doc. 316; *Llibre de privilegis de la vila de Figueres*, a cura di A. COBOS, Barcelona 2004, pp. 19-21, doc. 1. Sulla possibilità dei contadini liberi (che non fossero quindi *homines proprii* o *ascripticii*) di mutare giurisdizione cfr. P. BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles XI-XIII)*, Barcelona 2003, p. 461.

⁵⁸ Cfr. BENITO I MONCLÚS, «*Se redimere et collum excutere a iugo servitutis*» cit., pp. 179-180, il quale pubblica lo stralcio di una sentenza del 1215, che fa riferimento a un editto di Alfonso il Casto (1162-1196): «Et hoc dico auctoritate principis edicti Iddefonsi, bone memorie condam defuncti, inter quem et magnates terre iam olim super huius modi obiecciones multa cotidie movebatur questio. Tandem, ex comuni consensu utrorumque virorum in curia generali, tale in quam protulit edictum dicens ut omnis ingenua persona ab alterius dominio erepta et in alieno redacta de illius patrocinio et iurisdiccione deinceps fore proposuit. Unde illud deinceps non observatur nisi in ascripticiis colonis qui dicuntur servi glebe set in huius modi hominibus nequaquam» (ARCHIVIO DELLA CORONA DI ARAGONA, *Ordini Monastici*, Sant Llorenç del Munt, perg. 396).

⁵⁹ BENITO I MONCLÚS, «*Se redimere et collum excutere a iugo servitutis*» cit., pp. 185-187.

si fissi)⁶⁰ o addirittura la *remença*, concedendo altresì ai contadini di trasmettere le terre in concessione e i beni mobili a collaterali che fossero *homines proprii et solidi* (vale a dire dipendenti ereditari esclusivi) della medesima signoria⁶¹. Questa dinamica, dialettica e contraddittoria, spiega quindi sia l'origine e lo sviluppo del servaggio "personale e reale" nella Catalogna bassomedievale, sia i diritti conseguiti dai *remences*, che previo pagamento di un riscatto ai signori potevano emigrare. Bisogna inoltre rilevare che il servaggio *de remença* coinvolgeva contadini che erano stati dipendenti originariamente liberi (o, comunque, lo erano stati i loro antenati) e che quindi erano avvezzi a contrattare con i signori soprattutto qualora fossero integrati nella comunità di residenza.

Quindi, per sanare tutte le vertenze che in ragione delle migrazioni si erano via via aperte nel corso di oltre un secolo con l'aristocrazia fondiaria, nel 1283 il re Pietro III di Aragona fu costretto a emanare un decreto concordato con la nobiltà (noto come *Item quod in terris sive locis*), che sul piano legislativo consolidava la consuetudine – che al tempo stesso era un obbligo e un diritto dei dipendenti ereditari – del pagamento della *remença* da parte di coloro che intendevano emigrare, in questo caso specifico verso una città o un villaggio sottoposto direttamente alla giurisdizione del re⁶². Lo stes-

⁶⁰ I censi fissi nei quali sono spesso convertiti cinque (il sesto è il *ius maletractandi*) dei *mals usos* – la *ferma de espoli*, ossia la tassazione dell'ipoteca posta dal contadino sul manso per garantire la metà dei beni dotali della sposa, il riconoscimento dei diritti del signore su *eixòrquia* e *intèstia* sulle successioni e i diritti di ammenda su *arsia* (incendio accidentale degli immobili) e *cugucia* (diritto di confiscare parte dei beni delle donne adultere) – nei secoli XIII-XV sono spesso considerati prelievi signorili di natura economica e non oneri personali: BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra i tinença pagesa* cit.; LLUCH BRAMON, *Els remences* cit.

⁶¹ G. FELIU, *Els antecedents de la remença i els mals usos*, in «Quaderns de la Selva», 13 (2001), pp. 209-228; TO FIGUERAS, *Mobilità contadina e servaggio* cit., pp. 35-36.

⁶² «Item quod in terris sive locis ubi homines redimi consueverint non transferant domicilia sua ad loca nostra nisi se redimerint»; possessi fondiari e *honores*, tuttavia, non avrebbero potuto essere riscattati, bensì lasciati agli stessi signori o venduti ad altri dipendenti della signoria (e non a nobili o a ecclesiastici): «Et non possint redimere honores nec possessiones set eas alienent personis non prohibitis vel deserant dominis propriis, instrumentis ipsorum honorum ejusdem restitutis»: *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y del Principado de Cataluña*, I, Madrid, 1896, p. 147 sg. Cfr. FREEDMAN, *Catalan Lawyers and the Origins of Serfdom* cit., pp. 288-291; P. ORTI GOST, *Els remences i l'exercici de la jurisdicció als segles XIV i XV: una lluita pel poder polític, in Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile* cit., pp. 125-153. V. FARIAS, *El mas i la vila a la Catalunya medieval. Els fonaments d'una societat senyorialitzada (segles XI-XIV)*, València, 2009, p. 195, interpreta invece la *remença* come una particolare sanzione per l'abbandono del manso, che in ogni caso cancella legalmente il vincolo ereditario tra il signore e il contadino.

so atto giuridico regolamentava anche i casi di quei contadini/e che senza avere pagato la *remença* in passato si erano insediati in una città o in un villaggio regi: per questi si ordinava loro il ritorno alla signoria d'origine a meno che non fosse trascorso un anno, un mese e un giorno dal loro inurbamento senza che i loro signori li avessero rivendicati⁶³.

Era, quest'ultimo, un principio che, con qualche variazione locale, valeva sia per alcune regioni francesi, come abbiamo visto⁶⁴, sia per la Catalogna Vecchia – ossia la parte dell'episcopato di Barcellona a est del fiume Llobregat, parte del vescovado di Vic e il vescovado di Girona – dov'era appunto più diffusa la condizione *de remença*, come ricordano le consuetudini di Barcellona della seconda metà del Duecento: in questa regione la permanenza per un anno e un giorno, senza contestazioni, in città e nei villaggi regi, oppure in borghi “franchi” soggetti a signorie laiche o ecclesiastiche, consentiva agli *homines solidi* di essere considerati liberi⁶⁵.

3.2. Elementi per una comparazione storica

Come è stato messo in luce negli ultimi anni, tra gli altri studiosi, da Pierre Bonnassie, Monique Bourin, Paul Freedman, Lluís To Figueras, Roland

⁶³ In altri casi il periodo di prescrizione era fissato in un anno e un giorno: R. LLUCH BRAMON, “*Possit ire et redire quo voluerit libere*”. *Els esforços senyorials per evitar la mobilitat dels remences (segles XIII-XV)*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile* cit., pp. 155-175.

⁶⁴ Cfr. cap. II e testo fra le note 41-42 di questo capitolo.

⁶⁵ «Si autem est rusticus, servatur diversimode in Cathalonia: quia in quadam parte Cathaloniae, que dicitur vicus (sic) Cathalonici, ut totus episcopatus Gerundensis, et fere media pars episcopatus Barcinonensis que est ultra Lupricati, versus orientem, et maior pars Vicensis episcopatus, homines solidi qui non sunt milites sunt sic astricti dominis suis, quod filii eorum sunt homines dominorum suorum, sic quod non possunt contrahere matrimonia, nec de mansis recedere. Quod si fecerint, oportet quod redimant se, et si contrahant matrimonia, domini ipsorum rusticorum habent quasi partem laudimii de sponsalicio. In alia autem parte Cathaloniae, quae est ultra praedictum fluvium Lupricati versus partem occidentalem, quae semper consuevit appellari a tempore domini regis Berengarii, comites Barcinonae, citra, nova Cathalonia, nec filii militum nec filii rusticorum sunt homines ipsorum magnatum, quorum patres sunt homines: nisi, ut supradictum est, adita haereditate feudali. Immo possunt omnes solidi rustici recedere quandocumque voluerit, et eorum filii, dimissis haereditatibus ... Verumtamen si filii ipsorum rusticorum (ossia, in questo caso, i figli degli *homines solidi* della Catalogna Vecchia), vel etiam ipsi rustici recesserunt sine voluntate dominorum de locis suis, et postea habitaverint in villis principis vel ecclesiarum seu nobilium Cathaloniae, et intra annum et unum diem non fuerit de eis ab eorum dominis contradictum, seu non fuerint requisiti, quod se redimant a dominis suis, transacto ipso anno et uno die, securi et liberi possint de antiqua et approbata consuetudine Cathaloniae remanere. Nec illi milites vel etiam ecclesiae possunt eos repetere»: PERE ALBERT, *Commemoracions*, in JOAN DE SOCARRATS, *In Tractatum Petri Alberti canonici Barchinonensis de consuetudinibus Cathaloniae in dominos et vassallos ...*, Lugduni, 1551, pp. 337-338. Cfr. cap. II, nota 11.

Viader e, ultimamente, da Alberto Sciascia⁶⁶, gli elementi utili per un confronto tra alcune regioni della Francia e la Catalogna consentono di affermare che le analogie tra le forme del servaggio bassomedievale in questa vasta area dell'Europa occidentale, compresa fra le catene del Giura, delle Alpi occidentali, dei Pirenei e – con alcune significative interruzioni nell'area provenzale maggiormente urbanizzata – la costa mediterranea nord-occidentale, ruotano attorno a due o tre elementi essenziali. Innanzitutto si evidenzia l'estensione dei legami “personali” e “reali” dei contadini alla terra ricevuta in concessione a tempo indeterminato, voluti dai proprietari terrieri e introdotti nelle pattuizioni agrarie dal secolo XII in poi grazie alla diffusione, da parte dei giuristi pratici post-irneriani, di formulari notarili che si uniformavano alla dottrina romanistica – significativamente a partire dall'area italiana tosco-emiliano-romagnola, dove più precocemente trovava applicazione la normativa giustiniana⁶⁷ – come risposta signorile alle migrazioni interne sempre più frequenti dei contadini dipendenti. Al tempo stesso, di fronte alle grandi trasformazioni socio-economiche dei secoli XII e XIII, diventava prioritaria anche l'esigenza dei grandi e medi proprietari di controllare sia il dominio utile sulle terre date in concessione a tempo indeterminato – che nei contratti di tipo enfiteutico era di fatto alienato – sia, a titolo di risarcimento per l'abbandono del fondo in concessione, i beni mobili o *conquestum*, prodotto dalla famiglia contadina sul manso (come del resto già avveniva in molte regioni europee nell'alto medioevo)⁶⁸.

Inoltre i tentativi dei medi proprietari terrieri di introdurre forme di servaggio “reale e personale” nei rapporti con i propri coltivatori dipendenti –

⁶⁶ P. BONNASSIE, *Le servage: une sous-féodalité? Le témoignage des documents catalans (fin XI^e-XII^e siècle)*, in “Mélanges de l'École Française de Rome-Moyen âge”, 112/2 (2000), pp. 643-661; M. BOURIN, *Les homines de mansata en Bas-Languedoc (milieu du XII^e-milieu du XIV^e siècle): théorie, pratiques et résistances*, Ibid., pp. 883-917; P. FREEDMAN, *Servitude in Roussillon*, Ibid., pp. 867-882; TO FIGUERAS, *Mobilità contadina e servaggio* cit., pp. 15-40; R. VIADER, *Remarques sur la tenure et le statut des tenanciers dans la Catalogne du XI^e au XIII^e siècle*, in “Annales du Midi”, CVII, n. 210 (1995), pp. 149-165; A. SCIASCIA, *Obblighi di residenza e riscatto della libertà: «remenças» catalani e «taillables» delle Alpi occidentali*, in *Percorsi di libertà fra tardo Medioevo ed Età contemporanea*, a cura di P. MERLIN, F. PANERO, Cherasco 2017, pp. 33-48.

⁶⁷ PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., pp. 216-221; ID., *La “servitù della gleba” e il villanaggio. Italia centro-meridionale (secoli XII-XIV)*, Acireale-Roma 2022, capp. 1-2.

⁶⁸ B. ANDREOLLI, *Il «conquestum»*, in ID., *Contadini su terre di signori. Studi sulla contrattualistica agraria dell'Italia medievale*, Bologna 1999, pp. 87-109. Nonostante il diritto dei coltivatori di acquisire una parte del *conquestum* a partire dall'età carolingia, attrezzi e beni mobili prodotti sul fondo in concessione a tempo indeterminato furono sempre oggetto di contrasti con i proprietari ancora nel basso medioevo.

che per la verità non sempre andavano a buon fine, considerata l'intensa mobilità contadina negli ultimi secoli del medioevo – costituivano una risposta concreta al consolidamento delle giurisdizioni territoriali da parte di re, principi, grandi signori di banno e anche da parte dei comuni urbani (per esempio, tra Provenza e area subalpino-padana, oltre che nell'Italia centrale).

Nella Franca Contea di Borgogna nel corso dei secoli XIII e XIV il “nuovo servaggio” era originato sia dalla concessione di terre a tempo indeterminato con la clausola dell'impegno alla residenza perpetua da parte del contadino e dei suoi eredi diretti (che si sottoponevano così a vincoli ereditari “personali” e “reali”, come abbiamo più volte sottolineato), sia dall'acquisto del dominio utile di terre gravate dall'onere della manomorta “reale” (previo pagamento di un laudemio di entranza al proprietario, oscillante da un sesto a un ventesimo del valore della terra), sia, ancora, dal matrimonio di una donna libera con un uomo di manomorta, oppure dall'insegiamento consapevole del contadino, con l'assunzione contestuale di terre in locazione perpetua, in un luogo che per consuetudine riconosceva ai signori il diritto di ereditare dai morti intestati privi di eredi diretti e di percepire da uno a due terzi (e talvolta la totalità) dei beni mobili di coloro che avessero voluto successivamente emigrare⁶⁹. I *mainmortables* erano anche “uomini ligi”, ossia dipendenti esclusivi del signore, dunque molto simili agli *homines solidi* catalani⁷⁰.

Le consuetudini del Ducato di Borgogna ancora nel Seicento prevedevano che un uomo libero potesse diventare «homme de main-morte» previa locazione perpetua di un manso con la clausola contrattuale che il dipendente accettasse da quel momento in poi di essere «mainmortable, corvéable et taillable à miséricorde»⁷¹. Di conseguenza sarebbero diventati *mainmortables* anche i figli se fossero nati in un luogo di manomorta e il padre fosse stato tale al momento della loro nascita⁷². In alcune località della Borgogna era però stato anche introdotto, a certe condizioni, il principio secondo il quale equivaleva a un contratto scritto pure il periodo di un anno e un giorno di residenza continuativa dei contadini nel luogo di manomorta sostenendo gli oneri tipici dei *mainmortables*: «Encore que cet article, requiere trois choses, pour contracter la main-morte: la demeure en lieu de main-

⁶⁹ R. BUEB, *Servage tardif et droit de mainmorte dans la coutume de la Franche-Comté au XVIII^e siècle*, in *Nouveaux servages et sociétés en Europe (XIII^e-XX^e siècle)*, a cura di N. CARRIER, Caen 2010, pp. 191-215. Cfr. paragrafo 1.1.

⁷⁰ Cfr. sopra alla nota 65.

⁷¹ *Coutumes générales du pays et duché de Bourgogne*, Lyon 1665, t. IX, art. 5, pp. 352-353.

⁷² *Ibid.*, art. 3, p. 351.

morte par un an et iour, tenir feu et lieu continuellement par un an et iour, et payer les deuoirs au Seigneur de la main-morte, comme les autres main-mortables», con l'esclusione di funzionari signorili, fattori e preti⁷³.

Di conseguenza, in alcune regioni della Francia, e segnatamente nella Franca Contea – dove si stima che ancora nel Settecento più di un terzo della popolazione fosse costituita da *mainmortables*⁷⁴ –, come denunciava anche Voltaire⁷⁵, la manomorta persistette fino alla piena età moderna e fu solo abolita con la Rivoluzione francese, il 4 agosto 1789⁷⁶.

Nel Ducato di Savoia l'abolizione della manomorta e dei vincoli ereditari alla terra per i contadini soggetti direttamente al duca fu deliberata, previo pagamento di un riscatto, da Emanuele Filiberto nel 1561-1565⁷⁷. Tuttavia molti *taillables* sottoposti a baroni e signori minori continuavano ancora a essere soggetti alla manomorta “reale” o a quella “personale” (nonché, in questo caso, al diritto di *poursuite* dei signori, che definiva un vero e proprio rapporto di servaggio ereditario) e solo un'attenta analisi delle carte di franchigia e degli atti processuali – con i quali i signori rivendicavano per sé la confisca o *échute* dei beni dei morti senza eredi diretti – dell'età moderna consente di appurare luogo per luogo se la manomorta continuasse (e a quali condizioni) a essere in vigore.

Infatti nella Franca Contea il *désaveu* dei *mainmortables* era un atto unilaterale del dipendente; invece nella Savoia era necessario il consenso del *dominus* qualora i vincoli fossero “personali” e derivanti da un espresso assoggettamento servile del dipendente stesso o dei suoi antenati⁷⁸. Solo con

⁷³ *Ibid.*, art. 6, pp. 354-355.

⁷⁴ BUEB, *Servage tardif et droit de mainmorte dans la coutume de la Franche-Comté* cit., pp. 191-196. Per un raffronto retrospettivo si può notare che nel territorio di Besançon nel 1391 un quarto dei contadini erano *taillables* e/o *mainmortables*, anche se è difficile dire chi fosse di condizione servile: S. BÉPOIX, *Un état du servage dans le comté de Bourgogne (fin du XIV^e-début du XV^e siècle)*, in *Nouveaux servages* cit., p. 145.

⁷⁵ Cfr. cap. VI, nota 5.

⁷⁶ J. BART, *Des avatars du servage à sa disparition*, in *Nouveaux servages* cit., pp. 176-177: «La mainmorte personnelle, réelle ou mixte, la servitude d'origine, la servitude personnelle du possesseur d'héritages tenus en mainmorte réelle; celle de corps et de poursuite; les droit de taille personnelle et de corvée personnelle, d'échute et de videmain; le droit prohibitif des aliénation et dispositions à titre de vente, donation entre vifs ou testamentaire et tous les autres effets de la mainmorte réelle, personnelle ou mixte qui s'étendaient sur les personnes ou les biens, sont abolis sans indemnité» (Atti dell'Assemblea Nazionale Costituente del 4 agosto 1789; decreti pubblicati il 15-28 marzo 1790).

⁷⁷ T. BRESSAN, *Servage savoyard et souveraineté française: le procès autour de la succession Loüiset (1725-1729)*, in *Nouveaux servages* cit., pp. 248-262.

⁷⁸ *Ibid.*, pp. 255-259.

due editti del 1762 (per quanto concerne i *taillables* “personali”) e del 1771, per i diritti signorili, fu data la possibilità – non sfruttata appieno, tuttavia – ai contadini di riscattare rispettivamente la loro eventuale subordinazione servile, oppure la soggezione a oneri giurisdizionali particolari per i dipendenti liberi⁷⁹.

È stato anche osservato che nella Vecchia Catalogna molti *remences* nei secoli XIV e XV potevano definirsi “benestanti” rispetto a tanti contadini liberi, pur titolari di terre in concessione (ma non adeguate per l’autosufficienza economica della famiglia), oppure rispetto ai liberi salariati agricoli della regione⁸⁰. Questo relativo benessere economico, come è stato rilevato per il territorio di Girona, era dovuto al fatto che era solitamente un solo figlio a ereditare il manso *de remença* paterno in concessione perpetua. I figli più giovani, invece, dopo aver pagato la *redimentia*, come abbiamo rilevato più sopra, emigravano verso città e villaggi della regione per svolgere, come uomini liberi, attività artigianali o di manovalanza oppure piccole attività commerciali spesso meno remunerative di quella svolta dal padre di condizione non-libera⁸¹. Allora diventa più chiaro come a consolidare la condizione dei contadini *de remença* vi fosse un rapporto abbastanza equilibrato tra fattori economici – che rispecchiavano sia le esigenze dei proprietari sia quelle dei coltivatori/servi – ed elementi giuridici “nuovi”, rielaborati dai giuristi pratici post-irneriani e introdotti nelle pattuizioni agrarie scritte fin dai secoli XII e XIII⁸², ma ben presto assunti come norma consuetudinaria

⁷⁹ *Ibid.*, pp. 260-261.

⁸⁰ Per un raffronto con i salariati e i mezzadri – personalmente liberi, ma economicamente fragili o addirittura in miseria – di alcune regioni italiane cfr. PANERO, *Forme di dipendenza rurale* cit., pp. 149-156; G. PICCINNI, “*Seminare, fruttare, raccogliere*”. *Mezzadri e salariati sulle terre di Monte Oliveto Maggiore (1374-1430)*, Milano 1982; EAD., *La campagna e le città (secoli XII-XV)*, in A. CORTONESI, G. PASQUALI, G. PICCINNI, *Uomini e campagne nell’Italia medievale*, Roma-Bari 2002, pp. 153-158.

⁸¹ P. ORTI GOST, L. TO FIGUERAS, *Serfdom and Standards of Living of the Catalan Peasantry before and after the Black Death of 1348*, in *Schiavitù e servaggio nell’economia europea (secc. XI-XVIII)*, Firenze 2014 (Atti della XLV Settimana di Studi della Fondazione F. Datini, Prato), I, pp. 155-172. Se i figli più giovani avessero ottenuto invece un manso autonomo in concessione dal medesimo signore del padre, non avrebbero dovuto pagare la *redimentia*, poiché continuavano a essere sottomessi allo stesso signore: BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra i tinença pagesa* cit., p. 469.

⁸² BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra i tinença pagesa* cit., pp. 444, 458. Per un’utile rassegna storiografica, dalla quale emergono con chiarezza i molteplici fattori della nascita e della persistenza del servaggio catalano fra XII e XV secolo cfr. F. SABATÉ, *Il mito e la realtà della servitù in Catalogna nel Medioevo*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile* cit., pp. 399-417.

accolta anche nelle pattuizioni orali. In tutto ciò è possibile individuare molte analogie tra la situazione catalana e quella borgognona, come è possibile riconoscere nella forma di dipendenza dei *mainmortables/homines ligii* della Franca Contea di Borgogna delle parentele con quella dei *remences/homines solidi* della Vecchia Catalogna. Infatti in area catalana, come scrive Pere Benito i Monclús, «dalla *ligesse* e dall'omaggio ligio derivava una giurisdizione speciale che includeva la riscossione dei diritti di giustizia noti in seguito come *mals usos* (*intèstia, eixòrquia, cugucia, arsia*), la facoltà signorile di requisire la tenuta in determinate circostanze, quella di esigere dai contadini la ricognizione o confessione dei beni e, infine, lo *ius maletractandi*, stabilito dalle Corti di Cervera del 1202⁸³, ma senz'altro precedente; diritti che finirono per identificarsi con la condizione dei contadini soggetti alla *remença*, ma che non erano esclusivi dei contadini»⁸⁴.

A differenza della Borgogna e delle regioni limitrofe, però, si verificarono in Catalogna, fra Tre e Quattrocento, forti contrasti fra signori e coltivatori dipendenti allorché divennero più gravosi gli oneri servili, senza che vi fossero adeguate concessioni economiche circa il possesso contadino delle terre in locazione a tempo indeterminato (oltre al diritto dei *remences* di riscattare la propria libertà rinunciando ai mansi e a una parte dei beni mobili). Questi gravi contrasti sociali si placarono solo in seguito alla sentenza di Alfonso il Magnanimo del 1455 e si conclusero con la sentenza arbitrale di Guadalupe del 1486 di Ferdinando il Cattolico, che completarono il processo di soppressione dei *mals usos* – peraltro già avviato nel secolo XIII attraverso la concessione di carte di franchigia⁸⁵, che li avevano trasformati in censi fissi che continuavano a essere pagati dai contadini ancora nella prima età moderna – consentendo ai *remences* di appellare alla giustizia regia dal momento che i signori conservavano il diritto di dirimere le vertenze dei contadini all'interno delle grandi proprietà⁸⁶.

⁸³ «[Ibidem etiam constituit inviolabiliter quod si domini suos rusticos male tractaverint vel sua abstulerint, tam ea que sunt in pace et tregua quam alia, nullo modo teneantur domino regi in aliquo, nisi sint de feudo domini regis vel religiosorum locorum; tunc enim feudatariis non liceat]» (*Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña*, vol. I, Madrid 1896, p. 86, cap. 2, a. 1202).

⁸⁴ BENITO I MONCLÚS, «*Se redimere et collum excutere a iugo servitutis*» cit., pp. 194-195.

⁸⁵ Cfr. nota 60.

⁸⁶ LLUCH BRAMON, *Els remences* cit., pp. 123-124; ORTI GOST, *Els remences i l'exercici de la jurisdicció als segles XIV i XV: una lluita pel poder polític* cit., pp. 125-153.

PARTE II

*Migrazioni per motivi economici
e per ottenere diritti di cittadinanza*

CAPITOLO IV

Alla ricerca di una maggior libertà economica. Migrazioni verso borghi franchi comunali, borghi nuovi signorili e luoghi di mercato nell'Italia settentrionale

Come scriveva Gina Fasoli, nel 1942, nell'incipit di un saggio pionieristico sui borghi franchi dell'alta Italia: «Un aspetto interessante dei rapporti tra città e contado è dato dall'istituzione di borghi franchi: in un determinato momento, i comuni cittadini deliberano la fondazione di nuovi centri abitati o l'ampliamento di centri già esistenti, offrendo a coloro che verranno ad abitarvi terre da coltivare a condizione di favore, e particolari franchigie nei rapporti con la città dominante»¹. Siamo nell'epoca di espansione dei comuni urbani dell'Italia centro-settentrionale, che nei secoli XII-XIV erano impegnati nella “conquista” dei rispettivi contadi, e l'istituzione di borghi franchi consentiva alle città di accrescere il numero dei contribuenti, sottraendoli ai signori della propria diocesi o di altri contadi vicini e lontani². Se questa era la ragione politica di fondo per una nuova fondazione o per la concessione di privilegi fiscali a un borgo preesistente, vi sono tuttavia anche altre motivazioni, che di volta in volta costituiscono una specificità per certi borghi franchi come meta di immigrazione per i *rustici* (contadini che, fino a prova contraria, erano ritenuti uomini liberi, come precisano alcuni atti di fondazione, che vietavano espressamente l'immigrazione di *servi* nei borghi dotati di privilegi fiscali o franchigie che dir si voglia)³. Continua infatti la studiosa: «Borghi franchi e borghi nuovi, ad ognuno di essi è affidato un compito: controllare una strada, un incrocio di strade; dominare il passaggio di un fiume, lo sbocco di una valle; dare un centro a una zona mineraria, ad una regione in corso di bonifica; rendere più sicuro il transito in una zona poco popolata, ecc.»⁴.

¹ G. FASOLI, *Ricerche sui borghi franchi dell'alta Italia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XV (1942), pp. 139-214. Il capitolo IV riprende e sviluppa un saggio di chi scrive edito in *Attività economiche e sviluppi insediativi nell'Italia dei secoli XI-XV. Omaggio a Giuliano Pinto*, a cura di E. LUSSO, Cherasco 2014, pp. 55-71.

² G. DE VERGOTTINI, *Origine e sviluppo storico della comitatinità*, ora in ID., *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1977, p. 20 sgg.

³ FASOLI, *Ricerche sui borghi franchi* cit., pp. 141, 145, 147, 187, 205 sgg., 209. Ben diverse da una carta di franchigia – che attribuiva privilegi fiscali agli immigrati o autorizzava la comunità a organizzarsi a comune – erano le carte di manumissione che, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, davano la libertà personale ai *servi* (cfr. capp. II-III).

⁴ FASOLI, *Ricerche sui borghi franchi* cit., p. 201.

Tra i borghi franchi comunali – ma anche tra i borghi nuovi di fondazione signorile – che costituivano una delle mete preferite dai migranti, vi erano quei centri che, oltre a fornire la possibilità di mettere a coltura nuove terre, erano ubicati presso vie di transito interregionali che avrebbero offerto anche possibilità per lo sviluppo di un mercato locale in cui smerciare i prodotti agricoli e per un miglioramento della condizione economica degli stessi migranti, i quali avrebbero potuto svolgere attività collaterali a quella agricola.

1. Borghi franchi comunali e mercati

Nel 1179 il comune di Brescia ricevette in donazione dai consoli del comune rurale di Casaloldo un appezzamento di circa tre ettari di terra che sarebbe stato fortificato per accogliere in sicurezza la comunità residente nella zona, sottratta così alla giurisdizione dei conti locali. Gli immigrati nel luogo incastellato avrebbero giurato fedeltà al comune urbano e, in cambio, sarebbero stati equiparati ai *cives* bresciani nei confronti del fisco. L'anno seguente la nuova comunità ottenne il diritto di tenere un mercato nel borgo franco con l'esenzione da ogni dazio e dalla *curadia*⁵. Questi privilegi concessi dalla città fondatrice favorivano, senza dubbio, il popolamento del nuovo castello, incrementando i traffici commerciali nel settore sud-orientale di espansione del comune di Brescia, in un'area ancora sottoposta alla giurisdizione degli antichi signori e che in prospettiva sarebbe potuta diventare anche una zona di espansione del comune di Mantova a ovest del Mincio.

Evidentemente l'iniziativa di costituire un mercato rurale in una zona eccentrica del territorio per rendere stabile il nuovo insediamento ebbe successo perché nel 1193-1195, quando gli abitanti del borgo di Orzi richiesero e ottennero dai Bresciani di poter costruire il castello di San Giorgio, altrimenti detto Orzinuovi, nel quale si potessero insediare fino a ottocento famiglie, oltre al privilegio della cittadinanza fu riconosciuto alla nuova comunità residente – che avrebbe portato nel borgo nuovo grano e vino pro-

⁵ *Liber potheris comunis civitatis Brixiae*, a cura di F. BETTONI CAZZAGO, L. FÈ D'OSTIANI, in HPM, XIX, Torino 1899, col. 21 sgg., doc. 8, a. 1179-1180; col. 23 sg., doc. 9, 16 mar. 1180. Cfr. P. GRILLO, *La politica territoriale delle città e l'istituzione di borghi franchi: Lombardia occidentale e Lombardia orientale a confronto (1100-1250)*, in *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO, Cherasco-Cuneo 2002, p. 59.

dotti nella campagna circostante, come recita il documento – anche il diritto di tenere un mercato nel luogo, che avrebbe così drenato le risorse agricole del territorio alla sinistra del fiume Oglio, bloccandone di fatto l'esportazione al di là del fiume, in territorio cremonese⁶.

Del resto, alla destra del fiume i borghi franchi cremonesi di Soncino, Romanengo e, più a sud, Castelleone si contrapponevano ai borghi franchi fondati dal comune di Brescia non solo come luoghi in cui erano concentrati uomini atti alle armi, ma anche come poli produttivi e commerciali.

Alla comunità insediata a Soncino verso il 1170 furono attribuite franchigie concernenti l'esenzione dal fodro, dal giogatico e dalla *curatura* o *curadia*, ossia il tributo pagato dai mercanti ai titolari dei diritti locali di mercato⁷. Negli atti con cui i consoli del borgo nuovo di Castelleone nel 1188-1189 vennero investiti dei sedimi su cui si sarebbero insediati i futuri abitanti, si ricordano non solo le franchigie attribuite alla comunità, ma anche i diritti del comune di Cremona su mercato, porti, ripatico, macinatura e su tutti gli altri tributi riscossi, che comunque il comune urbano s'impegnava a concedere in investitura per l'utilità della comunità locale⁸. Nelle carte di vendita ai Cremonesi dei sedimi su cui sorgeva il castelfranco di Romanengo (1192) invece si fa riferimento alle fornaci e ai mulini costruiti nel luogo, ma non espressamente a un mercato⁹.

In questi due territori attraversati dall'Oglio e controllati rispettivamente da Brescia e da Cremona è dunque evidente il nesso esistente fra strutture produttive e mercati con la nascita di nuovi insediamenti, perché la vitalità di un borgo nuovo – e la capacità di attrarre immigrati –, come non poteva prescindere dall'esistenza di un territorio agricolo di pertinenza e di beni comuni nella zona¹⁰, così era condizionata dalla presenza di strutture produttive, quali mulini e fornaci, in località non troppo distanti dall'abitato e dalla rete dei centri minori di scambio. Infatti per le comunità rurali del-

⁶ FASOLI, *Ricerche sui borghi franchi* cit., p. 145 sg.

⁷ *Ibid.*, p. 150 sgg.

⁸ *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*, a cura di E. FALCONI, Cremona 1988, IV, p. 101 sgg., doc. 672, 27 nov. 1188-20 gen. 1189. Cfr. A.A. SETTIA, *Castelleone e le guerre fra Adda e Oglio nei secoli XII-XIII, in Il borgo franco di Castelleone*, Castelleone 1991, p. 53 sgg.

⁹ *Le carte cremonesi* cit., IV, p. 192 sgg., docc. 713-716, 8 e 9 mag. 1192.

¹⁰ Cfr. F. PANERO, *Borghi franchi, riassetto territoriali e villaggi abbandonati nell'Italia nord-occidentale (secoli XII-XIV)*, in *Assetti territoriali e villaggi abbandonati (secoli XII-XIV)*, a cura di F. PANERO, G. PINTO, Cherasco 2012, p. 81 sgg.; ID., *Comunità, carte di franchigia, comuni. Insediamenti umani fra area alpina e Pianura padana occidentale (secoli XI-XV)*, Acireale-Roma 2020, p. 107 sgg.

le zone eccentriche del distretto politico comunale, solo con difficoltà era possibile far riferimento direttamente al mercato urbano; piuttosto, ci si doveva raccordare con poli minori esistenti nella zona per lo smistamento dei grani, del vino e in genere dei prodotti che servivano alla città e al suo *districtus*. In caso contrario, la vendita di questi stessi prodotti si sarebbe orientata verso i mercati dei comuni extradistrettuali confinanti.

Detto questo, non si può tuttavia parlare di liberalizzazione dei mercati nel contado – fatte salve alcune limitate situazioni, come vedremo –, perché già da questi primi esempi citati risulta chiaro che le città promotrici di borghi nuovi e borghi franchi evitavano da un lato che le comunità rurali potessero vendere i loro prodotti fuori dal proprio distretto, ma dall'altro miravano a non creare squilibri nella rete di smistamento di prodotti agricoli e di manufatti nei rispettivi territori diocesani. Ed effettivamente su una quarantina di borghi franchi bresciani e cremonesi, soltanto per quelli citati e per Canneto sull'Oglio (borgo incastellato dai Bresciani nel 1217) e per Fornovo (castello vescovile affrancato dai Cremonesi nel 1189) è attestata espressamente la presenza di un mercato nel primo mezzo secolo di vita¹¹.

Anche tra gli atti di affrancazione dei borghi franchi bergamaschi è dichiarata la concessione di un mercato solo per Villa d'Adda (si tratta dell'affrancazione di un villaggio preesistente, datata 1193), le cui esazioni sarebbero andate a vantaggio dei signori locali e dei *vicini*¹²: in questo caso va rilevata l'ubicazione del borgo al confine con il distretto milanese.

Un'attenzione particolare per la distribuzione dei mercati rurali – pertinenti ad antichi e nuovi insediamenti – è espressa in uno statuto del 1335 del comune di Bologna, che vietava di aprire nuovi mercati nel territorio, oltre a quelli già autorizzati dalla città¹³. Siamo così informati che per il distretto bolognese prima delle crisi del Trecento era ritenuta equilibrata la presenza di trentadue mercati e fra questi cinque erano ubicati in un borgo nuovo (Castel San Pietro, Castelfranco Emilia, Castel Leone bolognese, Scaricalasino, Serravalle, vale a dire un terzo dei borghi franchi bolognesi); in due soli borghi (Budrio e San Giovanni in Persiceto, che però non vengono solitamente classificati come “villenove”) era attivo un mercato setti-

¹¹ F. MENANT, *Campagnes lombardes du Moyen Âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X^e au XIII^e siècle*, Rome 1993, p. 75 sgg.

¹² A. MAZZI, *Studi bergomensi*, Bergamo 1888, p. 140.

¹³ *Lo Statuto del comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di A.L. TROMBETTI BUDRIESI, Roma 2008, II, p. 923 sgg., rubr. X/3.

manale, mentre negli altri si svolgeva il mercato una volta al mese, oppure durante alcune festività, o due volte all'anno. A tutte le località del contado era nondimeno riconosciuto il diritto di tenere mercato una volta all'anno, probabilmente durante la festa del santo patrono. In ogni caso, la rete dei mercati nel territorio coordinato dalla città di Bologna non pregiudicava la capacità di attrazione di immigrati da parte di borghi vecchi e nuovi.

Fra i borghi nuovi autorizzati ad avere un mercato c'è Castel San Pietro, il più antico borgo franco del comune di Bologna. Fondato tra il 1198 e il 1200 sulla Via Emilia a presidiare il passaggio del Sillaro – come ebbe a chiarire nel Convegno di Cherasco del 2001 Antonio Ivan Pini¹⁴ –, Castel San Pietro aveva finalità prioritariamente militari, o “strategiche” che dir si voglia. Forse per questo motivo, nella sua progettazione non venne prevista una piazza mercatale. Essendo tuttavia concentrate nel borgo nuovo circa duecento famiglie, fin dalla prima metà del Duecento dovette svilupparsi autonomamente un mercato. D'altronde le vie porticate del borgo nuovo potevano sopperire alla mancanza della piazza, che comunque venne ricavata dopo il 1321 dai sedimi già occupati dalle case distrutte del banchiere Romeo Pepoli, accusato di aver tentato di insignorirsi della città di Bologna. Verosimilmente l'autorizzazione a tenere mercato il primo mercoledì del mese – come ricorda lo Statuto del 1335 – fu concomitante con la presa d'atto dell'intenso popolamento che il borgo nuovo registrò nella prima metà del Duecento. In ogni caso, i diritti di esazione delle tasse di mercato spettavano al comune di Bologna¹⁵.

A Castelfranco Emilia, invece, data la sua posizione, sempre sulla Via Emilia, al confine con il territorio modenese sulla sinistra del Panaro, il mercato, aperto il primo mercoledì del mese e nelle festività dedicate agli apostoli e alla beata Vergine, era autorizzato sia per le esigenze delle trecento famiglie residenti¹⁶ sia, molto probabilmente, per la necessità di assorbire le risorse agricole del territorio e ostacolare l'esportazione dei grani verso la vicina Modena, analogamente a quanto avveniva nel Bresciano.

L'oculata distribuzione dei mercati nel territorio da parte delle città comunali è riscontrabile anche nel Veneto. Poiché gli insediamenti portuali

¹⁴ A.I. PINI, *Il “certificato di nascita” di un borgo franco strategico bolognese. La lapide di fondazione di Castel San Pietro dell'anno 1200*, in *Borghi nuovi e borghi franchi* cit., p. 153 sgg.

¹⁵ T. DURANTI, *La prima chiave di Bologna. Castel San Pietro nel Medioevo*, Firenze 2011, p. 57 sg.

¹⁶ FASOLI, *Ricerche sui borghi franchi* cit., p. 197.

dell'entroterra sono stati studiati esaustivamente da Dario Canzian¹⁷, mi limito a pochi esempi. Intanto ricordiamo che il comune di Treviso, alla fine del secolo XII, nel fondare Castelfranco Veneto mirò non soltanto a incastellare il borgo franco, per esigenze di controllo giurisdizionale della popolazione di quell'area¹⁸, ma anche a costituire un luogo di raccolta dei prodotti agricoli. Infatti all'interno delle mura «c'erano la *domus comunis* per l'amministrazione della giustizia, con spazi riservati alle attività commerciali (*stationes sub domo comunis*), le beccherie, il pozzo; all'esterno si trovavano il luogo destinato al mercato e i mulini»¹⁹, che finirono per diventare una zona di cerniera con l'area di espansione del centro in età moderna. Fuori dall'abitato è infine documentata dalla seconda metà del Duecento la presenza di forni.

La fondazione di Cittadella da parte del comune di Padova nel 1220 consentì in pochi anni di concentrare nel borgo franco oltre duecento famiglie²⁰. Munita ben presto di una cortina difensiva che racchiudeva una superficie urbanizzata di oltre diciotto ettari, assunse la fisionomia di un centro semiurbano, che era anche luogo di raccolta dei prodotti agricoli del territorio. Era quindi scontato, com'era avvenuto a Castelfranco Veneto, che anche qui, come conseguenza della notevole consistenza demografica del borgo, si sviluppasse un mercato²¹.

Possiamo ancora richiamare il noto esempio della *Franchavilla mercatorum* promossa nel 1216 dalla corporazione dei mercanti di Verona assegnando a cinquantotto imprenditori della città terre da bonificare alla biforcazione dell'Adige e dell'Adigetto e lotti su cui costruire una base commerciale in un'area di confine, anzi addirittura fuori dal distretto del comune di Verona, come è stato rilevato da Antonio Rigon e da Sante Bortolami²².

¹⁷ Cfr. D. CANZIAN, *Acque, insediamenti e attività umane nella marca veronese-trevigiana (secoli X-XIV)*, in *Attività economiche e sviluppi insediativi nell'Italia dei secoli XI-XV* cit., p. 215 sgg.

¹⁸ S. BORTOLAMI, «Per acresiere et multiplicare il suo territorio». *Villaggi e borghi di fondazione preordinata nelle Venezie medioevali*, in *Castelfranco nel quadro delle nuove fondazioni medioevali*, a cura di S. BORTOLAMI, G. CECCHETTO, Castelfranco Veneto 2001, p. 97.

¹⁹ G. CAGNIN, *La nascita di Castelfranco (1195-1199): specificità di un modello*, in *Castelfranco* cit., p. 29.

²⁰ BORTOLAMI, «Per acresiere et multiplicare il suo territorio» cit., p. 106 sgg.

²¹ S. BORTOLAMI, *I borghi franchi nella politica territoriale dei comuni veneti*, in *Borghi nuovi e borghi franchi* cit., p. 37 sgg.

²² A. RIGON, *Franchavilla mercatorum*, in «Atti e Memorie del Sodalizio Vangadicense», III (1982-83, ma 1986), p. 22 sgg. dell'estratto; BORTOLAMI, «Per acresiere et multiplicare il suo territorio» cit., p. 103.

In Piemonte, almeno quattro dei borghi franchi istituiti dal comune di Novara – vale a dire circa un quarto – ebbero un mercato²³. Tra la fine del secolo XII e la prima metà del XIII il comune cercò di potenziare la rete dei mercati distribuiti lungo le strade principali del territorio diocesano in concorrenza con il vescovo – a sud del Lago d’Orta: si pensi al mercato di Gozzano, attestato fin dall’inizio del secolo X²⁴ –, con i conti di Biandrate e da Castello (alla sinistra della Sesia e sulla riva sud-occidentale del Lago Maggiore), con gli enti ecclesiastici legati alla curia ambrosiana (ad Arona) e, lungo il Ticino, per far fronte alle pressioni del comune di Milano. La fondazione di alcuni dei borghi franchi novaresi avvenne principalmente con questa finalità.

Nel 1190 il comune di Novara fondò Borgo Ticino nei pressi del castello di Lupiate e del villaggio di Conturbia, la cui popolazione si insediò nella villanova: per favorirne il popolamento, il luogo fu dotato di un mercato – concorrenziale sia con Arona sia con i mercati signorili situati allo sbocco del Ticino dal Lago Maggiore – e gli abitanti furono autorizzati a commerciare, come i *cives* novaresi, in tutto il distretto cittadino²⁵. Pochi anni dopo i Novaresi costruirono Borgo San Leonardo, ai cui abitanti furono concesse le stesse franchigie di Borgo Ticino (quindi, possiamo presumere, anche il diritto di mercato). Prima del 1208 il borgo nuovo fu ampliato grazie agli intensi movimenti di immigrazione: il risultato degli ampliamenti fu il nuovo insediamento che prese il nome di Borgomanero²⁶: un borgo franco molto noto, soprattutto per gli studi sulla progettazione che fa della piazza del mercato, ad angoli chiusi, il perno per le strade ortogonali che generano gli

²³ M. MONTANARI, *I borghi nuovi come fulcri dell’espansione commerciale urbana: il caso di Novara (secc. XII-XIII)*, in *Le villenove nell’Italia comunale*, a cura di R. BORDONE, Montechiaro d’Asti 2003, p. 119 sgg. Si tratta dei borghi nuovi/borghi franchi di Lupiate/Borgo Ticino, San Leonardo/Borgomanero, Mesma e Borgo Agnello. Tuttavia la collocazione della piazza centrale, all’incrocio degli assi generatori dell’insediamento, potrebbe suggerire anche la presenza del mercato per i borghi nuovi novaresi di Mandello e Borgolavezzaro.

²⁴ *I diplomi di Berengario I (sec. IX-X)*, a cura di L. SCHIAPARELLI, Roma 193, p. 321, doc. 123, 17 nov. 919. Cfr. A.A. SETTIA, *Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell’Italia medievale*, Roma 1999, p. 133 (il capitolo dedicato ai mercati era già stato edito con il titolo «*Per foros Italiae*». *Le aree extra urbane fra Alpi e Appennini*, in *Mercati e mercanti nell’alto medioevo. L’area euroasiatica e l’area mediterranea*, Atti della XL Settimana del CISAM, Spoleto 1993).

²⁵ G. ANDENNA, *Castelli di Castelletto Ticino, di Borgo Ticino e di Lupiate*, in ID., *Da Novara tutto intorno*, Torino 1982, p. 363 sgg.

²⁶ G. ANDENNA, *La politica di popolamento del comune di Novara nel territorio tra Sesia e Ticino: le origini e l’evoluzione in età medievale di Borgomanero*, in *Un borgo franco novarese dalle origini al medioevo*, Borgomanero 1994, pp. 33-38.

isolati pseudorettangolari dell'insediamento nel suo complesso²⁷. Non troppo distanti dal borgo nuovo vi erano, in direzione di Cureggio, i mulini dei canonici novaresi sulle rive dell'Agogna e del Sizzone, che almeno nei primi anni di vita furono utilizzati dalla nuova comunità²⁸. In questo caso lo sviluppo del mercato fu soprattutto dovuto ai movimenti migratori favorevoli mentre le infrastrutture produttive utilizzate dagli abitanti furono nei primi decenni di vita del borgo quelle preesistenti alla fondazione. Invece l'attestazione di una fiera a Borgomanero risale solo all'anno 1400, quando Gian Galeazzo Visconti stabilì di trasferirvi – per una quindicina di anni – la fiera internazionale di Arona, che si avvantaggiava del passaggio dei mercanti provenienti e diretti verso le regioni elvetiche e transitanti per il San Gottardo e il Sempione²⁹.

Anche tra le villenove del comune di Asti solo i borghi demograficamente più consistenti, come ad esempio Canale (1260-61) o San Damiano (fondato nel 1275) – che erano riusciti ad aggregare diverse comunità rurali del territorio³⁰ – riuscirono ad aprire un mercato locale, attestato abbastanza precocemente a Canale³¹, negli stessi anni in cui alcune famiglie eminenti della città di Asti acquistavano dal comune urbano il moleggio della villanova, vale a dire i diritti di macina esercitati in loco³². Pure Villanova d'Asti, fondata nel 1248³³ divenne col tempo un luogo di esazione di pedaggi e ciò suggerisce la presenza di un mercato³⁴. Tuttavia ad Asti come ad Alba, in via normale, le comunità delle villenove situate nel raggio delle dieci miglia e i villaggi dotati di cittadinanza erano orientati a portare i loro prodotti direttamente sul mercato urbano, attraverso l'esenzione totale o par-

²⁷ E. GUIDONI, *Storia dell'urbanistica. Il Duecento*, Bari 1989, p. 95; A. MARZI, *Borghi nuovi e ricetti nel tardo medioevo. Modelli piemontesi, fondazioni liguri e toscane*, Torino 2012, p. 173 sgg. (anche per i dubbi sull'origine duecentesca della piazza). Cfr. poi D. FRIEDMAN, *La piazza di San Giovanni Valdarno: architettura e urbanistica*, in *Le terre nuove*, a cura di D. FRIEDMAN, P. PIRILLO, Firenze 2004, p. 127 sgg.

²⁸ ANDENNA, *La politica di popolamento* cit., p. 35. Anche a Caresana, nel Vercellese, l'uso dei mulini, dei forni e della folla appartenenti al capitolo della cattedrale di Vercelli non erano incompatibili con la concessione della affrancazione cittadina dagli oneri di dipendenza signorile (V. MANDELLI, *Il comune di Vercelli nel Medio Evo*, Vercelli 1857, II, p. 226).

²⁹ ANDENNA, *La politica di popolamento* cit., p. 37.

³⁰ R. BORDONE, *Le villenove astigiane della seconda metà del Duecento*, in *Le villenove nell'Italia comunale* cit., p. 29 sgg.

³¹ *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, Roma 1880, IV, indice, p. 103.

³² R. BORDONE, *Progetti nobiliari del ceto dirigente del comune di Asti al tramonto*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», XC (1992), p. 484.

³³ BORDONE, *Le villenove astigiane* cit., p. 33.

³⁴ Cfr. *Codice catenato. Statuti di Asti*, a cura di N. FERRO, E. ARLERI, O. CAMPASSI, Asti 1995, p. 312, rubr. 6.

ziale dal pagamento di *curadia*, teloneo e plateatico³⁵. Nel privilegio più antico di affrancazione vercellese – concesso agli abitanti di Villanova Monferrato nel 1197 – si faceva divieto a chicchessia di imporre tributi signorili ai residenti e di esigere la *curadia*: da questo privilegio si può dedurre l'esistenza di un mercato, che quindi è anteriore all'intervento del comune di Vercelli. Si trattava con tutta evidenza di un mercato signorile, che con l'affrancazione veniva di fatto sottratto al controllo dell'antico *dominatus* locale³⁶.

Su richiesta della comunità che popolò Borghetto Po nel 1217, furono concessi espressamente da Vercelli un mercato e una fiera annuale – da organizzarsi in accordo con la corporazione dei mercanti della città –, che però non sappiamo se riuscirono a decollare visti gli stenti con cui si sviluppò il borgo nuovo, che all'inizio del secolo XIV fu infine abbandonato dalla popolazione³⁷. La concessione di un mercato agli abitanti di Borgo d'Ale, nel 1270, consentì invece alla villafranca di attrarre gli abitanti di altri quattro villaggi della zona e di svilupparsi secondo le aspettative dei fondatori, nonostante la diserzione di una parte degli immigrati³⁸.

Per contro, le franchigie di Trino, attribuite anche ad altri borghi franchi vercellesi, non contemplavano la concessione di un mercato. Tuttavia proprio a Trino un mercato si sviluppò col tempo a seguito delle immigrazioni dalla diocesi di Vercelli, da Alessandria e dal territorio di Como³⁹. Infatti uno statuto del comune di Vercelli, emanato presumibilmente tra il 1292 e il 1304, prendeva atto dell'iniziativa della comunità e autorizzava l'esercizio del mercato il giovedì «ubi est platea et in loco ubi fieri consuevit»⁴⁰. Nel secolo XIV, oltre al mercato del giovedì, che si sviluppò grazie alla posizione favorevole del borgo franco sulla strada per Torino e per Pavia, si tene-

³⁵ BORDONE, *Progetti nobiliari* cit. p. 477 sgg.; F. PANERO, *Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale*, Bologna 1988, p. 137 sgg.; E.C. PIA, *La prima fase della politica delle villenove del comune di Asti: la costruzione di un modello di legittimità*, in *Le villenove nell'Italia comunale* cit., p. 14 sgg.

³⁶ *Il libro dei «Pacta et conventiones» del comune di Vercelli*, a cura di G.C. FACCIO, Novara 1926 (BSSS, 97), p. 214, doc. 116, 15 ago. 1197. Con un atto successivo il comune di Vercelli provvedeva però a risarcire i signori locali, legati alla città: *Ibid.*, p. 215 sgg., doc. 117, 9 nov. 1197.

³⁷ *Il libro dei «Pacta et conventiones»* cit., p. 209 sg., doc. 114, 4 ago. 1197. Cfr. PANERO, *Borghi franchi, riassetto territoriali e villaggi abbandonati* cit., p. 93.

³⁸ *I Biscioni*, a cura di R. ORDANO, Torino 1956 (BSSS, 178), I/3, p. 148 sgg., doc. 569, 12 mag. e 16 nov. 1270.

³⁹ F. PANERO, *Due borghi franchi padani. Popolamento ed assetto urbanistico e territoriale di Trino e Tricerro nel secolo XIII*, Vercelli 1979, p. 41 sgg. La concessione di franchigie agli abitanti di Trino fu deliberata dal comune di Vercelli tra il 1210 e il 1212.

⁴⁰ *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, Vercelli 1541, f. 159 r.

vano due fiere (una nella festività di San Bartolomeo e una in quella di San Luca), anche perché Trino divenne un centro esportatore di tele di canapa di media importanza a livello regionale⁴¹. Inoltre le fornaci trinesi servivano tutti i villaggi del circondario fino a Borghetto Po⁴².

In definitiva, anche tra i borghi nuovi e borghi franchi fondati da Vercelli meno di un quinto ebbe la possibilità di aprire un mercato locale di qualche rilevanza. Dunque, se in questi insediamenti era probabilmente il mercato il principale elemento propulsore per le immigrazioni, negli altri era indubbiamente la possibilità per gli immigrati di mettere a coltura nuove terre a condizioni vantaggiose.

Un'altra conclusione che possiamo trarre da questi esempi è che alla fondazione di un borgo nuovo comunale poteva eventualmente seguire o essere concomitante l'istituzione di un mercato mensile o settimanale solo quando le condizioni demografiche e la posizione geografica del nuovo insediamento lo rendessero utile, per la stabilità dell'insediamento stesso, per favorire gruppi di mercanti del comune urbano o per le finalità di approvvigionamento annuario della città promotrice.

Un caso a sé è quello di Genova, che nel 1205 concedette l'esenzione dai dazi agli abitanti e ai mercanti di Portovenere, che avrebbero potuto portare nel borgo, per il consumo diretto e per la vendita, le merci acquistate in città⁴³. Lo stesso privilegio fu poi esteso agli abitanti di Bonifacio e Monaco⁴⁴, ma questa volta, come evidente, non si trattava tanto di incrementare i mercati minori con finalità annuarie, ma di potenziare il mercato urbano e le possibilità per i Genovesi di inserirsi nella vita economica e politica di centri lontani dalla città.

Più in generale, allo scopo di controllare l'approvvigionamento annuario per la città, tutti i comuni urbani si preoccupavano di disciplinare la vendita e l'ammasso dei grani e delle altre vettovaglie⁴⁵. Per esempio, Vercelli –

⁴¹ PANERO, *Due borghi franchi padani* cit., pp. 81, 130. La datazione dello statuto è suggerita dalla "riconquista" di Trino da parte dei Vercellesi, dopo un periodo di sottomissione ai marchesi di Monferrato (*Ibid.*, p. 182). Per le attività economiche del borgo nel secolo XIV cfr. M.C. DAVISO DI CHARVENSOD, *I pedaggi delle Alpi occidentali nel Medio Evo*, Torino 1961, p. 278.

⁴² *Il libro dei «Pacta et conventiones»* cit., p. 209, doc. 114, 4 ago. 1197.

⁴³ *I libri iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1998, I, p. 336 sgg., doc. 597, 3 gen. 1205.

⁴⁴ *Ibid.*, I, p. 330 sgg., doc. 754, 26 feb. 1262.

⁴⁵ Cfr. A.M. NADA PATRONE, *Il cibo del ricco ed il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell'alimentazione. L'area pedemontana negli ultimi secoli del Medio Evo*, Torino 1989, p. 23 sgg.; G. PINTO, *Il Libro del Biadaiole. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348*, Firenze 1978, p. 21 sgg.

se da un lato consentiva a tutte le comunità di commerciare liberamente i prodotti di consumo sia per le famiglie residenti, sia con forestieri (qualora non ci fossero specifici divieti) e ciò favoriva lo sviluppo di piccoli mercati locali, in concorrenza con i mercati signorili⁴⁶ – vietava espressamente di vendere granaglie e vino fuori dal distretto fra agosto e settembre⁴⁷. Gli statuti di Asti facevano obbligo a ogni nuovo podestà di convocare il consiglio del comune affinché stabilisse con la maggioranza qualificata dei due terzi le modalità per impedire l'esportazione dalla città e dal distretto di cereali e altre vettovaglie⁴⁸. Novara imponeva di consegnare i grani e i legumi per la vendita al broletto del comune; per questo divenne assiduo il controllo comunale del transito dei prodotti del distretto che avrebbero dovuto percorrere solo la strada principale che da ciascun villaggio portava in città e non sentieri e vie secondarie, che avrebbero offerto l'occasione per imboscare una parte dei prodotti agricoli⁴⁹.

Il comune di Milano esigeva dai comitatini la vendita dei cereali in città e il comune di Pavia controllava il commercio del grano nel territorio di pertinenza⁵⁰. Brescia imponeva la consegna di quantitativi indeterminati, ma evidentemente fissati anno per anno, di grano e olio⁵¹. Lodi esigeva certe quantità di grano in base agli aratri posseduti e agli animali da tiro presenti nelle comunità rurali. Bergamo attribuiva ai comuni rurali la responsabilità di “incanevare” grani grossi e minuti; così pure Alessandria. Come imponeva alle comunità perilacuali la consegna di quantitativi determinati di pesce durante la Quaresima⁵².

⁴⁶ *Statuta Communis Vercellarum ab anno MCCXXI*, a cura di G.B. ADRIANI (e V. MANDELLI), in HPM, XVI, *Leges municipales*, II/2, Torino 1876, col. 1202 sg., rubr. 293.

⁴⁷ *Ibid.*, col. 1203, rubr. 295: questo statuto fu cancellato già nella prima metà del secolo XIII e mitigato con una disposizione della rubr. 298, che consentiva di esportare entro quattro giorni i prodotti acquistati fuori distretto, con ulteriori facilitazioni per alcuni signori con proprietà lungo la Dora Baltea.

⁴⁸ *Codice catenato* cit., p. 78, coll. I, rubr. 42.

⁴⁹ *Statuta communitatis Novariae*, a cura di A. CERUTI, in HPM, *Leges municipales*, XVI/1, Torino 1876, col. 753 sgg., rubr. 327, 328, 330 (queste rubriche si possono attribuire agli anni ottanta del sec. XIII).

⁵⁰ GRILLO, *La politica territoriale* cit., p. 63.

⁵¹ *Statuti di Brescia dell'anno 1313*, a cura di F. ODORICI, in HPM, XVI, *Leges municipales*, II/2, Torino 1876, col. 1786, rubr. 248.

⁵² P. GRILLO, *Statuti cittadini e governo del territorio nell'Italia nord-occidentale (XIII-inizi XIV secolo)*, in *Le comunità rurali e i loro statuti*, a cura di A. CORTONESI, F. VIOLA, Roma 2006 («Rivista Storica del Lazio», 21-22), I, p. 73.

Il comune di Albenga, anche come risposta ad alcune fondazioni signorili⁵³, nel 1250 fondò il borgo murato di Villanova, in grado di ospitare trecento famiglie. Pur non essendo provvisto di una piazza, l'asse viario centrale, molto più ampio delle altre strade del borgo nuovo, divenne sede di mercato, dove la gabella sui pesci e sulle merci era riscossa dal comune urbano. Inoltre gli statuti della città imponevano agli abitanti di Villanova di immagazzinare fra le mura il vino prodotto nel territorio e di conseguenza renderlo disponibile per le esigenze della città⁵⁴.

2. *I borghi nuovi semiurbani dell'Italia nord-occidentale: una meta migratoria privilegiata*

Una realtà a sé stante è quella dei grandi borghi nuovi dell'area padana occidentale che fin dai primi anni di vita, grazie all'accentuato processo di immigrazione e alla conseguente articolazione delle attività economiche riuscirono a organizzarsi come centri semiurbani oppure, ottenendo la sede vescovile, poterono comportarsi a tutti gli effetti come città, proponendosi quindi anche come sede di un mercato di riferimento per il proprio distretto. Non va, del resto, dimenticato che questi grossi borghi nuovi sorsero in territori già coordinati da antiche città, scomparse o decadute a villaggio fra tarda antichità e alto medioevo⁵⁵.

Ad Alessandria – nata come villanova nel 1167-68, ma ben presto sede di diocesi e quindi città⁵⁶ – fin dall'inizio del secolo XIII i mercanti operavano commercialmente non soltanto sui mercati locali ma anche su quelli di Genova e delle principali città padane⁵⁷. Anche gli abitanti della nuova *villa* di

⁵³ Cfr. note 88 sgg.

⁵⁴ *Gli Statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Bordighera 1995, p. 94 sgg., rubr. 69.

⁵⁵ C. LA ROCCA, «*Fuit civitas prisco in tempore*». *Trasformazione dei "municipia" abbandonati dell'Italia occidentale nel secolo XI*, in "Segusium", 32 (1992), pp. 103-137; E. PANERO, *La città romana in Piemonte. Realtà e simbologia della forma urbis nella Cisalpina occidentale*, Cavallermaggiore 2000.

⁵⁶ G. PISTARINO, *Alessandria nel mondo dei comuni*, in "Studi Medievali", III s., XI/1 (1970), pp. 1-101 dell'estratto. Cfr. cap. V, nota 53 sgg.

⁵⁷ Sulle dinamiche di conurbazione e di affermazione politico-territoriale del comune di Alessandria, raffrontate con la situazione di Crema, ricostruita nel 1185, cfr. G. ALBINI, *Crema dall'XI al XIII secolo: il processo di formazione del territorio*, in *Crema 1185. Una contrastata autonomia politica e territoriale*, Crema 1988, pp. 47-49; A.A. SETTIA, *Le pedine e la scacchiera: iniziative di popolamento nel secolo XII*, in *I borghi nuovi*, a cura di R. COMBA, A.A. SETTIA, Cuneo 1993, p. 71 sgg.

Mondovì, fondata verso il 1198 per iniziativa astese, verso la metà del Duecento si comportavano ormai come una comunità urbana, creando un proprio distretto politico⁵⁸. Non stupisce, quindi, che alla fine del Trecento riuscissero a ottenere la sede vescovile e il titolo di città per il borgo nuovo⁵⁹. Il mercato del centro si sviluppò con gli inurbamenti successivi alla rinascita del comune negli anni trenta del Duecento ed è infatti attestato fin dalla metà del secolo XIII insieme con i diritti del comune stesso di esigere pedaggi⁶⁰.

Pure la comunità di Cuneo, fondata anch'essa verso il 1198 e, dopo una crisi del comune all'inizio del Duecento, riorganizzatasi negli anni trenta del secolo XIII, fin dal momento della fondazione esigeva pedaggi, dai quali erano esentati i mercanti astigiani: non bisogna infatti dimenticare che l'iniziativa politica della fondazione partiva dal comune di Asti⁶¹. Un mercato, collegato con gli scambi commerciali con la Provenza e con la Pianura padana, dovette svilupparsi fra quarto e quinto decennio del secolo, negli stessi anni in cui il comune riusciva a costruire un proprio *districtus*, che era anche un bacino di raccolta e di smercio per i mercanti cuneesi, i quali fra l'altro nel 1240 furono esentati dal pagamento del pedaggio nella villanova di Dronero⁶². I patti stipulati – su pressione del gruppo magnatizio-imprenditoriale locale – dal comune di Cuneo con i conti di Angiò nel 1259, se da un lato ponevano il problema della rinuncia alla libertà politica da parte del comune e dell'avvento della signoria, dall'altro consentivano al ceto mercantile locale di rafforzare il mercato della villanova come centro di smistamento del sale, proveniente da Nizza Marittima e smerciato nella Pianura padana occidentale⁶³.

⁵⁸ P. GUGLIELMOTTI, *Le origini del comune di Mondovì. Progettualità politica e dinamiche sociali fino agli inizi del Trecento*, in *Storia di Mondovì e del Monregalese*, I, a cura di R. COMBA, G. GRISERI, G.M. LOMBARDI, Cuneo 1998, p. 87 sgg.

⁵⁹ G. COMINO, *La diocesi di Mondovì: pievi, parrocchie e cappelle dal 1388 al 1817*, in *Insedimenti umani e luoghi di culto fra medioevo ed età moderna. Le diocesi di Alba, Mondovì e Cuneo*, a cura di E. LUSSO, F. PANERO, La Morra 2011, pp. 91-125.

⁶⁰ R. COMBA, *Per una storia economica del Piemonte medievale. Strade e mercati dell'area sud-occidentale*, Torino 1984 (BSSS, 191), p. 241 sgg.

⁶¹ *Codex Astensis* cit., III, p. 766, doc. 717, 23 giu. 1198. Cfr. P. GRILLO, *Le origini di Cuneo*, in *Storia di Cuneo e delle sue valli*, II, *Fra Asti e Milano: origini e primi sviluppi di Cuneo comunale nel declino della potenza sveva (1198-1259)*, Cuneo 1999, pp. 7-27.

⁶² Sulla fondazione della villanova di Dronero, probabilmente promossa dal comune di Cuneo verso il 1240, cfr. G. GULLINO, *Tra aspirazioni all'autonomia politica e soggezione alla signoria territoriale. Dronero nei secoli XIII-XV*, in *Gli Statuti di Dronero (1478)*, a cura di G. GULLINO, Cuneo 2005, p. 9 sgg. Cfr. poi COMBA, *Per una storia economica* cit., p. 66 sgg.

⁶³ F. PANERO, *La formazione del territorio comunale di Cuneo. Dalla fondazione della villanova alla prima dominazione angioina*, in *Storia di Cuneo e delle sue valli* cit., II, p. 142 sgg.

A Cherasco, fondata dagli Albesi nel novembre del 1243, si insediarono in pochi anni circa tremila abitanti⁶⁴. Negli accordi stipulati dagli Albesi con i consignori di Manzano un mese dopo l'atto di fondazione⁶⁵, fu garantito a questi ultimi il diritto di continuare a percepire i pedaggi sul ponte del Tanaro e di costruire mulini e forni per l'utilità degli abitanti, diritto esteso anche ai canonici di San Pietro di Manzano che si insediarono nella villanova. Vi erano quindi i presupposti per la nascita di un mercato locale, che venne regolamentato dagli statuti probabilmente a partire dal 1277 quando Cherasco, al termine della prima dominazione angioina, cominciò ad agire come comune autonomo⁶⁶. Negli statuti, il mercato è ubicato sulla *platea* porticata, che coincideva, come a Cuneo e a Fossano, con l'asse principale del borgo⁶⁷. Mulini e battitoi costituirono invece un nucleo produttivo a parte, collocato sulla riva destra della Stura, ai piedi dell'altipiano, nelle vicinanze del ponte, dove gli esattori comunali riscuotevano il pedaggio⁶⁸.

Anche per Moncalieri è individuabile uno stretto legame con il luogo di mercato. Come ha chiarito Cristina La Rocca, infatti, la villanova nacque a seguito delle trasformazioni insediative dell'antica Testona con uno spostamento degli abitanti dalla collina verso il *burgus*, in pianura, in prossimità del luogo del mercato signorile e, all'inizio del Duecento, nelle vicinanze del ponte sul Po, dove fin dal 1196 i Templari avevano costruito una *mansio*, divenuta polo di attrazione per artigiani e mercanti lungo la strada che, proveniente da Asti, attraversava Torino e si immetteva sulla Via Francigena⁶⁹.

Il borgo di Savigliano (rifondato probabilmente alla fine del secolo XII) e quello di Fossano (fondato nel 1236)⁷⁰ esercitavano diritti di pedaggio al-

⁶⁴ *Appendice documentaria al «Rigestum Comunis Albe»*, a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1912 (BSSS, 22), p. 124 sg., doc. 106, 12 nov. 1243. Cfr. G. GULLINO, *La topografia e il primo popolamento della villanova di Cherasco*, in *Cherasco. Origine e sviluppo di una villanova*, a cura di F. PANERO, Cuneo 1994, pp. 87-106; PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., p. 193 sgg.

⁶⁵ *Appendice documentaria al «Rigestum»* cit., p. 130, doc. 107, 13 dic. 1243.

⁶⁶ D. LANZARDO, *Il quadro politico e le istituzioni giudiziarie cheraschesi nei secoli XIII e XIV*, in *Cherasco. Origine e sviluppo di una villanova* cit., p. 149 sgg.

⁶⁷ G. GULLINO, *Gruppi di potere e legislazione urbanistica (secoli XIV-XV)*, in *La torre, la piazza, il mercato. Luoghi del potere nei borghi nuovi del basso Medioevo*, a cura di C. BONARDI, Cherasco-Cuneo 2003, p. 26 sgg.

⁶⁸ PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., p. 224. Per la localizzazione del luogo di esazione del pedaggio cfr. DAVISO DI CHARVENSOD, *I pedaggi* cit., p. 293.

⁶⁹ C. LA ROCCA, *Da Testona a Moncalieri. Vicende del popolamento sulla collina torinese nel medioevo*, Torino 1986 (BSSS, 192), pp. 158 sgg., 190.

⁷⁰ F. PANERO, *La costruzione dei distretti comunali dei grandi borghi nuovi del Piemonte centro-meridionale (secoli XII-XIII)*, in *Borghi nuovi e borghi franchi* cit., p. 339 sgg. Cfr. cap. V, nota 143.

l'inizio del Duecento, ma mentre a Savigliano il mercato era frequentato almeno a partire dal 1217⁷¹, per Fossano è attestato solo nel secolo XIV. Un ritardo dell'attestazione documentaria del mercato in questi grossi borghi nuovi – peraltro indispensabile per le attività economiche articolate delle rispettive comunità già nei primi anni di vita – è imputabile non tanto all'assenza dello stesso quanto piuttosto alla scarsa importanza che il mercato locale poteva avere a livello subregionale e regionale, quantunque fosse un polo di attrazione per la popolazione dei piccoli villaggi del territorio.

3. Migrazioni verso borghi mercatali signorili

Molto più fluida e analizzabile solo caso per caso è la situazione dei borghi nuovi di fondazione signorile. Dotati o meno di franchigie, questi borghi nuovi rispondevano innanzitutto all'esigenza dei signori di controllare il territorio locale e di garantire al *dominatus* quei tributi che si differenziavano dalle entrate economiche connesse con il possesso della terra. I diritti signorili di mercato e di esazione del pedaggio rientravano fra queste entrate e, se talvolta potevano richiamarsi a una concessione regia, più spesso erano frutto di iniziative autonome dei signori di banno. Per questo, quando tali diritti erano attribuiti parzialmente alla comunità – sotto forma di esenzione per i residenti oppure di esazione nei confronti dei forestieri –, la concessione per lo più avveniva se i signori ritenevano di poter realizzare un incremento della popolazione stabile e il consolidamento della giurisdizione locale.

Mi limito ad alcuni esempi. Nell'Italia nord-orientale, se non ebbe seguito il progetto di fondazione della terra nuova con annesso mercato ideato nel 1297 dal patriarca di Aquileia Raimondo della Torre (che si sarebbe dovuta chiamare Milano di Raimondo), ebbero invece successo diverse fondazioni o rifondazioni fra XII e XIV secolo in cui era previsto un luogo mercatale, da Portogruaro a Pordenone⁷², da Udine a Tolmezzo, da Bolzano a Brunico⁷³.

⁷¹ COMBA, *Per una storia economica del Piemonte medievale* cit., p. 160 sgg.

⁷² Per Portogruaro cfr. anche S. COLLODO, *Libertas mercantile e autonomia municipale nei percorsi di Portogruaro fra medioevo e prima età moderna (sec. XII-XVI)*, in *Tra Livorno e Tagliamento. Arte e cultura a Portogruaro e nel territorio concordiese tra XV e XVI secolo*, a cura di A.M. SPIAZZI, L. MAJOLI, Vicenza 2009, p. 23 sgg. Cfr. nota 17.

⁷³ D. DEGRASSI, *Centri di fondazione nell'Italia del Nord-Est*, in *Semifonte in Val d'Elsa e i centri di nuova fondazione dell'Italia medievale*, a cura di P. PIRILLO, Firenze 2004, pp. 21-37.

In particolare, ai piedi del castello di Udine, dove venivano immagazzinati i prodotti dei censi in natura raccolti dalla curia patriarcale, si sviluppò, tra il 1223 e il 1248, per iniziativa del patriarca Bertoldo di Andechs, un mercato con annessi magazzini e botteghe artigianali. Alcune esenzioni fiscali e l'attribuzione di lotti edificabili favorirono l'immigrazione di forestieri nel nuovo sobborgo⁷⁴. Anche il popolamento di Tolmezzo fu favorito nel 1258 dalla concessione, da parte del patriarca Gregorio da Montelongo, di un mercato per la comunità e di lotti edificabili agli immigrati⁷⁵.

Nel Trentino il vescovo di Trento promosse agli inizi degli anni ottanta del secolo XII la fondazione del "borgo-mercato" di Bolzano, che finì per attrarre la popolazione dei piccoli nuclei sparsi che costituivano la *villa* altomedievale di *Bauzanum*⁷⁶. Dopo quell'iniziativa, altri borghi mercantili furono costituiti nella regione dai conti del Tirolo a Merano, Glorenza e Vipiteno⁷⁷. Al vescovo di Bressanone va invece attribuita la fondazione di Brunico, intorno al 1250, per accentuare il controllo della strada per la Carinzia⁷⁸.

Altri esempi si potrebbero citare per il Veneto e la Lombardia: tra questi ricordo soltanto Villanova Marchesana fondata dagli Estensi alla metà del Duecento⁷⁹ e il villaggio di Calusco, presso Bergamo, promosso dai signori locali nel 1068⁸⁰, per i quali è però solo ipotizzabile la nascita di un mercato a distanza di tempo dalla fondazione.

Tra le numerose villenove promosse dai Savoia nella Valle d'Aosta e in Piemonte, possiamo ricordare Avigliana, fondata verso la metà del secolo XII all'imbocco della Valle di Susa, sulla Via Francigena. Essendo dotata di franchigie fiscali e di due fiere annuali riuscì ad attrarre abitanti da altre località soggette a signori del territorio a Ovest di Torino, ponendosi in concorrenza con altri mercati della Valle⁸¹.

⁷⁴ *Ibid.*, p. 30.

⁷⁵ *Ibid.*, p. 29.

⁷⁶ G. ALBERTONI, *Il ruolo di vescovi e conti nello sviluppo urbano del Tirolo meridionale in età medievale (secoli XI-XIII)*, in *Semifonte in Val d'Elsa* cit., p. 53 sg.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 55 sgg.

⁷⁸ *Ibid.*, p. 61 sg.

⁷⁹ BORTOLAMI, *I borghi franchi nella politica territoriale dei comuni veneti* cit., p. 27.

⁸⁰ SETTIA, *Le pedine e la scacchiera* cit., p. 65.

⁸¹ G. CLARETTA, *Notizia storica sulla più antica carta di franchigia e sui primi statuti conceduti ad Avigliana dai conti di Savoia*, in «Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino», IX (1874), pp. 47-51 dell'estratto.

Altre villenove dotate di franchigie e di mercati dai Savoia furono fondate in Valle d'Aosta, per lo più lungo l'antica strada che collegava la valle con le regioni transalpine del regno di Borgogna⁸².

Per il borgo nuovo di Carmagnola – promosso probabilmente dai marchesi di Saluzzo in un rapporto dialettico con la comunità locale nella prima metà del Duecento, aggregando un insediamento policentrico attestato fin dalla prima metà del secolo XI⁸³ – il mercato dovette svilupparsi gradualmente a seguito delle immigrazioni del secolo XIII e divenne però un centro mercantile importante solo dopo le crisi del Trecento⁸⁴.

Fortemente condizionata dai signori locali, anche la fondazione del borgo nuovo di Bra, adiacente alla *villa* più antica e al castello signorile, fu concomitante con l'espansione del mercato, attestato per la prima volta nel 1188⁸⁵.

Anche le vie minori che mettevano in comunicazione con le regioni d'Oltralpe, come la strada della Valle Stura che portava al colle di Larche, favorivano lo sviluppo di fiere e mercati. Per esempio, nella villanova di Demonte – rifondata probabilmente tra gli anni trenta e quaranta del Duecento⁸⁶ – veniva riscosso il pedaggio già nel 1250 e una fiera annuale era attiva prima del 1305⁸⁷.

In Liguria, l'ipotesi dell'esistenza di un mercato nel borgo nuovo di Millesimo, rifondato nel 1206 dai marchesi del Carretto, è sostenibile sia perché questo era favorito dalla posizione all'incrocio della strada proveniente da Vado Ligure con quella che comunica con la Val Bormida, sia per l'esen-

⁸² R. MARIOTTE LÖBER, *Ville et seigneurie. Les chartes de franchises des comtes de Savoie: fin XII^e siècle-1343*, Genève 1973; P. MERLIN, F. PANERO, P. ROSSO, *Società, culture e istituzioni di una regione europea. L'area alpina occidentale fra Medioevo ed Età moderna*, Cercenasco-Torino 2013, p. 100 sgg.

⁸³ E. LUSSO, *Le relazioni tra edificio fortificato e assetto urbano. Esempi del Piemonte meridionale*, in E. LUSSO, F. PANERO, *Castelli e borghi nel Piemonte bassomedievale*, Alessandria 2008, p. 138 sgg.

⁸⁴ COMBA, *Per una storia economica del Piemonte medievale* cit., p. 162.

⁸⁵ *Cartario dell'abbazia di Casanova fino all'anno 1313*, a cura di A. TALLONE, Pinerolo 1903 (BSSS, 14), p. 85 sg., doc. 93, 19 ago. 1188. Cfr. LUSSO, *Le relazioni tra edificio fortificato e assetto urbano* cit., p. 130 sgg.; F. PANERO, *Le origini dell'insediamento di Bra. Aggregazioni spontanee sotto il controllo signorile*, in *Storia di Bra*, a cura di F. PANERO, Savigliano 2007, I, p. 139 sgg.

⁸⁶ Resta aperto il problema della paternità della rifondazione di Demonte. Cfr. C. BONARDI, *Il disegno del borgo. Scelte progettuali per il centro di potere*, in *La torre, la piazza, il mercato* cit., p. 61; E. LUSSO, *Borghi, castelli e chiese nel Cuneese tra medioevo e prima età moderna*, in *Inse-diamenti umani e luoghi di culto* cit., p. 140 sgg.

⁸⁷ COMBA, *Per una storia economica del Piemonte medievale* cit., p. 43 sgg.

zione dai tributi sul bestiame allevato dagli abitanti, che agevolava la comunità nel commercio locale, quantunque i diritti di pedaggio restassero ai signori⁸⁸.

Sempre nel Ponente ligure, in Valle Arroscia, negli anni 1233-34 i marchesi di Clavesana fondarono il borgo nuovo di Pieve di Tecò nei pressi di un preesistente «borgo delli mulini». Anche questa volta venivano valorizzati i diritti di pedaggio dei signori locali, che controllavano pure mulini, gualchiere e mercato. Quest'ultimo poteva beneficiare dei traffici della strada che, attraverso il Colle di Nava, collegava Oneglia, il Taggiasco, l'Albenganese, la Valle di Andora con il territorio soggetto ai marchesi di Ceva⁸⁹. L'insediamento di oltre duecento famiglie nella villanova, del resto, giustificava la presenza di un mercato, mentre la sicurezza garantita agli abitanti dal castello signorile e l'esenzione per la comunità dal pagamento di pedaggi e gabelle ne rafforzavano la stabilità e ne consolidavano il ruolo di polo di attrazione per i migranti.

Un esplicito riferimento ai proventi derivanti dal mercato locale, con una ripartizione tra signori e comunità, ricorre nell'atto di fondazione di Zuccarello, promossa dagli stessi marchesi di Clavesana in Val Neva nel 1248-49, non lontano dallo sbocco nella piana di Albenga. Anche qui i signori si riservavano gli introiti delle bannalità derivanti da mulini e forni, che sarebbero stati obbligatoriamente utilizzati dagli abitanti⁹⁰.

⁸⁸ J. COSTA RESTAGNO, *Le villenove del territorio di Albenga tra modelli comunali e modelli signorili (secoli XIII-XIV)*, in *Borghi nuovi e borghi franchi* cit., p. 276; L. PROVERO, *I marchesi del Carretto: tradizione pubblica, radicamento patrimoniale e ambiti di affermazione politica*, in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», XXX (1994), p. 27 sgg.

⁸⁹ COSTA RESTAGNO, *Le villenove* cit., p. 281 sgg.

⁹⁰ *Ibid.*, p. 286 sgg.; P. GUGLIEMOTTI, *Nuove fondazioni signorili nella Liguria duecentesca*, in *Semifonte in Val d'Elsa* cit., p. 96 sgg.

***L'inurbamento delle popolazioni rurali, i diritti di cittadinanza
e la politica territoriale e demografica dei comuni subalpini
nei secoli XII e XIII***

1. Premessa

In occasione di un importante trattato stipulato dal comune di Asti nei primi anni del secolo XIII con un'agguerrita associazione signorile del contado, quella dei castellani dell'Astisio¹, a questi ultimi fu attribuita la cittadinanza astese. I nuovi *cives*, pur non essendo tenuti a inurbarsi, erano impegnati nella difesa della città e del suo *districtus* e nell'offesa contro i nemici del comune, fatta eccezione soltanto per il vescovo e i *domini* verso i quali ciascun castellano era vincolato da doveri e lealtà di tipo vassallatico. L'acquisto di una casa in città e il pagamento del fodro secondo una cifra forfettaria prestabilita rafforzavano il patto e garantivano al comune la prestazione degli impegni assunti dai signori consociati, secondo una prassi molto diffusa nei comuni dell'Italia centro-settentrionale, come è noto². Tra le clausole generali dell'accordo, gli Astigiani promisero di difendere i castellani e tra quelle particolari assicurarono, fra le altre cose, di non costruire «in Astisio aliquem locum novum», cioè di non sottrarre loro *homines* deliberatamente attraverso la costruzione di villenove nel territorio controllato dai signori rurali. Dopo altre precisazioni e concessioni reciproche, però,

¹ *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a cura di Q. SELLA, Roma 1887, II, p. 576, doc. 575, s. a. (si tratta probabilmente di un atto preparatorio degli accordi sottoscritti, con qualche modifica del testo, il 29 aprile 1202: *Ibid.*, p. 572 sgg., doc. 574). Sul consortile dell'Astisio – area grosso modo compresa tra Bra, Carmagnola, Canale e Govone, coincidente per buona parte con l'attuale Roero – cfr. R. BORDONE, *L'aristocrazia militare del territorio di Asti: i signori di Gorzano*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LXIX (1971), pp. 357-447, 489-544. Nel capitolo V si ripubblica, con alcune integrazioni e aggiornamenti bibliografici, il saggio di chi scrive già edito in *Demografia e società nell'Italia medievale (secoli IX-XIV)*, a cura di R. COMBA, I. NASO, Cuneo 1994, pp. 401-440.

² Cfr. D. BIZZARRI, *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, ora in EAD., *Studi di storia del diritto italiano*, Torino 1937, p. 63 sgg. Cfr. anche E. GUIDONI, *Residenza, casa e proprietà nei patti tra feudalità e comuni (Italia, sec. XII-XIII)*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (X^e-XIII^e siècles). Bilan et perspectives de recherches*, Roma 1980, p. 439 sgg.; R. BORDONE, *La società urbana nell'Italia comunale (secoli XI-XIV)*, Torino 1984, p. 57 sgg. Cfr. anche *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. MENZINGER, Roma 2017; *La cittadinanza e gli intellettuali (XIV-XV sec.)*, a cura di B. DEL BO, Milano 2018. Cfr. poi nota 19.

il comune aggiungeva: «Item Astenses volunt ut possint accipere quemlibet pro cive astensi, dummodo veniat habitare in urbe astensi, vel in locis suis, cum uxore et familia sua, et ille quem in civem acciperint dimittat terram suam domino suo». Veniva dunque fatta salva la consueta libertà di emigrare per i rustici, purché questi ultimi restituissero ai propri signori la terra ottenuta in concessione a tempo indeterminato nel territorio del villaggio che stavano per lasciare³. In altre parole, in questo breve paragrafo si riassumevano con chiarezza e determinazione sia la consuetudine della libera migrazione per i contadini che non fossero di condizione servile, sia le finalità e le condizioni della politica demografica del comune di Asti, una delle città più potenti nel Piemonte dei secoli XII e XIII.

Fino a che punto questi ideali furono fatti propri dalle altre *civitates* dell'area subalpina e poterono trovare attuazione all'interno di un progetto politico globale, dal momento che attenevano tanto al popolamento urbano quanto a quello dei villaggi del *districtus* cittadino? In che misura, poi, il movimento spontaneo della popolazione fra campagna e città e fra territori diversi condizionò i provvedimenti di tipo demografico assunti dai comuni urbani nel corso della loro affermazione nei confronti del contado?

Affrontando questi medesimi problemi in un saggio sulla politica demografica del comune di Bologna, scritto alla fine degli anni settanta del secolo scorso, Antonio Ivan Pini rilevò opportunamente la necessità di osservare le modalità e i momenti in cui il governo comunale tentò di mantenere un equilibrio tra la popolazione della città e quella del suo territorio, ricorrendo spesso a misure contraddittorie, in risposta alle esigenze fiscali e alle congiunture economiche e socio-politiche locali⁴. A tale saggio si richiamò

³ Nell'atto sottoscritto dalle parti il 29 aprile 1202 (cfr. doc. 574 cit. in nota 1) si legge: «Item homines de Ast non debent facere aliquem locum de novo in Astisio, nec debent accipere aliquem hominem alicuius castellani de Astixio pro cive nec pro habitatore in Aste nec in aliquo loco de virtute astensi, nisi illos qui iuraverunt de habitaculo Stelle (una villanova da poco costruita da Asti: *Codex Astensis* cit., III, p. 942 sgg., docc. 857-859, 28 set. 1201), vel in loco de Stella sedimina acceperunt; et si aliquem preter istos receperint pro cive vel pro habitatore, in Aste, vel in aliquo loco de virtute astensi, terra et possessiones illius domino suo debent remanere, excepto loco de Ducino quem facere debent». Nonostante qui l'impegno degli Astigiani a non promuovere attivamente emigrazioni dall'Astisio sia maggiormente sottolineato che nel documento n. 575, la sostanza non cambia in quanto il comune urbano fa salvo il principio del libero inurbamento e della libera immigrazione in ogni villaggio «de virtute astensi» da parte della popolazione del contado, previa restituzione ai *domini* della terra avuta in concessione.

⁴ A. I. PINI, *Un aspetto dei rapporti tra città e territorio nel Medioevo: la politica demografica "ad elastico" di Bologna fra il XII e il XIV secolo*, in *Studi in memoria di Federigo Melis*, Napoli 1978, I, pp. 365-408; ora in *Id.*, *Città medievali e demografia storica. Bologna, Romagna, Italia (secc. XIII-XV)*, Bologna 1996, pp. 105-147.

prioritariamente Giuliano Pinto nella relazione presentata al convegno internazionale su «Problemi di storia demografica nell'Italia medievale» svoltosi a Siena nel 1983. In quell'occasione non si mancò, peraltro, di rilevare l'esistenza di uno stretto nesso fra la politica delle città relativa al popolamento e le «grandi scansioni demografiche, fra XI e XV secolo» che la condizionarono⁵. Nello stesso convegno Rinaldo Comba soffermò invece la sua attenzione sulle cause dell'emigrazione, sugli aspetti sociali ed economici della mobilità di contadini e di cittadini, sul rapporto tra risorse naturali e bisogni umani, sulle aree di provenienza, sui metodi di analisi e sull'interpretazione storiografica dei movimenti migratori a partire dagli studi di Henri Pirenne e Johan Plesner in poi⁶.

Il riferimento all'ampia bibliografia criticamente vagliata in questi tre saggi e il confronto con il quadro complessivo presentato confortano i risultati di questa analisi, basata sulla documentazione dei secoli XII e XIII disponibile per il territorio subalpino. Infatti, se si prescinde per alcuni aspetti dal caso particolare della città nuova di Alessandria, le fonti consentono di considerare la parte preponderante degli inurbamenti documentati per circa un secolo – cioè per il periodo compreso tra gli ultimi tre decenni del secolo XII e la prima metà del Duecento, con qualche eccezione – principalmente come conseguenza delle articolate iniziative di politica territoriale e demografica dei comuni cittadini (e di alcuni centri comunali minori), per i quali il controllo del popolamento del contado, oltre che della città, era essenziale per la propria crescita e per la stessa conservazione della propria autonomia giurisdizionale⁷. In altre parole, l'assenza di atti relativi alla concessione di cittadinanza – politici, collettivi o seguiti da un effettivo inurbamento dei nuovi *cives*⁸ – da parte di comuni urbani può essere segno di un'anomalia nello sviluppo delle autonomie cittadine⁹ (sempre che non si

⁵ G. PINTO, *La politica demografica delle città*, in *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale*, a cura di R. COMBA, G. PICCINNI, G. PINTO, Napoli 1984, p. 19 sgg. (la citaz. è a p. 21).

⁶ R. COMBA, *Emigrare nel medioevo. Aspetti economico-sociali della mobilità geografica nei secoli XI-XVI*, in *Strutture familiari* cit., pp. 45-74.

⁷ A. I. PINI, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986, p. 78 sgg.

⁸ Per un'analisi della tipologia degli atti di cittadinanza utilizzati dalle città comunali come strumento politico cfr. F. PANERO, *Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale*, Bologna 1988, pp. 137-163.

⁹ Per il Piemonte si può citare il caso della *civitas* di Susa, che non riuscì a sviluppare le proprie potenzialità comunali urbane a causa della costante presenza signorile, diretta o indiretta, dei conti di Moriana-Savoia: cfr. G. SERGI, *Potere e territorio lungo la strada di Francia*, Napoli 1981, p. 188 sgg.

tratti di casi imputabili a casuali dispersioni della documentazione), mentre invece l'attuazione di una politica territoriale e demografica da parte di comuni minori è una prova della loro evoluzione secondo un modello di crescita, più o meno marcata, di tipo urbano¹⁰.

2. *L'inurbamento spontaneo e le concessioni di cittadinanza fra XII e XIII secolo*

Va subito chiarito che fin dal secolo X la documentazione offre indizi sicuri sull'inurbamento di famiglie agiate o di ascendenza signorile provenienti dal contado. Gli acquisti di case in città e di terreni nelle aree suburbane documentati puntualmente dalle carte conservate in archivi vescovili, monastici e capitolari sono sufficienti a provarlo¹¹. Lo stesso aumento dei prezzi delle case e dei terreni è una spia del movimento migratorio verso la città, oltre che segno di ripresa dell'economia, come ha dimostrato Cinzio Violante per Milano durante i secoli X e XI¹². La presenza alla stipula di atti

¹⁰ Si possono citare gli esempi di Chieri, Moncalieri, Savigliano, Mondovì, Cuneo, Fossano e Cherasco, sui quali cfr. F. GOGNASSO, *Il Piemonte nell'età sveva*, Torino 1968, p. 371 sgg.; Cuneo dal XIII al XVI secolo. *Impianto ed evoluzione di un tessuto urbano*, a cura di R. COMBA, Cuneo 1989; F. PANERO, *La costruzione dei distretti comunali dei grandi borghi nuovi del Piemonte centro-meridionale (secoli XII-XIII)*, in *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO, Cherasco-Cuneo 2002, pp. 331-356; G. QUAGLIA, *La fondazione di Fossano: un'iniziativa convergente di "universitates" rurali*, in *I borghi nuovi. Secoli XII-XIV*, a cura di R. COMBA, A.A. SETTIA, Cuneo 1993, p. 249 sgg.; *Cherasco. Origine e sviluppo di una villanova*, a cura di F. PANERO, Cuneo 1994. Sui centri paraurbani o "comuni minori" cfr. G. CHIFTOLINI, "Quasi-città". *Borghi e terre in area lombarda nel tardo medioevo*, in «Società e Storia», 47 (1990), pp. 3-26.

¹¹ Cfr. ad es. *Le più antiche carte dell'archivio capitolare di Asti*, a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1904 (BSSS, 28); *Le carte dell'archivio capitolare d'Ivrea fino al 1230*, a cura di E. DURANDO, Pinerolo 1902 (BSSS, 9); *Le carte dell'archivio vescovile d'Ivrea fino al 1313*, a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1900 (BSSS, 5-6); *Le carte dell'archivio capitolare di Vercelli*, a cura di D. ARNOLDI, G.C. FACCIO, F. GABOTTO, G. ROCCHI, Pinerolo 1912-14 (BSSS, 70-71); *Le carte dell'archivio capitolare di S. Maria di Novara*, a cura di F. GABOTTO, A. LIZIER, G. BASSO, A. LEONE, G.B. MORANDI, O. SCARZELLO, Pinerolo 1913-1924 (BSSS, 78-80); *Le carte dell'archivio capitolare di Tortona*, a cura di F. GABOTTO, V. LEGÉ, Pinerolo 1905 (BSSS, 29); *Le carte dell'archivio arcivescovile di Torino*, a cura di F. GABOTTO, G.B. BARBERIS, Pinerolo 1906 (BSSS, 36); *Monumenta Aquensia*, a cura di G. B. MORIONDO, Torino 1789; *Le carte medievali della Chiesa d'Acqui*, a cura di R. PAVONI, Genova 1977. Cfr. inoltre i volumi 8, 44, 65, 77, 85, 106, 127 della Biblioteca della Società Storica Subalpina (BSSS). Per Alba si rinvia alle carte inedite conservate nell'Archivio capitolare. Anche per Susa vi sono indicazioni a partire dalla metà del secolo XI: *Le carte della prevostura d'Oulx*, a cura di G. COLLINO, Pinerolo 1908 (BSSS, 45).

¹² C. VIOLANTE, *La società milanese nell'età precomunale*, Bari 1974², p. 143 sgg.

di compravendita e di donazione di numerosi testi, il cui secondo nome è indicato da un toponimo, documentano ancora il più o meno recente insediamento in città di famiglie cospicue o appartenenti al ceto medio, provenienti dal contado o da altri centri urbani già in età precomunale e protocomunale. Basti citare l'esempio vercellese delle famiglie de Ast, de Pavia, de Mortaria, de Fontaneto, de Caresana, de Verrua, dedite al commercio e all'attività feneratizia, proprietarie di case, terre e diritti fondiari, alcune delle quali espressero giudici e notai: esse, non ancora presenti sulla scena politica alle origini del comune, ricoprirono un importante ruolo nel governo della città con l'ampliamento della classe dirigente a partire dalla seconda metà del secolo XII¹³.

Indagini su singole località o su brevi periodi possono dunque dare risultati soddisfacenti¹⁴, che però si rivelano eccessivamente approssimativi e incompleti quando la ricerca sia rivolta ad aree subregionali o regionali, per via dell'eterogeneità della documentazione complessivamente disponibile. Perciò, al di là della constatazione dell'esistenza di inurbamenti "alla spicciolata" di proprietari terrieri, coltivatori dipendenti, piccoli e grandi commercianti, artigiani, giudici, preti e signori del contado in tutte le *civitates* dell'Italia nord-occidentale soprattutto dalla seconda metà del secolo XI in poi, diventa molto difficile dare una valutazione complessiva – in termini quantitativi – del fenomeno, anche se la costruzione di borghi a ridosso e fuori dalle mura antiche dà concretamente la misura dello sviluppo urbano dell'epoca¹⁵.

¹³ F. PANERO, *Istituzioni e società a Vercelli dalle origini del comune alla costituzione dello studio (1228)*, in *L'università di Vercelli nel medioevo*, Vercelli 1994, testo corrisp. alle note 45-52.

¹⁴ Cfr. i saggi di P. Corrarati e di P. Grillo su Milano, rispettivamente per i secoli XI-XII e fine XII-in. XIII in *Demografia e società nell'Italia medievale (secoli IX-XIV)* cit. Oppure, per Susa, si possono citare alcune pagine di L. GATTO MONTICONE, *Susa: il priorato di S. Maria. Organizzazione signorile e gestione del patrimonio fondiario (sec. XIII)*, in «Segesium. Ricerche e studi valsusini», 29 (1990), p. 80 sgg., in cui si dà notizia per il secolo XIII di inurbamenti da diverse località della stessa valle (Bardonecchia, Bruzolo, Chiomonte, Exilles, Foresto, Giaglio, Gravere, Mattie, Meana, Menolzio, Mompantero, Oulx, Salbertrand), da Lanzo, dalla Valle d'Aosta, ma anche da località d'Olttralpe (Modane e Termignon).

¹⁵ Per Asti cfr. *Le più antiche carte dell'archivio capitolare* cit., p. 379 sg., doc. 198, a. 1094. Per Vercelli – dove si registra una prima espansione urbana nell'alto medioevo (comprovata dalla costruzione di un «*murus novus*», già documentato all'inizio del secolo X) – l'attestazione di un borgo fuori le mura risale al 1118: *Le carte dell'archivio capitolare di Vercelli* cit., I, p. 92, doc. 78, 13 mag. 1118 (anche a p. 104, doc. 87, 8 nov. 1124); cfr. G. GULLINO, *Uomini e spazio urbano. L'evoluzione topografica di Vercelli tra X e XIII secolo*, Vercelli 1987, p. 47 sgg. Per Alba: *Car-*

È invece a partire dalla seconda metà del secolo XII che la disponibilità di documenti omogenei alla maggior parte delle città comunali – spesso redatti in concomitanza con l’assunzione di provvedimenti di politica territoriale e demografica da parte dei comuni cittadini – consente di formulare su basi più sicure un confronto tra i vari centri urbani e persino una stima della popolazione inurbata. L’accreciuta disponibilità di atti privati conservati negli archivi con maggior cura da questo momento in poi¹⁶ permette inoltre di integrare i documenti comunali con carte riguardanti i luoghi di provenienza degli immigrati¹⁷.

Per lo più le prime iniziative che i comuni cittadini consapevolmente intrapresero per favorire la crescita della popolazione urbana fu la concessio-

tario dell’abazia di Staffarda, a cura di F. GABOTTO, G. ROBERTI, D. CHIATTONE, Pinerolo 1901-1902 (BSSS, 11-12), I, p. 87 sgg., doc. 84, 2 ago. 1192. Per Novara: *Carte inedite o sparse dei signori e luoghi del Pinerolese fino al 1300*, a cura di B. BAUDI DI VESME, E. DURANDO, F. GABOTTO, A. TALLONE, Pinerolo 1909 (BSSS, 3, II), p. 258 sgg., doc. 77, 29 gen. e 4 feb. 1198; *Statuta communitatis Novarie*, a cura di A. CERUTI, in HPM, *Leges municipales*, II, Torino 1876, col. 751, capp. 323-324 («in burgis coherentibus civitati»); col. 764, cap. 361; cfr. G. ANDENNA, *Da Novara tutto intorno*, Torino 1982, p. 83 sg. Per Acqui: *Monumenta Aquensia* cit., I, col. 465, suppl., doc. 10, 5 ott. 1078; *Le carte medievali della Chiesa d’Acqui* cit., p. 98, doc. 35, 1 ago. 1181; *Statuta vetera civitatis Aquis*, a cura di G. FORNARESE, rist. an., Bologna 1971, pp. 40 sg., 60, 73, 89, rubr. 92, 152, 177, 236 (sec. XIII). Per Tortona: *Il Chartarium Dertontense ed altri documenti del comune di Tortona (934-1346)*, a cura di E. GABOTTO, Pinerolo 1909 (BSSS, 31), p. 5, doc. 2, 30 ago. 1122; p. 12, doc. 9, s. a. (ma sec. XII). Per Ivrea: *Le carte dell’archivio capitolare d’Ivrea* cit., p. 9, doc. 2, 23 ott. 1036; p. 11, doc. 3, 24 nov. 1091; *Il Libro Rosso del comune di Ivrea*, a cura di G. ASSANDRIA, Pinerolo 1914 (BSSS, 74), p. 173 sg., doc. 181, 1 dic. 1197; cfr. P. TAFEL, *Strutture urbane e vita quotidiana in Ivrea nel secolo XIV*, in «Nuova Rivista Storica», LVIII (1974), p. 365 (terziere di “Borgo” a S.E. e terziere di “S. Maurizio” a W. del terziere di “Città”). A Torino lo sviluppo della città comunale, dapprima all’interno delle mura antiche, indurrebbe a collocare la formazione dei borghi – attestati negli statuti, negli ordinati e nei catasti trecenteschi – tra la fine del secolo XII e nel corso del XIII: *Cartario dell’abazia di San Solutore di Torino*, a cura di F. COGNASSO, Pinerolo 1908 (BSSS, 44), p. 79 sg., doc. 57, 6 mar. 1196, «in burgo Sancti Donati» (cfr. R. BORDONE, «Civitas nobilis et antiqua». *Per una storia delle origini del movimento comunale in Piemonte*, in *Piemonte medievale. Forme del potere della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, p. 47 sgg.; A.M. PASCALE, *Fisionomia territoriale e popolazione nel comune di Torino sulla base del catasto del 1349*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LXXII (1974), p. 243 sg.). Per Susa cfr. SERGI, *Potere e territorio* cit., p. 193, n. 167. Per Alessandria cfr. nota 103.

¹⁶ Cfr. P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Firenze 1991, pp. 125 sgg., 210 sgg.

¹⁷ F. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna 1984, p. 167 sgg. (con riferimenti a diverse comunità rurali del Vercellese, del Biellese e della Valsesia).

ne del diritto di cittadinanza agli abitanti dei sobborghi¹⁸. Infatti se in età precomunale, come ha rilevato Cinzio Violante «non si può ancora parlare ... di uno status di cittadino, che consenta di accedere alla vita pubblica cittadina, ma solo di doveri, diremmo, di abitanza»¹⁹, fin dai primi decenni del secolo XII, sia per le pressioni delle famiglie da tempo insediate al di fuori delle mura antiche sia per regolamentare, di conseguenza, i diritti-doveri dei residenti e l'accesso alle cariche pubbliche, i comuni dovettero ridefinire – attraverso la costruzione di nuove mura o, in un primo momento, con un fossato – lo spazio urbano che faceva capo alla *civitas*²⁰.

Per esempio, a Vercelli gli abitanti del borgo di Porta Ursona furono i primi a ottenere i diritti di cittadinanza e, subito dopo la metà del secolo XII tutti i sobborghi vercellesi furono racchiusi da un fossato, in attesa di avviare la costruzione di una nuova cerchia muraria: intanto, però, furono considerati *cives* a tutti gli effetti i residenti «intra fossatum civitatis»²¹.

Per Tortona l'equiparazione fra *cives* e abitanti del *suburbium* risale almeno al 1122; infatti a quella data essi appaiono organizzati unitariamente nel comune come «populus Terdonensis civitatis et suburbii»²². Ad Asti l'attribuzione della cittadinanza agli abitanti dei borghi «de porta de Archu et de aliis portis» fu in un secondo momento estesa ai rustici di alcune comu-

¹⁸ Cfr. F. BOCCHI, *Suburbi e fasce suburbane nelle città dell'Italia medievale*, in «Storia della città», 5 (1977), p. 15 sgg.; R. BORDONE, *Assesamenti del territorio suburbano: le «diminutiones villarum veterum» del comune di Asti*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LXXVIII (1980), p. 127 sgg.

¹⁹ VIOLANTE, *La società milanese* cit., p. 309 sgg. (la citaz. a p. 315). Cfr. anche E. CORTESE, *Cittadinanza. Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1960, p. 136, il quale, nel commentare la polemica fra Violante e Visconti sull'equivalenza, o meno, del significato dei termini *civis* e *habitor*, precisa: «In realtà si è costretti a riscontrare che prove documentarie militano a favore di entrambe le tesi contrapposte, il che dimostra come il fatto del domicilio e la situazione squisitamente giuridica della cittadinanza storicamente convergessero. E se col tempo tesero a separarsi, non è escluso lo si dovesse anche alle contingenze della politica demografica del Comune ...».

²⁰ Cfr. G. DE VERGOTTINI, *Origine e sviluppo storico della comitatina*, ora in ID., *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1977, p. 20 sgg.

²¹ *Documenti dell'archivio comunale di Vercelli relativi ad Ivrea*, a cura di G. COLOMBO, Pinero 1901 (BSSS, 8), p. 19, doc. 8, 26 feb. 1169. Nell'atto di affrancazione del villaggio di Piverone vi è, ad es., un richiamo diretto alle concessioni a favore degli abitanti di porta Ursona: «... habeant illam auctoritatem et illam franchitatem et honoranciam quam habent cives romani et sicut illi qui habitant in civitate Vercellarum et in porta Ursono ...» (*Ibid.*, p. 55 sg., doc. 29, 1 dic. 1202). Cfr. G. GULLINO, *Città ideale e città materiale. Evoluzione di un concetto: il caso di Vercelli nei secoli X-XII*, in «Bollettino Storico Vercellese», 19 (1982), p. 28 sgg.; ID., *Uomini e spazio urbano* cit., pp. 15 sgg., 28 sgg.

²² *Il Chartarium Dertonense* cit., p. 5, doc. 2, 30 ago. 1122.

nità del contado che la città voleva sottrarre all'esclusivo controllo signorile²³. L'equiparazione ai *cives* degli abitanti dei *burgi coherentes* alla città è poi ricordata sia negli statuti di Asti sia in quelli di Acqui²⁴.

Come già rilevava Dina Bizzarri, l'ammissione di "elementi estranei" nel godimento dei diritti urbani derivava da una scelta politica che aveva come contropartita l'estensione della giurisdizione del comune sul territorio del suburbio e del contado, senza contare che «economicamente l'aggregazione di nuovi cittadini arreca un beneficio al nuovo Ente, aumentando il numero di coloro che ad esso consacreranno le loro energie personali e materiali, alimentando le industrie e i commerci nascenti, contribuendo a sopportare il crescente peso tributario»²⁵.

Dunque, a queste concessioni – che nel definire i diritti politici, almeno su un piano teorico, dei residenti, li richiamavano tutti al dovere di guardia e di difesa della città, di cavalcata e di partecipazione all'esercito, di sottomissione alla giustizia cittadina, di contribuzione alle spese pubbliche, ordinarie e straordinarie – fecero successivamente riferimento tanto le attribuzioni di atti di cittadinanza quanto le affrancazioni di comunità rurali, che miravano a sottoporre nuovi settori della popolazione del contado alla giurisdizione cittadina in forma non mediata dai *domini loci*²⁶.

A questo punto, però, diventava spesso prioritaria la considerazione che il nuovo *civis* dovesse soprattutto avere le qualità per essere contribuente, oltre che uomo atto alle armi (esigenza, quest'ultima, che restava comunque essenziale): poiché per averle non era necessario risiedere in città, si definiva il concetto del cittadinoico con la finalità prevalente dell'accordo politico-militare, di cui si è citato un esempio parlando di Asti e dei castellani dell'Astisio²⁷. Inoltre, attraverso il cittadinoico politico attribuito ai *domi-*

²³ *Codex Astensis* cit., III, p. 943, doc. 858, 28 set. 1201; p. 868 sgg., doc. 787, 22 mar. 1224; p. 764, doc. 716, 6 ago. 1233 (cittadinico, senza obbligo di inurbamento, agli *homines* della villanova di Stella e delle comunità di Solbrito e di Morozzo). Ai «burgis coherentibus civitati» fa anche riferimento l'atto di cittadinoico politico concesso ai *domini de Bulgaro* (Borgaro Cornalese): *Ibid.*, II, p. 627, doc. 613, 9 mar. 1257.

²⁴ *Rubricae statutorum civitatis Ast per ordinem alphabeti*, Asti 1534, collatio XVII, f. 57 r., cap. 13, 15; *Statuta civitatis Aquarum*, Acqui 1618 (rist. anast., Bologna 1971), p. 107, libro V, cap. 13: si tratta di statuti tardi, emanati sotto la signoria dei marchesi di Monferrato. Per le mura di Acqui cfr. G. REBORA, *La Pisterna d'Acqui: porta minore della civitas vetus*, in «Aquesana», 1 (1994), pp. 63-70, a p. 65.

²⁵ BIZZARRI, *Ricerche sul diritto di cittadinanza* cit., p. 68 sgg.

²⁶ PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 43 sgg., 147 sgg.

²⁷ Cfr. nota 1.

ni, i rustici – pur rimanendo per lo più sottoposti alla giurisdizione signorile – diventavano attraverso la mediazione dei loro signori, a seconda dei luoghi e dei momenti, contribuenti oppure soggetti a “oneri rusticani” a favore della città, o uomini chiamati, talvolta in numero definito, a svolgere servizi di guardia o a combattere a favore del comune urbano²⁸.

Se Dina Bizzarri citava come esempi molto precoci di concessione del cittadinoico politico a potenti signori del contado quelli attribuiti dal comune di Genova tra il 1135 e il 1145²⁹, si possono anche ricordare alcuni esempi altrettanto significativi per le città subalpine fin da quegli stessi anni. Una intensificazione di tali concessioni si ebbe tuttavia nel periodo che precedette e seguì la pace di Costanza.

Vercelli già nel 1142 concedeva il cittadinoico al canavesano Guglielmo di Mercenasco, consignore dei castelli di Strambinello, Caluso e Mercenasco, oltre che del castello di S. Urbano, appena ceduto al comune³⁰. Altre concessioni furono rivolte al conte Ottone di Biandrate e ai suoi *militi* nel 1179, a Guglielmo e Corrado, marchesi di Monferrato e al conte Ruffino di Lomello nel 1182, a Giacomo di Bulgaro nel 1184, a Guglielmo di Casalborgone nel 1186³¹. Anche Torino stipulò patti di cittadinanza politica fin dal 1149³². Asti avviò la politica dei cittadinoici con i signori del contado

²⁸ *Codex Astensis* cit., II, p. 574 sgg., doc. 575. Cfr. PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., p. 75 sg.

²⁹ BIZZARRI, *Ricerche sul diritto di cittadinanza* cit., p. 76.

³⁰ *Documenti dell'archivio comunale di Vercelli relativi ad Ivrea* cit., p. 12 sgg., docc. 2-3, 12 mar. 1142.

³¹ *I Biscioni*, a cura di G.C. FACCIO, M. RANNO, Torino 1934-1939 (BSSS, 145-146), I, 2, p. 106 sg., doc. 255, ott. 1179; I, 1, p. 206 sgg., doc. 96, 8 ago. 1182 (marchese di Monferrato); Archivio Comunale di Vercelli, *Acquisti*, I, f. 243, 12 ott. 1182 (il conte Ruffino di Lomello si riservava la possibilità di insediarsi in città, cosa che fece dopo quella data, dal momento che fu console di Vercelli nel 1189: cfr. V. MANDELLI, *Del governo civile di Vercelli nel secolo XII*, n. ediz. a cura di R. ORDANO, Vercelli 1990, p. 50); *I Libri Iurium duecenteschi del comune di Vercelli, II, Il Libro degli Acquisti*, a cura di A. OLIVIERI, Roma 2009; *Il Libro dei «Pacta et conventiones» del comune di Vercelli*, a cura di G.C. FACCIO, Novara 1926 (BSSS, 97), p. 296 sg., doc. 273, 3 mag. 1184; p. 188 sg., doc. 102, 15 ott. 1186. Il 20 giu. 1193 fu inoltre concesso il cittadinoico ad Ardizzone Collocapra di Biella, consignore di Mongrando (*Ibid.*, p. 298 sg., doc. 275).

³² *Carte inedite o sparse dei signori e luoghi del Pinerolese* cit., II, p. 196 sg., doc. 20. La perdita del *Libro bianco* del comune di Torino consente di ricomporre, solo a partire dalla fine del secolo XII, con numerose lacune, le tappe della storia comunale svoltesi attraverso patti con il vescovo, con signori e comunità del contado e con altri comuni: cfr. T. ROSSI, *Per una futura storia di Torino*, Pinerolo 1913 (BSSS, 67), p. VI; T. ROSSI, F. GABOTTO, *Storia di Torino*, Torino 1914 (BSSS, 82), vol. I (ma cfr. ora *Storia di Torino*, I, a cura di G. SERGI; II, a cura di R. COMBA, Torino 1997); *Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino*, a cura di F. COGNASSO, Pinerolo 1914 (BSSS, 65); SERGI, *Potere e territorio* cit., p. 167 sgg.

anteriormente alla pace di Costanza: i primi risalgono al 1171-73, si intensificano negli anni novanta, per “esplodere” nel 1198, anno cruciale per l’affermazione nel contado dei comuni piemontesi, come del resto lo furono, in genere, per l’organizzazione territoriale di tutte le città dell’Italia centro-settentrionale, gli anni immediatamente successivi alla morte di Enrico VI³³. Infatti nel 1198 gli Astigiani stipularono almeno tredici patti con uno o più signori di località diverse del territorio diocesano³⁴. Dal 1181 al 1192 i signori di una decina di castelli del Tortonese giurarono il cittadinoico di Tortona³⁵. I più significativi atti di cittadinoico politico di Alba si collocano tra il 1194 e il 1198³⁶, quelli di Ivrea tra il 1197 e il 1198³⁷. Anteriormente al 1201 va posto anche il cittadinoico concesso ai marchesi di Romagnano dal comune di Novara³⁸. Al 1198 e al 1207 risalgono i patti stipulati dal comune di Acqui rispettivamente con il marchese di Monferrato e con i *domini* di Melazzo³⁹. Pure la città nuova di Alessandria fin dai suoi primi anni di vita avviò una politica – essenziale per la sua sopravvivenza – tendente a conciliare accordi con le città vicine e con signorie territoriali del basso Piemonte, concessioni di cittadinanza collettiva a comunità rurali e cittadinate politiche⁴⁰.

³³ COGNASSO, *Il Piemonte nell’età sveva* cit., p. 338 sgg.; PINI, *Città, comuni e corporazioni* cit., p. 89 sg.

³⁴ *Codex Astensis* cit., II, p. 374 sgg., docc. 317, 558, 587, 594, 601; III, p. 689 sgg., docc. 670, 769, 775-77, 782, 783, 932: cittadinoico ai *domini* de Magliano, de Lintignano, de Revello, de Montenatale, de Riva, de Manzano-Sarmatorio-Monfalcone, de Cossombrato, de Cortanze, de Camerano, de Cinaglio, de Cortandone, de Cortazzone, de Gorzano. La concessione di cittadiniici politici da parte di Asti continuò poi per tutto il secolo XIII a mano a mano che il comune ampliava il proprio *districtus*: cfr. nota 94.

³⁵ *Il Chartarium Dertonense* cit., p. 15 sgg., doc. 11-13.

³⁶ *Il «Rigestum comunis Albe»*, a cura di E. MILANO, Pinerolo 1903 (BSSS, 20-21), I, docc. 7-10, 110, 122, 155: gli interlocutori politici di Alba sono i marchesi di Monferrato, di Saluzzo, di Clavesana e i signori di Pocapaglia, di Monforte, di Novello e di Rivalta.

³⁷ *Il Libro Rosso del comune di Ivrea* cit., p. 19 sgg., docc. 22, 88, 107, 179, 181.

³⁸ *Carte inedite o sparse dei signori e luoghi del Pinerolese* cit., II, p. 264 sg., doc. 79.

³⁹ *Monumenta Aquensia* cit., I, col. 113 sg., doc. 99, 12 giu. 1198; col. 144 sg., doc. 127, 9 giu. 1207.

⁴⁰ Si possono ricordare gli accordi con i marchesi di Gavi, risalenti al 1172, con i marchesi di Monferrato (1178: in quell’occasione furono ricordati i cittadinoici, già concessi o possibili, al marchese Malaspina, al m. di Clavesana e al m. di Parodi) e con i marchesi del Bosco (1180); risalgono al 1198 le attribuzioni di cittadinoico ai marchesi di Occimiano e al 1202 quelle a favore dei m. del Carretto, di Ceva e di Ponzzone: *Cartario alessandrino fino al 1300*, a cura di F. GASPARELO, Torino 1928 (BSSS, 113, 115, 117), I, p. 91 sgg., doc. 69, 15 ago. 1172; p. 107 sgg., doc. 82, 13 giu. 1178; p. 117 sg., doc. 89, 10 nov. 1180; p. 217 sg., doc. 156, 4 lug. 1198; II, p. 32 sgg., doc. 211, 8 mar. 1202.

Questi patti – che continuarono a essere stipulati per tutto il secolo XIII, fino a quando i comuni riuscirono a portare avanti una politica territoriale autonoma – erano formulati secondo un medesimo schema generale, con precisazioni particolari che servivano a inserire clausole specifiche o deroghe: l’assunzione del cittadinanza impegnava i *domini* a difendere il comune, fornendo un numero prestabilito di soldati ed eventualmente a mettere a disposizione dello stesso comune i propri castelli; li obbligava a risiedere in città durante la guerra e per un periodo limitato in tempo di pace (di solito, da uno a quattro mesi all’anno); richiedeva loro di sostenere la ripartizione degli oneri fiscali, di norma per un importo prefissato, e imponeva l’acquisto di una casa di un certo valore – proporzionale alla ricchezza del nuovo cittadino – che sarebbe stata obbligata al comune a titolo di garanzia del rispetto dei patti. Le eccezioni potevano consistere in incentivi particolari, quali la donazione di una casa (gli Alessandrini s’impegnarono nel 1178 a costruire un *palacium* in città per il marchese di Monferrato) o di denaro da parte del comune o l’attribuzione di un’esenzione temporanea dal pagamento del fodro o, ancora, la promessa che il neocittadino non sarebbe stato costretto a risiedere in città⁴¹.

Oltre a siglare un accordo politico con i signori del contado – a volte raggiunto attraverso patti che non prevedevano la concessione del cittadinanza, oppure attraverso la formula del feudo oblato, che talvolta era comun-

⁴¹ Cfr. ad es. *Codex Astensis* cit., II, p. 138 sgg., doc. 83, 4 mar. 1204; p. 617 sg., doc. 600, 17 giu. 1224; p. 533, doc. 533, 20 dic. 1292; *Il «Rigestum comunis Albe»* cit., I, p. 189 sgg., doc. 107-110, ago. 1193 e apr. 1196; *Il Libro Rosso del comune di Ivrea* cit., p. 19 sgg., doc. 22, giu. 1198; p. 175 sg., doc. 182, 15 mar. 1213; *Cartario alessandrino* cit., I, p. 107 sgg., doc. 82, 13 giu. 1178; *Monumenta Aquensia* cit., I, col. 113 sg., doc. 99, 12 giu. 1198; p. 77 sgg., doc. 43, 1248-1251; *Carte inedite o sparse dei signori e luoghi del Pinerolese* cit., p. 264 sg., doc. 79, ante 1201; *Il libro dei «Pacta et conventiones» del comune di Vercelli* cit., p. 296 sg., doc. 273, 3 mag. 1184; *Documenti dell’archivio comunale di Vercelli relativi ad Ivrea* cit., p. 152 sgg., doc. 105, 15 lug. 1228. Un patto stipulato fra il comune di Tortona e il marchese Opizzone Malaspina il 16 nov. 1174 (*Il Chartarium Dertonense* cit., p. 20 sg., doc. 15) richiama certe particolari concessioni di cittadinanza, prevedendo l’aiuto reciproco tra le parti contraenti e la donazione al marchese di un mulino, un forno, una casa, una vigna e due mansi di terra, consentendogli altresì di riscuotere un pedaggio nella stessa Tortona e a Serravalle: manca tuttavia la concessione della cittadinanza. Nel 1173 gli Astigiani donano una casa ai signori di Montemagno e promettono di difenderli dal marchese di Monferrato; i *domini* dal canto loro mettono a disposizione di Asti il loro castello: *Codex Astensis* cit., III, p. 774 sg., doc. 723. Bizzarri e Guidoni citano diversi casi, fuori dal Piemonte, di attribuzione di somme di denaro ai nuovi *cives* in occasione di concessioni di cittadinanza politico: BIZZARRI, *Ricerche sul diritto di cittadinanza* cit., p. 77; GUIDONI, *Residenza, casa e proprietà* cit., p. 446 sg.

que congiunta all'impegno a risiedere temporaneamente in città⁴² –, per questa via si finiva per favorire anche un graduale radicamento urbano dell'aristocrazia militare comitatina. Lo dimostrano, ad esempio, il patto stipulato da Alba con alcuni signori di Monforte nel 1223, che assicurava loro l'accesso al consiglio di credenza se si fossero inurbati⁴³, oppure la promessa ai consignori di Manzano della riserva di un posto nel collegio consolare, oltre che ai vertici della curia vassallatica del comune con l'attribuzione del titolo di vessilliferi. Effettivamente sappiamo che un ramo dei consignori di Manzano, avendo optato per la residenza stabile in città, all'inizio del Duecento si denominò *de Alba*⁴⁴. Perciò, se è vero che in qualche caso questi particolari *cives* tendevano a evitare la residenza urbana continuativa, sarebbe erroneo pensare a una generalizzazione di questo atteggiamento⁴⁵, perché l'inurbamento consentiva di condizionare la stessa politica comunale e poteva essere motivo di promozione sociale per esponenti dell'aristocrazia minore e un mezzo «per sottrarsi al loro signore, per 'giocare' tra la città ed il loro signore», come rilevò Gina Fasoli⁴⁶.

Talvolta, invece, importanti *domini* furono costretti ad accettare il cittadinatico in seguito ad una sconfitta militare, come avvenne al marchese di Saluzzo nel 1191 dopo una guerra persa contro Asti⁴⁷. Altre volte, ancora, il cittadinatico politico era ricercato dagli stessi signori come strumento di alleanza con più città, anche se in momenti diversi: gli intenti erano gli stessi con cui veniva sollecitato dai comuni (i quali, peraltro, lo utilizzavano anche per rafforzare alleanze con città vicine). È il caso dei marchesi di Monferrato, che non esitarono ad allearsi e a diventare *cives* – magari per brevi periodi, pur impegnando ogni volta (tranne che ad Alessandria, come si è detto) somme considerevoli di denaro nell'acquisto di case nelle varie città – di Genova nel 1150, di Alessandria nel 1178, di Vercelli nel 1182, di Alba nel 1197, di Acqui e di Ivrea nel 1198, ossia in tutto quel vasto territorio in

⁴² Il «*Rigestum comunis Albe*» cit., I, p. 146 sgg., doc. 71, 2 feb. 1203; p. 230 sgg., doc. 142, 20 nov. 1204; *Il Libro Rosso del comune di Chieri* cit., p. 143 sgg., doc. 76, 26 lug. 1231; *Il Libro Rosso del comune di Ivrea* cit., p. 173 sgg., doc. 181, 1 dic. 1197.

⁴³ Il «*Rigestum comunis Albe*» cit., II, p. 65 sgg., doc. 277, 14-22 ago. 1223.

⁴⁴ F. PANERO, *Insedimenti e signorie rurali alla confluenza di Tanaro e Stura (sec. X-XIII)*, in *Cherasco. Origine e sviluppo di una villanova* cit., pp. 26 e 38, n. 72.

⁴⁵ Così sembra ritenere GUIDONI, *Residenza, casa e proprietà* cit., p. 444. Cfr. ad es. *Codex Astensis* cit., II, p. 578, doc. 576, 15 ott. 1226; p. 627, doc. 613, 9 mar. 1257.

⁴⁶ G. FASOLI, *Feudo e castello*, in *Storia d'Italia*, V, *I documenti*, I, Torino 1973, p. 287.

⁴⁷ *Codex Astensis* cit., III, p. 1026 sgg., doc. 908, 28 mag. 1191; G. ASSANDRIA, *Un documento sulla pace del 1191 tra Manfredo II marchese di Saluzzo e gli alleati di Asti*, in «*Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino*», XXI (1919), pp. 177-184 (ediz. di un atto del 1 giu. 1191).

cui durante l'età comunale, e oltre, esercitarono la loro influenza politica⁴⁸.

Risolti dapprima i problemi di convivenza con le maggiori signorie territoriali di stirpe marchionale o comitale, oltre che con quelle vescovili, i comuni cittadini piemontesi – non diversamente da quelli delle altre regioni dell'Italia comunale – cominciarono a tessere, nell'ambito dei rispettivi territori diocesani, quella complessa rete di alleanze e di sottomissioni dell'aristocrazia minore (attraverso acquisti per allodio e per feudo, attribuzione di feudi oblati, compromessi rinsaldati dalla concessione della cittadinanza) che comunemente viene definita “conquista del contado”⁴⁹.

Parallelamente alle trattative con i detentori del potere nel contado, però, le città piemontesi ricercarono spesso un rapporto diretto con le comunità rurali sia al fine di riorganizzare il popolamento di determinati settori del *districtus* in via di costruzione, anche per avere una disponibilità certa di prodotti cerealicoli per la popolazione urbana⁵⁰, sia per ottenere un control-

⁴⁸ *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936 (FSI, 77), I, p. 263 sgg., doc. 212, a. 1150; *Cartario alessandrino* cit., I, p. 107 sgg., doc. 82, 13 giu. 1178 (in questo caso, però, l'atto è formalmente una “concordia”, che riconosce al marchese l'esercizio di diritti signorili in città e prevede un giuramento di fedeltà da parte dei vassalli e degli *homines* del marchese ivi residenti, e da parte di tutta la comunità urbana); *I Biscioni* cit., I, 1, p. 206 sgg., doc. 96, 8 ago. 1182; *Il «Rigestum comunis Albe»* cit., I, p. 29, doc. 8, 11 feb. 1197; *Monumenta Aquensia* cit., I, col. 113 sgg., doc. 99, 12 giu. 1198; *Il Libro Rosso del comune di Ivrea* cit., p. 170 sgg., doc. 179, 24-25 ott. 1198. Per esempi di cittadinanza politici concessi da comuni egemoni a città vicine o reciprocamente tra città alleate basti rinviare al *Codex Astensis* cit., III, p. 751 sgg., doc. 711, 1 set. 1205 (Asti-Savigliano), doc. 942, 18 gen. 1256 (concessione di Asti a Torino), doc. 957, giu. 1193 (Asti-Alba). Sugli sviluppi di queste forme di cittadinanza che talvolta portarono a vere e proprie unioni politiche fra comuni diversi cfr. E. ARTIFONI, *La «coniunctio et unitas» astigiano-albese del 1223-1224. Un esperimento politico e la sua efficacia nella circolazione di modelli istituzionali*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LXXVIII (1980), pp. 105-126.

⁴⁹ Cfr. in generale PINI, *Città, comuni e corporazioni* cit., p. 76 sgg. Per Alessandria cfr. G. PISTARINO, *Alessandria nel mondo dei comuni*, in «Studi Medievali», s. III, XI (1970), pp. 1-101. Per Asti cfr. BORDONE, *Assestamenti del territorio suburbano* cit., p. 127 sgg. Per Alba e Vercelli: D. ALBESANO, *La costruzione politica del territorio comunale di Alba*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LXIX (1971), p. 90 sgg.; PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 43 sgg., 135 sgg. Per Torino: SERGI, *Potere e territorio* cit., p. 167 sgg. Cfr. inoltre COGNASSO, *Il Piemonte nell'età sveva* cit., p. 371 sgg.

⁵⁰ Ciò è evidente qualora il comune disponga di terre allodiali nel contado, magari concesse a canoni politici ad abitanti di borghi franchi (cfr. F. PANERO, *Due borghi franchi padani. Popolamento ed assetto urbanistico e territoriale di Trino e Tricerro nel secolo XIII*, Vercelli 1979, pp. 41 sgg., 149 sgg.), ma costituisce un elemento di sicurezza per la città ogni qualvolta sia possibile vincolare, con l'attribuzione della cittadinanza, comunità rurali e *domini loci*. Cfr. anche A. CASTAGNETTI, *Primi aspetti di politica annonaria nell'Italia comunale. La bonifica della «palus comunis Verone» (1194-1199)*, in «Studi Medievali», III s., XV, 1 (1974), pp. 363-481.

lo più sicuro di alcuni insediamenti rurali, i cui abitanti venivano sottratti, in parte o totalmente, al potere giurisdizionale, fiscale e militare delle signorie locali. Le forme di attuazione di tali iniziative furono sostanzialmente due, ossia la creazione di villefranche su un sito non appartenente ai *dominatus* locali, oppure – poiché non era sempre agevole costruire e popolare una villanova, esautorando i *domini loci* – l’attribuzione della cittadinanza ad intere collettività contadine, che continuavano tuttavia a risiedere nei rispettivi villaggi. Nell’uno e nell’altro caso, attraverso l’abolizione totale o parziale di *corvées* di tipo pubblico e di taglie rusticane a favore della città⁵¹, gli abitanti erano equiparati ai *cives* per quanto concerneva gli obblighi verso il comune urbano; ma se per i residenti di una villafranca si cancellavano anche gli oneri di dipendenza signorile (tranne i canoni d’affitto per la terra in concessione), le comunità rurali dotate di semplice cittadinoico continuavano invece a essere sottoposte, in molti casi, a forme di giurisdizione e a tributi signorili, fintanto che non fosse intervenuto, eventualmente, un successivo trasferimento dell’insediamento su un sito o su sedimi abitativi non controllati dal *dominatus*⁵². Evidentemente il ricorso all’uno o all’altro modello era condizionato, oltre che da scelte contingenti, dalla stessa composizione del gruppo dirigente di ogni città, in cui si confrontavano famiglie titolari di diritti bannali nel contado ed esponenti del mondo imprenditoriale, mercantile e artigianale per lo più svincolati da interessi signorili.

Fu il comune di Alessandria che prima di altri avviò una serie programmatica di concessioni di cittadinoico collettivo a comunità del contado: ciò è comprensibile, se si riflette sull’origine della stessa città, nata per aggregazione di alcune comunità rurali nella località prediale di Palea, nei pressi di Rovereto e Bergoglio. Ma è opportuno spendere qualche parola in più sulle fasi di formazione della *nova civitas* e sui problemi inerenti al suo popo-

⁵¹ Nel concedere il cittadinoico alle comunità di Caprarolio, Isola, Mezzadio, Monteleucio e Vigliano nel 1198, Asti equiparò gli abitanti ai *cives* negli obblighi fiscali e militari, ma a loro carico restò un’imposta annuale di 12 denari per ogni possessore di una coppia di buoi e di 4 denari per ogni manovale, dalla quale sarebbero stati esonerati soltanto nell’anno di riscossione del fodro oppure se gli stessi rustici si fossero inurbati stabilmente: *Codex Astensis*, II, p. 338 sg. doc. 276, 18 gen. 1198.

⁵² Cfr. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., p. 114 sgg. Per Vercelli e Alba: ID., *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 43 sgg., 139 sgg. Per Ivrea: ID., *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell’Italia medievale*, Vercelli 1990, p. 225 sgg. Per Asti: BORDONE, *Assesamenti del territorio suburbano* cit., p. 127 sgg.

lamento. Geo Pistarino ha ripercorso in due importanti saggi le tappe della fondazione, che poté attuarsi grazie alla copertura politica della Lega Lombarda e al contributo economico di Genova, ma che certo fu promossa dall'iniziativa congiunta di comunità rurali sufficientemente mature e di gruppi signorili presumibilmente sensibili ai vantaggi economici offerti dalla mercatura e dallo smercio di prodotti agricoli, ma soprattutto timorosi per il consolidamento politico-militare che alla fine degli anni sessanta del secolo XII stavano attuando i marchesi di Monferrato nel Piemonte centro-meridionale, con l'appoggio dell'impero⁵³. Oltre alle comunità di Gamondio, Marengo, Bergoglio e Rovereto (quest'ultima confinante col sito di Palea, donato probabilmente dai marchesi del Bosco ai Gamondiesi nel 1152⁵⁴, entro la primavera del 1168 altre tre comunità (Solero, Foro, Oviglio) e quaranta famiglie provenienti da Quargnento si trasferirono nel luogo, dando vita a un "comune consorziato", che subito si adoperò per ottenere la sede diocesana e quindi il riconoscimento dello *status* di città per il nuovo insediamento⁵⁵.

L'estensione della "cittadinanza" e dei diritti comunitari (per esempio nel 1168 ogni gruppo immigrato era rappresentato da due consoli)⁵⁶ ad altre comunità di villaggio trasferitesi pressoché in blocco nella *civitas nova*, consentì di attribuire senza problemi pregiudiziali – che potevano eventualmente sussistere nei ceti dirigenti di *civitates* di origine antica – gli stessi diritti-doveri anche a comunità di rustici non inurbati. Infatti fin dal 1179 – una volta appianate le divergenze con i marchesi di Monferrato – Alessandria utilizzò spregiudicatamente lo strumento del cittadinoico collettivo per

⁵³ PISTARINO, *Alessandria nel mondo dei comuni* cit., p. 10 sgg.; ID., *Alessandria «de tribus locis»*, in *Cultura e società nell'Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi*, Roma 1988, II, pp. 699 sgg., 706 sgg. Cfr. anche A.A. SETTIA, *Le pedine e la scacchiera: iniziative di popolamento nel secolo XII*, in *I borghi nuovi* cit., pp. 63-81. Cfr. cap. IV, note 56-57.

⁵⁴ PISTARINO, *Alessandria «de tribus locis»* cit., p. 707.

⁵⁵ PISTARINO, *Alessandria nel mondo dei comuni* cit., p. 21 sgg.; ID., *Alessandria «de tribus locis»* cit., p. 705. Lo *status* di città, già riconosciuto nel 1178 dal marchese di Monferrato (*Cartario alessandrino* cit., I, p. 107 sgg., doc. 82) e poi nei preliminari della pace di Costanza (PISTARINO, *Alessandria «de tribus locis»* cit., p. 703), fu confermato da Ottone IV nel 1210, ma con Federico II tornò a essere messo in discussione allorché nel 1219 Alessandria fu evocata come «terra et districtu Alexandrinorum» anziché con la locuzione «in civitate et districtu et episcopatu», come avvenne per le altre città piemontesi menzionate nello stesso documento (*Cartario alessandrino* cit., II, p. 151 sgg., doc. 305, 25 giu. 1210; *Il Libro Rosso del comune di Ivrea* cit., p. 150 sg., doc. 166, 19 mar. 1219).

⁵⁶ *Cartario alessandrino* cit., I, p. 81 sgg., doc. 61.

estendere il proprio *districtus* nel contado⁵⁷. Dopo l'equiparazione degli *homines* di Fresonara ai propri, il comune di Cesarea (il nuovo nome attribuito da Federico I ad Alessandria) nel 1183 concedette il cittadinanza agli abitanti di Capriata, i quali s'impegnarono a pagare il fodro «si Cesaria se fodrauerit», a combattere nell'esercito cittadino e a lavorare ai fossati e alle mura della città: pur non inurbandosi, essi furono equiparati agli abitanti dei primi nuclei costitutivi della “villanova” (poi *civitas nova*), ossia a quelli di «portam Gamundii vel Marenci», che in definitiva erano state le prime due comunità aggregatesi a Rovereto e Bergoglio⁵⁸.

Ancora più significativo è il trattato stipulato nel 1190 dagli uomini di Masio congiuntamente con Alessandria e Asti: in quell'occasione la comunità rurale mise a disposizione delle due città il castello e la villa «ad faciendam pacem et guerram», salvo che contro i *domini loci*; gli *homines* assunsero l'impegno a combattere insieme con gli abitanti di Alessandria e di Asti e a pagare il fodro alle due città quando fosse stato richiesto ai *cives*, «excepto quando dabunt fodrum regale imperatori eunti Romam». I due comuni urbani promisero, da parte loro, che avrebbero esonerato gli abitanti di Masio dal pagamento di pedaggi e curadia e che li avrebbero difesi «sicut civitas facit suos burgienses». Per Alessandria, dunque, questi rustici erano equiparati ai *burgenses* fondatori della città, mentre per Asti erano collocati nella stessa posizione giuridica degli abitanti dei sobborghi, il che equivaleva all'attribuzione dei diritti-doveri di cittadinanza⁵⁹.

Dopo quell'atto, la concessione di cittadinanza collettivi divenne un modello applicato dalla maggior parte dei comuni cittadini del Piemonte centro-meridionale. Acqui vi ricorse nel 1194, Alba a partire dal 1197, Asti

⁵⁷ *Codex qui Liber Crucis nuncupatur*, a cura di F. GASPAROLO, Roma 1889, p. 10 sg., doc. 8, 11 nov. 1179: nella “concordia” fra gli *homines* di Alessandria e quelli di Fresonara, questi ultimi s'impegnano a fare «tamquam homines Alexandrie et cum eis hostem facient et in exercitu ibunt»; gli Alessandrini «vero homines Frixinarie villam et castrum in suos recipiunt et eos adiuvabunt contra omnes homines». Perciò, quantunque non ricorrano i termini *citainaticum*, *cives* – del resto neppure Alessandria qui è definita *civitas* – si tratta di un vero e proprio cittadinanza collettivo.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 77, doc. 66, 10 lug. 1183.

⁵⁹ *Codex Astensis* cit., II, p. 354 sg., doc. 293, 26 set. 1190. Nessun riferimento all'equiparazione ai *burgenses* è invece contenuto nei patti stipulati da Asti con Masio il 28 gen. 1152 (*Ibid.*, p. 357, doc. 298). È stato rilevato che il termine *burgenses*, anziché *cives*, sarebbe dovuto alla cultura del notaio alessandrino che rogò l'atto: cfr. BORDONE, *Assesamenti del territorio suburbano* cit., p. 142. Cfr. anche E. LUSSO, *La torre di Masio. Un contributo allo studio dei borghi di fondazione fortificati nell'Italia nord-occidentale (secoli XIII-XV)*, Masio 2013, p. 19 sgg.

nuovamente e diffusamente dal 1198 in poi, Tortona nella prima metà del Duecento⁶⁰.

Altre città, pur non ricorrendo formalmente alla concessione del cittadino collettivo, stipularono con importanti comunità del contado patti che prevedevano la prestazione di *corvées* ai fossati urbani, il pagamento del fodro, la partecipazione a cavalcate e alla guerra, da compiersi quando i *cives* li avessero compiuti⁶¹.

Vercelli attuò dapprima (1197) forme ibride di cittadino collettivo, avviate però a diventare vere e proprie affrancazioni di comunità rurali dagli oneri di dipendenza signorile, dal 1202 in poi, cioè non appena gli equilibri interni al governo comunale lo permisero e previo risarcimento ai *domini loci* integrati nel governo urbano, i quali fossero stati danneggiati da quelle iniziative. In particolare i cittadini collettivi vercellesi ebbero una forte valenza politica, in quanto servirono a impegnare in un'alleanza col comune alcune comunità dotate di una certa autonomia politica⁶².

Anche Novara e Ivrea, quantunque con meno evidenza di Vercelli, furono più propense a ricorrere ad affrancazioni drastiche e risolutive, mentre Asti – dopo aver avviato con decisione la politica dei cittadini collettivi sullo scorcio del secolo XII, come si è detto⁶³ – ricorse contemporaneamente

⁶⁰ *Monumenta Aquensia* cit., I, col. 102, doc. 87, 12 gen. 1194; *Il «Rigestum comunis Albe»* cit., I, p. 63, doc. 26, 28 ago. 1197; *Codex Astensis* cit., II, p. 143 sgg., docc. 93-95, 13-14 lug. 1198; p. 338 sgg., doc. 276, 18 gen. 1198; III, p. 765 sg., doc. 717, 23 giu. 1198; p. 858 sg., doc. 774, 18 set. 1198; p. 937, doc. 854, 14 lug. 1198 (per gli anni seguenti cfr. nota 63); *Il Chartarium Dertonense* cit., p. 152 sgg., doc. 103-105, ott. 1221: nel giuramento di cittadinanza a Tortona da parte degli abitanti di Castelnuovo Scrivia, alcuni promisero di «facere ... habitaculum civitatis Terdome, sicut faciunt cives Terdome», mentre altri si limitarono a giurare «quod de cetero facient pro comuni Terdome omnia ea in rebus et personis que faciunt cives civitatis Terdome». Cfr. anche *Ibid.*, p. 211 sgg., doc. 141, 7 ago. 1241 (Tortona-Pontecurone).

⁶¹ *Il Chartarium Dertonense* cit., p. 13 sgg., doc. 10, 29 mag. 1192 (Tortona e Novi); *Carte inedite o sparse dei signori e luoghi del Pinerolese* cit., II, p. 258 sgg., doc. 77, 29 gen. e 4 feb. 1198 (Novara e Romagnano). *Il Chartarium Dertonense* cit., p. 13 sgg., doc. 10, 29 mag. 1192 (Tortona e Novi); *Carte inedite o sparse dei signori e luoghi del Pinerolese* cit., II, p. 258 sgg., doc. 77, 29 gen. e 4 feb. 1198 (Novara e Romagnano).

⁶² PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 73 sgg., 146 sg.: il cittadino ad esempio attribuito da Vercelli nel 1222-23 alle comunità di Pallanza, Intra, Suna e delle valli dell'Ossola consolidava essenzialmente un'alleanza politica. Simili furono pure i patti di cittadino stipulati fra Alba e i comuni minori di Savigliano (1211) e Bene Vagianna (1209).

⁶³ Per il 1198 cfr. nota 60; per gli anni successivi cfr. *Codex Astensis* cit., II, docc. 146, 151, 158, 159, 164, 166 (1284-1289), 320, 410 (1202), 479 (1277); III, 629, 743 (1292), 687 (1235), 711 (1205), 715 (1204), 716 (1233), 757 (1290), 771 (1200), 787 (1224), 843 (1241), 858-859 (1201), 867 (1242: notizia in atto del 1287).

te, e soprattutto nel corso del Duecento, a nuove fondazioni di insediamenti affrancati⁶⁴.

A partire dagli anni venti del secolo XIII anche il comune paraurbano di Chieri applicò di volta in volta i due modelli, come d'altronde fecero pure Alba e Alessandria⁶⁵.

3. *La politica demografica dei comuni cittadini e gli inurbamenti "selezionati" del secolo XIII*

La concessione di cittadinanza collettivi e l'istituzione di borghi franchi vanno collocate, prioritariamente, nell'ambito della politica territoriale dei comuni cittadini e paraurbani, ma senza dubbio vanno anche considerate come iniziative di politica demografica dal momento che attengono direttamente al popolamento del *districtus* comunale e, indirettamente, a quello della città.

L'attribuzione dei diritti di cittadinanza ad alcune comunità rurali più vicine ad Asti (comprese fra le *villae veteres*, soggette al pagamento annuale di un *fodrum rusticale* alla città) tese forse, tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII, a favorire anche la stabilità di questi insediamenti suburbani, visto e considerato che la popolazione del contado era orientata a inurbarsi con estrema facilità, come denunciano gli stessi statuti di Asti⁶⁶.

⁶⁴ R. BORDONE, *Progetti nobiliari del ceto dirigente del comune di Asti al tramonto*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», XC (1992), p. 476 sgg.; va tuttavia tenuto presente che non tutti i "loci novi" astigiani sono villenove: ID., "Loci novi" e "villenove" nella politica territoriale del comune di Asti, in *Borghi nuovi e borghi franchi* cit., pp. 99-122. Cfr. poi G. FASOLI, *Ricerche sui borghi franchi dell'alta Italia*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XV (1942), p. 158 sgg. Qualche fondazione fu realizzata nel secolo XIII anche da Alessandria, da Alba e da Acqui, oltre che dal centro paraurbano di Chieri (*Ibid.*, p. 173 sgg.).

⁶⁵ *Il Libro Rosso del comune di Chieri* cit., docc. 22, 85-86, 91, 92, 94. Cfr. FASOLI, *Ricerche* cit., p. 175 sgg. Per Alba cfr. R. COMBA, *La villanova dell'imperatore. L'origine di Cherasco nel quadro delle nuove fondazioni del comune di Alba (1199-1243)*, in *Cherasco. Origine e sviluppo di una villanova* cit., p. 71 sgg. Cfr. inoltre M. MONTANARI, *Villaggi nuovi nel Piemonte medievale. Due fondazioni chieresi nel secolo XIII: Villastellone e Pecetto*, Torino 1991 (BSSS, 208).

⁶⁶ OGERII ALPHERII, *Aliquid de ystoria civitatis Astensium*, in *Codex Astensis* cit., II, p. 65, colloca tale iniziativa subito dopo l'avvento del primo podestà, nel 1190. Cfr. BORDONE, *Assestamenti del territorio suburbano* cit., pp. 127 sgg., 166, il quale sottolinea l'importanza del graduale conurbamento degli abitanti delle *villae veteres*, ma anche delle iniziative della città che portarono all'espansione del territorio comunale suburbano e determinarono nel lungo periodo la scomparsa di diversi insediamenti: «rispetto all'elenco di Ogerio riferito al 1190, le *diminutiones* in questa direzione appaiono molto numerose: delle trentanove località elencate, infatti, più della metà scompare nel corso del Trecento e nel primo quarto del Quattrocento. Otto di esse sono con-

Nei centri mercantili di rilievo era infatti più accentuata l'attrazione spontanea delle popolazioni contadine. Non altrettanto, però, avveniva nelle città che cercavano di controllare distretti relativamente grandi (per esempio, Vercelli tendeva a polarizzare le immigrazioni su più centri, i cui abitanti erano affrancati dagli oneri signorili e rustici ed equiparati ai *cives*) o penalizzate dalla vicinanza di comuni più potenti (è il caso di Alba di fronte ad Asti o di Ivrea rispetto alla stessa Vercelli). In tali situazioni fu indispensabile attuare una vera e propria politica di promozione dell'inurbamento, dal momento che tutti i comuni cittadini piemontesi tra la fine del secolo XII e i primi decenni del XIII tenevano aperte le porte della città ai rustici del proprio contado e ai forestieri. È indubbio, tuttavia, che si poneva innanzitutto l'esigenza di avere immigrati selezionati sia per quanto riguardava l'attività svolta sia valutando le loro potenzialità contributive.

Gli stessi cittadini collettivi, che da un lato potevano costituire un freno all'emigrazione dalla campagna, rappresentavano talvolta un primo passo per l'inurbamento di popolazioni contadine. Dopo la concessione del cittadino agli abitanti di Pollenzo nel 1198, diverse famiglie del luogo emigrarono ad Alba; lo stesso fecero alcune famiglie di comunità "incittadinate" soggette al vescovo⁶⁷. Asti accoglieva di norma in città gli abitanti delle *ville veteres* soggetti al pagamento del fodro rusticale, come abbiamo visto: se si fossero inurbati definitivamente, cedendo allodi e diritti sulle terre del contado, non avrebbero più dovuto sostenere gli *onera villae*⁶⁸.

fluite nei villaggi limitrofi che a loro volta hanno conosciuto una certa espansione, quindici sono rimaste autonome, sedici sono confluite o confluiranno poco più tardi nel territorio municipale». Gli statuti fanno riferimento ad abitanti delle *ville veteres*, soggette agli oneri rustici verso la città, i quali inurbandosi cercano di sfuggire a tali tributi; pertanto impongono che ogni emigrante da tali località debba risiedere per almeno otto mesi all'anno in città con la famiglia; se poi continuerà a possedere terre nel luogo d'origine, oltre a pagare il fodro cittadino, «semper sit rusticus et faciat conditiones ville sicut alii de villa nec ei prosit si rediderit fodrum in Ast». In tal modo la città salvaguardava il principio del libero inurbamento dei rustici e contemporaneamente correggeva gli squilibri che si erano venuti a creare nella ripartizione dei carichi fiscali tra la popolazione di quelle *ville veteres* che registravano inurbamenti temporanei dei possessori di terre, i quali per questo rifiutavano poi di sottoporsi agli oneri rustici: *Rubricae statutorum civitatis Ast* cit., f. 57 r., XVII, 15 (sembra che questa rubrica possa riferirsi alla situazione del secolo XIII, per analogia con statuti di simile contenuto relativi ad altre località: cfr. nota 81).

⁶⁷ PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., p. 142, nota 19; ID., *Il comune rurale di Pollenzo dalla soggezione albese all'unione con Bra*, in *Studi di storia braidese. Omaggio a Edoardo Mosca*, Cuneo 1993, pp. 49 sgg., 54.

⁶⁸ Cfr. nota 66.

Tortona nel 1221 accolse come *cives* i 294 capifamiglia del grosso centro incastellato di Castelnuovo Scrivia⁶⁹. La maggior parte degli abitanti «promiserunt ... se omnia ea de cetero facere in avere seu rebus et personis et habitaculum civitatis Terdome, sicut faciunt cives Terdome». Un piccolo gruppo (54 *homines*), invece, si limitò a giurare il cittadinanzaico, senza impegnarsi esplicitamente per l'abitacolo. Non possiamo dire se i patti fossero poi rispettati da tutti i giuranti; del resto qualche dubbio rimane sulla stessa formula «habitaculum facere», che potrebbe semplicemente equivalere a un impegno a essere *cives* contribuenti⁷⁰, senza necessariamente risiedere in città; tuttavia il diverso modo di formulare tale impegno deve lasciare aperta la possibilità che oltre 200 famiglie di Castelnuovo si siano inurbate, fino a prova contraria⁷¹.

La formula della concessione di *habitaculum* è altrettanto ambigua in un atto del comune di Chieri, il quale peraltro non poteva formalmente concedere la “cittadinanza”, non essendo una *civitas*. Il comune il 18 giugno 1223 ricevette dalla comunità di Riva un giuramento per “habitaculum et viciniscum”: ciò comportò un’immigrazione o fu un semplice patto di “cittadinamico”? Propenderei per la seconda interpretazione poiché le clausole sono del tutto simili a quelle dei cittadinanzaici collettivi (impegno a pagare una “taglia” annua collettiva e a comprare una casa a Chieri del valore di 50 lire) e soprattutto perché la comunità si riservò il diritto di eleggere consoli o podestà nel comune rurale e una parziale autonomia giurisdizionale⁷².

Invece nel caso della concessione del cittadinanzaico, nel 1220, da parte del comune di Torino ai *domini* e agli *homines* di Piossasco e agli abitanti di Ba-

⁶⁹ Cfr. nota 60.

⁷⁰ Per es. a Ivrea ricorre la formula «vicinium et habitaculum facere»: però anche per i cittadinanzaici dalle chiare connotazioni politiche è prevista una residenza temporanea in città da parte dei *domini* contraenti (*Il Libro Rosso del comune di Ivrea* cit., p. 19 sgg., doc. 21, dic. 1198; doc. 52, 11 mar. 1200).

⁷¹ Va precisato che Castelnuovo Scrivia – già oggetto di contrasti fra Tortona e Pavia: questo potrebbe essere il motivo dell’indebolimento del borgo attraverso il trasferimento della maggior parte degli abitanti all’interno delle mura tortonesi – riprese a essere, alla metà del Duecento, uno dei più importanti centri del distretto tortonese: *Il Chartarium Dertonense* cit., p. 216, doc. 141, 7 ago. 1241. Cfr. *Da Alessandria, da Casale tutto intorno*, a cura di G. SERGI, Torino 1986, p. 75. Anche la concessione della cittadinanza ai consoli di Pontecurone nel 1241 si configura come cittadinanzaico collettivo e il centro fu equiparato a una delle porte della città, vale a dire a un sobborgo: *Il Chartarium Dertonense* cit., p. 211 sgg., doc. 141, 7 ago. 1241.

⁷² *Il Libro Rosso del comune di Chieri* cit., p. 160 sg., doc. 92: «Eo salvo quod homines de Ripa debeant ponere consules et potestates in Ripa sicut antea faciebant, nec potestas Carij possit facere rationem de hominibus de Ripa, nec ab eis bannum exigere plusquam in antea poterat». Cfr. anche docc. 93-94.

gnolo, Cavour, Barge, Piobesi, Scalenghe e Mathi si può ritenere che un'immigrazione parziale in città fosse avvenuta, dal momento che nell'atto di conferma di tali accordi, emanato dall'impero, si legge: «... domini de Plozasco et homines item de Bagnolio et Caburro et de Bargiis, de Publiciis, de Scalengiis atque de valle Matii fecerint habitaculum in Thaurino ... ut ad eandem civitatem licere veniant habitare cum omnibus rebus suis sine contradictione cuiusque seu eodem modo ibidem facere habitaculum sicut fecerunt domini et homines supradicti»⁷³. Seguì nel 1222 la concessione del cittadinanza politico a favore del marchese Manfredo III di Saluzzo, ma dopo queste importanti iniziative il comune di Torino – sulla base della documentazione pervenutaci – assunse nuove misure di politica demografica soltanto molto più tardi, probabilmente dopo che la vicina Chieri nella seconda metà del Duecento registrò una significativa crescita della popolazione grazie all'immigrazione di proprietari terrieri e di maestranze di vari settori artigianali, favorita anche da una politica di esenzione pluriennale dalla “taglia”, almeno a partire dagli anni cinquanta del secolo XIII⁷⁴. A Torino, comunque, una politica favorevole all'immigrazione di signori, mercanti e possessori in grado di acquistare casa o beni fondiari nel territorio pertinente al comune venne attuata tra il 1284 e il 1302 – la città era ormai passata definitivamente sotto la signoria sabauda –, quando vi fu l'inurbamento di una trentina di famiglie “selezionate” e incentivate a immigrare in città da esenzioni temporanee dai carichi urbani⁷⁵.

Circa un secolo prima, negli anni ottanta del XII, il comune di Vercelli cominciò a registrare i nomi degli inurbati e il valore delle abitazioni eventualmente acquistate e obbligate al comune a titolo di garanzia della permanenza in città e dell'assolvimento degli obblighi assunti con la cittadinanza⁷⁶.

L'ampia analisi condotta da Giuseppe Gullino sulle immigrazioni nella città di Vercelli tra il 1181 e il 1268 ci consente di conoscere il numero com-

⁷³ *Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino* cit., p. 94 sg., doc. 102, 24 nov. 1220. Cfr. anche *Die Regesten des Kaiserreiches ... Friedrich II*, a cura di J. FICKER, Hildesheim 1971 (= BÖHMER, *Regesta Imperii*, V, 1), I, p. 270, reg. 1213.

⁷⁴ *Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino* cit., p. 97, doc. 104, 5 lug. 1222. Sul valore politico di questi cittadinanza cfr. SERGI, *Potere e territorio* cit., p. 173. Per Chieri cfr. *Il Libro Rosso del comune di Chieri* cit., p. 128 sgg., docc. 68, 75, 88. Cfr. nota 96.

⁷⁵ BIZZARRI, *Ricerche sul diritto di cittadinanza* cit., Appendice di documenti, pp. 135-158.

⁷⁶ La maggior parte degli atti di cittadinanza politico e di inurbamento furono registrati nel libro dei *Pacta et conventiones*, edito con il titolo *Il libro dei «Pacta et conventiones» del comune di Vercelli* cit. (cfr. nota 31).

plexivo di coloro che prestarono un giuramento di cittadinanza (oltre 1400 persone) e delle famiglie che s'inurbarono realmente (ben 663): tra queste ultime, circa 600 vennero a stabilirsi in città fra il 1181 e il 1223, che possono dunque considerarsi quarant'anni centrali nella storia dell'immigrazione vercellese dell'età comunale⁷⁷. Il più forte incremento della popolazione urbana si ebbe soprattutto dopo la promulgazione di uno statuto nel 1210, che attribuiva i diritti di cittadinanza a tutti coloro che fossero venuti ad abitare in città, avessero acquistato una casa e l'avessero obbligata al comune a conferma della loro permanenza. Ma avrebbero ottenuto il «privilegium habitatorum», ossia la tutela politico-giurisdizionale del comune, anche coloro che non avessero acquistato e obbligato una casa, purché si fossero insediati stabilmente in città con la propria famiglia⁷⁸. A Vercelli gli statuti del primo Duecento attribuiscono lo stesso tipo di tutela ai *cives* e agli *habitatores* – tanto che spesso il secondo termine è sinonimo del primo⁷⁹ – ma verosimilmente i diritti politici pieni e l'elettorato passivo, se così si può dire, spettavano solo a quegli *habitatores* contribuenti che avessero acquistato e obbligato beni al comune oppure avessero dato garanzia di una residenza stabile in città: sembrerebbe dimostrarlo uno statuto del 1242 che, nel concedere una partecipazione al governo a rappresentanti dei paratici, stabiliva che gli eletti potessero dimostrare una residenza continuativa in città da almeno dieci anni⁸⁰.

Una conseguenza della sempre vigente “liberalizzazione” dell'inurbamento (nonostante la preferenza dimostrata dalle città per l'attrazione di possessori di beni immobili e di capitali mobiliari) fu l'immigrazione stagionale di contadini che continuavano a mantenere il possesso di terre allodiali, enfiteutiche e in locazione nelle località di provenienza. Ciò creava

⁷⁷ GULLINO, *Uomini e spazio urbano* cit., p. 191 sgg. Cfr. anche PANERO, *Terre in concessione* cit., p. 176 sgg. (per le località di provenienza).

⁷⁸ *Statuta communis Vercellarum ab anno MCCXLI*, a cura di G.B. ADRIANI (e V. MANDELLI), in HPM, *Leges municipales*, II, 2, Torino 1876, col. 1184, rubr. 243.

⁷⁹ *Ibid.*, col. 1185-1186, rubr. 246: «si quis undecumque sit voluerit venire ad habitandum in civitate Vercellarum recipiatur pro cive et habitatore, nisi sit talis persona quam non liceat communi accipere pro contractu aliquo quem commune habuerit cum aliquo vel aliquibus ...». Va comunque rilevato che in questo caso gli *habitatores* non sono gli *extranei* o *forenses* di passaggio, ma i residenti in città stabilmente, i quali *ipso facto* a quell'epoca diventavano *cives*; i *cives-habitatores*, quindi, sono distinti dai *cives* residenti nel contado (*domini* e comunità dotati di cittadinanza, abitanti di borghi franchi).

⁸⁰ *Ibid.*, col. 1252, rubr. 422. Per i centri minori e i comuni rurali cfr. R. COMBA, *Metamorfosi di un paesaggio rurale. Uomini e luoghi del Piemonte sud-occidentale fra X e XVI secolo*, Torino 1983, p. 120 sgg.

però problemi nell'imposizione fiscale in quanto i rustici immigrati si sottraevano al pagamento degli «onera villae»: il comune di Vercelli – come anche Asti e come altre città, del resto⁸¹ – affrontò la questione stabilendo nel 1227 che avesse il «privilegium habitationis» (cioè i diritti di cittadinanza) solo chi si fosse insediato in città con la famiglia; invece «si in villa habitaverit subeat honera rusticana seu honera ville cum aliis vicinis eiusdem ville sicut faciebat antequam iuraret vel faceret habitaculum, si tamen facere ea consueverat ante habitaculum civitatis Vercellarum, et domos quas communi obligaverat liceat ei vendere»⁸².

In quello stesso anno il comune di Vercelli emanò norme di esenzione temporanea dal pagamento del fodro al fine di promuovere l'immigrazione di extradistrettuali nelle villefranche, nelle *villae* non dotate di franchigie e nella stessa città: ma dal 1227 in poi sembrò privilegiare soprattutto il popolamento del proprio *districtus*, come dimostra anche il calo drastico del numero degli inurbati registrati negli atti comunali⁸³.

Va del resto ricordato che fin dal secolo XI, ma soprattutto nel XII e XIII, fu costante sia l'incremento di nuovi villaggi nel Vercellese e nel Biellese, sia la mobilità dei contadini, incentivata dalla possibilità di mettere a coltura una quantità considerevole di nuove terre, in particolare nella pianura vercellese, che nel secolo X era ricoperta da foreste e vasti spazi incolti da bo-

⁸¹ Cfr. nota 66 e PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., p. 250; ID., *Servi e rustici* cit., p. 240 sgg. Invece il comune di Alessandria, per la particolare situazione in cui si trovavano molte famiglie contadine che avevano contribuito al primo popolamento della città, mantenendo tuttavia il possesso delle terre nelle località d'origine, conservò negli statuti della fine del Duecento la norma secondo la quale il possessore di terre nel contado «non possit compelli in villa illa nec alibi solvere fodrum vel dactum, nec substinere nec facere ibi aliquam conditionem, sive sit oriundus de illis villis sive non» (*Codex statutorum magnifice communitatis atque dioecesis Alexandrinae*, rist. an. a cura di M. VIORA, Torino 1969, p. 130, «De non solvendo fodrum in villis de possessionibus si de ipsis solverit in Alexandria»); nel corso del Duecento, però, i nuovi cittadini ebbero il privilegio della cittadinanza solo se dimoranti stabilmente in città con la famiglia (*Ibid.*, p. 134). La stessa possibilità di abitare temporaneamente in campagna era ammessa in alcune villenove formate dall'aggregazione di più comunità rurali, non tutte vicine al nuovo insediamento, i cui abitanti avevano perciò necessità di risiedere nel luogo d'origine per poter seguire l'andamento dei lavori agricoli: per es. a Cherasco solo in caso di pericolo di guerra i *capita domorum* erano costretti a stare entro le mura; ciò permise la sopravvivenza di alcuni dei villaggi che contribuirono alla fondazione della villanova o il ripopolamento di siti contigui (*Statuta et ordinationes illustris civitatis Clarasci*, Torino 1642, p. 46, «Rubrica de reducendo homines villariorum Clarasci et maxime capita domorum ad standum intus locus Clarasci»).

⁸² *Statuta communis Vercellarum* cit., col. 1184 sg., rubr. 245.

⁸³ *Ibid.*, col. 1186 sgg., rubr. 247. Cfr. PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., p. 66 sg.; ID., *Servi e rustici* cit., p. 240 sgg.

nificare: sono infatti attestati 58 nuovi villaggi nel corso del secolo XI e ben 467 nei due secoli successivi. Invece le porte della città, dopo il 1227, si aprirono soprattutto a studenti, a maestri e al loro seguito per via dell'istituzione dello Studio generale (1228), che per almeno otto anni dovette favorire forme di immigrazione temporanea e influire sullo sviluppo demografico ed economico della città. Tuttavia l'aspra lotta tra le fazioni cittadine – esplosa irrimediabilmente nel 1243 e proseguita sino all'inizio del Trecento – frenò molto presto la promettente espansione demografica della città di Vercelli⁸⁴.

A Ivrea gli statuti del 1329, integrativi di disposizioni del secolo precedente che consideravano *cives* tutti gli inurbati stabili e contribuenti, modificavano la normativa duecentesca, prevedendo che l'immigrato – per ottenere l'esonero dagli oneri rustici e per avere i pieni diritti di cittadinanza – possedesse un capitale di almeno 10 lire imperiali e acquistasse beni immobili in città⁸⁵. Questa norma aveva effetto retroattivo e serviva evidentemente a ripristinare l'orientamento che il comune aveva dimostrato già nella prima metà del Duecento quando, senza peraltro escludere, in linea di principio, l'inurbamento dei rustici e dei nullatenenti, aveva però “filtrato” le immigrazioni richiedendo per lo più l'acquisto di beni ai nuovi *cives*: così tra il 1198 e il 1231 una settantina di famiglie di possessori (una ventina dei quali definiti *domini*) si insediò stabilmente in città; tra queste, soltanto otto furono incentivate a farlo attraverso un'esenzione dal fodro per cinque, dieci o venticinque anni⁸⁶.

⁸⁴ Per il popolamento del contado vercellese e biellese cfr. PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., p. 33 sgg. Sugli effetti demografici conseguenti alla fondazione dello Studio vercellese cfr. in particolare i contributi di G. Cracco, S. Bortolami, C. Dolcini, C. Frova, I. Naso, R. Ordano, F. Panero, A.I. Pini, I. Soffietti, in *L'università di Vercelli nel medioevo*, Vercelli 1994.

⁸⁵ *Statuti del comune di Ivrea*, a cura di G.S. PENE VIDARI, Torino 1968 (BSSS, 185), I, p. 81 sg., rubr. 86; p. 82 sg., rubr. 88.

⁸⁶ *Il Libro Rosso del comune di Ivrea* cit., docc. cit. all'indice. L'esenzione per cinque anni è concessa agli *homines* (docc. 83, 92-96 del 1222-25) e quella per dieci e venticinque anni ai *domini* (docc. 109, 121, del 1231 e 1235). Al di fuori del periodo 1198-1231 sono attestati 10 inurbamenti senza data e uno per ciascuno degli anni 1235, 1257, 1262, 1279. Nel 1231, per regolamentare il flusso migratorio irregolare e caotico con il confinante territorio vercellese, che comportava confusioni anche nell'esazione del fodro verso gli immigrati temporanei, il comune di Ivrea si accordò con Vercelli affinché non accogliesse nuovi abitanti provenienti dall'episcopato eporediese o dalla Valle d'Aosta a meno che non fossero venuti «ad habitandum et standum in civitate Vercellarum vel iurisdicione ... cum tota familia sine fraude»; lo stesso impegno assumeva Ivrea per gli emigranti dal territorio vercellese (*Ibid.*, p. 257, doc. 245). Cfr. anche F. PANERO, *Il “Libro rosso” del comune di Ivrea: raccolta degli atti di cittadinoico e strumento giu-*

La migrazione di rustici dal contado verso Alba era in atto fin dall'inizio degli anni ottanta del secolo XII: infatti nel 1181 il comune promise ai signori di Montaldo che non avrebbe accolto in città i loro *homines* senza il consenso dei *domini*⁸⁷; nel 1193 concedette il cittadinanza ad alcuni allodieri e possessori di diverse località suburbane, per una parte dei quali non possiamo escludere l'inurbamento⁸⁸; negli accordi conclusi nel 1198 con i signori di Monforte e Novello si ammetteva che i loro coltivatori dipendenti potessero insediarsi liberamente in città, a patto che le terre in concessione fossero restituite ai proprietari, come in genere avveniva dovunque nell'Italia padana⁸⁹. Fu però nel 1210 che la città attuò un'importante iniziativa di politica demografica, incentivando l'inurbamento attraverso la concessione dell'esenzione dal pagamento del fodro per dieci anni. Tuttavia, di fronte alla concorrenza di altri comuni del Piemonte centro-meridionale (in particolare Asti, Alessandria e Chieri), quella misura non sortì gli effetti auspicati, cosicché nel 1213 Alba fu costretta ad ampliare a vent'anni l'esenzione fiscale per i neo-immigrati, riuscendo così ad attrarre in città in pochissimo tempo ben settanta famiglie di possessori terrieri, artigiani, commercianti del contado e di località relativamente lontane, quali Susa, Savona, Alessandria e centri della Francia. Con l'abolizione delle esenzioni dal fodro, dopo il 1219, si affievolì però il movimento migratorio e gli stessi nomi degli inurbati probabilmente non furono più registrati sistematicamente: in quegli anni, infatti, il comune rivolgeva soprattutto la sua attenzione alla costruzione del proprio territorio politico⁹⁰.

ridico per un coordinamento politico del territorio diocesano, in «*Libri iurium*» e *organizzazione del territorio in Piemonte (secoli XIII-XVI)*, a cura di P. GRILLO, F. PANERO, Cuneo 2003 (= «*Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo*», 128), pp. 53-62.

⁸⁷ Il «*Rigestum comunis Albe*» cit., I, p. 96 sgg., doc. 48.

⁸⁸ PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., p. 156 sgg.

⁸⁹ Il «*Rigestum comunis Albe*» cit., I, p. 249 sgg., doc. 155. Cfr. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., p. 257 sgg.; ID., *Villenove e villefranche in Piemonte: la condizione giuridica e socio-economica degli abitanti*, in *I borghi nuovi* cit., p. 203 sgg.

⁹⁰ PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., p. 159 sgg. Le concessioni di cittadinanza e abitacolo sono conservate ne Il «*Rigestum comunis Albe*» cit., vol. II. Sono attestate le immigrazioni di otto famiglie tra il 1210 e il 1212 e di 62 tra il 1213 e il 1219. Dopo il 1219 gli inurbati (che dal 1217 riebbbero l'esenzione fiscale ridotta a dieci anni) non ebbero più esoneri temporanei dal pagamento del fodro, come dimostra l'immigrazione di due famiglie nel 1221 (un *cordarius* di Genova e un *calderarius* di Morozzo): Il «*Rigestum comunis Albe*» cit., I, p. 354 sgg., docc. 228, 232.

Anche il comune di Asti, dopo aver concesso i diritti di cittadinanza che alla fine favorirono il conurbamento delle *ville veteres* suburbane, promosse – probabilmente nel secolo XIII, anche se l’attestazione è contenuta nella redazione trecentesca degli statuti⁹¹ – l’immigrazione di extradistrettuali, concedendo un’esenzione decennale dal pagamento del fodro ai forestieri che si fossero insediati in città: in questo caso, però, la stesura di una «cartam citainatii» fu subordinata all’espressa richiesta del neo-cittadino, per cui non fu rigorosamente approntato un “libro dei cittadini”, come avvenne in altri centri urbani⁹². D’altro canto una città dedita spiccatamente ad attività commerciali e finanziarie a livello interregionale e internazionale⁹³, aperta a tutti i ceti sociali, una volta fissati per iscritto i vincoli di cittadinanza di natura prevalentemente politica con signori e comunità del *districtus* (atti conservati nel *Liber iurium*, ossia nel *Codex Astensis*), aveva interesse ad accogliere in città non solo possessori immobiliari, ma soprattutto maestranze artigianali e possessori di capitali mobiliari (da investire in attività commerciali), che venivano regolarmente iscritti a catasto, almeno a partire dalla seconda metà del secolo XIII⁹⁴.

Un comportamento simile fu pure seguito nella seconda metà del Duecento da Chieri, che stava diventando un vivace centro mercantile e artigianale⁹⁵: mentre il comune si limitò a far registrare nel Libro Rosso cittadini politici e collettivi e atti di abitacolo stipulati con *domini* impegnati a pagare una taglia forfettaria, faceva annotare nella registazione catastale le eventuali esenzioni fiscali concesse ad artigiani e forestieri immigrati⁹⁶. E

⁹¹ *Rubricae statutorum* cit., f. 57 r., XVII, cap. 10. Cfr. BORDONE, *Assestamenti del territorio suburbano* cit., pp. 161, 167.

⁹² Lo statuto in realtà prevede «quod teneatur poni facere omnes cartas ipsorum novorum civium in uno cartulario» (*Rubricae statutorum* cit., f. 57 r., cap. 10).

⁹³ Cfr. A.M. NADA PATRONE, *Le casane astigiane in Savoia*, Torino 1959; EAD., *Il medioevo in Piemonte*, Torino 1986, p. 177 sgg.; R. BORDONE, L. CASTELLANI, *Migrazioni di uomini d'affari nella seconda metà del Duecento. Il caso dei Lombardi di Asti*, in *Demografia e società* cit., pp. 455-473.

⁹⁴ OGERII ALPHERII, in *Codex Astensis* cit., II, p. 66, cap. 48-49. Tra i pochi documenti del *Codex Astensis* che prevedono esplicitamente l’inurbamento stabile di *domini* e possessori del contado si possono citare: II, p. 336 sgg., docc. 273 (1202), 620 (1199); III, docc. 718 (1237), 770 (1201), 776 (1198), 851 (1216), 887 (1276), 898 (1224), 961 (1207), 980 (1290); IV, 999 (1201), 1012 (1225).

⁹⁵ Le più svariate attività artigianali sono attestate nei più antichi catasti: M.C. DAVISO, *I più antichi catasti del comune di Chieri (1253)*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», XXXIX (1937), p. 86.

⁹⁶ M. MONTANARI, *La popolazione di Chieri e del suo distretto alla fine del secolo XIII*, in *Demografia e società* cit., p. 138.

anche il comune di Vercelli, se dopo il 1223 interrompe la registrazione sistematica degli inurbati (in seguito a un drastico calo delle immigrazioni di possessori in città, certo dovuto in qualche misura anche ai nuovi orientamenti politici, rivolti soprattutto a consolidare il *districtus* e ad attuare alcune riforme istituzionali)⁹⁷, mantenne fermo il principio del libero inurbamento, denunciato dalle disposizioni del 1210 e del 1227 e da altri capitoli statutari⁹⁸.

Lo stesso principio della libertà d'inurbamento degli *homines* del contado fu in più occasioni ribadito dal comune di Asti nei patti stipulati con diversi signori rurali nel corso del Duecento⁹⁹. Non va infine sottovalutato il problema del ricambio della popolazione urbana, dovuto non solo all'estinzione di alcune famiglie, ma anche all'emigrazione dalla città, che divenne sensibile a partire dalla metà del Duecento, quando esplosero dovunque le lotte tra le fazioni¹⁰⁰.

Proseguiva pure l'emigrazione dal contado diretta verso la nuova città di Alessandria. Dopo l'aggregazione iniziale delle sette comunità rurali fondatrici della villanova e delle quaranta famiglie di Quargnento, tra il 1183 e il 1221 si aggiunsero ad esse gli abitanti di altre località e, in particolare dopo il 1210, quelli del villaggio di Portanuova e una parte di quelli di Bosco¹⁰¹. Nonostante si debba ragionevolmente pensare che non tutti gli abitanti delle comunità menzionate si fossero trasferiti definitivamente nella *nova civitas* – infatti tutti i villaggi d'origine degli inurbati (tranne Rove-

⁹⁷ PANERO, *Istituzioni e società a Vercelli* cit., p. 106 sgg.

⁹⁸ *Statuta communis Vercellarum* cit., col. 1184 sg., rubr. 243, 245. Cfr. PANERO, *Servi e rustici* cit., p. 239 sgg.

⁹⁹ *Codex Astensis* cit., III, p. 861 sg., doc. 778, 10 dic. 1201; p. 854 sg., doc. 770, 19 dic. 1201; II, p. 569, doc. 571, 17 set. 1202; p. 576, doc. 575, s. a. (probabilmente 1202); p. 368, doc. 311, dic. 1205; III, p. 1073 sg., doc. 933, a. 1206; p. 884 sg., doc. 794, 30 apr. 1218; p. 979, doc. 883, 13 lug. 1224; p. 993 sgg., doc. 898, 10 lug. 1224; II, p. 578, doc. 576, 15 ott. 1226. Cfr. anche *Rubrice statutorum* cit., f. 57 r., XVII, capp. 15, 16; PANERO, *Villanove e villefranche* cit., p. 203 sgg.

¹⁰⁰ Cfr. nota 84. Per l'accentuazione del ricambio della popolazione urbana durante le crisi dei secoli XIV e XV cfr. cap. VI, nota 14.

¹⁰¹ Il diploma di Ottone IV, che confermava ad Alessandria tutti i privilegi giurisdizionali di cui godevano «*alie nobiles civitates Lombardie*», ricorda fra le comunità fondatrici «*precipue*» Gaudio, Marengo, Bergoglio, Rovereto, Solero, Quargnento, Foro e Oviglio (*Cartario alessandrino* cit., II, p. 151 sgg., doc. 305, 25 giu. 1210). Gli abitanti di Portanuova e di Bosco, insediati nelle due «*porte*» omonime della città nel 1221, dovrebbero dunque essere immigrati dopo il 1210 (*Ibid.*, II, p. 289 sg., doc. 401, 23 mar. 1221). Oltre a questi abitanti insediati «*per portas*», un documento del 1218 elenca 157 «*novi habitatores* che dovevano rispondere per fodro e collette «*comuni tozius civitatis*» e non alle singole porte, come avveniva per gli abitanti immi-

reto, che fu inglobata nella città, e Bergoglio) conservarono la loro vitalità¹⁰² – lo sviluppo urbano proseguì fin verso il 1221, quando le varie comunità, che finallora avevano conservato una propria identità «per portas», furono definitivamente unificate in quella che ormai tutti consideravano un'unica comunità urbana. Dopo il 1221 un'ulteriore espansione avvenne al di fuori della *civitas* individuata come tale in quell'anno: infatti risale al 1233 l'attestazione di un *burgus novus* situato «in Alexandria» e coerente con il fossato del castelvecchio di Rovereto; nello stesso anno sono attestate alcune «domos ... que sunt extra ipsam civitatem», segno che la città continuava a crescere¹⁰³.

Sicuramente meno incisivo, anche se non assente¹⁰⁴, fu il movimento migratorio verso Susa, un comune formalmente urbano – infatti Susa conservò il titolo di *civitas* per tutto il medioevo, nonostante non fosse stata sede di comitato in età carolingia e postcarolingia, né fosse sede vescovile – ma politicamente coartato dalla presenza dei conti di Moriana-Savoia.

Per completare il quadro delineato, va aggiunto che negli ultimi anni del secolo XII e soprattutto nei primi decenni del XIII ha luogo non solo questo ampio movimento di inurbamento di popolazioni provenienti dalla campagna, ma contemporaneamente si realizza anche una diffusa concentrazione dell'habitat attorno a castelli e in nuovi insediamenti – per iniziativa signorile¹⁰⁵ – oppure in villefranche e in piccole e grandi villenove nate dal-

grati in massa con la propria comunità d'origine. Finalmente nel 1221 uno statuto ordinò che tutti gli abitanti delle varie porte «sint comunes et ... comunicati in omnibus honoribus et oneribus ad ipsam civitatem de cetero pertinentibus ... et omnes expensas facere comuniter» (*Ibid.*, II, p. 267 sgg., doc. 388, a. 1218; p. 289 sg., doc. 401, 23 mar. 1221). Cfr. PISTARINO, *Alessandria «de tribus locis»* cit., p. 708.

¹⁰² Rovereto fu racchiusa nella cerchia muraria di Alessandria. Sembra invece che il sito di Bergoglio, o per lo meno una parte del suo territorio, sia stato urbanizzato molto più tardi, con la costruzione della cittadella (il centro demico originario della comunità di Bergoglio dunque fu abbandonato al momento della fondazione). Cfr. *Da Alessandria, da Casale tutto intorno* cit., pp. 13-16.

¹⁰³ *Cartario Alessandrino* cit., III, p. 259 sgg., doc. 592, 13 feb. 1233; doc. 594, 6 ago. 1233.

¹⁰⁴ Cfr. note 14-15.

¹⁰⁵ Cfr. i lavori fondamentali di A.A. SETTIA, «*Villam circa castrum restringere*»: migrazioni e accentramento di abitati sulla collina torinese nel basso medioevo, in «*Quaderni storici*», VIII (1973), p. 905 sgg., e di R. COMBA, *Le villenove del principe. Consolidamento istituzionale e iniziative di popolamento fra i secoli XIII e XIV nel Piemonte sabauda*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società* cit., pp. 123-141. Tra i numerosi esempi di signori locali e territoriali che promossero la costruzione di villenove al fine di accentrare la popolazione e attuare così un più organico controllo fiscale e giurisdizionale, mi limito a citare l'atto di fondazione di Bistagno che comportò il trasferimento degli abitanti dal vecchio sito omonimo – in cui l'abitato

l'azione congiunta di comuni urbani e di *universitates* rurali. Tra i grossi borghi nuovi – che subito si organizzarono a comune e che ben presto scesero in campo nella competizione politica con centri urbani e signorie territoriali – vanno senz'altro ricordati alcuni centri del Piemonte sud-occidentale, quali Mondovì, Cuneo, Fossano e Cherasco, che (insieme con la comunità di Savigliano¹⁰⁶) poterono costruire un proprio *districtus* accorpano territori di villaggi preesistenti, grazie all'aiuto iniziale e poi alla relativa lontananza delle uniche due *civitates* di quest'area regionale, Asti e Alba¹⁰⁷.

Dunque, tanto le città propriamente dette quanto i più grandi centri demici nati o cresciuti tra la fine del secolo XII e nel corso del XIII accrebbero la propria vitalità demografica innanzitutto grazie all'immigrazione delle popolazioni rurali dei rispettivi territori diocesani e distrettuali, anche se un'aspirazione comune ai maggiori centri urbani – evidente in particolare a Vercelli e ad Asti – fu quella di attrarre uomini da altre circoscrizioni comunali e da altre regioni, sia per popolare la città sia per rinvigorire alcuni insediamenti del proprio *districtus*. Basti citare l'esempio di Trino Vercellese, i cui abitanti furono in parte costretti a trasferirsi a Vercelli intorno al

“a maglie larghe” era troppo disperso e lontano dal castello – al nuovo, ad opera del vescovo di Acqui: «propter gravedinem ascensus castris – recita l'atto –, tum propter diversitatem, distantiam domorum villerii dicti loci ... ordinavit quod castrum Bistagni cum re integra et iurisdictione plena et burgum et villam, videlicet omnes domus existentes in eis permutentur et trasferantur super roccam fluminis Burmie, videlicet super vadum de Paliolis, ubi locus est etiam designatus» (*Monumenta Aquensia* cit., I, col. 227 sgg., doc. 213, 18 nov. 1253).

¹⁰⁶ Oltre alle iniziative di politica demografica di queste grandi villenove – per esempio, Cuneo nel 1237 cercò di attrarre la comunità di Morozzo, suscitando però una ferma reazione del vescovo di Asti (*Codex Astensis* cit., IV, p. 38, doc. 1015) –, ricordiamo che Savigliano fin dal 1224 favorì l'immigrazione nella *villa* degli abitanti di Cavallermaggiore (*Ibid.*, III, p. 718 sg., doc. 682, 25 ago. 1224). Una volta consolidata la loro posizione politica di centri “quasi urbani”, Cuneo e Cherasco nel corso del Trecento cercarono di filtrare l'immigrazione prevedendo che gli “inurbati” acquistassero beni per una cifra determinata: cfr. COMBA, *Metamorfosi di un paesaggio rurale* cit., p. 122 sg. Anche il comune di Pinerolo alla fine del secolo XIII stava attuando una politica di attrazione nei confronti degli abitanti di piccole comunità rurali della zona, nonostante talvolta incontrasse l'opposizione del castellano sabauda (*Cartario di Pinerolo fino all'anno 1300*, a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1899 (BSSS, 2), p. 279 sg., doc. 177, 25 feb. 1290).

¹⁰⁷ Cfr. Cuneo dal XIII al XVI secolo cit.; QUAGLIA, *La fondazione di Fossano* cit.; Cherasco. Origine e sviluppo di una villanova cit.; G. GULLINO, *La formazione territoriale ed urbanistica del comune di Savigliano*, in «Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo», 74 (1976), pp. 33-47; P. GUGLIELMOTTI, *Le origini del comune di Mondovì: progettualità politica e dinamiche sociali fino agli inizi del Trecento*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», XC (1992), pp. 5-79; PANERO, *La costruzione dei distretti comunali dei grandi borghi nuovi del Piemonte centro-meridionale* cit., pp. 331-356; ID., *Villenove medievali nell'Italia nord-occidentale*, Torino 2004.

1182 (in occasione di una guerra tra la città e il marchese di Monferrato), per poi essere oggetto di una particolare attenzione da parte dello stesso comune di Vercelli dopo l'affrancazione del borgo: Vercelli infatti nel 1220 si adoperò a far confluire a Trino una trentina di famiglie provenienti da Como per accrescere il numero di uomini fedeli alla città¹⁰⁸. Anche molti abitanti del borgo franco di Caresana immigrati dopo il 1255 provenivano dal territorio pavese e dalla Lomellina, ma fin dai secoli XI e XII l'immigrazione "spontanea" (e diluita nel tempo) in questo importante centro rurale del basso Vercellese, ricco di terre fertili da mettere a coltura, proveniva dal Novarese, da Milano, dalla Lomellina, dal Monferrato e da Asti¹⁰⁹.

Così la competizione tra i centri urbani della regione e la libera iniziativa dei migranti facevano sì che contadini e mercanti astigiani e alessandrini si trasferissero, per esempio, ad Alba, a Torino o nel Vercellese¹¹⁰, attratti da franchigie o da esenzioni fiscali, mentre da queste stesse aree i *districtabiles*, che *in loco* non potevano ottenere sgravi fiscali, si recassero ad abitare in altri distretti comunali¹¹¹. Negli stessi anni in cui a Chieri si stava avviando lo sviluppo demografico ed economico della *villa*¹¹², Asti attribuiva la cittadinanza a famiglie chieresi¹¹³ e Alessandria attraeva nuovi abitanti da Casale, dal Monferrato e dall'Acquese, da Albenga, da Pavia, da Novara e da Brescia¹¹⁴. La piccola città di Ivrea accoglieva soprattutto emigranti canavesani, ma non mancano concessioni di cittadinanza a valdostani, a biellesi ed anche ad un Guglielmo *prestator* di Asti¹¹⁵. Acqui, durante la guerra

¹⁰⁸ PANERO, *Due borghi franchi padani* cit., pp. 34 sgg., 49 sgg.

¹⁰⁹ H. GRONEUER, *Caresana. Eine oberitalienische Grundherrschaft im Mittelalter. 987-1261*, Stuttgart 1970, p. 72.

¹¹⁰ Cfr. BIZZARRI, *Ricerche sul diritto di cittadinanza* cit., p. 152 sg.; PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., p. 161; ID., *Due borghi franchi padani* cit., p. 48.

¹¹¹ Il comune di Vercelli emanò, probabilmente nella prima metà del secolo XIV, norme statutarie che prevedevano multe per gli emigranti dalla città e dal distretto e persino la confisca dei beni: *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum (sec. XIV-XVI)*, Vercelli 1541, f. 12 v., 117 v., 158 v. Anche gli statuti di Alessandria alla fine del secolo XIII prevedevano la confisca dei beni degli emigrati: cfr. nota 119.

¹¹² Cfr. note 95-96, 141.

¹¹³ *Codex Astensis* cit., IV, p. 16, doc. 999, 12 gen. 1201; p. 34, doc. 1012, 15 nov. 1225.

¹¹⁴ *Cartario alessandrino* cit., II, p. 267 sgg., doc. 388, a. 1218 (elenco di 157 nuovi abitanti). Un altro elenco di 441 uomini atti alle armi, tenuti a giurare fedeltà al marchese di Monferrato, indica in alcuni casi la loro provenienza che, oltre a essere quella di alcune delle località principali che diedero origine ad Alessandria (Marengo, Bosco, Foro, Solero), è Acqui, Gavi, Orba, Occimiano e Piacenza (*Ibid.*, I, p. 250 sgg., doc. 175, fine sec. XII-in. XIII).

¹¹⁵ *Il Libro Rosso del comune di Ivrea* cit., p. 10 sgg., doc. 11, 25, 3 dic. 1211; doc. 52, 11 mar. 1200; doc. 59, 12 ott. 1212; doc. 87, 4 apr. 1204; p. 293, doc. 250, s.a.

combattuta all'inizio del Duecento contro Alessandria e il proprio vescovo (ordinario nelle due diocesi, unite per decreto della sede apostolica), impose agli abitanti di Visone e Cavatore – località soggette alla signoria vescovile – di inurbarsi; solo con la pace del 1207 gli *homines* furono sciolti dal giuramento prestato agli Acquesi e poterono scegliere se rimanere in città o ritornare ai luoghi d'origine¹¹⁶.

Novara nel 1199 aveva costretto all'inurbamento la metà dei novantasei *milites* e *homines* di Biandrate, deportati in accordo con il comune di Vercelli¹¹⁷; anche se non disponiamo di una raccolta di atti di cittadinanza, sappiamo tuttavia, attraverso indicazioni tratte dalle carte private, che un inurbamento spontaneo proseguì sino agli anni settanta-ottanta del Duecento, quando l'immigrazione si arrestò, probabilmente a causa della lotta tra le fazioni: nel 1282 si era addirittura capovolta la tendenza, infatti il comune novarese si preoccupava di far ritornare in città e nel distretto gli emigrati¹¹⁸. La stessa città di Alessandria, che aveva polarizzato per decenni l'inurbamento nel Piemonte sud-orientale, probabilmente nella seconda metà del secolo XIII emanava uno statuto che prevedeva la confisca dei beni degli emigrati¹¹⁹. In modo simile agiva Vercelli¹²⁰.

La forte concorrenza fra città, comuni paraurbani e alcune importanti villenove, oltre alla stessa lotta tra le fazioni, frenavano dunque l'inurbamento verso alcuni centri, che nella seconda metà del Duecento allora presero, o ripresero, a concedere esenzioni fiscali temporanee agli immigrati: ad Alessandria fu attribuita un'esenzione biennale¹²¹, a Chieri e ad Alba quinquen-

¹¹⁶ *Monumenta Aquensia* cit., I, col. 145, doc. 128, 9 ago. 1207.

¹¹⁷ *Il libro dei «Pacta et conventiones»* cit., p. 105 sg., doc. 51, 9 ago. 1199. A Vercelli toccarono 50 famiglie e 46 a Novara. Altro inurbamento temporaneo coatto a Vercelli e a Milano fu quello dei circa duemila abitanti di Casale, distrutta dalle due città nel 1215: cfr. A.A. SETTIA, *Sviluppo e struttura di un borgo medievale: Casale Monferrato*, in *Gli statuti di Casale Monferrato*, a cura di P. CANCIAN, Alessandria 1978, p. 41.

¹¹⁸ *Statuta communitatis Novarie* cit., col. 775, cap. 384: «Item statutum est et ordinatum, quod potestas proximus venturus teneatur et debeat inquirere et inquire facere omnes personas Novarie et districtus, que ivissent ad standum extra Novariam et districtum, et eas et quamlibet earum modis omnibus cogere, ut debeant redire ad standum et habitandum in Novaria vel districtu». La città accolse anche i fuoriusciti di Galliate «qui exierunt locum Galiati pro parte Caballatorum» (*Ibid.*, col. 710 sg., cap. 291). Cfr. ANDENNA, *Da Novara tutto intorno* cit., p. 82 sg.

¹¹⁹ *Codex statutorum magnifice communitatis atque dioecesis Alexandrinae* cit., p. 135, «De cive qui recesserit et iverit ad standum extra Alexandriam redire compellendo».

¹²⁰ Cfr. nota 111.

¹²¹ *Codex statutorum* cit., p. 134, «Quod quilibet possit venire in Alexandria ad habitandum sine fodro».

nale¹²²; non siamo certi invece se ad Asti l'esonazione decennale risalga a questo periodo o a un momento anteriore o successivo¹²³. A Torino, come abbiamo visto, tra il 1284 e il 1302 la signoria sabauda promosse nuovi inurbamenti, sempre attraverso esoneri temporanei dal pagamento del fodro, riuscendo ad attrarre in città non solo abitanti della diocesi torinese, ma anche una famiglia di mercanti astigiani e uomini della Valle di Susa, di Sambucò, di Biella, di Chivasso¹²⁴; inoltre gli ordinati e i catasti del 1349 denunciano la provenienza di un maestro di scuola da Bergamo, di fornai, taverrieri, sarti, calzolai da Asti, dalla valle del Sangone, dall'Eporediese e di *magistri* muratori dalla Val Chisone¹²⁵.

4. La popolazione dei centri urbani e dei comuni paraurbani subalpini alla fine del Duecento

È possibile valutare in termini quantitativi il movimento di immigrazione nelle città e di accentramento delle popolazioni rurali in grandi insediamenti, quali furono ad esempio i borghi franchi vercellesi o le importanti villenove del Piemonte sud-occidentale?

Attraverso la documentazione disponibile possiamo affermare che negli ottant'anni che intercorsero tra la fondazione di Alessandria (1167-68) e la metà del Duecento almeno cinquantamila persone – ma la cifra sarebbe sicuramente superiore se potessimo valutare il numero degli inurbati non registrati e la consistenza numerica e demografica dei centri più piccoli di nuova formazione – s'inurbarono oppure scelsero di immigrare in uno dei tanti borghi nuovi costruiti in Piemonte o, ancora, furono costrette a trasferirsi in *villes* accentrate presso un castello o un nuovo sito scelto dal signore locale¹²⁶. Certamente non tutte le città registrarono un inurbamento massiccio come

¹²² Per Alba è solo in via d'ipotesi che si può attribuire alla seconda metà del Duecento lo statuto che accoglieva i nuovi *habitatores* esonerandoli dagli *honera personalia* per cinque anni; gli statuti quattrocenteschi attribuirono poi il titolo di *civis* solo a chi da dieci anni avesse posto la residenza in città pagando il fodro, pur conservando l'esonero quinquennale per i nuovi *habitatores* (PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., p. 163). Per Chieri cfr. nota 96.

¹²³ *Rubrice statutorum* cit., f. 57 r., XVII, cap. 10.

¹²⁴ Di dubbia provenienza sono poi un *de Cayraria*, un *de la Castagna de Cordoa*, un *de Spagna de Valle*: BIZZARRI, *Ricerche sul diritto di cittadinanza* cit., pp. 139-158. Cfr. nota 75.

¹²⁵ PASCALE, *Fisionomia territoriale* cit., p. 246 sg.

¹²⁶ A tale stima si può aggiungere riflettendo sui dati relativi alla popolazione della città nuova di Alessandria, all'inurbamento nelle città di Vercelli, Alba, Ivrea (per Asti invece non è valutabile il numero approssimativo degli inurbati), alle migrazioni nelle villenove e villefranche e verso castelli signorili (cfr. nota 105). G. FASOLI (*Ricerche sui borghi franchi* cit., p. 158 sgg.) enu-

quello concomitante con la fondazione di Alessandria o dei borghi nuovi di Mondovì, Cuneo, Moncalieri, Fossano e Cherasco, oppure anche soltanto come quello vercellese (oltre 600 famiglie inurbatesi in poco più di quarant'anni, come si è visto), ma va ancora sottolineato che spesso le migrazioni diluite nel lungo periodo non sono attestate direttamente dalle fonti, come il conurbamento di alcune comunità del territorio suburbano di Asti, che pur non essendo quantificabile, sicuramente diede un apporto notevole allo sviluppo della città¹²⁷. Né si deve dimenticare che centri mercantili come la stessa Asti o Chieri o Alba ospitavano gruppi di *forenses* e che Vercelli dal 1228 registrò la presenza temporanea – ma continuativa, se si pensa al costante ricambio, per alcuni anni almeno – di docenti e di studenti universitari, per i quali il comune predispose ben cinquecento alloggi (anche se poi non conosciamo l'effettiva portata dell'immigrazione studentesca)¹²⁸.

Si può tentare, a questo punto, la formulazione di una stima della popolazione delle città e dei più grandi centri non propriamente urbani al termine del secolo XIII, o nei primi anni del XIV, quando sostanzialmente cessarono le più importanti iniziative autonome di politica territoriale e demografica dei comuni piemontesi (in concomitanza dell'avvento di governi signorili e con il sopraggiungere di guerre e crisi di sussistenza e di mortalità)¹²⁹, salvo poi riprendere tra gli ultimi tre o quattro decenni del secolo XIV

mera una sessantina tra villenove e villefranche piemontesi. G. VIGLIANO (*Beni culturali ambientali in Piemonte*, Torino 1969, p. 66 sg.) oltre a 66 centri di sicura nuova fondazione – di cui circa quaranta costruiti entro il 1250-51 – ne conta una quarantina di probabile nuova fondazione, basandosi però soltanto sull'analisi del piano urbanistico, che costituisce un elemento molto incerto per una datazione. Il numero delle villenove nei secoli XI-XIII è sicuramente molto più elevato se si considerano anche i piccoli abitati rurali sorti in forme più o meno spontanee in occasione della vasta opera di diboscamento e dissodamento di nuove terre, come dimostra la ricerca condotta sul territorio fra Po, Sesia e Dora Baltea (PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 23-34). Cfr. testo corrisp. alle note 83-85, che consente per i secoli XI-XIII di stimare nell'ordine di almeno un migliaio (con un'approssimazione per difetto) le villenove e i borghi di ampliamento di vecchi villaggi nell'Italia nord-occidentale. Cfr. anche F. PANERO, *Nuovi insediamenti e villaggi abbandonati nell'area alpina occidentale: le origini bassomedievali della struttura insediativa moderna*, in *Valorizzazione dei beni culturali del territorio transfrontaliero. Dalle Alpi occidentali al sito UNESCO Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato*, a cura di E. LUSSO, C. TRINCHERO, La Morra 2022, pp. 75-98.

¹²⁷ Cfr. nota 66.

¹²⁸ Cfr. nota 84.

¹²⁹ Cfr. R. COMBA, *Vicende demografiche in Piemonte nell'ultimo medioevo*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LXXV (1977), pp. 39-125; A.M. NADA PATRONE, I. NASO, *Le epidemie del tardo medioevo nell'area pedemontana*, Torino 1978; C. ROTELLI, *Una campagna medievale. Storia agraria del Piemonte fra il 1250 e il 1450*, Torino 1973, p. 82 sgg.

e la metà del XV, al fine di intercettare i movimenti migratori spontanei moltiplicatisi proprio negli anni delle crisi¹³⁰.

L'incompletezza e l'approssimazione dei dati – tranne che per pochissime località –, quando non si tratti addirittura di assenza assoluta di elementi suscettibili di una valutazione demografica, consentono soltanto di effettuare calcoli di massima e talvolta stime virtuali sulla base di incerte “proiezioni” che partono da fonti del tardo medioevo o della prima età moderna, quali i conti delle castellanie sabaude, i verbali dei consigli comunali e gli estimi catastali.

Inoltre, per una parte, si ripropongono sostanzialmente le valutazioni di Lucia Sandri pubblicate nel volume *L'Italia delle città*, che offre un importante quadro complessivo di riferimento¹³¹. Si sono rivelate indispensabili solo alcune rettifiche per la città di Alessandria e integrazioni per i centri minori aventi una popolazione inferiore ai tremila abitanti, per lo più non presi in considerazione dall'Autrice. Per questi ultimi centri si sono utilizzati, quando disponibili, i pochi elenchi di atti alle armi, il cui numero si è moltiplicato per il coefficiente 3,5¹³² oppure i dati relativi ai fuochi registrati nei conti delle castellanie con finalità fiscali, pubblicati da Rinaldo Comba per il Tre e Quattrocento, considerando ovviamente se rappresentano la realtà demografica precedente o successiva alla peste nera e alle eventuali epidemie che la seguirono. I valori massimi e minimi proposti, sono giustificati, oltre che dall'incompletezza e dall'approssimazione dei dati utilizzabili, anche dalla variabile inerente alla composizione media dei nuclei familiari, oscillante da un minimo valutabile in 4 persone per fuoco a un massimo di 5, tenuto conto delle analisi svolte per alcune località¹³³ e della presenza più o meno accentuata, a seconda dei luoghi, di fuochi femminili (che

¹³⁰ COMBA, *Vicende demografiche in Piemonte* cit., p. 103 sgg.

¹³¹ M. GINATEMPO, L. SANDRI, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990, pp. 61-68.

¹³² Cfr. A. I. PINI, *La popolazione di Imola e del suo territorio nel XIII e XIV secolo*, Bologna 1976, p. 41 sgg.

¹³³ Cfr. COMBA, *Vicende demografiche* cit., p. 51; DAVISO, *I più antichi catasti di Chieri* cit., p. 98; ROTELLI, *Una campagna medievale* cit., p. 33 sgg. Importanti quadri di riferimento sono costituiti dai lavori di C. KLAPISCH-ZUBER, *Structures démographiques et structures familiales*, in *Strutture familiari* cit., p. 11 sgg., e di F. LEVEROTTI, *Dalla famiglia stretta alla famiglia larga. Linee di evoluzione e tendenze della famiglia rurale lucchese (secoli XIV-XV)*, in «Studi Storici», XXX (1989), pp. 171 sgg., la quale rileva una prevalenza di famiglie nucleari nella prima metà del Trecento e come la dimensione media delle famiglie nel 1353 sia di 4,2 persone e sia di 4,4 all'inizio del Quattrocento.

indurrebbero ad abbassare la media, come nei casi di Torino e, con qualche riserva, Chieri) e di fuochi signorili, che invece la farebbero alzare¹³⁴. Ai risultati proposti occorrerà poi aggiungere un numero mutevole di forestieri, residenti temporanei, miserabili, esenti da imposizioni fiscali, ecclesiastici, che nel loro insieme potrebbero rappresentare da un 10 a un 20% della popolazione residente nei centri urbani e assimilabili¹³⁵.

Prima di presentare le nostre stime, attraverso la tabella che segue, è opportuno spendere ancora qualche parola sulle fonti e sugli elementi di valutazione relativi ad Alessandria, a Chieri e ad alcuni centri minori. Un dato molto preciso, e unico nel panorama della documentazione subalpina del primo Duecento, è il numero delle famiglie della città e del territorio diocesano alessandrino che nel 1206 prestarono giuramento di fedeltà alla sede apostolica e pagarono un censo complessivo di 25 lire pavesi. Tutto ciò era stato previsto fin dal 1170, quando il comune di Alessandria aveva donato a papa Alessandro III il sedime su cui si sarebbe dovuta costruire la cattedrale e si era impegnato a far pagare alla Santa Sede un censo annuo di tre denari da parte di ogni famiglia di *milites*, di mercanti e di possessori di una coppia di buoi, e di un denaro da tutte le altre¹³⁶. I delegati pontifici dichiararono, nell'atto del 1206, che «quosdam honestos viros, qui monitores civitatis vocantur, fecimus nuntios nostros, quos iureiurando astrinximus ut singulas oras, vicos et plateas civitatis circuirent et fideliter ab universis fidelitatem et censum secundum instrumenti tenorem exigerent et recipe-rent». Dunque, sembra chiaro che i *monitores civitatis* non percorsero solo le piazze e le *ore* della città per raccogliere il censo apostolico, ma si dovettero recare anche nei *vicos* e nei settori extraurbani (non solo suburbani) del-

¹³⁴ Il numero elevato di vassalli dei marchesi di Monferrato insediati ad Alessandria induce a ritenere che in questa città la composizione media dei nuclei familiari fosse più elevata che ad Asti, Alba, Torino o Chieri. Infatti un elenco di 441 uomini atti alle armi di Alessandria, "amici" dei marchesi, riporta diversi gruppi familiari, a quanto sembra, composti da dieci, venti e più persone, che comunque non è detto costituissero famiglie allargate nonostante portassero lo stesso nome: *Cartario alessandrino* cit., I, p. 250, doc. 175, fine sec. XII-in. XIII. Per i fuochi femminili cfr. COMBA, «*Apetitus libidinis coherceatur*». *Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte tardomedievale*, in «Studi Storici», XXVII (1986), p. 555. Per Chieri cfr. MONTANARI, *La popolazione* cit., testo corrisp. a nota 32.

¹³⁵ Cfr. COMBA, *Vicende demografiche* cit., p. 56.

¹³⁶ *Cartario alessandrino* cit., I, p. 86 sgg., doc. 65, gen. 1170; II, p. 120 sgg., doc. 280, a. 1206. Nell'edizione del Moriondo l'atto del 1206 riporta «quinque millia octingenti sexaginta sex» giuranti anziché 5.766 (*Monumenta Aquensia* cit., II, col. 19, doc. 14).

le singole *oras*¹³⁷, ossia in tutto il distretto comunale e diocesano. I capifamiglia giuranti (e paganti) furono 5766, ma quanti erano residenti stabilmente in città? Considerando che otto delle dieci località che avevano dato vita ad Alessandria continuavano a essere popolate – ed è comprensibile, dal momento che i possessori di buoi, rammentati nel documento del 1170, dovevano vivere non troppo lontano dalle terre coltivate, come gli altri contadini – e che alla diocesi alessandrina si erano aggiunte quattro pievi e alcune località dipendevano direttamente dal comune¹³⁸, dobbiamo ritenere che in città non risiedesse stabilmente più della metà dei 23-29 mila abitanti della diocesi (a seconda che si applichi il coefficiente 4 o 5). Questa cifra sostanzialmente equivarrebbe alla popolazione di una decina di grossi centri rurali, quali sono attestati in Piemonte tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, e corrisponderebbe al numero delle comunità per gradi insediatesi nella *nova civitas* e agli immigrati giunti singolarmente¹³⁹. Tenuto conto del-

¹³⁷ Cfr. A.I. PINI, *Le ripartizioni territoriali urbane di Bologna medievale. Quartiere, contrada, borgo, morello e quartirolo*, in «Quaderni Culturali Bolognesi», 1 (1977); GULLINO, *Uomini e spazio urbano* cit., p. 43 sgg.

¹³⁸ Col riconoscimento della diocesi di Alessandria nel 1175 furono raggruppati nella circoscrizione diocesana le otto località che fino a quel momento avevano dato origine alla città, insieme con le quattro pievi di Masio, Ponto, Cassine e Retorto (V. POLONIO, *La diocesi di Alessandria e l'ordinamento ecclesiastico preesistente*, in *Popolo e Stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega Lombarda*, Torino 1970, p. 565 sgg.; PISTARINO, *Alessandria nel mondo dei comuni* cit., p. 27 sg.). Inoltre non possiamo escludere che fossero sottoposte al pagamento del censo anche le comunità rurali dipendenti direttamente dal comune, come ad es. Castelletto d'Orba avuta in donazione dai signori locali nel 1169, oppure Ponzano e Maranzana (ottenute per feudo nel 1180 dai marchesi del Bosco) e le terre avute in feudo dal marchese di Monferrato nel 1203, oppure quelle che avevano ottenuto il cittadinitico, come Fresonara, Capriata e Orba, oltre a Masio (*Cartario alessandrino* cit., I, p. 84, doc. 63, mar. 1169; p. 114 sg., doc. 86, 19 nov. 1179; p. 117 sgg., doc. 89, 10 nov. 1180; p. 130 sg., doc. 99, 10 lug. 1183; p. 160, doc. 121, gen. 1192; II, p. 67 sg., doc. 241, 21 ago. 1203).

¹³⁹ Nel 1172 gli Alessandrini – la *nova civitas* presumibilmente era allora costituita dalle sole comunità di Gamondio, Marengo, Bergoglio e Rovereto – erano in grado di impegnarsi con i marchesi di Gavi a fornire cento *militēs* e mille *pedites*, ciò che potrebbe equivalere a una popolazione iniziale di circa quattromila abitanti (*Documenti di Novi e Valle Scrivia, 946-1230*, a cura di A. FERRETTO, Pinerolo 1909, BSSS 51, p. 70, doc. 82, 15 ago. 1172). Alla fine del secolo XII i più grandi centri rurali del Piemonte potevano avere una popolazione di 250-300 famiglie, come indicano i 355 atti alle armi di Romanisio (già presso Fossano: cfr. nota 144), e della stessa *villa* di Chieri prima dell'espansione del secolo XIII (cfr. nota 141), ma insediamenti rurali di rilevanza non trascurabile avevano una popolazione più ridotta: meno di cento nuclei familiari ciascuno contavano Felizzano nel 1186 e Biandrate nel 1199 (cfr. PANERO, *Due borghi franchi* cit., p. 89). Nel 1220 il borgo franco di Trino Vercellese aveva circa 350 famiglie e nel 1225 la vicina

le immigrazioni successive e del probabile saldo demografico attivo nel corso del Duecento, si può ritenere che la città abbia superato i quindicimila abitanti alla fine del secolo XIII¹⁴⁰.

Il comune di Chieri disponeva di almeno 355 atti alle armi nel 1192, quando stipulò un atto di *concordia* con il comune di Asti¹⁴¹: l'imponente crescita di questo centro, che da meno di 1500 abitanti alla fine del secolo XII (applicando il coefficiente 3,5) arrivò ad averne circa 10 mila alla fine del secolo successivo grazie all'impulso dato allo sviluppo commerciale e in seguito al conurbamento di piccole comunità rurali vicine, il cui territorio fu aggregato al territorio comunale chierese¹⁴².

Savigliano, un insediamento probabilmente rifondato alla fine del secolo XII, nel 1217 disponeva di 499 atti alle armi, pari a quasi 2000 abitanti, e aveva all'inizio del XIV secolo da cinque a seimila abitanti¹⁴³.

Nella villanova di Fossano, fondata nel 1236, confluirono gli abitanti di Romanisio (355 atti alle armi nel 1193, più altri dieci nel 1202) e, in parte, quelli di una decina di altre comunità minori. Nel 1251 furono 753 gli *hominēs* fossanesi (probabilmente gli atti alle armi) che giurarono fedeltà ad Asti: il nuovo centro contava, dunque, circa tremila abitanti, destinati ad aumentare fino all'inizio del secolo successivo¹⁴⁴. La villanova di Cherasco, fondata nel 1243 dagli Albesi con l'appoggio dell'ex vicario imperiale Manfredi II Lancia, attrasse subito la popolazione di cinque o sei grossi villaggi della zona, compresa una parte degli abitanti di Bra e di Cervere: Giuseppe Gullino con prudenza ha ipotizzato una prima immigrazione di almeno 450-500 famiglie, ma alla fine del Duecento, con il conseguimento dell'autono-

Tricerro circa 150 (*Ibid.*). Nel 1221 Castelnuovo Scrivia aveva 294 nuclei familiari (cfr. nota 69). Si tenga presente che delle dieci comunità fondatrici di Alessandria, Quargnento diede solo 40 famiglie e Bosco una parte imprecisata. Vi sono però altre 157 nuove famiglie attestate nel 1218 (cfr. nota 101).

¹⁴⁰ Cfr. anche GINATEMPO, SANDRI, *L'Italia delle città* cit., p. 245.

¹⁴¹ *Codex Astensis* cit., II, p. 317 sgg., doc. 263, 17 ago. 1192.

¹⁴² DAVISO, *I più antichi catasti* cit., p. 74 sgg.: MONTANARI, *La popolazione di Chieri e del suo distretto* cit., pp. 137-145. Sull'insediamento umano nel territorio chierese cfr. la carta elaborata da A.A. SETTIA, *Insediamenti abbandonati sulla collina torinese*, in «Archeologia medievale», 2 (1975).

¹⁴³ *Codex Astensis* cit., III, p. 753 sgg., doc. 712, 17 set. 1217. Cfr. COMBA, *Vicende demografiche* cit., p. 69: 1449 fuochi nel 1320 con i villaggi di Solere, Levaldigi e 3/5 di Genola, che dunque vanno scorporati. Cfr. cap. IV, nota 70.

¹⁴⁴ *Codex Astensis* cit., III, p. 722 sgg., doc. 686, s.a. (ma tra nov. 1250 e mag. 1251, poiché è podestà di Asti *Ossa de Canevanova*); p. 742 sgg., docc. 701-703, 21 giu. 1193 e 7 ago. 1202. Cfr. QUAGLIA, *La fondazione di Fossano* cit., p. 249 sgg.

mia politica il comune superò probabilmente i tremila abitanti poiché ancora nel 1377-1395 i denunciati a catasto erano oltre settecento¹⁴⁵.

Per le altre città e località con popolazione stimata ad almeno 2000 abitanti si rinvia alle fonti e alla bibliografia via via citata.

Tab. 1. *Stima della popolazione delle città e di alcuni centri minori piemontesi tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento*

*Civitates*¹⁴⁶

Centri paraurbani e comuni minori¹⁴⁷

Alessandria	15-16.000	Chieri	9-10.000	Biella	2-3.000
Asti	10-12.000	Pinerolo	6-7.000	Santhià	2-3.000
Vercelli	10-11.000	Savigliano	5-6.000	Trino	2.000
Novara	8-10.000	Mondovì	4-5.000	Bardonecchia	2.000
Alba	5.000	Moncalieri	4-5.000	Cesana	2.000
Tortona	5.000	Cuneo	3-4.000	Saluzzo	2.000 ?
Acqui	4-5.000	Cherasco	3-4.000	Ceva	2.000 ?
Torino	4-5.000	Fossano	3.000	Novi L.	2.000 ?
Ivrea	4.000	Bra	3.000	Gattinara	2.000 ?
Susa	3.000	Rivoli	3.000	Borgomanero	2.000 ?
		Casale M.	2-3.000	Chivasso	2.000 ?

Nelle città e nei maggiori centri dell'area subalpina era dunque accentrata una popolazione di circa 150 mila abitanti. Quale poteva essere il rapporto percentuale con il numero dei residenti negli insediamenti rurali della regione? Ovviamente, allo stato attuale della ricerca, sono possibili soltanto stime globali molto grossolane, che tengono conto soprattutto del numero, peraltro approssimativo, dei centri abitati attestati tra la fine del XIII

¹⁴⁵ G. GULLINO, *La topografia e il primo popolamento della villanova di Cherasco*, in *Cherasco. Origine e sviluppo di una villanova* cit., p. 94. Per la fondazione cfr. COMBA, *La villanova dell'imperatore* cit., p. 71 sgg.

¹⁴⁶ Per Asti, Tortona e Novara sono state rielaborate le indicazioni di SANDRI, in *L'Italia delle città* cit., p. 247, con una lieve sopravvalutazione per Novara, che tiene conto dello sviluppo urbanistico e politico (cfr. ANDENNA, *Da Novara* cit., p. 78 sgg.); cfr. anche BORDONE, CASTELLANI, *Migrazioni di uomini d'affari* cit. Per Alba e Vercelli cfr. PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 36-37, 162. Per Ivrea sono attestati fra consoli, credendari e *homines 775* individui (sono gli uomini dai 25 ai 70 anni, che in questo caso coincidono con i capifamiglia contribuenti: «silicet cives omnes qui cum civitate solvunt ... fodrum») che nel 1231 giurarono fedeltà a Vercelli (*I documenti dell'archivio comunale di Vercelli relativi ad Ivrea* cit., p. 160 sgg., doc. 109, 27 gen.-2

e l'inizio del XIV secolo, anche se – grazie alle analisi fondamentali di Rinaldo Comba – per diverse località siamo a conoscenza del numero dei fuochi e della loro composizione (mediamente 4-4,5 persone per nucleo familiare)¹⁴⁸.

Dunque, se alla popolazione delle città, dei centri paraurbani e dei comuni con almeno 2000 abitanti aggiungiamo quella di centri minori di media grandezza (da 500 a 1500 anime), in linea di massima rappresentati dalle villenove – in cui di norma furono convogliati abitanti di più villaggi preesistenti nella zona¹⁴⁹ – e da alcuni insediamenti che già prima delle crisi del Trecento avevano un certo rilievo nel territorio (per esempio, Domodossola, Intra, Varallo Sesia, Borgosesia, San Germano Vercellese, Riva di

feb. 1231). Per Acqui vale il raffronto con Alba, Ivrea, Torino e Tortona, sia per quanto concerne la superficie sia per l'importanza politica; inoltre si sa che era molto più piccola di Alessandria: «quoniam Alexandrinorum civitas longe maior est et populosior quam Aquensis» (*Cartario alexandrino* cit., II, p. 100, doc. 264, 8 giu. 1205). Per Torino: R. COMBA, *La popolazione di Torino nella seconda metà del Trecento. Crisi e ricambio demografico*, in *Torino e i suoi statuti nella seconda metà del Trecento*, Torino 1981, p. 33. Per Susa si è valutata la popolazione delle dodici parrocchie della castellania nel 1314, attribuendo alla città almeno la metà dei 1183 fuochi registrati (ROTELLI, *Una campagna medievale* cit., p. 35), vista la consistenza dei centri rurali della Valle, in cui spiccano soltanto Bardonecchia, Cesana, Oulx e Chiomonte, considerati a parte (Cfr. COMBA, *Vicende demografiche* cit., pp. 69, 75).

¹⁴⁷ Per questi centri cfr. COMBA, *Vicende demografiche* cit., pp. 52 sgg., 59, 68 sgg., 83; ROTELLI, *Una campagna* cit., p. 83 sgg.; SANDRI, op. cit., p. 245 sg. In particolare per Bra (652 iscritti a catasto nel 1349) cfr. G. GULLINO, *Popolazione, colture e paesaggio a Bra alla metà del Trecento. Il catasto del 1349*, in «Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo», 110 (1994), p. 41 sgg. Per Trino cfr. nota 139. Per Biella valgono soprattutto considerazioni di ordine economico, infatti gli statuti due-trecenteschi presentano la località molto attiva e organizzata sulla base di un nutrito numero di corporazioni: *Statuta communis Bugelle et documenta adiecta*, a cura di P. SELLA, Biella 1904. Per alcuni insediamenti (contrassegnati con un punto interrogativo) disponiamo soltanto di indicazioni di ordine economico e socio-politico e di dati quantitativi di epoca moderna: cfr. VIGLIANO, *Beni culturali ambientali* cit., all'indice dei nomi di località; ID., *Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni architettonici e urbanistici*, Torino 1990, p. 139 sgg.; ID., *Il Chivassese. Strutture insediative e testimonianze di civiltà*, Chivasso 1969, p. 60 e fascicolo 8, p. 2: Chivasso si sviluppa dopo il 1239 grazie alla presenza dei marchesi di Monferrato e raggiunge 2580 abitanti nel 1612. Secondo i calcoli del Cibrario, accolti da Beloch (cfr. nota 153), nel 1377 Lanzo avrebbe avuto 700 fuochi e Cirié 433, ma i dati andranno verificati perché probabilmente si riferiscono a più località raggruppate insieme; ROTELLI (*Una campagna medievale* cit., p. 86) attribuisce a Lanzo 1211 fuochi nel 1357; su tali calcoli cfr. COMBA, *Vicende demografiche* cit., p. 80 sg. Per Saluzzo cfr. L. PROVERO, *L'invenzione di una città: Saluzzo da castello a capoluogo del marchesato (secc. XI-XIII)*, in «Nuova Rivista Storica», 79, 1 (1995), p. 12, nota 34.

¹⁴⁸ Cfr. nota 133.

¹⁴⁹ Cfr. nota 126.

Chieri, Miradolo, San Damiano d'Asti, Moncalvo, Nizza Monferrato, Cavallermaggiore, Sommariva del Bosco, Vinadio, Busca, Dronero, Chiomonte, Exilles, Oulx, Bussoleno, Cirié, Caselle, Lanzo, San Maurizio e Rivarolo Canavese e molti altri¹⁵⁰), magari perché costituitisi in seguito a un accentramento dell'habitat attorno a un castello¹⁵¹, la somma tende a raddoppiare. Essa arriva facilmente ai 400 mila abitanti se il calcolo tiene conto anche degli insediamenti accentrati più piccoli, provvisti di un proprio territorio comunale (indicativamente da 100 a 400 persone ciascuno: possiamo valutarli nell'ordine di un migliaio, insieme con i centri di media grandezza). Restano purtroppo esclusi dal computo centinaia di piccoli villaggi, "grappoli di case" e cascinali isolati nella campagna per i quali non esiste a tutt'oggi una *recensio*, mentre per altri, attestati alla metà del Quattrocento, è difficile dire se già esistessero prima delle crisi o se furono il risultato della ripresa e magari di spostamenti di villaggi preesistenti.

La ricerca condotta per il territorio compreso fra Po, Sesia e Dora Baltea (circa 3500 Km² costituiti al 50% da terre di pianura e il resto distribuito fra collina e montagna)¹⁵² sembrerebbe comunque indicare che alla fine del Duecento il numero delle sedi umane accentrate – ferma restando la constatazione di ulteriori trasformazioni dell'habitat nei secoli successivi – fosse pari ad almeno un centro abitato ogni 6,5 Km²¹⁵³.

¹⁵⁰ Per i dati relativi a tutte queste località si rinvia alle ricerche di COMBA, *Vicende demografiche* cit., p. 59 sgg.; ID., *Demografia e società*, in ID., *Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale*, Roma-Bari 1988, pp. 73-107.

¹⁵¹ SETTIA, «*Villam circa castrum restringere*» cit., p. 905 sgg.

¹⁵² Cfr. nota 84.

¹⁵³ PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., p. 32 sgg. Nel territorio delimitato dalle montagne della Valsesia e del Biellese, a Nord, e dai corsi del Po, della Sesia e della Dora Baltea alla fine del Duecento vi erano una città e almeno 525 insediamenti di tipo accentrato, di cui almeno 182 provvisti di un *territorium loci*, rispetto ai 205 centri abitati attualmente sede di comune. L'analisi condotta per alcuni territori comunali di pianura ha poi dimostrato che rispetto al numero delle borgate e delle frazioni di comune attuali (escluse le case sparse) esisteva all'epoca già il 90% degli insediamenti: sostanzialmente la stessa percentuale dei centri identificati con un proprio territorio (89%). Va tuttavia aggiunto che la dispersione dell'habitat accentuatasi tra la fine del medioevo e la prima età moderna determinò successivamente una moltiplicazione di microinsediamenti rurali, tanto che all'inizio degli anni settanta del Novecento si potevano contare in questo territorio ben 1277 centri insediativi (capoluogo di comune con borgate e frazioni: dati del censimento del 1971). Le stime generali che si propongono, quindi, tengono conto di questa trasformazione insediativa databile a partire dal periodo successivo alle crisi del Trecento. Attualmente i comuni piemontesi sono 1181, su un territorio di 25.387 Km², costituito al 43,3% da aree montane, al 30,3% collinari e al 26,4% pianeggianti: va perciò rilevato che la percentua-

Non è ovviamente possibile estendere meccanicamente questi dati ad altre aree del Piemonte, con situazioni ambientali e pedologiche talvolta molto diverse da quelle del Vercellese, del Biellese e della Valsesia; tuttavia, tenendo conto dell'assenza di insediamenti stabili in molti territori di alta montagna, possiamo effettuare una stima molto prudente, provvisoria e largamente indicativa (per difetto), che approssimativamente dovrebbe consentire di aggiungere altri 30-40 mila abitanti ai 400 mila già stimati¹⁵⁴.

le di pianura, con una densità maggiore di insediamenti alla fine del Duecento, è molto più elevata nel basso Vercellese che non, ad es., nel Canavese, nell'alto Novarese o nel Piemonte occidentale.

¹⁵⁴ Una siffatta stima della popolazione piemontese tra la fine del secolo XIII e l'inizio del XIV, effettuata attraverso alcuni dati quantitativi, una serie di osservazioni empiriche e un calcolo approssimativo degli insediamenti rurali accentrati medio-piccoli, ha soltanto lo scopo di offrire un quadro di orientamento, che comunque non si discosta troppo dai risultati di analisi quantitative condotte per vasti settori del Piemonte del Tre e Quattrocento. Infatti le solide ricerche di Rinaldo Comba, dimostrano, da un lato, che per alcune aree del Piemonte le perdite di fuochi nel corso di un secolo di crisi (i raffronti sono fatti tra i primi decenni del Trecento e i primi del Quattrocento) furono dell'ordine del 50-60%; dall'altro, la ripresa dell'incremento demografico tra la prima metà del secolo XV e i totali delle bocche umane censite nel 1571 avvenne nell'ordine del 240% (COMBA, *Vicende demografiche* cit., pp. 85, 124). Dal momento che le bocche «da tre anni in su» consegnate nel 1571 furono 537.522 – alle quali vanno aggiunti i bambini non censiti e i miserabili – si può valutare con approssimazione (e con tutte le difficoltà che comporta la diversa estensione territoriale della regione rispetto ai territori medievali, considerati per comodità secondo la superficie regionale attuale) la popolazione piemontese della seconda metà del Cinquecento in 650-700 mila abitanti. Cfr. G. PRATO, *Censimenti e popolazione in Piemonte nei secoli XVI, XVII e XVIII*, in «Rivista Italiana di Sociologia», X (1906), p. 311 sgg.; K.J. BELOCH, *Bevölkerungsgeschichte Italiens*, Berlin 1961, III, p. 254 sg.




Fig. 1. Principali centri di immigrazione nell'Italia nord-occidentale (sec. XIII).

*Epilogo. Riflessioni conclusive su alcuni aspetti
e problemi della storia dei movimenti migratori nel basso medioevo*

1. Tentativi signorili di controllare le emigrazioni e iniziative dei contadini

I legami alla terra per i coltivatori dipendenti, introdotti da grandi e medi proprietari terrieri in alcune regioni europee, fin dai secoli XII e XIII, al fine di frenare le emigrazioni crescenti durante la lunga congiuntura economica positiva, che va dal Mille sino alla fine del Duecento¹, in realtà non consentirono mai un controllo significativo dei movimenti migratori interni, ma riuscirono tuttavia ad accentuare le forme di recupero, da parte dei proprietari stessi, del dominio utile sulle terre date in concessione a tempo indeterminato e, in alcune aree dell'Europa occidentale, permisero ai signori di controllare meglio la produzione di beni mobili (*conquestum*) sul manso in concessione².

Il diritto di possedere una parte del *conquestum* – cioè gli attrezzi, i beni mobili prodotti sul manso, la stessa casa costruita su terra signorile con materiali acquistati fuori dal manso –, che a partire dall'età carolingia aveva

¹ Tra i tanti documenti disponibili, possiamo citarne uno del 1292, che vede cinque contadini liberi di Sainte-Anne di Chalon-Arlay, nella Franca Contea, impegnarsi a risiedere per sempre sulle terre dei signori del luogo, a prestare loro omaggio e a riconoscere loro il diritto di *poursuite* e di confiscare i beni dei contadini medesimi in caso di emigrazione: «[Ils] ont confessé en droit, par devant ledit nostre commandement, que il sunt et doivent estre homes [du] noble baron et saige Jehan de Chalon, signour d'Allay, demorant et residant à Saint-Agne; et ont promis ... que il ne partiront, ne lour chesel ne lour biens ne alienerunt de la vile de Saint-Agne ... mais adit luez feront residence ... Et ont volu et outroiez lidiz homes que se il ou li uns de lour se partoient de l'omage adit Jehan, que lidiz Jehan puisse panre lour biens et faire sa volenté où que il allent» (L. DELOBETTE, «*Vinet mon homme, qui est fils à la Pluschière*». *Les expressions de la dépendance dans les hauts plateaux du comté de Bourgogne à la fin du XIII^e siècle*, in *Nouveaux servages et sociétés en Europe (XIII^e-XX^e siècle)*, a cura di N. CARRIER, Caen 2010, p. 108).

² L. TO FIGUERAS, *Mobilità contadina e servaggio (Catalogna, Aragona e Francia meridionale)*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali. Dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, a cura di R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS, Cherasco 2015, pp. 15-40.

rappresentato una grande conquista per i coltivatori dipendenti³, nel basso medioevo tendeva a trasformarsi invece – in Borgogna, in Catalogna, e in poche altre regioni europee – in un diritto indiscusso per molti grandi proprietari terrieri laici ed ecclesiastici che, nelle aree di maggior assestamento dei poteri territoriali di monarchi e principi (un caso da considerare a parte è tuttavia quello dell’Italia comunale), cercavano di ritagliarsi un proprio spazio di controllo “esclusivo” verso *homines solidi, homines proprii, coloni/adscripticii, remences e taillables et mainmortables*.

Questi signori/proprietari terrieri infatti, insieme con l’introduzione nella contrattualistica agraria di legami perpetui alla terra per alcuni gruppi di contadini dipendenti liberi, erano riusciti – inizialmente attraverso l’inserimento di clausole iugulatorie nelle pattuizioni agrarie e successivamente riferendosi a consuetudini locali ben presto consolidate e spesso affermate con la violenza (non si dimentichi che in alcune località della Borgogna e della Franca Contea si diventava *mainmortables* semplicemente insediandosi su terra signorile di “manomorta” per un anno e un giorno, mentre nella Vecchia Catalogna erano legittimati sia il *ius maletractandi* dei signori sia l’ereditarietà della condizione dei *remences*) – a far valere i propri diritti su tutti o su parte dei beni prodotti sul manso in concessione e sulla stessa terra allogata a tempo indeterminato qualora il contadino fosse emigrato⁴.

Se la *redimentia/remença* (in Catalogna) o il risarcimento previsto dal *désaveu*, o “rifiuto” del legame al signore (nella Franca Contea e nel Ducato di Borgogna) non fossero stati pagati prima dell’emigrazione, il signore avrebbe potuto in qualsiasi momento appropriarsi dei beni del migrante morto senza testamento o senza eredi diretti. In taluni casi estremi, denunciava Voltaire nel 1764, «Voici bien mieux: un bon Parisien va voir ses parents en Bourgogne ou en Franche-Comté, il demeure un an et un jour dans une maison mainmortable, et s’en retourne à Paris; tous ses biens, en quelque endroit qu’ils soient situés, appartiendront au seigneur foncier, en cas que cet homme meure sans laisser de lignée»⁵. Solo la Rivoluzione france-

³ B. ANDREOLLI, *Il «conquestum»*, in ID., *Contadini su terre di signori. Studi sulla contrattualistica agraria dell’Italia medievale*, Bologna 1999, pp. 91-96, confrontato con F. PANERO, *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell’Italia medievale*, Vercelli 1990, pp. 81-85. Le case costruite dai contadini su terra signorile, con materiali acquistati fuori dal manso, nella Lombardia dei secoli XII e XIII erano considerati beni mobili prodotti dai contadini stessi: F. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell’Italia medievale*, Torino 1999, pp. 179-180.

⁴ Cfr. cap. III, paragrafi 1.2 e 2.1

⁵ VOLTAIRE, *Dictionnaire philosophique*, 1764 (Ediz. Garnier, Paris, 1878), t. XVIII, p. 605.

se avrebbe cambiato queste consuetudini territoriali, che – come già aveva rilevato Marc Bloch – avevano le loro lontane radici nella glossa irneriana «glebe servus» di inizio XII secolo⁶.

Di fronte ai tentativi signorili di impedire o frenare le emigrazioni dei contadini – liberi e servi – le iniziative di questi ultimi per conseguire lo *status* giuridico di uomini liberi o per ottenere condizioni di vita migliore (se consideriamo la massa contadina di condizione personale libera) nei secoli XI-XIV induceva normalmente gli abitanti del contado a emigrare verso villenove e borghi franchi di fondazione comunale (dove era possibile ottenere terre da mettere a coltura a canoni favorevoli o inserirsi nelle attività connesse con il mercato locale) oppure a inurbarsi, accettando le regole statutarie della città che li accoglieva.

⁶ Come è noto, Irnerio all'inizio del secolo XII si era limitato a coniare la locuzione *glebe servus* mutuandola dal passo di una legge di Teodosio relativa alla Tracia, raccolta nel *Codex Iustinianus*: «(coloni) licet condicione videantur ingenui, servi tamen terrae ipsius cui nati sunt aestimentur» (*Corpus Iuris Civilis, II, Codex Iustinianus*, XI, 52). In un altro passo del C., che era ben conosciuto dal giurista bolognese, ricorre l'espressione *glebis inhaerere*: «Colonos numquam fiscalium nomine debitorum ullius exactoris pulset intentio: quos ita glebis inhaerere praecipimus, ut ne puncto quidem temporis debeant amoveri» (*Ibid.*, XI, 48, 15). Irnerio con una glossa al *Digestum Vetus* commentava così lo status dei coloni/ascrittizi tardoantichi, che secondo la legge teodosiana venivano considerati «schiavi della terra in cui erano nati», nonostante fossero in realtà di condizione personale libera: «ascriptitia enim condicio non est ea qua quis alieno subicitur dominio, sed glebe servus intelligitur, non principaliter persone» (E. BESTA, *L'opera d'Irnerio*, Torino 1896, II, p. 9). La glossa fu recepita nella *Summa institutionum*, già attribuita allo stesso Irnerio: «ascriptitia autem conditio non ea est qua quis alieno principaliter subiciatur dominio, sed glebe servus intelligitur, non principaliter persone, sic et in rerum servitutibus, que prima facie rebus serviunt, et per hoc etiam nobis» (WERNERII, *Summa institutionum, cum glossis Martini, Bulgari, Alberici, aliorumve*, a cura di G.B. PALMIERI, in *Scripta Anecdota Glossatorum*, Bologna 1914, I, 4, *De iure personarum*, p. 8. Su tale attribuzione aveva però già espresso dubbi BESTA, op. cit., p. 9 sgg., ma cfr. ora M. ASCHERI, *I diritti del medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000, pp. 28 sgg., 45 sgg., 222; E. CORTESE, *Irnerio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, Bologna 2013, I, p. 1111 sg.). Furono successivamente i giuristi pratici post-irneriani a offrire la possibilità ai notai di introdurre nella contrattualistica agraria del secolo XII e dei secoli seguenti la clausola che impegnava i contadini liberi e i loro discendenti diretti a restare *in perpetuum* sulla terra in concessione *sicut servi glebae*. Tutte le restrizioni successive e i caratteri del “nuovo servaggio” vennero di conseguenza, ma solo quando le condizioni locali, politiche e socio-economiche, lo consentirono; in ogni caso, il “nuovo servaggio”, con vincoli “reali” e “personali” per alcuni gruppi di contadini già liberi, nell'Europa occidentale coinvolse sempre e soltanto una parte minoritaria della popolazione rurale tra medioevo ed età moderna. Cfr. M. BLOCH, *Servo della gleba*, trad. it., in Id., *La servitù nella società medievale*, trad. it., n. ediz. a cura di G. CHERUBINI, Firenze 1993, pp. 153-187; F. PANERO, *La “servitù della gleba” e il villanaggio. Italia centro-meridionale (secoli XII-XIV)*, Acireale-Roma 2022, p. 248 sgg.

2. Migrazioni verso borghi nuovi, borghi franchi e luoghi di mercato

Nonostante siano molti gli esempi che comprovano l'esistenza di un nesso tra la fondazione di un borgo nuovo, l'affrancazione di un borgo preesistente e la creazione di un mercato rurale⁷, con l'impegno dei detentori a investire risorse per la costruzione di magazzini, cantine, mulini, fornaci e opere di difesa e di protezione, di fronte alle migliaia di nuovi villaggi costituitisi fra XI e XIV secolo è evidente che solo per una parte minoritaria dei nuovi insediamenti fu possibile l'apertura di un mercato o di una fiera annuale. Infatti tali iniziative erano fortemente condizionate dal numero dei residenti stabili e dalla posizione geografica dei borghi nuovi, che se non erano in grado di intercettare i mercanti in transito oppure i prodotti del territorio circostante – e quindi di attrarre un numero consistente di migranti intenzionati a stabilirsi *in loco* – erano destinati all'insuccesso. Così solo una piccolissima parte delle numerose villenove comunali e signorili⁸ ebbero una caratterizzazione commerciale perché, in definitiva, nei secoli XI-XIV divennero preminenti le esigenze mercantili e annonarie delle città, dei centri semiurbani e dei grossi borghi rurali.

Da parte loro, i signori bannali, dovendo difendere la loro posizione di controllo verso le comunità residenti nel territorio del castello, nel momento in cui si orientavano ad aprire un nuovo mercato – soprattutto quando l'abitato veniva a trovarsi lungo un'importante arteria di transito – dovevano confrontarsi costantemente con la pressione esercitata dalle città stesse e con le richieste di franchigie da parte dei comuni rurali più vivaci. Tra queste ultime, era talvolta contemplata l'apertura di un mercato oppure l'esenzione da pedaggi o la condivisione delle esazioni mercatali. Ma più spesso, per attrarre migranti in un borgo nuovo, in molti casi venivano concesse terre a tempo indeterminato a canoni vantaggiosi, insieme al riconoscimento ai contadini del diritto di cederne il dominio utile a terzi e di ereditare da collaterali. Alcune carte di franchigia riconoscevano poi il diritto delle comunità, che si insediavano in un borgo nuovo signorile o in un borgo franco promosso da una città, di organizzarsi come comune e di imporre la taglia ai residenti⁹.

⁷ Cfr. cap. IV.

⁸ F. PANERO, *Villenove medievali nell'Italia nord-occidentale*, Torino 2004.

⁹ ID., *Comunità, carte di franchigia, comuni. Insediamenti umani fra area alpina e Pianura padana occidentale (secoli XI-XV)*, Acireale-Roma 2020, cap. II.

3. *Inurbamenti delle popolazioni del contado e politica demografica delle città*

La dinamica e la portata delle migrazioni degli abitanti del contado verso le città si possono cogliere nella loro pienezza non soltanto annotando le pur importanti indicazioni toponimiche dei nomi familiari e gli atti di concessione di cittadinanza che prevedevano un impegno alla residenza, ma considerando tutto il complesso delle iniziative di politica territoriale dei comuni cittadini (e di alcuni centri minori) e quelle di più diretto ordine demografico, rivolte a equilibrare il popolamento delle città e dei rispettivi contadi. La mobilità fra campagna e città, e certe forme di residenza urbana temporanea, tanto da parte di piccoli possessori terrieri, di mercanti e di *rustici*, quanto di *domini*, sono elementi costanti nei vari tipi di rapporto di cittadinanza; sono insomma la conseguenza sia dei movimenti migratori spontanei, sia della politica demografica comunale sia, ancora, di patti che di volta in volta potevano determinare nei contraenti un interesse maggiore o minore all'insediamento stabile in città¹⁰.

Da parte dei comuni, poi, se era particolarmente ricercato un rapporto duraturo con i nuovi *cives* o *habitatores*, selezionati attraverso il possesso o meno di requisiti connessi al censo o all'attività professionale svolta, era tuttavia inderogabile (soprattutto per le piccole città) il rispetto del principio del libero inurbamento degli *homines* del contado che, come abbiamo più volte ripetuto, erano prevalentemente di condizione personale libera nei secoli presi in considerazione¹¹; anche se talvolta ragioni politiche potevano indurre alcuni comuni, condizionati dalla necessità di salvaguardare rapporti amichevoli con potenti dinastie signorili, a impegnarsi con certi *dominatus* a non accogliere i loro uomini entro le mura.

Un caso evidente è quello di Chieri, una “quasi-città” intenta a mantenere sotto controllo il popolamento del proprio *districtus* attraverso iniziative di affrancazione e nello stesso tempo favorevole a un'immigrazione di maestranze artigiane, provenienti da territori extradistrettuali¹². In modo analo-

¹⁰ Cfr. cap. V.

¹¹ Sull'importanza dell'inurbamento dei rustici liberi o dei *villani* di condizione personale ascrittizia – in alcuni documenti definiti “servi della gleba” – per l'economia urbana (spesso senza l'effettiva attribuzione dei diritti di cittadinanza) cfr. G. LUZZATTO, *L'inurbamento delle popolazioni rurali in Italia nei secoli XII e XIII*, in ID., *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo*, Bari 1966, p. 421 sgg.; G. PICCINNI, *I “villani incittadinati” nella Siena del XIV secolo*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 82-83 (1975-76), p. 164 sgg.

¹² *Il Libro Rosso del comune di Chieri*, a cura di F. GABOTTO, F. GUASCO DI BISIO, Pinerolo 1918 (BSSS, 75), docc. 49, 58, 129, 134, 141. Cfr. cap. V, nota 96.

go il potente comune di Vercelli, mentre difendeva senza esitazioni il principio del libero inurbamento dei *rustici*, venne in alcune occasioni a patti con signori rurali, impegnandosi a non sottrarre loro deliberatamente uomini dipendenti per trasferirli nei borghi franchi comunali, e così faceva pure il comune di Asti¹³. Va comunque tenuto presente che il problema dell'incentivazione all'inurbamento, da parte di ogni città, era costante in quanto la mobilità delle persone (e quindi il ricambio della popolazione per ogni località) era notevole, come dimostrano alcune indagini sugli insediamenti rurali del Vercellese nei secoli XII e XIII e per Torino e alcuni centri minori subalpini fra Tre e Quattrocento¹⁴. Perciò le pur cospicue attestazioni relative al numero delle famiglie inurbatesi o immigrate in centri paraurbani o in villenove rappresentano solo parzialmente l'impatto sulla società dei movimenti migratori nei secoli XII e XIII¹⁵.

La ridotta consistenza demografica delle città di origine antica rispetto a quell'unica città nuova del Piemonte dei secoli XII e XIII, che è Alessandria¹⁶, si spiega poi in qualche modo con la diffusa concessione dei diritti di cittadinanza – attraverso la fondazione di villefranche e l'attribuzione dei diritti di “cittadinanza collettiva” – a comunità rurali (di norma senza ob-

¹³ F. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna 1984, p. 164 sgg. Cfr. cap. V, testo corrispondente alla nota 3.

¹⁴ R. COMBA, *La popolazione di Torino nella seconda metà del Trecento. Crisi e ricambio demografico*, in *Torino e i suoi statuti nella seconda metà del Trecento*, Torino 1981, p. 31 sgg.; ID., *Vicende demografiche in Piemonte nell'ultimo medioevo*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LXXV (1977), p. 103 sgg.; ID., *Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medioevale*, Roma-Bari 1988, pp. 73-107; PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., p. 167 sgg.

¹⁵ Cfr. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina* cit., p. 167 sgg.; ID., *Popolamento e movimenti migratori nel contado vercellese, nel Biellese e nella Valsesia (secoli X-XIII)*, in *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medioevale*, a cura di R. COMBA, G. PICCINI, G. PINTO, Napoli 1984, pp. 329-354. Più in generale cfr. R. COMBA, *Emigrare nel medioevo. Aspetti economico-sociali della mobilità geografica nei secoli XI-XVI*, in *Strutture familiari* cit., pp. 45-74.

¹⁶ Se altre villenove ottennero il titolo di “città” soltanto in età moderna, Alessandria lo ebbe fin dai primi anni di vita (cfr. cap. V, nota 53 sgg.). Bisogna tuttavia ricordare anche Mondovì che, fondata alla fine del secolo XII, con l'istituzione della diocesi nel 1388 ebbe pure il titolo di città: *Statuta civitatis Montisregalis. 1415*, a cura di P. CAMILLA, Cuneo 1988, p. XI sgg. (edizione della bolla di Urbano VI dell'8 giugno 1388, a cura di G. COMINO). Sulle città di origine antica del Piemonte cfr. C. LA ROCCA, «*Fuit civitas prisco in tempore*». *Trasformazione dei «municipia» abbandonati dell'Italia occidentale nel secolo XI*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI*, in «Segusium. Società di ricerche e studi valsusini», 32 (1992), pp. 103-140; E. PANERO, *La città romana in Piemonte. Realtà e simbologia della forma urbis nella Cisalpina occidentale*, Cavallermaggiore 2000.

blighi di inurbamento per la popolazione) e con il decentramento di certe strutture dell'amministrazione comunale: per esempio, talvolta le città assumevano l'impegno ad amministrare la giustizia nei centri più importanti del *districtus*, come avveniva a Novi, Castelnuovo Scrivia e Pontecurone, soggette a Tortona, nel borgo franco vercellese di Trino, oppure a Cherasco, già dipendente dal comune di Alba¹⁷.

La stessa crescita di diversi grandi centri ubicati su importanti vie commerciali – che avvenne non soltanto in aree prive di *civitates* di origine antica – favorì spesso l'aggregazione di popolazioni contadine locali e di forestieri a scapito dello sviluppo delle città propriamente dette: un caso evidente fu quello di Torino, che pagò le conseguenze dello sviluppo dei vicini insediamenti di Chieri, Moncalieri e Rivoli e procrastinò la propria espansione demografica ed economica al periodo successivo alle crisi del Trecento e del primo Quattrocento, quando ormai da quasi due secoli la città era sottoposta alla signoria sabauda¹⁸.

La presenza di importanti villenove e di grossi insediamenti nel Piemonte sud-occidentale (Mondovì, Cuneo, Fossano, Cherasco, Savigliano, Bra) incise negativamente sull'incremento demografico di Alba. Spesso fu invece la relativa vicinanza di città commercialmente e politicamente più potenti a frenare lo sviluppo urbano di altre: Alessandria inflù in tal senso nei confronti di Tortona e di Acqui, Asti verso Alba, Vercelli (ma, sebbene più limitatamente, anche la prossimità dell'importante *villa* di Biella) verso Ivrea. Riguardo a quest'ultima città giocava in modo negativo, inoltre, il fatto di essere un comune molto condizionato dalla signoria rurale vescovile e dalla presenza dei conti canavesani, i quali avevano continuato a porta-

¹⁷ *Il Chartarium Dertonense ed altri documenti del comune di Tortona (934-1346)*, a cura di E. GABOTTO, Pinerolo 1909 (BSSS, 31), p. 211 sgg., doc. 141, 7 ago. 1241; *Il Libro dei «Pacta et conventiones» del comune di Vercelli*, a cura di G.C. FACCIO, Novara 1926 (BSSS, 97), p. 198 sgg., doc. 109, 19 apr. 1212; *Appendice documentaria al «Rigestum comunis Albe»*, a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1912 (BSSS, 22), p. 125 sgg., doc. 107, 13 dic. 1243. Cfr. D. LANZARDO, *Il quadro politico e le istituzioni giudiziarie cheraschesi nei secoli XIII e XIV*, in *Cherasco. Origine e sviluppo di una villanova*, a cura di F. PANERO, Cuneo 1994, pp. 149 sgg., 153 sgg.

¹⁸ COMBA, *La popolazione di Torino nella seconda metà del Trecento* cit., p. 31 sgg.; A.A. SETTIA, *Ruralità urbana: Torino e la campagna negli statuti del Trecento*, in *Torino e i suoi statuti* cit., p. 23 sgg.; M.T. BONARDI, *L'uso sociale dello spazio urbano, in Torino fra Medioevo e Rinascimento. Dai catasti al paesaggio urbano e rurale*, a cura di R. COMBA e R. ROCCIA, Torino 1993, p. 143 sgg. Cfr. anche EAD., *Dai catasti al tessuto urbano*, *Ibid.*, p. 55 sgg.; A. BARBERO, *Le origini del Consiglio cismontano (1419-1432)*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LXXXVI (1988), p. 655 sg. Per Moncalieri cfr. C. LA ROCCA, *Da Testona a Moncalieri. Vicende del popolamento sulla collina torinese nel medioevo*, Torino 1986 (BSSS, 192), p. 183 sgg.

re avanti una loro autonoma politica signorile nonostante la concessione del cittadinoico da parte del comune¹⁹.

Se è stato possibile, attraverso i dati frammentari disponibili, giungere a una stima ragionevole (ma spesso con un'approssimazione per difetto) della popolazione delle *civitates* e dei comuni minori con uno spiccato sviluppo di tipo urbano²⁰, resta invece largamente ipotetica la valutazione complessiva della popolazione del contado tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento, quantunque essa trovi riscontri plausibili con gli ampi sondaggi effettuati per i primi decenni del Trecento e poi con le variazioni documentate dalla situazione di regresso demografico del primo Quattrocento e dal boom della seconda metà del Cinquecento²¹. Considerata, comunque, l'impossibilità di pervenire a una stima della popolazione regionale attraverso dati quantitativi sufficientemente ampi e omogenei, è auspicabile che in futuro si possa disporre almeno di una *recensio* di tutte le sedi umane accentrate della regione, esistenti prima del sopraggiungere delle crisi, in modo da poter aggiornare con valutazioni più adeguate i risultati proposti.

4. *L'aria delle città rende liberi? La realtà italiana*

Come abbiamo visto per alcune regioni d'Oltralpe²², anche per la Valle d'Aosta è stato possibile reperire documenti relativi a località in cui era in vigore la “prescrizione di un anno e un giorno” – intervallo di tempo entro il quale il signore avrebbe potuto rivendicare il proprio contadino non-libero emigrato senza prima ottenere un atto di liberazione personale (*manumis-*

¹⁹ *Il Libro Rosso del comune di Ivrea*, a cura di G. ASSANDRIA, Pinerolo 1914 (BSSS, 74), p. 19 sgg., docc. 22, 88, 107, 181. Cfr. G. GULLINO, I. NASO, F. PANERO, *Il Canavese. Da Ivrea tutto intorno*, Torino 1977.

²⁰ In realtà solo alcuni tra i centri minori evidenziati riuscirono, in età comunale, ad agire politicamente secondo un modello urbano, attraverso la costruzione di un proprio *districtus* (cfr. F. PANERO, *Autonomie urbane e rurali nel Piemonte comunale: aspetti e problemi*, in *La libertà di decidere*, a cura di R. DONDARINI, Cento 1995, pp. 291-319). Tuttavia la pluralità di funzioni esplicate e l'articolazione delle attività economiche induce a collocare tra i centri paraurbani diverse località con una popolazione anche inferiore ai duemila abitanti (che per l'età moderna talvolta viene assunta come “soglia minima” per definire un centro di tipo urbano: cfr. G. VIGLIANO, *Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni architettonici e urbanistici*, Torino 1990, pp. 219 sgg., 254.), quali sembrerebbero essere Domodossola, Intra, Varallo Sesia, Moncalvo, Dronero, Borgo San Dalmazzo, Busca, Cirié, Lanzo, Pont, Rivarolo Canavese e altri (cfr. cap. V, paragrafo 3).

²¹ Cfr. cap. V, nota 154.

²² Cfr. cap. II.

sio) –, anche perché la tradizione consuetudinaria della regione, come è ben noto, per molti aspetti era assimilabile a quella vigente in altre aree dell'antico regno di Borgogna, di cui faceva parte nell'alto medioevo. Per esempio, a Cogne nel secolo XIII l'immigrato dopo un anno e un giorno era considerato un dipendente libero, soggetto alla giurisdizione esclusiva del vescovo di Aosta: «licet ibi possessionem aliquam non habeat vel domum, nichilominus hominum debet melius domino episcopo»²³. Invece nella città di Aosta i *cives* riconoscevano ai conti di Savoia il diritto di considerare propri *homines ligii* gli immigrati che avessero dimorato per un anno e un giorno «infra villam dicte civitatis»²⁴.

Per il Canavese sono documentate alcune carte di franchigia tendenti a favorire le immigrazioni, attraverso l'abolizione della taglia arbitraria e la concessione del diritto dei contadini dipendenti (liberi) di testare e di ereditare da collaterali entro un determinato grado di parentela, ma – salvo rari casi di riferimento alla manomorta “reale”, che in buona sostanza coincide con il diritto dei signori eminenti di recuperare le terre date in concessione perpetua in assenza di eredi legittimi dei concessionari – le franchigie non contemplano il periodo di prescrizione di un anno e un giorno²⁵.

Non è stato possibile per ora reperire attestazioni simili a quelle transalpine e valdostane nemmeno per l'area propriamente padana (anche se non si può escludere che ve ne siano per l'età comunale riguardo all'acquisizione del diritto di cittadinanza da parte di *rustici* liberi). Probabilmente le antiche leggi longobarde – che non contemplavano la figura dei *coloni/adscriptionarii* e che ancora influenzavano la contrattualistica dei secoli XI e XII, come documenta la *Expositio al Liber Papiensis*²⁶ – e le normative delle città comunali, che fin dai secoli XII e XIII cercavano di favorire, come abbiamo visto²⁷, la libertà dei movimenti migratori (soprattutto se rivolti verso le città stesse o verso borghi franchi), non avevano bisogno di precisare il lasso temporale entro il quale l'immigrato avrebbe potuto essere costret-

²³ L. FALLETTI, *Le contraste juridique entre Bourgogne et Savoie au sujet de la mainmorte seigneuriale*, in «Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands», 12 (1948-1949), p. 117 sgg.; 13 (1950-1951), p. 139 sgg.; 14 (1952), p. 131 sgg.; 23 (1962), p. 7 sgg., in particolare n. 13 (1950-51), p. 159 (per la citazione).

²⁴ *Ibid.*, p. 159.

²⁵ F. PANERO, *Il servaggio bassomedievale. “Taillables” e “Mainmortables” nell'area alpina occidentale*, Acireale-Roma 2019, p. 73 sgg.

²⁶ A. PADOA SCHIOPPA, *La cultura giuridica*, in *Storia di Pavia*, Milano 1987, II, p. 225 sgg.

²⁷ Cfr. cap. V.

to dagli antichi signori a ritornare al luogo d'origine, dal momento che la popolazione rurale, in particolare nell'Italia nord-occidentale, era ormai prevalentemente costituita da *rustici* di condizione personale libera²⁸.

Infatti alcune norme milanesi dell'anno 1170²⁹, raccolte nel *Liber Consuetudinum Mediolani*, per evitare abusi padronali e frodi dei contadini, stabilivano che l'abbandono delle terre da parte dei coltivatori – a meno che non fosse scaduto il contratto oppure vi fosse una guerra in corso o il contadino non riuscisse più con le forze familiari a proseguire nelle attività agricole – dovesse comportare risarcimenti ai proprietari, ma ammettevano implicitamente che i dipendenti potessero emigrare liberamente³⁰. Le stesse consuetudini imponevano al coltivatore, che avesse deciso di emigrare, di riparare i tetti di paglia e riconoscevano al proprietario il diritto di appropriarsi degli edifici costruiti con materiali prelevati nella proprietà³¹; ma consentivano al tempo stesso al contadino di vendere a terzi il dominio utile sulle terre in locazione a tempo indeterminato dopo aver richiesto l'autorizzazione al padrone: ciò permetteva al dipendente di allontanarsi dal luogo con un gruzzolo a volte non indifferente. Dal canto loro, i proprietari avrebbero potuto recuperare le terre subaffittate abusivamente dai contadini prima di lasciare il villaggio³².

Se prendiamo in considerazione un'altra area della Pianura padana, il Vercellese, possiamo osservare che i coltivatori dipendenti nel secolo XIII potevano trasmettere in eredità la terra in concessione ai propri figli o ad altri eredi, e sulla base di alcuni contratti scritti potevano anche venderla a terzi, come riconoscevano gli stessi statuti duecenteschi della città di Vercelli³³. Tra il 1227 e il 1241 furono emanate alcune norme statutarie che vieta-

²⁸ F. PANERO, *Forme di dipendenza rurale nel Medioevo. Servi, coltivatori liberi e vassalli contadini nei secoli IX-XIV*, Bologna 2018, pp. 19-33. Cfr. D. BIZZARRI, *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, Torino 1916, p. 38 sgg. Cfr. poi sotto, in nota 41, il caso specifico di Rimini (che però va inquadrato nella realtà emiliano-romagnola-tosco-umbra).

²⁹ *Gli atti del comune di Milano fino all'anno 1216*, a cura di C. MANARESI, Milano 1919, p. 111 sgg., doc. 75, 20 set. 1170.

³⁰ *Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, a c. di E. BESTA, G. BARNI, Milano 1945, p. 41 sg., rubr. IX, 5, 29-30. Alcune delle più antiche consuetudini milanesi messe per iscritto risalgono al periodo 1145-1162, quindi sarebbero anteriori alla disposizione consolare del 1170 (*Ibid.*, p. 9 sgg.).

³¹ *Ibid.*, p. 41 sg., rubr. IX, 29.

³² *Ibid.*, p. 43, rubr. IX, 31, 36; *Gli atti del comune di Milano cit.*, p. 165, doc. 120, 13 nov. 1179.

³³ *Statuta communis Vercellarum ab anno MCCXLI*, a c. di G.B. ADRIANI (e V. MANDELLI), in HPM, *Leges municipales*, II/2, Torino 1876, col. 1185 sg., rubr. 246. Cfr. PANERO, *Servi e rustici cit.*, p. 233.

vano ai signori del distretto comunale di imporre ai contadini liberi atti di *commendatio* limitativi della libertà personale e che ammettevano il diritto dei *rustici* di emigrare dal luogo di residenza dopo aver restituito al signore del sedime abitativo le eventuali terre avute in concessione; ma al tempo stesso riconoscevano il diritto dei medesimi contadini di conservare il possesso dei beni mobili, di eventuali allodi e delle terre avute in locazione da altri signori. Ciò favoriva indubbiamente l'inurbamento dei *rustici* liberi e le migrazioni verso le terre da bonificare e i villaggi di nuova fondazione. Quando poi, per ragioni politiche (per colpire i signori fuoriusciti dalla città), nel 1243 il comune di Vercelli affrancò tutti i *rustici* del *districtus* comunale, l'atto era rivolto all'abolizione di tributi e oneri di dipendenza signorile cui erano soggetti i contadini liberi dei villaggi del contado, al fine di sottometterli esclusivamente alla giurisdizione della città: dunque, l'atto di affrancazione collettiva dei *rustici* non si configurava come una liberazione di *servi* (come fu invece quella bolognese del 1256-57)³⁴.

L'affrancazione vercellese del 1243 estendeva dunque all'intero distretto gli effetti della politica particolare di affrancazione di singoli borghi sperimentata fin dagli ultimi anni del secolo XII, per sottrarre uomini ai signori di banno del territorio³⁵. Il medesimo tipo di politica diretta ad attrarre contadini nei borghi franchi di fondazione comunale fu attuato tra la fine del XII e la metà del XIII secolo anche dal comune di Novara sia nella pianura novarese sia nell'area prealpina e alpina della Valsesia e del Verbano-Cusio-Ossola³⁶.

È anche interessante osservare che in alcuni borghi franchi padani comunali, in quelle aree in cui nel corso del Duecento fosse ancora significativa la presenza di *servi* (per esempio, tra Veneto, Lombardia ed Emilia), era talvolta vietata l'immigrazione di questi "dipendenti ereditari" sia per evitare contestazioni e liti con i loro signori, sia per impedire a questi ultimi di esercitare forme di giurisdizione privata nel confine del borgo franco³⁷.

³⁴ PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 284 sgg. Per la liberazione collettiva dei *servi* bolognesi cfr. cap. II, nota 6.

³⁵ F. PANERO, *Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale*, Bologna 1988, p. 43 sgg. Cfr. cap. IV.

³⁶ M. MONTANARI, *I borghi nuovi come fulcri dell'espansione commerciale urbana: il caso di Novara (secc. XII-XIII)*, in *Le villenove nell'Italia comunale*, a cura di R. BORDONE, Montecchia-ro d'Asti 2003, p. 119 sgg.; PANERO, *Comunità, carte di franchigia, comuni* cit., p. 174 sgg.

³⁷ G. FASOLI, *Ricerche sui borghi franchi dell'alta Italia*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», XV (1942), pp. 139-214: a p. 209 sg. sono menzionati a questo proposito i borghi franchi di Castelfranco Veneto, Castenedolo, Canneto, Pizzighettone, Castelfranco Emilia.

Diversa è invece la situazione in Toscana, in Emilia Romagna e in Umbria, dove l'applicazione nei contratti agrari dei secoli XII-XIV delle norme del diritto romano, "riscoperte" dai glossatori, consentiva, con il consenso espresso del contadino, di vincolare quest'ultimo e i suoi eredi alla terra assunta in locazione perpetua, trasformando molti coltivatori dipendenti personalmente liberi in *adscripticii*, *coloni*, *manentes*, *villani* legati alla terra ereditariamente³⁸.

Già alla fine del XII secolo il comune di Pisa prendeva atto della diffusione di queste nuove forme di servaggio, che sottraevano dei potenziali sudditi al comune e quindi deliberò che i contadini residenti a casa propria in città da almeno quindici anni (periodo di tempo che in un secondo momento fu ridotto a dieci anni) non si potessero considerare di condizione ascrittizia, vale a dire servile, né essere rivendicati dai signori con i quali si erano obbligati a essere ascrittizi *in perpetuum*³⁹. Inoltre anche i figli degli ascrittizi del contado, secondo lo statuto, avrebbero potuto abbandonare la terra allogata ai propri genitori entro trent'anni dalla morte degli stessi: solo una permanenza più lunga sarebbe stata considerata un tacito assenso a rimanere nella medesima condizione servile dei genitori⁴⁰.

Nel corso del Duecento anche i comuni di Bologna, Parma, Reggio Emilia, Ravenna, Rimini, Firenze, Pistoia, San Gimignano, Perugia e Città di Castello – nei cui territori era presente un numero cospicuo di contadini contrattualmente impegnati a non abbandonare la terra in locazione perpetua – fissarono un periodo, solitamente di cinque/dieci anni, entro il quale *adscripticii*, *villani*, *coloni*, *homines alterius* (questi ultimi equiparati alle categorie della dipendenza ereditaria precedenti) inurbati avrebbero potuto essere richiamati nel contado dai propri signori. Dopo quel lasso di tempo, dunque molto più lungo che in area elvetica e borgognona, sarebbero stati equiparati agli altri cittadini, liberi e contribuenti⁴¹. Firenze, in particolare,

³⁸ PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 203 sgg. Cfr. cap. I.

³⁹ *I Costituti delle legge e dell'uso di Pisa (sec. XII)*, a c. di P. VIGNOLI, Roma 2003, p. 284 sg., rubr. XLI (=XLII), nota d: «Nostra civili constitutione firmamus ut si quis in civitate Pisana cum sua massaricia super se et non cum domino per annos XV ut civis habitaverit, nulla colonaria vel ascripticia vel alia simili conditione ab aliquo opprimatur aut nullo modo inquietetur» (testo dell'integrazione alla versione più antica del *Constitutum usus* pisano del 1186, aggiunta alla rubrica 42). Nell'edizione del Bonaini (ms. Comune A, Statuti 12, dell'Archivio di Stato di Pisa: redazione del 1233) si legge «per annos decem ut civis habitaverit ...»: *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, a c. di F. BONAINI, Firenze 1854-1857, II, p. 952, rubr. 42.

⁴⁰ PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 224.

⁴¹ Cfr. P. SANTINI, *Condizione personale degli abitanti del contado nel secolo XIII*, in «Archivio Storico Italiano», IV s., XVII (1886), p. 182 sg.; *Statutum potestatis communis Pistorii anni*

dopo aver dichiarato – nei patti stipulati con San Gimignano nel 1225 – che avrebbe considerato nulli i vincoli assunti da *villani, coloni, homines alterius*, dopo la loro permanenza incontrastata in città e nel *districtus* comunale per dieci anni⁴², nel 1289 vietò ai signori/proprietari terrieri del proprio distretto di acquistare *coloni* di condizione ascrittizia «contra libertatem et conditionem persone alicuius, in civitate vel comitatu vel districtu Florentie»⁴³.

In altri comuni – per esempio, Assisi e Todi – gli *homines alterius* potevano riscattare la loro condizione di dipendenza ereditaria. Anche Siena, nel secolo XIII, dopo aver inizialmente limitato il libero inurbamento di villani/ascrittizi del proprio contado, a seguito dei cambiamenti politici sollecitati dal popolo, approvò alcune riformazioni che gradualmente favorirono la libertà di emigrazione di questi dipendenti perpetui⁴⁴.

Concludendo, alla domanda posta in apertura del secondo capitolo di questo volume se sia corretta l'interpretazione, ben consolidata, secondo la quale «l'aria delle città rende liberi», in altra sede mi è avvenuto di rispondere che «l'aria delle città di per sé non rendeva liberi, ma – grazie alla protezione accordata dai comuni ai *cives* – corroborava la libertà personale di chi già la possedeva o di chi, dichiarandosi indebitamente libero, non veniva rivendicato dal proprio *dominus* entro un certo periodo di tempo stabilito dalla consuetudine o dagli statuti locali (come si precisa a Pisa alla fine

1296, a c. di L. ZDEKAUER, Milano 1888, IV, rubr. 43; MARTINUS FANENSIS, *Tractatus de hominiciis*, ed. in C.E. TAVILLA, "Homo alterius". *I rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il trattato "De hominiciis" di Martino da Fano*, Napoli 1993, pp. 243-283; *Statuto del comune di Perugia del 1279*, a c. di S. CAPRIOLI, A. BARTOLI LANGELI, Perugia 1996, pp. 363-364, rubr. 387; FASOLI, *Ricerche sui borghi franchi dell'alta Italia* cit.: a p. 209 viene ricordata una disposizione statutaria del 1220 del comune di Rimini, che fissava in un anno e un giorno il periodo di prescrizione per rivendicare i diritti su un servo immigrato in città, ad esclusione dei dipendenti di cittadini riminesi. Norme sui *fideles* o sugli *homines alterius* sono anche contenute negli statuti di Modena, Città di Castello e Todi (P. VACCARI, *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna 1926, pp. 110 sg., 124 sg.). Invece va osservato che la rubr. 243 degli statuti di Vercelli della prima metà del secolo XIII tratta di liberi contadini inurbatisi: cfr. cap. V, nota 78.

⁴² SANTINI, *Condizione personale degli abitanti del contado nel secolo XIII* cit., p. 182 sg.

⁴³ P. VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze*, Firenze 1905, p. 290 sgg. Questo divieto è collegato con gli atti del 1289-90 che portarono alla liberazione collettiva dei *coloni* del Mugello.

⁴⁴ P. CAMMAROSANO, *Le campagne senesi dalla fine del secolo XII agli inizi del Trecento: dinamica interna e forme del dominio cittadino*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, Firenze 1979, pp. 161-219; PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 226 sgg.

del secolo XII e in altre città nel XIII). Anche da questo punto di vista la condizione di servitù dei dipendenti, vale a dire la loro subordinazione ereditaria, andava provata dai *domini* che ne avessero rivendicato il possesso, o per mezzo di testimoni oppure attraverso carte che documentassero l'atto di asservimento o dichiarazioni in cui *homines alterius, manentes, villani e coloni* che avevano assunto gli obblighi della dipendenza ereditaria, già propri degli antichi *adscripticii*, confessavano di essere tali»⁴⁵.

Ritengo che queste considerazioni continuino a essere valide osservando alcune realtà italiane. Ma assumono un significato particolarmente importante per quelle regioni d'Oltralpe – dalla Franca Contea al Ducato di Borgogna, dall'area elvetica alla Savoia, e in particolare nella Vecchia Catalogna – dove più estesi furono i vincoli servili imposti nel basso medioevo a contadini già liberi nel momento in cui assumevano terre in concessione perpetua. Guardando a questi ultimi – ossia ai *talliabiles serve condicionis et manumortue* oppure ai *remences* – si può effettivamente affermare che dopo la loro permanenza incontrastata per un anno e un giorno in molte città (anche se non in tutte)⁴⁶, in alcuni borghi dalle caratteristiche semiurbane e in villenove dotate di franchigie, o con consuetudini specifiche ben consolidate, essi avrebbero conquistato la propria libertà personale anche se non era intervenuto un atto formale di *manumissio*, che invece continuava a essere necessario per ottenere la libertà in quei villaggi in cui la manomorta “personale” e la taglia arbitraria caratterizzavano ancora i rapporti di dipendenza tardomedievali.

⁴⁵ F. PANERO, *Schiavi, servi e “homines alterius” nelle città e nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (secoli IX-XII)*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali*, Atti della LVI Settimana del CISAM, Spoleto 2009, p. 967 sg.

⁴⁶ Cfr. cap. II, testo fra le note 81-82.

Indice

CAPITOLO I

Prologo. La mobilità geografica dei contadini

<i>e i tentativi signorili per legarli alla terra</i>	5
1. <i>Migrazioni per la libertà personale e per motivi economici</i>	5
2. <i>Note sui legami alla terra nel medioevo: una discussione a partire da Marc Bloch</i>	9
3. <i>Considerazioni generali sulla servitù e sulla libera dipendenza nell'Europa occidentale durante l'età carolingia e postcarolingia: alcuni risultati della ricerca</i> ..	12
4. <i>Libera dipendenza, mobilità contadina e forme di nuovo servaggio "personale e reale" in Italia nei secoli XII-XIV</i>	15

PARTE I

Migrazioni e iniziative dei contadini per ottenere la libertà personale

CAPITOLO II

«Un anno e un giorno»: migrazioni per la libertà

<i>nell'area elvetica sud-occidentale</i>	25
1. <i>Premessa</i>	25
2. <i>Il periodo di prescrizione di un anno e un giorno</i>	29
3. <i>«Taillables» perpetui e «mainmortables» nell'area elvetica sud-occidentale: migrazioni, atti di affrancazione e di manumissione</i>	31
4. <i>L'interpretazione locale della consuetudine di «un anno e un giorno»</i>	40

CAPITOLO III

Migrazioni e iniziative di contadini

<i>per liberarsi dai vincoli del servaggio</i>	51
1. <i>Introduzione</i>	51
2. <i>«Homines talliabiles et manusmortue serve condicionis»</i>	52
3. <i>Un confronto con gli «homines de redimentia» della Vecchia Catalogna</i>	65

PARTE II

Migrazioni per motivi economici e per ottenere diritti di cittadinanza

CAPITOLO IV

Alla ricerca di una maggior libertà economica. Migrazioni verso borghi franchi comunali, borghi nuovi signorili e luoghi di mercato nell'Italia settentrionale

.....	79
1. Borghi franchi comunali e mercati	80
2. I borghi nuovi semiurbani dell'Italia nord-occidentale: una meta migratoria privilegiata	90
3. Migrazioni verso borghi mercatali signorili.....	93

CAPITOLO V

L'inurbamento delle popolazioni rurali, i diritti di cittadinanza e la politica territoriale e demografica dei comuni subalpini nei secoli XII e XIII

.....	97
1. Premessa	97
2. L'inurbamento spontaneo e le concessioni di cittadinanza fra XII e XIII secolo	100
3. La politica demografica dei comuni cittadini e gli inurbamenti "selezionati" del secolo XIII.....	114
4. La popolazione dei centri urbani e dei comuni paraurbani subalpini alla fine del Duecento.....	128

CAPITOLO VI

Epilogo. Riflessioni conclusive su alcuni aspetti e problemi della storia dei movimenti migratori nel basso medioevo

.....	139
1. Tentativi signorili di controllare le emigrazioni e iniziative dei contadini.....	139
2. Migrazioni verso borghi nuovi, borghi franchi e luoghi di mercato	142
3. Inurbamenti delle popolazioni del contado e politica demografica delle città	143
4. L'aria delle città rende liberi? La realtà italiana	146

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI OTTOBRE 2022
PRESSO LE OFFICINE GRAFICHE DELLA COMUNICAZIONE
STRADA S. MICHELE, 83 - 12042 BRA